



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA  
DIPARTIMENTO D.I.G.I.E.S.  
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA  
CICLO XXXIV  
PROFILO DI DIRITTO PUBBLICO  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17

**LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI A LIVELLO  
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

**CANDIDATA: GIOVANNA ZAMPOGNA**

**RELATORE:**

**CHIAR.MO PROF. VINCENZO N. D'ASCOLA**

**COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO  
CHIAR.MO. PROF. ATTILIO GORASSINI**

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

*Ai miei Maestri,*

*capaci non solo di insegnare ma anche  
di toccare la mente e l'anima*

*«Ma ho visto Poeti che spostano i  
fiumi con il pensiero*

*E Naviganti infiniti che sanno parlare  
con il cielo».*

*“Sogna ragazzo sogna”*

*Roberto Vecchioni*

# INDICE

## Abstract

### **CAPITOLO 1: I beni culturali come oggetto di tutela penale**

1. Beni culturali e tutela penale: in particolare l'oggetto di tutela.....	p. 10
1.1 Caratteri del diritto penale dei beni culturali.....	p. 28
1.1.2 L'affermazione dei beni culturali come valore in sé nel corso del tempo.....	p. 36
1.2 Inquadramento dei beni culturali tra le tipologie di beni giuridici.....	p. 53
1.3 Tutela penale dei beni culturali come "diritto etico"?.....	p. 58
2. Fondamento costituzionale della tutela penale dei beni culturali: art. 9 Costituzione.....	p. 64
2.1 Beni culturali e ambiente: affinità sul piano penalistico.....	p. 78
3. I "beni culturali" penalmente rilevanti: Tra tutela dichiarata e tutela reale.....	p. 83
3.2. Dichiarazione di interesse culturale come condizione obiettiva di punibilità.....	p. 93
3.3. Tutela penale dei beni culturali come "beni autonomi": dalla violazione di meri doveri ad una lettura in chiave di offesa del bene giuridico.....	p. 96
4. Verso una nozione più consapevole.....	p. 101

### **CAPITOLO 2: Tutela penale dei beni culturali a livello internazionale**

1. Il diritto penale dei beni culturali nell'ordinamento internazionale: profili generali sin dalla Convenzione dell'Aja del 1954.....	p. 104
1.2 Tutela dei beni culturali e ius in bello.....	p. 114
1.3 La Convenzione culturale europea e la nozione di "Cultural Heritage".....	p. 121

1.4 La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa.....	p. 124
2. La Convenzione Unesco del 1970 e la definizione di “bene culturale”.....	p. 126
3. L’esperienza fallimentare della Convenzione di Delfi.....	p. 141
4. La Convenzione di Faro “La conoscenza e l’uso dell’eredità culturale tra i diritti umani”.....	p. 145
5. La Convenzione di Nicosia e le esigenze di armonizzazione legislativa: verso una tutela più stringente del “Cultural Heritage” da parte dei singoli Stati.....	p. 150

### **CAPITOLO 3: La disciplina della tutela penale dei beni culturali prima della legge 9 marzo 2022, n. 2**

1. La previgente normativa penale italiana a tutela dei beni culturali: tra Codice dei Beni culturali e Codice penale.....	p. 165
2. I reati previsti nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.....	p. 168
3. I reati previsti nel Codice penale prima della riforma del 2022-42.....	p. 183
4. Il Disegno di Legge del 2017 come risposta alle istanze di tutela della Convenzione di Nicosia.....	p. 186

### **CAPITOLO 4: La riforma della tutela penale dei beni culturali**

1. La tutela penale dei beni culturali ai lumi della riforma: analisi della L. 9 marzo 2022, n. 22: il nuovo titolo VIII bis.....	p. 194
1.2. Le nuove fattispecie a tutela dei beni culturali.....	p. 203
2. Il furto.....	p. 205
3. Appropriazione indebita di beni culturali.....	p. 209
4. Ricettazione di beni culturali.....	p. 210
5. Impiego di beni culturali provenienti da delitto.....	p. 212

6. Riciclaggio di beni culturali.....	p. 213
7. Autoriciclaggio di beni culturali.....	p. 215
8. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.....	p. 216
9. Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali.....	p. 217
10. Importazione illecita di beni culturali.....	p. 219
11. Uscita o esportazione illecite di beni culturali.....	p. 220
12. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.....	p. 223
13. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.....	p. 225
14. La contraffazione di opere d'arte.....	p. 226
15. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.....	p. 230
16. La confisca.....	p. 232
17. La responsabilità degli enti.....	p. 236

CONCLUSIONI.....	p. 241
------------------	--------

Bibliografia.....	p. 249
-------------------	--------

## *Abstract*

Il presente studio propone una riflessione sulla tutela penale dei beni culturali a livello nazionale ed internazionale, indagando sull'efficacia dell'attuale assetto normativo.

La prima parte è dedicata all'analisi generale del diritto penale dei beni culturali e in particolare del bene giuridico del patrimonio culturale, in relazione alla sua nozione, al suo inquadramento tra i beni giuridici, al suo rapporto con il diritto penale, al riferimento costituzionale in materia e alla sua evoluzione nel corso del tempo. Emerge come la consapevolezza della componente ideale di tali beni sia solo di recente emersione. Questa impostazione ha avuto incidenza sulla legislazione, specialmente in riferimento a quella penalistica, in cui per lungo tempo è emersa una concezione di beni culturali fortemente ancorata al patrimonio in cui il bene giuridico non ha ricevuto una tutela come valore in se". Inoltre la disciplina penale precedente alla riforma, di scarsa efficacia, si riduceva alla incriminazione dell'inosservanza di meri provvedimenti amministrativi lontana dunque da una protezione finale del bene. L'analisi si concentra anche sulle affinità della materia con il diritto penale dell'ambiente e sul dibattito tra tutela reale e dichiarata del patrimonio e infine tenta di fornire una nozione più circoscritta di patrimonio culturale.

La seconda parte della riflessione riguarda invece la tutela penale del patrimonio culturale sul piano internazionale attraverso l'analisi dei principali accordi internazionali ed europei.

Si indaga sulla nozione di patrimonio culturale fornita a livello sovranazionale, a seguito di una distinzione tra "*cultural property*" e "*cultural heritage*".

Dalla riflessione emerge una stretta connessione tra il tema dei diritti umani e la tutela penale internazionale dei beni culturali, così come si evince dalle norme poste a protezione dei beni culturali nello *ius in bello* (Convenzione dell'Aja del 1954) e dalle pronunce dei Tribunali Internazionali e della Corte Penale Internazionale, in particolare dal caso *Al Mahdi*.

Ulteriori documenti oggetto di analisi sono la Convenzione di Delfi e la Convenzione di Nicosia che riprende in maniera più specifica gli obblighi di criminalizzazione di condotte lesive dei beni culturali ai fini di una più efficace tutela anche negli ordinamenti nazionali.

L'ultima parte dello studio concerne l'analisi della disciplina penalistica dei beni culturali nell'ordinamento italiano prima della riforma, con un approfondimento delle fattispecie ripartite tra il codice dei beni culturali e del paesaggio e il codice penale da cui emerge una tutela del tutto insoddisfacente.

Infine si propone un approfondimento degli snodi principali della riforma della disciplina avvenuta con la legge 9 marzo 2022 n. 22, attraverso l'analisi delle nuove fattispecie introdotte nel nuovo titolo VIII bis del codice penale, anche in relazione all'estensione della responsabilità per tali reati all'ente ai sensi del D.lgs. 231/01.

## ***Abstract***

*This study proposes a reflection on the criminal protection of cultural heritage at a national and international level, investigating the effectiveness of the current regulatory framework.*

*The first part is dedicated to the general criminal law analysis of cultural assets, and in particular of the legal asset of cultural heritage in relation to its notion, its classification among judicial assets, its relationship with criminal law, the constitutional reference in matter and its evolution over time. It appears that the awareness of the ideal component of these assets has only recently emerged. This vision has had an impact on legislation, especially criminal law, in which for a long time a concept strongly anchored to cultural heritage emerged that has not received protection as a value in itself. In addition, the penal discipline prior to the reform, which was not very effective, was reduced to the incrimination of the non-compliance with mere administrative measures, therefore far from a final protection of the property.*

*The analysis also focuses on the affinity of the matter with environmental criminal law and on the debate between actual and declared protection of heritage, and finally attempts at providing a more circumscribed notion of cultural heritage.*

*The second part of the reflection, on the other hand, concerns the criminal protection of cultural heritage on an international level through the analysis of the main international and European agreements.*

*We investigate the notion of cultural heritage provided at a supranational level, following a distinction between –cultural property and cultural heritage|. From the reflection, a close connection emerges between the issue of human rights and the international criminal protection of cultural assets, as can be seen from the rules set up for the protection of assets in the ius in bello (AJA Convention 1954) and from the rulings of International Courts and of International Criminal Court, in particular from the Al Mahdi case. The latest documents to be analyzed are the Delphi Convention and the Nicosia Convention, which more specifically takes up the obligations of criminalizing conduct harmful to cultural property for the purpose of a more effective protection also in national legal systems.*

*The last part of the study concerns the analysis of the criminal law discipline of cultural heritage in the Italian legal system before the reform, with an in-depth analysis of the cases divided between the code of cultural heritage and the landscape and the penal code from which a complete protection emerges. unsatisfactory.*

*Finally, we propose an in-depth analysis of the main issues of the reform of the discipline that took place with the law of 9 March 2022 n. 22, through the analysis of the new cases introduced in the new title VIII bis of the criminal code, also in relation to the extension of liability for such crimes to the entity pursuant to Legislative Decree 231/01.*

# CAPITOLO I

## ***I BENI CULTURALI COME OGGETTO DI TUTELA PENALE***

**SOMMARIO: 1. Beni culturali e tutela penale: in particolare l'oggetto di tutela**  
**1.1 Caratteri del diritto penale dei beni culturali 1.1.2 L'affermazione dei beni**  
**culturali come valore in sé nel corso del tempo 1.2 Inquadramento dei beni**  
**culturali tra le tipologie di beni giuridici 1.3 Tutela penale dei beni culturali come**  
**“diritto etico”? 2. Fondamento costituzionale della tutela penale dei beni culturali:**  
**art. 9 Costituzione 2.2 Beni culturali e ambiente: affinità sul piano penalistico 3. I**  
**“beni culturali” penalmente rilevanti: Tra tutela dichiarata e tutela 3.2.**  
**Dichiarazione di interesse culturale come condizione obiettiva di Punibilità 3.3.**  
**Tutela penale dei beni culturali come “beni autonomi”: dalla violazione di meri**  
**doveri ad una lettura in chiave di offesa del bene giuridico**  
**4. Verso una nozione più consapevole**

### ***1. Beni culturali e tutela penale: in particolare l'oggetto di tutela***

La tutela penale dei beni culturali<sup>1</sup> rappresenta un singolare ambito del diritto in considerazione del particolare oggetto di tutela: il patrimonio storico-artistico che risulta pienamente meritevole di protezione in ragione della sua unicità<sup>2</sup> mediante norme penali dirette a proteggere e a conservare i molteplici beni dal rischio di distruzione o di dispersione<sup>3</sup>.

La riflessione sulla materia risulta di notevole interesse proprio in considerazione della ricchezza del patrimonio storico-artistico italiano, ma soprattutto per la recente riforma delle disposizioni penali a protezione dei beni

---

<sup>1</sup> Per un'ampia disamina sul tema della tutela penale dei beni culturali si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 1 ss; G. PIOLETTI, voce *Beni culturali-Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, V., Roma 2005, pp. 16 ss

<sup>2</sup> CASINI L., *Riprodurre il patrimonio culturale? I –pieni|| e i –vuoti|| normativi*, in *Aedon*, p. 3.

<sup>3</sup> Cfr. M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 1.

culturali, introdotta mediante la L. n. 2 del 2022<sup>4</sup>. Si tratta di un intervento normativo, che come si vedrà nel corso della trattazione, ha dato attuazione alla Convenzione di Nicosia del 2017<sup>5</sup> e che conferma la centralità assunta dai beni artistici e culturali nella selezione degli interessi giuridici meritevoli di tutela penalistica<sup>6</sup>. Nel dichiarato intento di razionalizzare un quadro normativo che per molti versi risultava disorganico e incoerente<sup>7</sup>, anche perché disordinatamente allocato in una pluralità di sedi normative non facilmente accessibili, il riordino della materia è stato realizzato, in linea con la direttrice politico-legislativa della c.d. riserva di codice<sup>8</sup>, mediante l'“introduzione nel codice penale di un nuovo titolo VIII-bis, rubricato “*Delitti contro il patrimonio culturale*”<sup>9</sup>. Riservandosi per l'“illustrazione della nuova disciplina ad un momento successivo della trattazione, appositamente finalizzato all'“approfondimento delle linee legislative della riforma, il punto di

---

4 L. n. 22 del 2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale). Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Per un approfondimento della riforma normativa cfr. G. P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sit. pen.*, 2, 2022.

5 Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017, volta a prevenire e a combattere il traffico illecito e la distruzione dei beni culturali. La Convenzione prevede diverse fattispecie criminose, lesive dei beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegale, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni, la falsificazione di documenti, la distruzione ed il danneggiamento intenzionale di beni culturali. L'Italia, insieme ad altri 8 Stati membri del Consiglio d'Europa ha firmato la Convenzione ma quest'ultima non è entrata ancora in vigore in quanto è stata ratificata unicamente dallo Stato di Cipro. In argomento cfr. E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Giappichelli, Torino 2020, 28 ss.

6 In tema di criteri di proporzione, di *extrema ratio* e di effettività per la selezione dei fatti da sanzionare penalmente si veda C. ROXIN, *Derecho Penal. Parte generale*, tomo I. *Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, pp. 68 ss., 2003.

7 Si fa riferimento alla legislazione penale in materia di beni culturali precedente alla L. n. 22 del 2002. Prima di tale riforma l'apparato sanzionatorio era ripartito tra il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.lgs. n. 42/2004 e il codice penale. In argomento si veda G.P. DEMURO, *Verso la riforma dei reati contro i beni culturali: approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega per l'introduzione nel codice penale delle più gravi forme di aggressione al patrimonio culturale. Una proposta di rafforzamento costituzionalmente orientato del sistema di tutela dei beni culturali*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2017, p. 193.

8 L'art. 3-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 d.lgs. 21/2018 e rubricato “*Principio della riserva di codice*”. La norma prevede che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». In argomento cfr. S. BERNARDI, *Il nuovo principio della —riserva di codice— e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2018; S. DE FLAMMINEIS, *L'età della (apparente) codificazione. Brevi riflessioni sul D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2018.

9 Il nuovo Titolo VII bis del codice penale, introdotto con la L. 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, contempla nuove disposizioni penali nel codice, con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento sanzionatorio. La legge colloca nel codice penale gli illeciti prima ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali, introduce nuove fattispecie di reato, innalza le pene edittali vigenti, introduce un sistema di aggravanti ove i reati siano commessi contro i beni culturali, interviene sull'art. 240 bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca in casi particolari e modifica il D.lgs. 231/01 con la previsione della responsabilità amministrativa degli enti da reato nel caso in cui i reati siano commessi nell'interesse o nel vantaggio dell'ente.

partenza della riflessione è l'analisi della funzione del diritto penale rispetto ai beni culturali e in particolar modo l'approfondimento del bene oggetto di tutela.

Quando si prende in considerazione la protezione dei beni culturali anche sul piano penalistico, non può non rilevarsi come si tratti di beni unici e irripetibili<sup>10</sup> in considerazione del loro grande valore storico-artistico che risulta illimitato nel tempo<sup>11</sup>. L'esigenza di tutela discende proprio dalla vastità<sup>12</sup> e dalla varietà del patrimonio storico-artistico italiano che rappresenta certamente un "primato" rispetto agli altri Paesi, nonché dall'attuale diffusione del fenomeno di depauperamento in cui lo stesso va incontro<sup>13</sup>.

Proprio in ragione di tali peculiarità, i beni in esame risultano essere maggiormente vulnerabili rispetto a quelli privi di tale singolare valore, in quanto eventuali azioni di danneggiamento hanno spesso come effetto finale la lesione definitiva al bene, difficilmente rimediabile mediante eventuali azioni di ripristino, se non con costi assai elevati<sup>14</sup>. È opportuno rilevare come il bene rappresentato dal patrimonio culturale, secondo la concezione tradizionale, sia sempre caratterizzato da una componente materiale che equivale al supporto fisico del bene<sup>15</sup>. Tuttavia bisogna andare oltre ad una prima lettura: quando si tratta di un bene culturale bisogna prescindere da una semplice e affrettata visione ancorata alla componente "materiale-economica"<sup>16</sup> in quanto "il bene culturale" non si caratterizza unicamente

---

10 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 56., Testo della Relazione al Convegno su la "Tutela penale del patrimonio artistico", organizzato dalla Fondazione Avv. Angelo Luzzani, svoltosi a Como il 25-26 ottobre 1975; anche G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 9.

11 Per un approfondimento della legislazione per la tutela giuridica dei beni culturali si cfr. M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952, pp. 19 ss.; M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico e storico*, Padova, 1953, pp. 7 ss.

12 Sul punto si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 17, secondo cui l'espressione "beni culturali" viene solitamente utilizzata al plurale per la consapevolezza che l'espressione al singolare non sia sufficiente ad accogliere la vastità dei possibili significati e di componenti rientranti nel concetto. Si veda anche A. POGGI, *La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali* in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2003, n. 8, p. 3.

13 *Ibidem*

14 Così V. MANES, *La tutela penale*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuollo, il Mulino, Bologna 2003, p. 291.

15 Sul punto Cfr. M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 3.

16 Si veda G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in *Diritto del patrimonio culturale*, seconda edizione, Il Mulino, 2020, p. 61, secondo il quale l'economicità dei beni culturali va ricollegata alla componente immateriale del bene e non al loro supporto materiale. L'espressione "immateriale economico si riferisce al potenziale economico del bene in ragione del proprio valore culturale e dunque alla loro redditività quale capacità di generare utilità suscettibili di valutazione economica, come nel caso ad esempio di organizzazione di mostre, concessione d'uso, gestione di servizi per il pubblico e infine l'utilizzazione dell'immagine, specie digitale. Sul tema si veda anche F. DIAMANTI, *Diritto penale e beni*

per la sua natura materiale<sup>17</sup> ma si distingue proprio in ragione della componente di tipo ideale<sup>18</sup>. I beni culturali appaiono così connotati da una doppia anima<sup>19</sup>: sia quella privatistica, legata al concetto di proprietà, sia quella pubblicistica relativa al valore culturale<sup>20</sup>.

Il diritto penale dei beni culturali concerne pertanto un sistema di protezione da accordare non unicamente all'elemento materiale di tali beni ma principalmente al carattere ideale degli stessi. E tale assunto discende dalla consapevolezza che il tratto qualificante il bene giuridico non sia la componente materiale che certamente può costituire oggetto di proprietà, di diritti di disposizione e di godimento<sup>21</sup>, bensì quella di tipo ideale che rappresenta un valore intrinseco dei beni. Altro tratto essenziale del patrimonio storico-artistico è la sua capacità di essere espressione di ulteriori valori in cui la società si rispecchia, quali la memoria delle tradizioni del passato<sup>22</sup> e l'identità dei popoli<sup>23</sup>. Dunque può dirsi che l'identità dei beni culturali sia *“connessa ad un valore ideale che risulta profondamente compenetrato nell'elemento materiale”*<sup>24</sup>. Così la perfetta compenetrazione tra la componente materiale e quella

---

culturali. *Sputi (non solo) di politica criminale in Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto globale*, a cura di M. C. Fregni, M. Gestri, M. Santini, Giappichelli, Torino 2021, p. 38.

17 Cfr. M. S. GIANNINI, I beni culturali, in *Riv. trim.dir. pubbl.*, 1976, pp. 5 ss, ora in *Scritti*, Milano, 2005, vol. VI, pp. 1003 ss.. Secondo l'Autore *“la cosa è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica [...] —come tale è bene culturale, su cui lo Stato-Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà che non riguardano l'utilizzabilità patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell'universo culturale”*.

18 Sul valore estetico dei beni culturali si veda M. CANTUCCI, *Voce —Bellezze naturali*, in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, 1964, p. 296;

19 M. S., GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 25.

20 *Ibidem*.

21 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 41, il quale approfondisce la differenza tra componente materiale e ideale del bene culturale come oggetto di tutela.

22 Sul punto A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, in *Diritto online-Approfondimenti enciclopedici, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, 2019, p. 1 ss.. In argomento si veda anche G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in Barbati, C.-Cammelli, M.- Casini, L.-Piperata, G.-Sciullo, G., *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 32 ss

23 In tema di identità si veda V. BALDACCI, *Tre diverse concezioni del patrimonio culturale*, in *Cahiers d'études italiennes*, 2014, p. 18; M. CAMMELLI, *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon*, 2017, p. 3. Sul significato dell'identità in prospettiva individuale cfr. R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. amm.*, 2016, p. 495.

24 Sul concetto di “bene immateriale” si veda G. TEDESCHI, *Voce —bene immateriale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, 1964, pp. 356 ss.; C. COUHIN, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, Parigi, 1984, E. POUILLET, *Traite théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, 2 ed., Parigi, 1984; A. KATZ, *Die zeitliche Bergrenzung der Immaterialgüterrechte (Festgabe für R. Wilke*, Berlino, 1900, 3); L. FERRARA, *La concezione economica dei diritti sui beni immateriali*, Napoli, 1910; A. ROCCO, *Il concetto di bene e di interesse nel diritto penale e nella teoria generale del diritto*, in *Riv. Ital. Sc. Giurid.*, 1910, p. 59; KAGAN, *“Res corporalis// and —res incorporalis//. A comparison of roman and english law*, in *Tulane Law Review*, 1945 e 1946; L. SORDELLI, *Il titolo dell'opera d'ingegno e la sua configurazione come bene immateriale*, in *Dir. Autore*, 1950, p. 154. Si veda anche P. FERRI, *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, in *Digesto disc. pubbl.*, II, Torino, 1987, pag. 218; V. CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano, 1988, I, pag. 140 ss.; G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 23; G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2015. Secondo quest'ultimo autore il valore immateriale dei beni culturali è

ideale del bene danno vita ad un bene giuridico nuovo<sup>25</sup> complesso, perché caratterizzato da molteplici aspetti particolaristici e identitari nonché da aspetti di tipo transnazionale e universale<sup>26</sup> e direttamente riferibili allo sviluppo della personalità dell'individuo nella società per il loro valore culturale. Il Diritto penale dei beni culturali deve dunque prendere in considerazione la "culturalità" del bene", come valore ideale, che diviene elemento della fattispecie penale<sup>27</sup>. Dalla tutela del patrimonio culturale discendono rilevanti effetti, quali lo sviluppo della persona all'interno della società<sup>28</sup>; si tratta di valori direttamente ricollegabili ad altri valori costituzionalmente rilevanti e beni, ma nonostante ciò è opportuno evidenziare come tale tipo di protezione rappresenti già essa stessa un "fine" direttamente ricollegabile al valore intrinseco del bene<sup>29</sup>.

Proprio in considerazione dei particolari intrecci che caratterizzano tali beni, il patrimonio culturale non risulta essere solamente oggetto di diritti ma determina anche un generale dovere di protezione e di sviluppo per le generazioni presenti e future<sup>30</sup>.

Sul piano descrittivo dell'oggetto di tutela, non vi è dubbio che campeggi anche il patrimonio, dato l'enorme valore economico dei beni culturali<sup>31</sup> che deriva dalla

---

da considerarsi unico e irripetibile, non potendo essere assimilato a cose consimili o da queste essere ripetuto. L'unicità e l'irripetibilità sono da considerare quali caratteri dei beni culturali esistenti sin dalla loro origine.

25 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, p. 42.

26 Così A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., p. 1 ss..

27 Cfr. M. PETRONE, *La tutela penale dei beni culturali*, in *Ricerca sui beni culturali* (Camera dei Deputati, Segretariato generale), I, Roma, 1975, 243; M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 3, secondo i quali, essendo la culturalità del bene un «elemento normativo extragiuridico», dato che il carattere archeologico, storico e artistico del bene è un dato rimesso a parametri valutativi non giuridici, ma socio-culturali, vi sono rilevanti implicazioni circa la delicata questione relativa all'efficacia scusante o meno dell'errore che cada sul valore culturale del bene, dato che il carattere culturale di un bene consegue talvolta ad un apposito provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo, mentre in altri casi deriva da un intrinseco valore storico o artistico presente *in re ipsa*.

28 Cfr. G. SALCUNI, *La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo testo unico sui beni culturali*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna Giuffrè, Milano 2005, p. 123.

29 Così G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 59. L'Autore evidenzia come dalla protezione dei beni culturali discendano conseguenze positive per altri valori costituzionalmente rilevanti, ma ciò non implica l'esistenza o l'integrità di ulteriori beni, perché tale salvaguardia è essa stessa un fine, nonostante la stessa sia correlata a diversi valori positivi tra cui lo sviluppo della personalità umana.

30 G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 59.

31 In tema di potenzialità economiche si veda A. BARTOLINI, G. MORBIDELLI (a cura di), *L'immateriale economico del bene culturale*, Torino 2016; nonché A. BARTOLINI, *L'immateralità dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, p.1; M.C. CAVALLARO, *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, in *Aedon*, 3/2018, p. 1 ss... Si veda anche F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. -Batelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, RomaTre Press, 2017, p. 93.

loro non riproducibilità<sup>32</sup>. È ovvio che nei beni culturali<sup>33</sup> il valore sia direttamente correlato all'originalità e al fatto che spesso si tratti di pezzi unici (se non addirittura complessi unici)<sup>34</sup>. Nonostante la presenza di un considerevole valore economico che caratterizza i beni culturali, il substrato culturale-ideale deve rimanere oggetto di autonoma considerazione rispetto a quello prettamente economico: i due concetti risultano infatti autonomi, potendo apparire persino in una posizione di divergenza<sup>35</sup>.

Per tutte le ragioni espresse può dirsi che i beni mobili e immobili aventi valore storico-artistico rappresentino per la società e di conseguenza, sul piano giuridico per l'ordinamento, una «testimonianza materiale avente valore di civiltà»<sup>36</sup>. Quella appena richiamata è la definizione dei beni culturali<sup>37</sup> formulata durante i

---

32 In realtà la legge 4 agosto 2017, n. 124 ha avuto l'effetto di liberalizzare lo scatto e, solo in parte, la divulgazione della riproduzione che ne rappresenta l'esito. L'uso della riproduzione del bene culturale pubblico, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42 del 2004, è stato infatti reso libero solo per fini diversi dal lucro. Così M. MODOLO, *La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d'autore e diritto al patrimonio*, in *Aedon*, 1, 2021. Si veda anche L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I –pienij/ e i –vuotij/ normativi*, in *Aedon*, 3, 2018; M. MODOLO, *Promozione del pubblico dominio e riuso dell'immagine del bene culturale*, in *Archeologia e Calcolatori*, 2018, pp. 73 ss.; P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 2019, p. 245 ss.; M. MODOLO, *Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell'immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid*, in *Territori della Cultura*, 2020, pp. 210 ss..

33 In tema di definizione di beni culturali si veda V. CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, cit., pag. 1.

34 Sul concetto di valorizzazione e funzione dei beni culturali si veda G. SEVERINI, *Commento all'art. 6, in Codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di) M.A. Sandulli, cit., pag. 58; M. DUGATO, *Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio di pubblica utilità*, in *Aedon*, 2, 2007; C. BARBATI, la valorizzazione: gli artt. 101, 104, 107, 112, 115, 119, in *Aedon*, 3, 2008; L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, pp. 651 ss., ID, *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato, in teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, V. PIERGIGLI-A. L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giappichelli, Torino, 2001 e L. DEGRASSI, *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008.

35 M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 27.

36 Questa la nozione di "beni culturali" fornita dalla Commissione Franceschini in cui i beni appartenenti al patrimonio culturale della Nazione, aventi riferimento alla storia della civiltà, costituiscono "testimonianza avente valore di civiltà". Una definizione innovativa ed unitaria rispetto a quella previgente prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 "cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico", modificata ad opera della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, la quale aggiungeva la categoria delle "bellezze naturali". A tal proposito M.S. Giannini nel suo saggio "I beni culturali" ritiene che "D'altronde pregio dell'introduzione di una nozione come quella di bene culturale è proprio il permettere la più ampia possibilità di intervento pubblico".

In argomento si veda M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 3, secondo il quale, nella nozione aperta di "beni culturali" fornita dalla Commissione Franceschini "è possibile ricomprendere, in base ad un giudizio valutativo operato mediante un criterio storicistico e non meramente estetizzante, tutti quei beni accomunati dal fatto di rappresentare i momenti e gli aspetti di una civiltà nel suo essere storia". Cfr. anche V. PIERGIGLI, *I –Beni culturaliij/ : interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 17 ss.

37 Sulla nozione di beni culturali e di patrimonio culturale si veda G. SEVERINI, *sub artt. 1-2*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 3 ss.; G. PITRUZZELLA, *La nozione di bene culturale (artt. 1, 2, 3 e 4 d.lg. 490/1999)*, in *Aedon*, 2000; G. SCIULLO, *I beni*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciuolo, il Mulino, 2011, Bologna, pp. 21-52; A. VISCONTI, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, 2015, Milano, pp. 137-184, spec. pp. 137-153.

lavori della Commissione Franceschini;<sup>38</sup> un concetto che certamente esalta la singolarità del patrimonio storico-artistico aspetto che senza dubbio merita di formare oggetto di una riflessione sul piano giuridico. La definizione<sup>39</sup> della Commissione è stata mantenuta nel tempo: è stata ripresa successivamente dalla Commissione Papalardo<sup>40</sup> e infine è confluita nell'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>41</sup>.

Si tratta di una nozione "liminale"<sup>42</sup> che al momento della sua introduzione ha suscitato un considerevole interesse in ambito giuridico e in particolare l'impegno

---

38 Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio istituita dalla legge 26 aprile 1964, n. 310, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione e presieduta dall'on. F. Franceschini (novembre del 1964- marzo del 1966). La Commissione ebbe il compito di formulare proposte strutturali in materia di beni culturali, a partire dall'elaborazione di una definizione giuridica di "bene culturale". (I lavori della Commissione sono stati pubblicati in tre volumi "Per la salvezza dei beni culturali in Italia"). Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, Roma 1967

La stessa si occupò immediatamente del censimento e dello stato di conservazione dei beni culturali in Italia, nonché della revisione delle leggi di tutela e valorizzazione dei beni culturali. A seguito di tale indagine emanò 84 Dichiarazioni e 9 Raccomandazioni. Nella prima Dichiarazione è contenuta la definizione di bene culturale "tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà".

Nella dichiarazione I, in cui è presente parte delle conclusioni articolate dalla Commissione, si legge "Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, paesistico archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà". La Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio è consultabile in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966; in argomento cfr. B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, negli *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, p. 113 ss.

39 In tema di definizione di "beni culturali" si veda C. VIDETTA, *Beni culturali nel diritto amministrativo*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, 2012; G. MAGRI, *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011.

40 Commissione istituita su iniziativa ministeriale dell'allora ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui e presieduta da Antonio Papalardo al fine di tramutare in disegno di legge i suggerimenti della Commissione Franceschini per la revisione ed il coordinamento della normativa in materia di beni culturali. La Commissione era composta da 44 membri, i quali presentarono un progetto di legge di 136 articoli che tuttavia non fu mai trasformato in legge. La relazione della prima Commissione Papalardo è consultabile in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1970, pp. 905 ss.

41 Il c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" c.d. "Codice Urbani", Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è stato elaborato dall'allora Ministro dei beni e delle attività culturali Giuliano Urbani, di concerto con il ministro Enrico Loggia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 2004. Al testo sono state apportate numerose modifiche dal 2006 sino al 2020. Il codice è il principale testo normativo per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in cui vi rientrano le cose immobili e mobili che presentano valore artistico, storico ed archeologico o etnoantropologico; sono compresi i beni architettonici, le raccolte di istituzioni culturali (musei, archivi e biblioteche), i beni naturalistici (beni mineralogici, petrografici, paleontologici e botanici) e storico scientifici, le carte geografiche, il materiale fotografico (fotografia e negativo) e audio-visivo (pellicola cinematografica), i beni immateriali e quelli paesaggistici. Il testo è composto da 184 articoli, divisi in 5 parti: "disposizioni generali" nella prima parte con 9 articoli, "beni culturali" nella seconda parte con 121 articoli, la terza parte "beni paesaggistici" con 29 articoli, la quarta parte con 22 articoli "sanzioni" e l'ultima parte "disposizioni transitorie", composta da 3 articoli. (Relazione e Dichiarazioni della Commissione in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 119 ss..

42 Sul punto cfr. M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 8 ss., secondo il quale «la nozione di bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà può anche essere assunta come nozione giuridicamente valida, restando però certo che è nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conclusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche». Si veda anche A.L. TARASCO, *Beni, Beni, patrimonio e attività culturali. Attori privati e autonomie territoriali*, Napoli, 2004, p. 45. L'Autore evidenzia come la nozione di beni giuridici sia in realtà una nozione "aperta" che rinvia a discipline non giuridiche e che dipende fortemente

e la ricerca di Massimo Severo Giannini.<sup>43</sup> La riflessione di questo studioso si è concentrata in modo pregnante sul concetto di “*bene culturale*”, oggetto di un’attenta analisi nel suo principale saggio,<sup>44</sup> uno scritto esplorativo con cui iniziò un vero e proprio cammino riformatore della materia<sup>45</sup> e che venne definito come “*ipotesi ricostruttiva di estremo interesse dell’intera disciplina*”<sup>46</sup>. In particolar modo l’interesse verso la materia dei beni culturali fu ricollegato a problemi della teoria generale del diritto<sup>47</sup> proprio in considerazione della particolarità del bene giuridico e della nozione formulata.

La complessità della definizione<sup>48</sup> che appare piuttosto sfuggente<sup>49</sup>, nonché la preziosità del patrimonio artistico culturale e la conseguente necessità di accordargli un’adeguata tutela sono tutti considerevoli aspetti che emergono proprio nel pensiero di Giannini<sup>50</sup> «*la locuzione –difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale//, dal punto di vista scientifico è impropria, perché l’uomo, in ogni momento, crea, modifica, distrugge il proprio ambiente, il proprio patrimonio culturale il proprio patrimonio naturale: la sua opera è continua creazione così come è continua distruzione. La locuzione può avere invece un significato se inserita in un quadro temporale di politica delle istituzioni o del diritto, nel senso che il progresso tecnologico in questo momento storico porta e sta portando ad una distruzione particolarmente rapida di parti notevoli del patrimonio culturale e naturale.*

---

anche dal grado di maturità raggiunto da una società. Cfr. T. AUTIERI, M. DE PAOLIS, M.V. LUMETTI, S. ROSSI, *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Maggioli, 2007, p. 28.

43 L. CASINI, *La disciplina dei beni culturali da Spadolini agli anni duemila*, in *Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme*, Milano, Giuffrè 2008, pp. 423 ss.

44 M.S. GIANNINI M.S., *I beni culturali*, cit., pp. 5 ss. Un’anticipazione fu presentata al Congresso italo-spagnolo di Marbella-Malaga, nel maggio del 1975. Il saggio costituisce un contributo fondamentale in tema di elementi giuridici del patrimonio culturale.

45 La continua evoluzione del concetto di “patrimonio culturale” quale definizione *in fieri* è stata opera soprattutto di M.S. Giannini, il quale ha svolto ricerca sui beni culturali in chiave multidisciplinare, i

soffermandosi, in particolar modo sulla disciplina del diritto urbanistico, di gestione del territorio, di ambientale e di tutela del paesaggio.

46 S. CASSESE S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, 1975, in ID., *L’amministrazione dello Stato. Saggi*, in ID., *L’amministrazione dello Stato. Saggi*, Giuffrè, Milano 1976, 153 ss., qui 175

Milano, 1976, pp. 153 ss., qui p. 175. Sul pensiero di M.S. Giannini si veda F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, p. 1 ss.

47 Così L. CASINI, *–Todo es peregrino y raro...// Massimo Severo Giannini e i beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, Milano, 2015, pp. 989 ss.; L. CASINI, *La disciplina dei beni culturali da Spadolini agli anni duemila*, cit., pp. 423 ss.

48 A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., p. 1 ss. secondo la quale il complesso intrecciarsi di molteplici aspetti particolaristici, identitari, universali e transnazionali e la pluralità di valori che possono esserne alla base, rendono il concetto il “patrimonio culturale” come un concetto intuitivo ma allo stesso tempo sfuggente. Sul punto si veda anche C. FORREST, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, London-New York, 2010, pp. 63 ss.

49 *Ibidem*, pp. 1 e ss.

50 Per un approfondimento del pensiero di Massimo Severo Giannini e delle sue opere nel settore dei beni culturali si veda L. CASINI, *–Todo es peregrino y raro...// Massimo Severo Giannini e i beni culturali*, cit., pp. 990 ss.

*In altre parole, mentre in precedenti periodi storici c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo, oppure, con altro ordine di concetti, l'uomo come creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive»<sup>51</sup>.*

Così Giannini dopo aver sottolineato la necessità per l'interprete di ricostruire il concetto di beni culturali unitamente ad uno specifico ambito, sottolinea come l'avanzata del progresso tecnologico dell'epoca moderna rappresenti un ulteriore pericolo di rapida distruzione del patrimonio storico-artistico e proprio per tale ragione, al fine di arginare le possibili forze distruttive, appare necessario valorizzare qualsiasi forza costruttiva che riesca ad eliminare ogni traccia di tale fattore di rischio che intaccherebbe la conservazione dei beni in esame.

Non sono tuttavia mancate voci dissonanti nella dottrina, secondo le quali, al fine di evidenziare il valore culturale proprio del bene in esame, si dovrebbe andare oltre tale accezione tradizionale ancorata alla immaterialità del bene, preferendo quella di "risorse culturali"<sup>52</sup>. Come è emerso da alcune indicazioni della Commissione Franceschini, poi riprese dalla Dottrina, le cause principali del continuo depauperamento e della distruzione dei beni culturali sono ravvisabili in molteplici ed eterogenee ragioni. Tra queste vi rientrano certamente la dilagante speculazione edilizia in relazione ai beni immobili artistici nonché la fuga di oggetti d'arte per quanto concerne i beni mobili<sup>53</sup>. E proprio tra le possibili "forze costruttive" a tutela dei beni culturali che l'interprete deve rintracciare in ossequio al dovere di protezione e di conservazione dei beni, è possibile annoverare tra le varie soluzioni il ruolo del diritto penale, finalizzato a garantire un più adeguato livello di protezione rispetto ai nuovi rischi di distruzione del patrimonio storico-artistico.

La consapevolezza che i beni culturali siano, specialmente nell'attuale epoca, pienamente meritevoli di una propria tutela anche di tipo penale emerge anche in

---

51 M.S GIANNINI, *Uomini, leggi e beni culturali*, 1971, Scritti, VI, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 281 ss..

52 Così A. ALBAMONTE, *Sistema penale ed ambiente*, Padova, 1989, pp. 105 ss.

53 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 58 ss.. L'autore nell'analisi della tutela penale dei beni culturali, riprendendo le indicazioni fornite dalla Commissione Franceschini per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio, individua le cause del depauperamento del patrimonio artistico nazionale nel diffuso fenomeno della speculazione edilizia in relazione ai beni immobili e nell'esportazione dei beni mobili culturali in altri Paesi. Altra causa del depauperamento risiede nella disfunzione della pubblica amministrazione, statale ed elettiva.

considerazione che la protezione prevista per il “patrimonio individuale” risulta inadeguata e incapace di considerare la singolarità del patrimonio in esame<sup>54</sup>.

L’oggetto di tutela non può pertanto prescindere da un’attenta riflessione sulla nozione di “*beni culturali*”, comparsa nella legislazione italiana solo in piuttosto tempi recenti. La sua introduzione risale infatti agli anni Cinquanta del Secolo scorso, sotto le spinte del diritto internazionale<sup>55</sup> e nella piena consapevolezza di un bisogno di tutela più incisivo a seguito dei i disastrosi danni verificatisi all’esito del Secondo conflitto mondiale, offensivi della memoria storico-artistica di molti Paesi<sup>56</sup>.

La Commissione Franceschini, nella scelta della migliore definizione dei beni culturali, ha così sostituito le prevalenti espressioni di “*antichità e belle arti*”, “*cose d’arte*<sup>57</sup>” e “*cose d’interesse artistico e storico*<sup>58</sup>” impiegate dal Titolo della l. del 1 giugno 1939 n. 1089<sup>59</sup> con il dl. Del 14 dicembre 1974 n. 657, convertito nella l. del 28 gennaio

---

54 A. MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall’ordinamento italiano*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma 3 UniPress, 2021, p. 5.

55 La protezione dei beni culturali a livello internazionale viene presa in considerazione per la prima volta dalla Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo) e integrata in data 26 marzo 1999 da un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo).

La Convenzione, nella consapevolezza dei danni subiti dai beni culturali all’esito dei conflitti mondiali anche in virtù dello sviluppo della tecnica della guerra quale minaccia di distruzione, ha ritenuto che i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale.

Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione “*sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario*:

a) *i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;*

b) *gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);*

c) *i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti “centri monumentali”.* Ai sensi dell’art. 2 “*Protezione dei beni culturali*”: “*Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni*”.

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

56 Cfr. AA.VV., *Salvare Torino e l’arte. Storie di interventi per la tutela del patrimonio umano e artistico durante la II Guerra Mondiale*, Graphot Editrice, 2018; V. PACINI, *La tutela delle opere d’arte tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento*, pubblicato su *La Tutela del Patrimonio Culturale – Blog*, 2020, consultabile su <https://latpc.altervista.org/la-tutela-delle-opere-d-arte-tra-gli-anni-trenta-e-quaranta-del-novecento/>, R. RANIERI, *La tutela del patrimonio culturale in Italia durante la Seconda guerra mondiale, in Protezione e recupero del patrimonio culturale durante i conflitti. Atti della Conferenza – I Lunedì della Crociera* // *Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte* di Roma 23 novembre 2009, Fondazione Ranieri Di Sorbello, pp. 53-67;

57 Si veda G. PIVA, *Le cose d’arte*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 63.

58 Cfr. T. ALIBRANDI-P.FERRI, *I beni culturali e ambientali*, cit., p. 25; G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in *Diritto del patrimonio culturale*, seconda edizione, il Mulino, 2020, pp. 38 ss.; M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 2.

59 La legge 1 giugno 1939, n.1089 “*Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico*” ha ampliato il contenuto della precedente legge 20 giugno 1909 n. 364. La legge, conosciuta anche come “legge Bottai” fu la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali insieme alla successiva legge del 29 giugno n. 1497/1939 “*per la tutela delle bellezze paesistiche*” (l. n. 1497/1939).

1975 n. 5<sup>60</sup>. La definizione è stata accolta nella normazione positiva, mediante l'istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali con la l. n. 4/1975<sup>61</sup> infine è confluita nell'art. 2 del D.lgs. n. 42 del 2004, il c.d. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".<sup>62</sup> Già prima della introduzione di tale definizione, con l'avvento della Costituzione, a seguito del processo di "regionalizzazione" degli anni Settanta e soprattutto con l'evoluzione del dibattito dottrinale sulla materia, le disposizioni della legge del 1939 apparivano del tutto inadeguate e incomplete<sup>63</sup>.

Inoltre è da rilevare come con l'avvento del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il legislatore abbia apparentemente sanato il contrasto tra le due accezioni "bene culturale" e "patrimonio culturale" mediante il ricorso ad un rapporto di genere a specie tra le due diverse locuzioni: i beni culturali unitamente ai beni paesaggistici, entrambi richiamati dall'art. 9 della Costituzione, formano il c.d. "patrimonio culturale"<sup>64</sup>.

Il concetto di "beni culturali" costituisce un punto di partenza di estremo interesse per l'elaborazione una riflessione *in fieri* dell'attuale sistema normativo a tutela dei beni culturali in ambito penale che consenta di sottolineare la coerenza di una simile tutela anche per questi beni. Risulta altresì necessario verificare se l'attuale arsenale di tutela penale riesca a garantire un livello di protezione efficace, specialmente rispetto ad aggressioni che possiedano come effetto finale la pericolosa dispersione del patrimonio o addirittura la definitiva distruzione dello stesso, proprio in considerazione della sua insostituibilità.

---

60 Si tratta della Legge 29 gennaio 1975, n. 5 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali".

"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali": Ai sensi dell'art. 1 di tale Legge: "1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori]].

61 M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 2.

62 Per la ricostruzione del concetto di "beni culturali" così come previsto dal D.lgs. n. 42 del 2004, si veda G. SEVERINI, *La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali*, in *Testo unico sui beni culturali e ambientali*, a cura di G. Caia, Milano, 2000, 1 ss., T. ALIBRANDI-P.FERRI, *I beni culturali e ambientali*, cit., p. 25 ss.

63 Così V. PIERGIGLI, *I Beni culturali]]: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 17 ss.

64 Così F. DI BONITO, *Il problema definitorio del bene culturale]] tra reale e dichiarato*, in *Il Diritto dei beni culturali*, a cura di B. Cortese, 36 Collana L'Unità del Diritto, RomaTrePress, 2021, p. 61.

Come evidenziato, l'analisi risulta di particolare interesse specialmente a seguito delle novità legislative introdotte dalla riforma attuata con la L. n. 22 del 2022, riforma che ha previsto un più adeguato livello di tutela penale dei beni culturali.

Tra le varie misure previste nell'ordinamento a salvaguardia di tali beni, la tutela penale rappresenta certamente l'*extrema ratio*<sup>65</sup>, finalizzata rimprovero di quei comportamenti dotati di disvalore penale, idonei a ledere o a mettere in pericolo non un bene qualsiasi, ma un bene che oltre la propria materialità risulta caratterizzato anche da un considerevole valore ideale. La tutela penale rispetto a tali beni è certamente sussidiaria, in quanto è fondamentale la previsione di un approccio preventivo finalizzato alla previsione di misure che garantiscano la conservazione del patrimonio storico- artistico ove risulti possibile; a ciò si unisce la previsione di sanzioni penali che puniscano i comportamenti che abbiano leso i beni, quando il danno sia già intervenuto<sup>66</sup>. Così la sanzione penale rispetto all'aggressione del bene culturale interviene in un "momento patologico" ove il bene sia già stato esposto a pericolo o comunque leso. E anche rispetto a tale fase deve essere riconosciuta un importante ruolo all'operatività del diritto penale, in quanto il progresso aumenta la probabilità di nuovi rischi di depauperamento o di completa distruzione dei beni culturali. E la necessità di una simile tutela emerge dunque in relazione alle condotte più gravi a danno del patrimonio storico-artistico, ove le altre tipologie di sanzioni risultino inefficaci e poco adeguate rispetto alla salvaguardia di beni unici e irripetibili. In tema di protezione dei beni culturali il mero controllo amministrativo è risultato nel tempo insufficiente per garantire un'adeguata protezione a tali bene, di

---

65 In tema di diritto penale come *extrema ratio* si veda F. BRICOLA, *Scritti di Diritto penale*, Vol. I, Tomo II, Milano, 1997, p. 1439; *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico, (a proposito della legge 22 maggio 1975 n. 152)* (1975), in *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 101; *Carattere 'sussidiario' del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, vol. I, Milano, 1984, p. 99. Si veda anche C. ROXIN, *Derecho Penal*, parte generale, tomo I. *Fundamentos. La estructura de la Teoria del Delito*, pp. 68 ss., 2003. In particolare sul ruolo di ultima *ratio* del diritto penale per la tutela dei beni culturali cfr. S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, Relazione svolta al convegno "Tutela e circolazione delle opere d'arte: attualità e prospettive" - Pesaro 24 e 25 aprile, a cura della Federazione Italiana delle Associazioni "Amici dei Musei", 1993, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, p. 1297; G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, pp. 48-79;

66 Così F MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56 ss.;

conseguenza la previsione della sanzione penale in un sistema di tutela che pur accede a diverse fonti, rimane un presidio irrinunciabile<sup>67</sup>.

Il Diritto penale dei beni culturali rappresenta dunque quel diritto che sanziona quei comportamenti umani, penalmente rilevanti, idoneo ad offendere il patrimonio culturale e i beni che lo compongono<sup>68</sup>. Le norme di diritto penale, rivolte ai beni culturali sono dunque dirette alla protezione e alla conservazione dei singoli beni connotati da un singolare valore storico-artistico.

Nell'analisi dei beni culturali per lungo tempo e in parte ancora oggi è prevalsa l'idea che il bene giuridico non sia ancora perfettamente consolidato, specialmente per la mancata armonizzazione delle legislazioni dei vari ordinamenti sul punto ed il mancato recepimento degli obblighi internazionali previsti dalle varie Convenzioni che da tempo hanno provato a realizzare uno *standard* uniforme di protezione.

Inoltre è evidente come nel diritto penale dei beni culturali difetti "una singola persona offesa"<sup>69</sup> in quanto si tratta di offesa arrecata non ad un singolo soggetto ma ad un bene nella maggior parte dei casi risulta di proprietà pubblica. La mancata direzionalità della lesione nei confronti di un singolo soggetto potrebbe condurre alla errata convinzione che la previsione di un più incisivo livello di protezione anche di tipo penale dei beni culturali potrebbe risultare eccessivo, come un'inutile proliferazione dello strumento penale nei confronti di un bene giuridico quasi "inafferrabile" a causa del suo substrato fortemente ideale. La delimitazione del bene rappresenta "il presupposto essenziale affinché le forme dell'aggressione al medesimo siano scolpite dal legislatore o ricavabili, entro i limiti in cui lo consente l'art. 25, 2° comma, Cost., dall'interprete con un elevato grado di certezza"<sup>70</sup>. Tale approdo risulta però non convincente e ben può essere facilmente superato, in quanto l'offesa, anche se non direttamente proiettata su un singolo soggetto, investe sì la componente

---

67 F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56 ss.;

68 Così F.E. SALAMONE, *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, Giappichelli, Torino 2017, p. 12.

69 In tema di diritto penale dell'ambiente si veda V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuale e degli enti*, Cacucci editore, Bari 2006, p. 15 ss.

69 In argomento T. ALIBRANDI-P.G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, p. 25 ss.;

70 F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale*, a cura di M. De Acutis, G. Palombarini, Padova, 1984, p. 29; ID., *Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, I, Milano, 1984, p. 127.

materiale ma soprattutto quella ideale del bene, con conseguenza che la stessa si riverbera infine sull'intera collettività, dato che si tratta di beni che rappresentano un valore in sé e a loro volta sono espressione di ulteriori valori *erga omnes*. Si tratta infatti di reati caratterizzati da una "vittimizzazione di massa" che offendono cerchie vastissime di soggetti, data l'ampia fruizione dei beni culturali<sup>71</sup>.

Tuttavia non può non riconoscersi come tale bene giuridico abbia acquisito nel tempo un'autonoma dignità di bene<sup>72</sup>, in linea con le previsioni costituzionali, specialmente in un Paese come l'Italia in cui il patrimonio artistico rappresenta un tesoro inestimabile. Lo studio del sistema sanzionatorio dei beni culturali non può non avere come momento iniziale l'esatta individuazione e la comprensione dell'oggetto giuridico su cui è diretta la tutela penale; si tratta di una componente che è stata oggetto di riflessione per lungo tempo, sino all'attuale definizione impiegata nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, a seguito dell'elaborazione della Commissione Franceschini.

La definizione di beni culturali elaborata nel Codice segna un vero e proprio punto di rottura con il passato<sup>73</sup>: non rappresenta semplicemente un mero mutamento terminologico rispetto alle precedenti espressioni scelte, bensì un modo più profondo di intendere il patrimonio culturale da cui dipende anche un nuovo modo di concepire la sua tutela, anche in ambito penale. La previsione in esame segna infatti il passaggio da un'accezione fortemente ancorata al significato economico-materiale ad una nozione elastica che prende in considerazione anche il valore culturale dei beni<sup>74</sup>.

Fino al momento della sua introduzione la concezione di patrimonio culturale era sempre stata ancorata al criterio estetizzante; con la previsione dell'espressione "beni culturali" si è assistito ad un radicale mutamento di

---

71 In argomento G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 51; M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. Degrassi, Giuffrè, Milano 2008.

72 Si riprendono le medesime considerazioni elaborate in relazione al bene giuridico "ambiente" come ecosistema, nella selezione degli interessi giuridici meritevoli di tutela penale, sul punto si veda V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuale e degli enti*, cit., p. 15 ss.

73 In argomento T. ALIBRANDI-P.G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, IV ed., Milano, 2001, p. 25 ss.

74 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 23.

prospettiva: l'idea estetica viene sostituita dal criterio storicistico<sup>75</sup>. Il questo senso il bene diviene finalmente rilevante per ciò che è in grado di trasmettere in termini di "funzione culturale" per l'intera società e che contribuisce allo sviluppo della stessa mediante l'attività di fruizione<sup>76</sup>.

Come evidenziato, i lavori della Commissione Franceschini hanno dato luce una nozione piuttosto ampia "beni culturali"<sup>77</sup>, inclusiva di varie categorie di beni eterogenei tra loro e comprensivi sia delle bellezze storico-artistiche che rappresentano non solo testimonianze aventi valore di civiltà ma anche dei beni paesaggistici. L'intera disciplina è volta infine alla valorizzazione dei beni nella società <sup>78</sup>. Per tali ragioni, la notevole ampiezza<sup>79</sup> della nozione accolta dalla Commissione, cristallizzata nel infine nel Codice dei beni culturali, venne definita da Giovanni Urbani come *"buco nero, capace di inghiottire tutto [...]: beni artistici, storici, archeologici, architettonici ambientali, archivistici, librari, demoetnoantropologici, linguistici, audiovisivi e chi più ne ha più ne metta"*<sup>80</sup>. Giannini ha riconosciuto la validità del concetto<sup>81</sup> definendolo di "natura empirica": *«si dà del bene culturale una nozione che potrà anche essere empirica per lo scienziato che si occupi di civiltà e di culture, ma che per il giurista è semplicemente una nozione aperta, il cui contenuto viene dato da teorici di altre discipline, volta per volta, o anche per categorie di oggetti [...]. In questo modo la nozione di bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà può anche essere assunta come nozione giuridicamente valida, restando però certo che è nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conclusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche»*<sup>82</sup>.

---

75 Cfr. M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 3 ss; M. AINIS-L. FIORILLO, *I beni culturali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da S. CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, vol. II, Milano, 2000, p.1066.

76 Si veda P. STELLA RICHTER – E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in *I beni e le attività culturali* a cura di A. Catelani – S. Cattaneo, Cedam, 2002 Padova, p. 387

77 Secondo M.S. GIANNINI "[...] *La nozione che proviene dalla Commissione non è presentata come giuridica; così come appare potrebbe tanto avere significato giuridico quanto non averlo.*" Secondo M. S. Giannini la nozione di bene culturale così come delineata dalla Commissione risulta eccessivamente ampia e dunque è compito dell'interprete definirne i contorni dando vita così ad una nozione relativa e storicamente variabile.

78 Cfr. G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 38; Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, 1966, pp. 130 ss.

79 *Ibidem*, p. 41.

80 Cfr. B. ZANARDI, *Conservazione, restauro e tutela. 24 dialoghi*, Milano, 1999, pp. 56 ss.

81 L. CASINI, *—Todo es peregrino y raro...// Massimo Severo Giannini e i beni culturali*, cit., pp. 992 ss.

82 M.S. GIANNINI M.S., *I beni culturali*, cit., p. 1010.

Non può tuttavia trascurarsi che nonostante la riconosciuta portata innovativa della nozione, l'espressione "beni culturali" non rappresenti una novità propria della legislazione italiana in quanto nello scenario internazionale risultava impiegata nella Convenzione dell'Aja del 1954<sup>83</sup> per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato che rappresenta il primo strumento sul piano internazionale dedicato in maniera organica alla materia<sup>84</sup>.

Il concetto è stato successivamente riproposto in un documento della X Conferenza generale dell'UNESCO a Nuova Delhi nel 1956 e nella Convenzione UNESCO di Parigi del 1970<sup>85</sup> in tema di misure atte al contrasto dell'attività di

---

83 La Convenzione a tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato è stata stipulata a l'Aja nel 1954 e ratificata in Italia nel 1958. La Convenzione riprese i principi delle Convenzioni del 1989 e del 1907 e del Patto di *Washington* del 1935 e venne arricchita dall'aggiunta di due protocolli, anche per la specificazione dei contenuti.

La definizione dei beni culturali è prevista all'art. 1 "Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali".

Il fine di tutela è esplicitato all'art. 2: "Protezione dei beni culturali" Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

*Agli articoli 3 e 4 sono stabiliti gli obblighi di salvaguardia e di rispetto: Art. 3 –Salvaguardia dei beni culturali]: –Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate].*

*Art. 4 –Rispetto dei beni culturali]: 1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.*

*2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esige, in modo imperativo, una simile deroga.*

*3. Le Alte Parti Contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Essi si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente.*

*4. Essi s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.*

*5. Un'Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di un'altra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contrattati ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte all'articolo 3.*

Sulle origini della locuzione "beni culturali" si veda L. CASINI, «*Todo es peregrino y es raro...*» Massimo Severo Giannini e i beni culturali, cit., p. 992. Secondo l'Autore la definizione appare già in M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, cit., pp.124 e 145.

84 Cfr. F. FRANCONI, voce *Beni culturali (protezione internazionale dei)*, in *Enc. dir.*, Ann. IX, Giuffrè, 2016, pp. 59 ss., A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale, Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, pp. 1 ss;

85 La Convenzione UNESCO del 1970, ratificata in Italia nel 1978, costituisce il primo documento internazionale e di contrasto al traffico illecito di beni culturali. In argomento si veda P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato*

importazione ed esportazione del patrimonio culturale tra gli Stati<sup>86</sup> che rappresenta il primo vero documento finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico illecito di beni culturali a livello internazionale. La locuzione viene poi ripresa nella “*Raccomandazione per la restituzione dei beni culturali*” di Nairobi nel 1970<sup>87</sup> e nella “*Raccomandazione sulla sicurezza dei beni culturali mobili*” di Parigi nel 1978<sup>88</sup>.

Al di là dell’impiego legislativo dell’espressione “beni culturali” sul piano nazionale ed internazionale, ciò che merita particolare interesse è la ragione che ha condotto a un simile approdo terminologico. Lo studio del bene oggetto di tutela da parte del diritto penale dei beni culturali merita di essere considerato sin dai primi sforzi legislativi finalizzati alla predisposizione di un sistema di protezione nei confronti del patrimonio storico-artistico.

La nozione si sviluppa dopo un notevole arco temporale, in cui vari ordinamenti hanno provato ad elaborare una definizione di quello che è l’oggetto di una tutela anche penale del patrimonio storico-artistico, con la piena consapevolezza della sua importanza, specialmente per l’aspetto della culturalità<sup>89</sup>. Lo sforzo di elaborazione del concetto di bene culturale ha origine infatti nell’acquisita consapevolezza di proteggere i beni culturali come valore in sé a prescindere dagli ulteriori effetti positivi che tali beni siano capaci a produrre. Anche i testi di legge italiani hanno impiegato l’espressione “beni culturali” dopo un lungo tempo di elaborazioni normative incentrate sul significato più coerente da attribuire al patrimonio storico-artistico in sede legislativa. La definizione “beni culturali” rappresenta una formula riassuntiva notevolmente ampia, che si caratterizza per la

---

dell’art. 733 c.p., in *Dir. Pen. cont.*, 2016, pp. 2 ss., consultabile su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4572-la-tutela-penale-del-patrimonio-culturale-italiano-e-il-deterioramento-strutturale-del-reato-dell-a>

<sup>86</sup> Cfr. G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 18; Sul tema ALIBRANDI T.-FERRI P.G., *Beni culturali e ambientali*, 4 ed., Milano, 2001, pp. 26 ss.; A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova, 1998, pp. 21 ss.

<sup>87</sup> Durante la diciannovesima sessione della Conferenza Generale UNESCO, tenuta a Nairobi dal 26 ottobre al 30 novembre, fu adottata la raccomandazione sullo scambio internazionale di beni culturali per incentivare la movimentazione di oggetti d’arte tra i diversi Stati membri, l’UNESCO e le principali organizzazioni culturali a livello internazionale. La Convenzione prevede che gli Stati membri armonizzino le loro legislazioni al fine di rendere più agevole la movimentazione delle opere d’arte mediante l’adozione degli strumenti previsti dalla Convenzione stessa, tra cui programmi di scambio di lungo e medio termine. Sono previste misure a salvaguardia degli oggetti d’arte durante le attività di trasferimento e disposizioni generali in tema di cooperazione internazionale e di mutua assistenza tra gli stati.

<sup>88</sup> Sul punto G. SANTI, *I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione*, Milano, 2012, p. 53.

<sup>89</sup> Sul punto si veda V. MANES, *La tutela penale, in Diritto e gestione dei beni culturali*, cit., p. 291. L’Autore definisce la “culturalità” come caratteristica intrinseca del bene culturale, così come previsto dall’art. 2 del D.lgs. 42/2004.

presenza di varie connotazioni<sup>90</sup> per la presenza di diversi interessi che ruotano intorno a tali beni, come l'interesse artistico, l'interesse culturale, l'interesse economico. La sua ampiezza ed elasticità non sempre consentono all'interprete la percezione immediata dell'oggetto su cui si riflette la tutela, che rimane ancora oggi sfumato e di difficile individuazione. Proprio in base a queste ragioni sono numerosi gli spunti di riflessione per verificare se la definizione offerta appaia sufficiente ai fini di un'adeguata tutela penale in linea con i principi che governano la materia o se invece sia necessaria un'autonoma e singolare definizione a livello penale. Una volta maturata la consapevolezza dell'imprescindibile operatività del diritto penale nel sistema a salvaguardia dei beni giuridici appare necessario saggiare il contenuto giuridico necessario attribuire alla nozione di bene culturale<sup>91</sup>. Com'è stato più volte osservato, la questione non è meramente nominalistica<sup>92</sup> in quanto deriva dalla consapevolezza che i beni culturali, tesoro inestimabile ed irripetibile, assumono particolare rilevanza in proprio Italia, un paese dotato di ricchezza culturale particolarmente estesa, con un patrimonio culturale unico al mondo che ammonterebbe -a seconda della definizione di patrimonio culturale- dal 50% al 70 % di tutti i beni artistici esistenti a livello mondiale<sup>93</sup>.

Sia sul piano nazionale che internazionale, i beni culturali sono da sempre stati oggetto di particolare attenzione a livello di protezione ma tuttavia il compito di tutela non appare ancora esaurito; la disciplina sulla tutela è da sempre *in fieri* e le ragioni principali sono rinvenibili sia nell'ampiezza del patrimonio storico-artistico, sia nella difficile individuazione e perimetrazione del bene giuridico. L'oggetto giuridico che come evidenziato è stato nel corso del tempo oggetto di molteplici sforzi interpretativi che hanno coinvolto sia la legislazione internazionale ed europea, sia quella nazionale.

La definizione di beni culturali a livello nazionale cristallizzata nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio T.U. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42<sup>94</sup>, è contenuta

---

90 Cfr. G. P. DEMURO., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 17.

91 Cfr. B. ACCETTURA, *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, in *Aedon* Rivista di arte e diritto online, il Mulino, n. 2, 2003.

92 Cfr. G. ROLLA G., *Beni culturali e funzione sociale*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, II, Milano, 1988, p. 564.

93 I dati più recenti attribuiscono all'Italia l'appartenenza di almeno il 50% dei beni culturali mondiali.

94 Il testo è consultabile su <https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm>

all'art. 2 *“Il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici”*. Una nozione innovativa e consapevole della peculiarità del patrimonio culturale e del paesaggio da concepire in termini di “rete”<sup>95</sup>.

La definizione di beni culturali italiana in parte riprende quella offerta dalla Convenzione Unesco del 1970<sup>96</sup>, ma tutt'oggi si presenta in termini fortemente ampi, in quanto i beni culturali non rappresentano un *numerus clausus*. Sorge dunque la necessità di comprendere quale contenuto sia necessario attribuire a questa nozione dati i suoi confini fortemente sfumati ma soprattutto in considerazione della mancata elencazione a livello legislativo che riesca a fugare ogni dubbio.

### *1.1 Caratteri del diritto penale dei beni culturali*

La questione relativa alla definizione del bene giuridico meritevole di tutela in relazione al settore del diritto penale dei beni culturali non appare una questione di poco conto: si tratta infatti della punibilità di comportamenti connotati da disvalore penale e in ragione degli effetti che ne derivano è opportuno tratteggiare il bene giuridico in maniera più definita, stabilendo cosa sia effettivamente meritevole di pena. Ciò soprattutto in relazione ai principi fondamentali che governano la materia

---

Per un approfondimento sul tema si veda A. MACCARI-V. PIERGIGLI, *Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano 2006; A. M. SANDULLI, *Il Codice dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2019.

<sup>95</sup> In tema di peculiarità del paesaggio culturale e di si veda S. SETTIS, *Paesaggio Costituzione e cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino 2010, p. 1 ss.

<sup>96</sup> La definizione di beni culturali della *World Heritage Convention* è rinvenibile agli artt. 1 e 2 della Convenzione. In base all'art. Art. 1: «*Ai fini della presente Convenzione sono considerati –patrimonio culturale*»:

– *i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,*

– *gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unita o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,*

– *siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico*». Ai sensi dell'art. 2 sono considerati “patrimonio naturale”:

«– *i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,*

– *le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,*

– *i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale*».

Secondo N. GRECO, *Stato di cultura e gestione dei beni culturali*, Bologna, 1981, p. 24, T. ALIBRANDI-P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, p. 26, la nozione “beni culturali” sarebbe stata impiegata per la prima volta dalla Convenzione del 1954; secondo altri autori come M. CANTUCCI, *Beni culturali e ambientali*, in *App. Nss. Dig. It.*, 1980, Torino, p. 753, la locuzione avrebbe invece avuto origine dalla convenzione UNESCO del 1970.

penale e in particolare in ossequio all'“indefettibile funzione di garanzia discendente dal divieto di analogia in *malam partem*”<sup>97</sup> che permea l'ordinamento come garanzia dagli arbitri legislativi e giudiziari. Sorge dunque la necessità di stabilire dei confini definiti su ciò che deve essere punito e viceversa<sup>98</sup>.

Tale riflessione può avere seguito solo con l'“acquisita consapevolezza che il bene giuridico “beni culturali” come valore in sé ha subito una profonda evoluzione nel pensiero giuridico nelle varie epoche storiche. Tale aspetto è assolutamente essenziale per definire un piano di tutela maggiormente coerente.

Non deve trascurarsi che le aggressioni al patrimonio artistico culturale possono manifestarsi sotto molteplici forme: le condotte penalmente rilevanti appaiono eterogenee in quanto risultano inquadrabili sia nelle più tradizionali fattispecie, come quella del furto, sino a quelle più sofisticate, come la condotta di illecita importazione o esportazione del patrimonio artistico<sup>99</sup>.

Inoltre la criminalità in ambito di beni culturali appare singolare in ragione dell'“ampia categoria dei soggetti attivi delle condotte: il fatto penalmente rilevante può infatti essere posto in essere da organizzazioni terroristiche, organizzazioni criminali anche di stampo mafioso, avventurieri predatori, colletti bianchi appassionati d'arte, responsabili di gallerie, di aste e di musei. E proprio in considerazione della grande varietà dei soggetti punibili può dirsi che i reati contro i beni culturali siano fortemente eterogenei tra loro anche nelle forme di manifestazioni, abbandonando l'“idea che si tratti unicamente di “reati da gentiluomini””.<sup>100</sup>

---

97 In tema di principio di tassatività come vincolo per il giudice e per il legislatore cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, decima edizione, 2021, pp. 84 ss..

98 Per un approfondimento del principio di legalità di veda AMATO G., *Sufficienza e completezza della legge penale*, in *Giur. cost.*, 1964, pp. 486 ss.; BRICOLA F., *Limiti di operatività della regola —nullum crimen nulla poena sine lege* nel diritto francese, in *Ind. Pen.*, 1967, pp. 22 e ss., Id., *La verifica delle teorie penali alla luce del processo e della prassi: problemi e prospettive*, in *Quest. crim.*, 1980, pp. 453 ss., oggi anche in BRICOLA F., *Scritti di diritto penale, Vol. I. Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 359 ss.

99 In tema P. NUVOLONE, Introduzione, in A.A.V.V., *La tutela penale del patrimonio artistico, Atti del Sesto simposio di studi di diritto e procedura penali, promosso dalla fondazione «Angelo Luzzani»* (Como 25-26 ottobre 1975) Milano, p. 25; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale, Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegno di studio —Enrico de Nicola* // *Problemi attuali di diritto e procedura penale*, Fondazione Cariplo, Giuffrè, 2015, pp. 4 ss.

100 Si riprende l'espressione utilizzata da S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore, Edizioni Scientifiche Italiane*, 1992, p. 267, in tema di diritto penale dell'economia.

La grande varietà delle tipologie di soggetti attivi emerge anche dai dati raccolti: secondo le stime dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale<sup>101</sup>, l'Italia è un Paese che si colloca al primo posto per furti d'arte: almeno 20.000 furti l'anno e 500 furti al giorno. Per lungo tempo sino alla recente legge che ha riformato la disciplina penale dei beni culturali è mancata un'apposita fattispecie di furto e tali condotte lesive sono state inquadrate nella più generale fattispecie prevista dall'art. 624 c.p. e in particolare nell'ipotesi dell'aggravante prevista al n. 7 dell'art. 625 c.p.: *“se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”*<sup>102</sup>.

Anche il traffico illecito di beni culturali<sup>103</sup> rappresenta oggi un fenomeno fortemente diffuso sull'intera scala internazionale. Si tratta di un reato che presenta le caratteristiche dei c.d. *“reati transnazionali”*<sup>104</sup>, in cui tra i protagonisti figurano

---

101 Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) è un reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri che si occupa di attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale italiano, fondato il 3 maggio 1969 con la denominazione di *“Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione-Nucleo Tutela Patrimonio Artistico”* per la tutela del patrimonio artistico-culturale italiano.

Nel 1971 è divenuto comando di Corpo, nel 1992 ha assunto la denominazione di Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Artistico e nel 2001 la definizione odierna.

102 In argomento si veda G.P. DEMURO, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2002, p. 1358.

TRONCONE P., *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in *Dir. Pen. cont.*, 2016, pp. 2 ss., consultabile su <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/4572-la-tutela-penale-del-patrimonio-culturale-italiano-e-il-deterioramento-strutturale-del-reato-dell-a>

103 Si veda V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, p. 84; S. MANACORDA-D. CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Activities in cultural Property and Criminal Policy Responses*, New York, 2011; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, consultabile in

<https://www.laegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/12/Visconti-Approfondimenti-09.12.2021.pdf>. Cfr. anche S. BELTRAMETTI, *Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, in *Aedon*, 2021, n. 1; BRODIE-J. DIETZLER-S. MACKENZIE, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di S. Manacorda-A. Visconti, Vita e Pensiero, 2019, p. 19 ss; E.A.J.G. TIJHUIS, *The traffick problem: a criminological perspective*, in *Crime in the Art and Antiquities World*, cura di s. Manacorda-D. Chappell, Springer, 2011, pp. 87 ss..

Sul punto si veda *Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property* [https://search.coe.int/cm/Pages/result\\_details.aspx?ObjectId=0900001680704b3](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680704b3)

104 P.B. CAMPBELL, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, 2013, p. 113.

Con la L. 16.03.2006 n. 146 è stata ratificata dal Parlamento italiano la convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale. In particolare la legge definisce quale *“reato transnazionale”* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; d) ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

quasi sempre gruppi criminali con alto profilo organizzativo ed informativo dotati di grande flessibilità, cui attività si estendono in più Stati a livello internazionale tra Paesi fonte e Paesi a cui il bene è destinato in piena violazione della legge. Trattasi del quarto mercato più redditizio nell'ambito del crimine internazionale, che continua ad espandersi in tutto il mondo. Inoltre anche le sempre più diffuse connessioni tra i reati contro i beni culturali e il crimine organizzato rappresentano una realtà sempre più diffusa e allarmante; trattasi delle c.d. "archeomafie"<sup>105</sup>, organizzazioni ben articolate che si servono del traffico illecito di beni culturali al fine di trarre ingenti guadagni, in tal modo le organizzazioni riescono non solo ad occultare i proventi derivanti da altri illeciti ma anche ad ottenere ingenti e celeri guadagni. Non solo, tale attività costituisce una facile forma di finanziamento e di guadagno che poi si incrocia con ulteriori attività criminali, in particolare con il traffico di armi e stupefacenti.

La principale ragione di una tale diffusione della criminalità nel mondo dell'arte è certamente ricollegabile alla legislazione scarsamente efficace che per lungo tempo è stata apprestata ai beni culturali: le pene non apparivano eccessivamente elevate, dunque il rischio penale risultava molto poco elevato, costituendo così un incentivo per delinquere. La pervasività del fenomeno emerge dai dati dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali anche estere<sup>106</sup>, in cui è stato evidenziato che la destinazione finale dei beni culturali sottratti risulta essere sempre più diretta verso i mercati di altri Paesi esteri, economicamente più forti, specialmente per le opere di maggiore valore e rilevanza artistica. Ne discende la consapevolezza che i beni culturali rappresentano una nuova fonte di *business* sia per le organizzazioni criminali che operano anche a livello internazionale che per i singoli soggetti che trafficano beni. Innanzi ad un simile scenario appare evidente che il diritto penale sia uno strumento di tutela necessario rispetto a tali forme di aggressione, che non si

---

<sup>105</sup> Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit, p. 290.

<sup>106</sup> Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013 n. 87, cui relazione conclusiva è stata approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018 e comunicata alle Presidenze l'8 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013 n. 87. La Commissione d'Inchiesta, nell'analisi del fenomeno mafioso, si è concentrata anche sul fenomeno delle c.d. "archeomafie" dedite al traffico di opere d'arte, specialmente sul furto della natività del Caravaggio trafugato nell'Oratorio di San Lorenzo a Palermo, nel 1969 e mai più ritrovato.

concretizzano esclusivamente nel traffico illecito di beni culturali, ma anche in altre fattispecie di reato che finiscono per disperdere o distruggere definitivamente il patrimonio storico-artistico.

Anche la Commissione Europea ha messo in luce l'allarme del mercato nero delle opere d'arte, evidenziando l'assenza di una legislazione coerente tra gli Stati membri, la mancanza di informazioni sufficienti sul traffico di beni culturali ma anche l'assenza di una coerenza terminologica e di definizioni propriamente giuridiche in questo campo.

Come evidenziato i problemi maggiori in materia di tutela di beni culturali sono stati ravvisati proprio sul fronte punitivo a causa della scarsa efficacia deterrente e la poca coerenza delle norme dirette a proteggere, conservare e gestire i beni culturali presenti sul territorio italiano<sup>107</sup>. Nella legislazione nazionale che costituirà oggetto d'indagine, la normativa in materia penale diretta alla protezione del "bene culturale" per lungo tempo è stata paragonata ad un arcipelago di disposizioni sparse nella legislazione, previste dal Codice dei Beni Culturali<sup>108</sup> e del Paesaggio e dal codice penale, ma di non semplice raccordo. Anche tale disordine normativo non giovava all'individuazione di un livello di tutela penale che possa contrastare le aggressioni ai beni culturali, disincentivando l'*agere* illecito in tale campo. Ciò sino alla legge 9 marzo 2022, n. 2002 che ha ridisegnato in maniera più coerente la disciplina in questo settore mediante l'introduzione di un nuovo titolo nel codice penale, appositamente dedicato ai reati contro i beni culturali. Come già evidenziato, il primo vero ostacolo concerne certamente l'esatta individuazione del bene giuridico a cui apprestare tutela: i beni culturali sono senza dubbio beni dotati di una propria materialità, ma la reale esigenza di tutela anche a livello penale discende proprio in ragione del loro intrinseco valore spirituale, il c.d. "valore artistico", carattere che segna il *discrimen* tra queste singolari tipologie di beni e i beni privi di tale componente.

Dunque l'analisi si concentra sul diritto penale dei beni culturali, disciplina che può essere definita come quella branca del diritto che studia e sanziona i

---

107 F.E. SALAMONE, *Gli elementi costitutivi del diritto penale dei beni culturali*, in *Argomenti di Diritto Penale dei beni culturali*, Torino, 2017, p. 11.

108 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che regola la tutela dei beni culturali e paesaggistici d'Italia.

comportamenti umani, penalmente rilevanti, idonei ad offendere il “patrimonio culturale” ed i beni che lo compongono<sup>109</sup>.

Il tema di ricerca involge dunque più problematiche legate al campo del diritto penale. Il principio dell’attuale riflessione non può prescindere dall’esatta individuazione del bene giuridico oggetto di tutela, in quanto non esiste una definizione specifica di “bene culturale” nell’ordinamento giuridico italiano e in particolare in relazione al diritto penale poiché la stessa deve essere ricavata dall’ordinamento generale<sup>110</sup>. Per una tutela compiuta ed omogenea che si serva anche dell’*extrema ratio* del diritto penale è infatti necessario che la stessa goda di contorni che risultino sufficientemente determinati o determinabili<sup>111</sup>. Si tratta dunque dell’individuazione specifica del “bene culturale” come valore in sé, al fine di evidenziare la necessità di una tutela diretta dello stesso, quale bene meritevole di tutela, a prescindere dalla tutela di mere funzioni amministrative. In questo contesto devono essere presi in considerazione i riferimenti costituzionali, in particolar modo l’art. 9 della Costituzione “*La Repubblica [...] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”<sup>112</sup>.

Altro piano dell’analisi concerne la tecnica di costruzione delle fattispecie a tutela del bene culturale: data la riforma sul tema appare necessario un confronto tra la previgente disciplina, che si snodava tra alcuni delitti ed un maggiore numero di contravvenzioni previsti sia nel Codice dei beni culturali e del paesaggio che nel codice penale e la nuova, introdotta dalla legge n. 22 del 2022

È opportuno valutare, mediante una riflessione condotta sulla sistematica del reato, quali siano le reali esigenze di tutela se l’attuale impianto normativo a tutela dei beni culturali riesca a garantire un efficace livello di protezione, che appaia diretta e realmente proiettata sul bene, in ossequio al valore ideale che contraddistingue tali beni. L’analisi delle componenti essenziali del reato deve essere

---

109 F. E. SALAMONE, *Gli elementi costitutivi del diritto penale dei beni culturali*, in *Argomenti di Diritto Penale dei beni culturali*, cit., p. 12.

110 G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 16.

111 In argomento A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di Battelli E., Cortese B., Gemma A., Massaro A., Roma, 2017, p. 184.

112 Il comma secondo dell’art. 9 costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso al primo comma dello stesso articolo, a tutela del patrimonio culturale quale prodotto della attività culturali pregresse, nella loro materializzazione in beni mobili ed immobili che custodiscono il valore artistico. In merito ai beni culturali, il compito dello Stato consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche nella valorizzazione dei beni culturali, affinché sia il singolo, sia la collettività ne possano usufruire.

accompagnata da una necessaria verifica di compatibilità con i principi governanti il diritto penale, in particolar modo il principio di offensività rispetto alle forme di aggressione lesive dei beni culturali.

La previgente legislazione nazionale in materia di beni culturali è stata definita “frammentaria” a causa della coesistenza di numerose fattispecie profondamente eterogenee tra loro; le nuove norme a tutela di tali beni sembrano invece proiettata verso la consapevolezza di un bisogno di tutela diretto del bene, risultato che non può prescindere da una legislazione penale in materia più razionale.

Nell’indagine sulla migliore forma di tutela possibile da apprestare ai beni culturali a livello penale, appare inoltre utile un’analisi del quadro di legislazione comunitaria ed internazionale sul tema: le istituzioni comunitarie ed internazionali hanno da sempre dimostrato grande interesse verso la tutela dei beni culturali, promuovendo l’armonizzazione delle legislazioni e strumenti di cooperazione, specialmente in occasione della più recente Convenzione di Nicosia del 2017 che ha previsto nuovi obblighi di criminalizzazione, valorizzando nuovi orizzonti normativi finalizzati alla tutela penale dei beni culturali e in particolar modo al contrasto ai traffici illeciti di tali beni. L’analisi della legislazione penale dei beni culturali va dunque condotta a livello internazionale: appare opportuno un esame dei più importanti accordi sulla materia nonché gli obblighi di criminalizzazione<sup>113</sup> che gli Stati si impegnano a recepire. Questi ultimi non sempre sono stati recepiti dai vari Paesi proprio a causa di interessi eterogenei che gli stessi possiedono, ma anche per le divergenti tradizioni storico-artistiche presenti che costituiscono ancora un ostacolo per l’armonizzazione normativa.

Anche un esame ai profili di diritto comparato può giovare a comprendere quali siano attualmente le migliori prassi legislative attualmente previste in materia di tutela di beni culturali sul piano penale e che possano fungere da *best practice* per implementare i livelli di protezione dei beni culturali. L’analisi deve prendere in considerazione sia i Paesi c.d. “fonte”, ove vi sia una considerevole presenza di beni

---

<sup>113</sup> In tema di obblighi di criminalizzazione nell’orizzonte comunitario si veda ampiamente C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Jura. Temi e problemi di diritto. Discipline penalistiche criminalia, Edizioni ETS, 2009.

culturali sia i Paesi “importatori” di beni culturali. Ciò in quanto gli interessi tra i differenti stati sono divergenti: tale diversità si riflette sulle forme di tutela da apprestare e sul loro implemento. Frenare una simile frizione equivarrebbe ad armonizzare le legislazioni sulla protezione dei beni culturali con forme di tutela più efficaci, arginando così il traffico illecito dei beni tra i vari Stati.

Un esempio di siffatta divergenza può essere rappresentato ad esempio, dal difficile recepimento nelle legislazioni nazionali delle fattispecie di “illecita importazione ed esportazione di beni culturali”, reati previsti tra le condotte illecite dalla Convenzione di Nicosia e finalmente contemplate anche nella legislazione italiana mediante la l. 22 del 2022<sup>114</sup>.

Come già evidenziato, una caratteristica fondamentale del bene culturale è proprio la sua irripetibilità: il bene culturale è infatti espressione e memoria di civiltà e possiede un grande valore, assolutamente non riproducibile. E proprio questo carattere di unicità distingue in definitiva tale bene da quello privo di valore storico-artistico. Da ciò discende una profonda esigenza di tutela al fine di evitare condotte dispersive<sup>115</sup> o di spoglio<sup>116</sup> a danno di tali beni, con la consapevolezza delle certe ripercussioni in caso di perdita di tale patrimonio per prossime generazioni.

Anche perché tale fenomeno allarmante, oltre ad essere dannoso nei confronti della memoria e della cultura del Paese, si ripercuote anche sul piano economico dello stesso. Attraverso la sola sensibilizzazione del singolo al valore del patrimonio artistico che merita una tutela diretta, è possibile sottolineare il bisogno di una tutela efficace ed effettiva, anche a livello penale.

---

114 La legge 9 marzo 2022, n. 2002 nel nuovo Titolo VIII *bis* c.p. “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, tra i vari reati a tutela dei beni culturali, contempla anche le fattispecie di “*importazione illecita di beni culturali*” all’art. 518 *decies* c.p. e di “*uscita o esportazioni illecite di beni culturali*” ai sensi dell’art. 518 *undecies* c.p.. Il testo della L. è consultabile su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg>

115 Cfr. G. P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, cit., p. 79 e ss, V. Manes, La tutela penale, cit., p. 294 ss.

116 Sul concetto di “spoglio” dei beni culturali si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale e del patrimonio storico artistico*, cit., p. 75-76.

## ***1.2.2 L'affermazione dei beni culturali come valore in sé nel corso del tempo***

È noto come il patrimonio culturale italiano, in ragione della sua estensione e del suo valore, costituisce da sempre una grande ricchezza che ancora oggi rievoca l'abilità artistica del passato, la memoria delle varie epoche storiche succedutesi, rappresentando una preziosa eredità da custodire.

Come già evidenziato, un'analisi giuridica che evidenzi il bisogno di tutela penale dei beni culturali deve necessariamente tenere in considerazione, quale suo punto di partenza, la pregnanza del bene culturale stesso, facente parte di una particolare categoria di beni e per tale ragione, distinto dai beni privi di tale valore ideale. I beni culturali, espressione di valori e di cultura sono meritevoli di una tutela anche penale che prenda in considerazione tali caratteristiche di unicità e di irripetibilità, proiettandosi su ogni sua componente, sia quella materiale ma soprattutto quella ideale. Solo attraverso tale consapevolezza apparirà possibile mettere in luce il valore storico e artistico che tali beni possiedono ed esprimono attraverso un sistema di protezione efficace e completo anche a livello penalistico.

La riflessione non appare di poco conto se si considera l'attuale definizione di patrimonio culturale, espressa all'art. 2<sup>117</sup> del Codice dei beni culturali e del paesaggio “[...] Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà [...]”. Una definizione certamente ampia, che non consente immediatamente e sempre la diretta individuazione del bene giuridico da tutelare, generando una serie di dubbi e di difficoltà sulla vera demarcazione tra beni che

---

117 Art. 2 - Patrimonio culturale: “1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”.

rientrano nella definizione di “patrimonio culturale” e quelli che non vi rientrano. Tale difficoltà discende dal fatto che la tutela penale dei beni culturali è una tutela sia di tipo dichiarato, mediante provvedimento delle autorità competenti; sia che di tipo reale, ove il bene presenti sul piano sostanziale un oggettivo interesse culturale<sup>118</sup>.

Ma il diritto penale, espressione di alti principi, prima di tutti quello di legalità<sup>119</sup>, da cui discende il dovere di formulare leggi in modo chiaro, che incrimini fatti che possano essere provati nel processo, con divieto di estensione analogica<sup>120</sup>, esige chiarezza anche in ordine ai beni giuridici da tutelare, anche nei casi in cui gli stessi appaiano di più difficile individuazione.

In ogni indagine che riguardi il settore dei beni culturali è dunque opportuno chiarire quale sia l'esigenza di tutela rispetto a questa singolare categoria di beni e ciò appare possibile solo mediante un esame delle componenti di tali beni. In ambito di diritto penale il punto risiede proprio nella scelta di quali siano quei beni giuridici la cui offesa, sia in caso di danneggiamento che di messa in pericolo, debba costituire reato<sup>121</sup>. Solo mediante un simile approfondimento sarà possibile interrogarsi sulle più adeguate tecniche di tutela da apprestare ai beni culturali mediante il diritto penale. Una simile analisi appare doverosa innanzi ad un bisogno di tutela mediante il ricorso al diritto penale, che notoriamente si presenta come *extrema ratio* rispetto ad altri strumenti dell'ordinamento giuridico.

L'esigenza di tutela deve essere colta in base alle caratteristiche che qualificano i beni culturali, beni che rappresentano una testimonianza avente valore di civiltà e che proprio per tale motivo necessitano di una protezione più stringente che appaia certamente diversa rispetto a quella destinata ad un bene privo di valore storico-artistico. Come anche ha chiarito il Consiglio di Stato il bene culturale merita

---

118 Così *Cass. pen.*, sez. III, sent. n. 10468, 8 marzo 2018, in merito all'applicazione dell'art. 174 D.lgs. n. 42/2004 secondo cui l'art. 174 D.lgs. n. 42 del 2004 si applica non solo al patrimonio culturale dichiarato, ma anche a quello reale. La tutela penale prescinde da una dichiarazione delle autorità competenti che attesti formalmente la culturalità del bene: è sufficiente che il bene culturale presenti sul piano sostanziale un oggettivo interesse culturale.

119 Sul principio di legalità si veda F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale*, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, 2003, G. MARINUCCI, E. DOLCINI M., G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Giuffrè Editore, 2004, F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, 2ª ed., CEDAM, 2007, G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, settima edizione, Bologna, Zanichelli, 2014.

120 Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI M., G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Ottava edizione, Milano, 2019, p. 45.

121 Così C.F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. 1 Le fonti, il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano. 1999, p. 294.

protezione *“per ragioni non solo e non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, sottolineandosi l'importanza dell'opera o del bene per la storia dell'uomo e per il progresso della scienza”*<sup>122</sup>. Emerge immediatamente il valore che i beni culturali possiedono rispetto ai beni privi di tale carattere: il patrimonio storico artistico, oltre a possedere un carattere estetico singolare, si qualifica in ragione della sua storicità, caratteristica che lo eleva, quale testimonianza del passato e proprio in virtù di tale ragione ne discende la necessità di tutela. Una tutela che innanzi alle aggressioni che comportino un notevole disvalore al bene giuridico individuato nel *“bene culturale”*, ledendo il valore storico-artistico, oltre che la sua materialità, deve essere assumere anche il volto di tutela penalistica.

Il concetto di *“beni culturali”*, come in precedenza osservato, è un concetto ampio, spesso di difficile individuazione per la presenza della componente materiale e di quella ideale. Come osservato da Giannini il bene culturale sono rinvenibili due distinti caratteri: la materialità e la pubblicità; il bene culturale non si identifica dunque nella cosa e dunque nella sua materialità, bensì nel suo valore culturale che lo caratterizza<sup>123</sup>: *“non è bene materiale, ma immateriale: l'essere testimonianza avente valori di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinto, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico. Strutturalmente si distinguono differenti modi con cui il bene culturale inerisce alla cosa, però il carattere immateriale del bene culturale è sempre individuabile”*<sup>124</sup>.

Prima di giungere all'attuale nozione di *“beni culturali”* e alla disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'ordinamento italiano non aveva mai apprestato una disciplina organica e settoriale in materia per la salvaguardia del patrimonio artistico<sup>125</sup>. La consapevolezza dell'importanza dei beni culturali, della creazione di una disciplina di settore e della predisposizione di un'adeguata tutela anche di tipo penalistico è stata in realtà acquisita solo in tempi più recenti, a seguito di un lungo percorso in cui il bene giuridico è stato oggetto di una rinnovata

---

122 Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6344. Con questa Pronuncia il consiglio di Stato evidenzia l'evoluzione della concezione dei beni culturali, non più ancorata alla materialità della *res* bensì ad una dimensione ideale, come espressione di valori di un ambiente storico e sociale.

123 L. CASINI L., *—Todo es peregrino y raro...—* // Massimo Severo Giannini e i beni culturali, cit., pp. 993 ss.

124 M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 1028.

125 Cfr. G. VOLPE., *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Padova, 2013, pp. 13 ss.

concezione.<sup>126</sup> E per comprendere l'importanza del bene culturale come valore in sé, che va oltre la sua sola materialità appare necessario ripercorrere, seppur in breve, la consapevolezza del patrimonio storico-artistico nei diversi periodi storici; la percezione del bene culturale da parte dei diversi ordinamenti e i vari tentativi di apprestare forme tutela giuridica, seppur talvolta in maniera del tutto frammentaria.

Sono infatti ravvisabili molteplici testimonianze di primitive istanze di tutela dei beni culturali, seppur disorganiche, che possiedono una lunga storia che affonda le radici in tempi lontani<sup>127</sup>. I romani, ad esempio, coltivavano una notevole sensibilità nei confronti della preziosità del patrimonio artistico, tale consapevolezza è maturata a seguito dei contatti avuti con la raffinatezza della civiltà greca<sup>128</sup>; l'idea di protezione viene così mantenuta e portata avanti per l'intera durata della civiltà romana<sup>129</sup>.

Già dai tempi della Repubblica romana viene riconosciuto il valore estetico dei beni culturali e dunque l'importanza del patrimonio artistico, nella piena consapevolezza di dover tutelare il "bello"<sup>130</sup> che adornava Roma, mediante anche la costruzione di lussuose dimore<sup>131</sup> che cominciarono a sorgere nella città. Tuttavia i Romani non elaborarono mai una definizione compiuta e organica di "patrimonio culturale", né tantomeno di "beni culturali", nozioni che sono state introdotte nella legislazione, come già evidenziato, soltanto in tempi molto più recenti.<sup>132</sup>

Le frammentarie disposizioni della legislazione romana non erano finalizzate alla diretta tutela del valore che permea i beni culturali; si tratta di una serie di

---

126 In argomento B. CORTESE, *Le nozioni di –bene culturale// e di –tutela del bene culturale// in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica*, in *Cura e tutela dei beni culturali*, a cura di Esposito, a cura di G. M. Esposito-F. Fasolino, Padova, 2020, pp. 105 ss.

127 Per un'analisi storica della legislazione in tema di beni culturali di veda M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova, 1953.

128 L'ammirazione dell'arte da parte dei romani coincide con le conquiste belliche: oggetto del bottino non sono solo schiavi e materiali da lavorare, ma anche opere artistiche come statue. Secondo Tito Livio la sensibilità del popolo romano verso il patrimonio storico-culturale avrebbe origine nella conquista della città di Siracusa nel 212 a.C., da parte di Marco Claudio Marcello.

129 Così In argomento M. ASCHERI, *La tutela dei beni culturali: un flash sulla lunga durata*, in *The Journal of cultural Heritage Crime (JCHC)*, 2020, febbraio, 5.

130 Cfr. P. ZANKER, *L'arte greca a Roma in La forza del bello. L'arte greca conquista l'Italia*, a cura di Catoni M. L., Milano, 2008, pp. 165 ss.

131 L'eleganza delle dimore romane emerge dalla descrizione di CIRGERONE, *De off.*, 1.39.138-140, Suet. Aug., 28.3 e di PLINIO, *Nat. hist.* 36.24.109.

132 Cfr. F. FASOLINO F., *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale: l'utilità di una riflessione storico giuridica*, in *Cura e tutela dei beni culturali*, a cura di G.M. Esposito- F. Fasolino, Padova, 2020, p. 2.

prescrizioni funzionali alla *publica utilitas* che vietavano di danneggiare o asportare parti di edifici o opere architettoniche che fossero destinate alla collettività, perché di pubblica fruizione<sup>133</sup>. Dunque le disposizioni in esame erano sporadiche e disciplinavano istituti di tutela basici, quali *actiones*<sup>134</sup> esperibili dal singolo *civis* come tale<sup>135</sup> o la proposizione di *interdicta*<sup>136</sup> per la cessazione del comportamento lesivo<sup>137</sup> o per la restituzione di quanto fosse stato sottratto<sup>138</sup>. Si tratta di strumenti di tutela processuali celeri ed efficaci che potevano essere direttamente esperiti dal cittadino, il quale veniva concepito quale “titolare di un interesse proprio all’utilizzo della *res in publico usu*”. Di conseguenza i beni che non erano strettamente inquadrabili nella categoria di cose private né pubbliche, ma erano di diretta utilizzazione dei *cives*, i quali avevano il diritto di usufruirne senza essere molestati da eventuali comportamenti lesivi.<sup>139</sup>

Tuttavia è comprensibile come il bene culturale mediante tali mezzi di tutela non veniva però protetto come “bene in sé” e quindi risultava ancora sprovvisto di una tutela diretta proiettata anche sul valore ideale del bene; la funzione di

---

133 *Ibidem*, pag. 7; L. VACCA, *La nozione del bene culturale: alcune riflessioni*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Batelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma Tre Press, 2017, p. 259.

134 Si tratta di *actio popularis*, rimedio processuale del diritto romano largamente conosciuto ed applicato, distinto dalla *publica acusatio*, concesso dal pretore a *quibus de populo*. Per un approfondimento in tema tutela romana dei beni comuni, comprensiva dei beni paesaggistici, si veda A. DI PORTO, *Interdetti popolari e –res in usu publico*” in *Diritto e processo nell’esperienza romana. Atti del Seminario torinese* (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera, Napoli, 1994, pp. 481 ss; ID., “*Res in usu publico*” e “*beni comuni*”. *Il nodo della tutela*, Torino, 2013; SANNA G., *L’azione popolare come strumento di tutela dei –beni pubblici*: alcune riflessioni tra “*beneficio pubblico*” ambiente nell’ordinamento giuridico italiano e “*res publicae*” nel sistema giuridico romano, in *Diritto@Storia*, n. 5, 2006; 2006; A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class actions*, in Aa.Vv., “*Actio in rem*” e “*actio in personam*”. In ricordo di Mario Talamanca, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, pp. 713 ss.; S. SETTIS S., *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012.

La legittimazione attiva era dunque riconosciuta ad ogni cittadino romano, non a donne e pupilli. I *Digesta* giustinianeî contengono un titolo apposito per dell’*actio popularis –de popularibus actionibus*”, collocato dopo i delitti e prima di quello relativo ai *crimina*, composto di otto *responsa* in materia di legittimazione popolare attiva: cinque del giurista Paolo e tre del giurista Ulpiano.

135 Si veda C. FADDA, *L’azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale*, vol. I, parte storica diritto romano, Roma, 1972, pp. 370 ss.

136 L’*interdictum* nel diritto romano era un provvedimento autoritativo, alternativo alle azioni, emesso dal magistrato, a seguito di una sommaria valutazione delle ragioni del richiedente: nell’ipotesi di inosservanza dell’*interdictum*, rientrava tra le facoltà per il richiedente l’esercizio di un’*actio in personam (actio ex interdicto)* per la condanna dell’inadempiente. Ne sono esempi i testi contenuti nel quarantesimo libro nel titolo ottavo sul *Ne quid in loco publico vel itinere fiat* o quelli del settimo sul *De locis et itineribus publicis* o ancora i testi relativi alle *viae*. O alle cloache. Sul tema cfr. B. CORTESE, *Le nozioni di –bene culturale*” e di “*tutela del bene culturale*” in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica, cit., p. 112 e P. ZILLOTTO, *Pubbliche vie e tutela interdittale*, in *Beni d’interesse pubblico*, II, cit., pp. 693 ss., M. GIAGNORIO, *Interdictum de cloacis privatis*, in *I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2016, p. 575.

137 In argomento G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 2

138 Cfr. B. CORTESE, *Le nozioni di –bene culturale*” e di “*tutela del bene culturale*” in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica, cit., p. 112.

139 Cfr. F. FASOLINO, *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale: l’utilità di una riflessione storico giuridica*, cit., pp. 34 ss.

protezione era ancorata unicamente alla utilizzazione economica del bene da parte dell'uomo<sup>140</sup>.

È da precisare che in quest'epoca non venne mai alla luce un concetto organico e definito di "bene culturale", che si formerà solo in tempi più recenti in Francia sulla base delle nozioni di *patrimoine* e *patrimoine national*, nè venne elaborato un sistema di tutela penale coerente rispetto all'oggetto giuridico tutelato<sup>141</sup>.

In realtà, in tale momento storico la rilevanza e la protezione del bene culturale non possiede ancora organicità, essendo accordata unicamente al valore estetico del bene e non al suo valore intrinseco e a sua volta alla sua capacità di esprimere ulteriori valori. La tutela dei beni culturali acquisisce rilevanza pubblica durante l'epoca augustea: la città di Roma diviene costellata di opere che evocavano la figura dell'imperatore Augusto e la materia della proprietà edilizia acquisisce una maggiore considerazione. La cultura artistica in quest'epoca storica assume dunque il volto di strumento politico, scenario che si ripeterà nel corso della storia e proprio per tale ragione ne viene rafforzata la sua tutela<sup>142</sup>. L'arte e dunque i beni culturali erano concepiti alla stregua di "fenomeno di pubblica utilità", la tutela non è ancora di tipo diretto: la protezione non è in alcun modo proiettata sul bene come espressione di valori e perciò meritevole di tutela ma risulta ancorata alla sua fruibilità anche per la propaganda degli ideali su cui si basava la civiltà romana<sup>143</sup>.

La risposta punitiva in caso di violazione di regole urbanistiche viene tuttavia rafforzata: nella legislazione vengono introdotte sanzioni ed interventi

---

140 Cfr. M. GIAGNORIO, *Brevi cenni sul regime delle cose in uso pubblico nell'esperienza giuridica romana*, n. XIII, 2020, in *Teoria e storia del diritto privato- Rivista internazionale online*, p. 26.

141 *Ibidem*, p. 2; in argomento si veda L. SOLIDORO, *Politiche e soluzioni organizzative del patrimonio culturale nell'impero romano*, p. 61: l'autore, è stato il primo ad aver messo in luce la tutela dei beni culturali in epoca romana, dall'elaborazione del concetto di "servitù di pubblica utilità e del principio di "pubblico interesse"; S. RANDAZZO, *I beni e la loro fruizione tra pubblico e privato: a proposito della "dictatio ad patriam"* in AA.VV., *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di L. Gagliardi, Milano 2018, pp. 347 ss..

142 Per una riflessione storico-giuridica sul patrimonio culturale si veda B. CORTESE., *Patrimonio culturale, diritto e storia*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 11 ss.

143 Cfr. B. CORTESE, *Le nozioni di "bene culturale" e di "tutela del bene culturale" in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica*, cit., p. 117.

coercitivi come conseguenza alla violazione di regole urbanistiche per la fruizione di beni destinati alla collettività, quali templi, biblioteche<sup>144</sup>, teatri<sup>145</sup>.

Le disposizioni a tutela dei beni culturali “*norme a garanzia del decoro di strade ed edifici antichi o di recente costruzione...*” miravano non solo alla conservazione dei beni culturali ma erano anche finalizzate alla edificazione ed al rifacimento di edifici pubblici e privati. In alcune *leges municipales*<sup>146</sup> era stato disposto il divieto di danneggiare edifici e monumenti nonché di rimuovere oggetti artistici tra cui le statue della città<sup>147</sup> proprio al fine non alterarne la sua fisionomia<sup>148</sup>. Anche il *Corpus iuris civilis*, architrave del diritto dell’Impero romano molto tempo dopo accolse precise norme a tutela dei beni culturali nella maturata consapevolezza della loro importanza<sup>149</sup>.

Per le ragioni appena illustrate non può dirsi che in epoca romana fosse stato concepito un vero e proprio diritto penale dei beni culturali, con norme adeguate ed efficaci proiettate direttamente sulla protezione finale del bene. Il motivo è da rintracciarsi nella scarsa consapevolezza di una visione organica del bene culturale quale bene giuridico espressione di un valore ideale che prescinde dalla componente prettamente materiale. Manca infatti un apparato di norme dirette a sanzionare i comportamenti lesivi del bene giuridico più diffusi.

---

144 Cfr. M. SCOGNAMIGLIO M., *La disciplina giuridica delle biblioteche a Roma tra età repubblicana ed età imperiale*, in *I beni d’interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2016, p. 1 ss. ed EAD., *I beni culturali in Roma antica: l’esempio delle biblioteche di epoca repubblicana e imperiale*, in *I beni d’interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2016, pp. 165 ss..

145 F. FASOLINO, *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale: l’utilità di una riflessione storico giuridica*, cit., p. 8.

146 Tra le *leges municipales* rientrano la *Lex municipii Tarentini*, *Lex Coloniae Genitivae Ursonensis*.

La prima è una legge che può essere datata tra l’anno 89 a.C. coincidente con la fine della guerra sociale e il 62 a.C. che secondo Cicerone, corrisponderebbe all’anno di conferimento della cittadinanza agli italici. Con essa era stato sancito il divieto di danneggiare parti di edifici: “Nessuno può rimuovere un tetto o demolire o smontare una dimora nella città di questo municipio se non con l’autorità del Senato, a meno che non lo ricostruisca o vi apporti migliorie. Chiunque agirà in contrasto con questa disposizione sarà condannato a pagare al comune il valore del fabbricato in quel momento, e di questa somma spetterà a chiunque lo vorrà la richiesta in giudizio. Il magistrato che esige la somma dovrà versare una metà nel tesoro pubblico e conferire l’altra metà nell’importo destinato ai giochi pubblici che egli organizzerà durante il suo mandato, o gli dovrà essere permesso di utilizzare quest’ultimo per il suo monumento pubblico, se lo desidera, e questo egli è autorizzato a fare senza pregiudizio per sé stesso”.

La *Lex Coloniae Genitivae Ursonensis* (o *Tabula Ursonensis*) è un’iscrizione redatta su quattro tavole di bronzo, rinvenuta in Spagna e contenente lo statuto della fondazione della colonia di Ursone, oggi Osuna. La legge rappresenta una delle più preziose testimonianze dell’organizzazione della città.

147 A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, seconda edizione, Padova, Cedam, 1998, p. 6.

148 B. CORTESE, *Le nozioni di —bene culturale e di —tutela del bene culturale in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica*, in *Cura e tutela dei beni culturali*, cit.

149 Sul tema J. HAMMER, *Zur Geschichte des Kulturgüterschutzes- und Denkmalschutzes*, in *AA.VV., Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Ansätze in deutschen, europäischen und internationalen Recht*, a cura di Fechner-Oppermann-Protz, Berlino, 1996, pp. 47-66.

Una più coerente forma di tutela dei beni culturali è invece ravvisabile nel periodo medievale, in cui emerge un sistema di valori non soltanto di tipo artistico e storico, ma anche civile ed etico: gli edifici e la città sono da preservare nella loro quotidiana evoluzione<sup>150</sup>. Così il valore della bellezza artistica si lega al sentimento di cittadinanza, orgoglio, decoro e dignità: “*La belleca della città*” costituiva la massima preoccupazione dei governanti, come emerge dal Costituto volgare di Siena del 1309<sup>151</sup>. Lo sviluppo di una simile consapevolezza è certamente un aspetto di non poco conto in quanto solo grazie al maturare di tale concezione si arriverà in tempi successivi alla elaborazione del bene culturale quale bene differente dai beni sprovvisti di valore storico-artistico e all’idea di dover apprestare a tali beni una tutela adeguata e diversa anche per quanto concerne il diritto penale.

Tuttavia la disciplina della tutela del patrimonio storico-artistico deve essere ricondotta più coerentemente all’epoca del Rinascimento<sup>152</sup>, grazie alla rivalutazione dei classici ad una rinnovata percezione dell’uomo. Quest’ultimo viene concepito come individuo dotato di una centralità e capace di autodeterminazione, il quale con le proprie doti può superare la sorte e dominare la natura modificandola<sup>153</sup>.

In quest’epoca artisticamente fiorente, rinasce la sensibilità verso l’arte, percepita quale valore, anche grazie alle esperienze di grandi artisti. I beni culturali divengono oggetto della curiosità erudita e numerosi sono i ritrovamenti di opere importanti<sup>154</sup> che vengono rivalutate dalla collettività e proprio per tale motivo nelle legislazioni dei vari Stati compaiono le prime disposizioni anche di diritto penale dirette a proteggere i beni culturali contro azioni di dispersione e di distruzione.

---

150 Cfr. SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale, Dizionario di storia*, 2011, in Treccani.

151 SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale, Dizionario di storia*, 2011, in Treccani.

152 In argomento si veda M. CENINI, *Inalienabilità del bene culturale tra valori estetici e identità collettiva*, in *Cultura giuridica e diritto vivente-Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, p. 4 ss.

153 P. DE VECCHI – E. CERCHIARI, *Arte nel tempo*, Milano, p. 25.

154 Tra i vari ritrovamenti, quello della *Domus Aurea*, la villa urbana costruita dall’imperatore Nerone dopo il grande incendio che devastò Roma nel 64 d.C., riscoperta alla fine del Quattrocento ed il Laocoonte, statua marmorea ritrovata nel 1506 su una vigna nel colle Oppio di proprietà di Felice de Fredis, nelle vicinanze della *Domus Aurea*.

In questo momento storico l'esigenza di tutela dei beni culturali<sup>155</sup> anche di tipo penale, si lega però alla sola necessità di conservazione: non emerge ancora alcuna dimensione dinamica del patrimonio storico-artistico. Tale consapevolezza emergerà solo in tempi più recenti in cui il bene culturale viene tutelato in virtù del suo valore ideale, come espressione di valori per le generazioni. Un simile approccio emergerà grazie alla centralità delle disposizioni dedicate ai beni culturali nella Carta costituzionale, da cui è possibile desumere un impegno e un dovere nella protezione degli stessi in considerazione del loro valore e per la capacità di questi di essere a loro volta espressione di ulteriori valori per la società. Le prime norme in materia di danneggiamento di edifici sono rinvenibili in alcune bolle papali, come la *Cum almam nostram urbem*<sup>156</sup> di Pio II nel 1462 o la *Cum almam provida*<sup>157</sup> di Sisto IV nel 1474 sullo spoglio dei marmi dalle chiese<sup>158</sup>.

A ciò si aggiunsero una serie di norme per contrastare distruzioni ed esportazioni di opere d'arte, entrate in vigore nel susseguirsi di diversi pontificati, nella piena consapevolezza di dover arginare tali fenomeni che impoverivano il patrimonio-storico artistico<sup>159</sup>, specialmente a seguito di venti bellici. I più importanti documenti giuridici sul tema risalgono al 1425 con Papa Martino V, nel 1437 con Papa Eugenio IV e in particolar modo sotto il pontificato di Pio II nel 1462 sino agli editti dei camerlenghi Aldobrandini nel 1624, Sforza<sup>160</sup>, Altieri e quelli

---

155 In tema di legislazione a tutela dei beni culturali precedente all'Unità d'Italia si veda M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova, 1953, 7 ss; V. SPERONI, *La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari*, Milano, 1988.

156 La bolla *Cum alma nostra urbem* di Papa Pio II Piccolomini (1458-1464) rappresenta uno dei primi provvedimenti a tutela dei beni culturali con cui si fa divieto di demolire gli edifici antichi e dei ruderi e di privarli delle opere presenti "*artifices seu laboratores in opere demolitionis seu devastationis*". L'incipit: "*Cum Almam Nostram Urbem in sua dignitate ac splendore conservari cupiamus, potissime ad ea curam vigilem adhibere debemus...*||

157 Bolla di Papa Sisto IV che proibisce l'alienazione delle opere d'arte presenti nelle chiese e dei marmi antichi colorati

158 Cfr. L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, pp. 651 ss.

159 In tema di dispersione e di spoliazione del patrimonio storico-artistico italiano si veda F. HASKELL, *La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico*, in *Storia dell'arte italiana*, Einaudi, Vol. X, p. 11; M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova, 1953, pp. 7 ss.; V. SPERONI, *La tutela dei beni culturali negli stati preunitari*, Milano, 1988; T. ALIBRANDI-P.FERRI, *I beni culturali e ambientali*, cit., p. 3 ss.

160 L'editto Sforza del 1646 conteneva un elenco dei beni sottoposti a tutela e sanciva il divieto di rimozione delle statue dai territori romani, disposta nel 1624 dal cardinale Aldobrandini.

Spinola nel 1701<sup>161</sup> e nel 1704<sup>162</sup>, frutto di una precoce sensibilità pontificia in materia di beni culturali<sup>163</sup>.

Altre disposizioni d'interesse sulla tutela dei beni culturali sono quelle emanate nel Granducato di Toscana dal 1571<sup>164</sup>(divieti di rimozioni e d'insegne iscrizioni da palazzi antichi, di esportazioni di dipinti senza la licenza dell'autorità)<sup>165</sup>.

Nel 1602 sempre nel Granducato di Toscana, il duca Ferdinando, nella piena consapevolezza del valore storico artistico di molti dipinti, ne impose il divieto di esportazione in altri territori<sup>166</sup>.

Le spoliazioni di beni culturali furono drastiche durante il periodo della Rivoluzione francese: si assistette alla demolizione di castelli, monumenti pubblici ma anche distruzione di antichi libri e di ogni simbolo che rievocasse l'*ancién regime*<sup>167</sup>. Durante il dominio napoleonico furono poste in essere numerose campagne di saccheggio organizzate dalle Armate francesi<sup>168</sup>, che depredarono un consistente numero di opere d'arte e di beni artistici mobili non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei sino in Oriente<sup>169</sup>. Tali atti di spoliazione furono senza

---

161 Editto del 1701 "De proibitione sopra l'estrazione di statue di marmo o metallo, figure, antichità e simil".

162 Editto del 1704 "Editto sopra le pitture, stucchi, mosaici ed altre antichità, che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture e libri manoscritti".

163 S. SETTIS, *La tutela del patrimonio culturale*, Dizionario di storia, 2011, in Treccani.

164 In argomento E. E. SALAMONE, *Gli elementi costitutivi del diritto penale dei beni culturali*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F. E. Salamone, cit., p. 11.

165 Cfr. G. SCIULLO, Tutela, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 141; M. AINIS - M. FIORILLO, *I beni culturali*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, vol. II: Diritto amministrativo speciale*, II ed., Milano, pp. 1449-1511.

166 G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, terza edizione, Padova, Cedam, 2013, p. 54.

167 Per un approfondimento sugli atti di spoliazione dei beni culturali posti in essere durante la Rivoluzione francese si veda "Les bienfaits de la Revolution" di Joseph de Maistre (scritto tra il 1794 e il 1800).

168 In argomento F. BISOGNI, *Da Pietro Leopoldo a Napoleone: tutela e dispersione di beni culturali a Siena e in Toscana*, in *Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluzionaria e napoleonica*. A proposito del Trattato di Tolentino, Atti del convegno Tolentino, 18-21 settembre 1997, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Saggi 55, 2000, pp. 563 ss.; D. MACKAY QUINN, *The Art Confiscations of the Napoleonic Wars*, in *The American Historical Review*, vol. 50, n. 3, 1945; D. GILKS, *Attitudes to the displacement of cultural property in the wars of the french revolution and Napoleon*, in *The Historical Journal*, vol. 56, Cambridge University Press, 2013, pp. 113-143; E. STEINMANN, *Der Kunstraub Napoleons*, Roma, Bibliotheca Hertziana, 2017; P. WESCHER, *I furti d'arte: Napoleone e la nascita del Louvre*, Einaudi, Torino 1988.

169 Ordine del Direttorio a Napoleone Bonaparte, 1796: «Cittadino generale, il Direttorio esecutivo è convinto che per voi la gloria delle belle arti e quella dell'armata ai vostri ordini siano inscindibili. L'Italia deve all'arte la maggior parte delle sue ricchezze e della sua fama; ma è venuto il momento di trasferirne il regno in Francia, per consolidare e abbellire il regno della libertà. Il Museo nazionale deve racchiudere tutti i più celebri monumenti artistici, e voi non mancherete di arricchirlo di quelli che esso si attende dalle attuali conquiste dell'armata d'Italia e da quelle che il futuro le riserva. Questa gloriosa campagna, oltre a porre la Repubblica in grado di offrire la pace ai propri nemici, deve riparare le vandaliche devastazioni interne sommando allo splendore dei trionfi militari l'incanto consolante e benefico dell'arte. Il Direttorio esecutivo vi esorta pertanto a cercare, riunire e far portare a Parigi tutti i più preziosi oggetti di questo genere, e a dare ordini precisi per l'illuminata esecuzione di tali disposizioni.»

dubbio motivo di riconsiderazione del patrimonio storico - artistico come patrimonio d'identità di un popolo e quindi di uno stato e dunque venne fu riconsiderata l'esigenza di predisporre una tutela capace di salvaguardare le opere artistiche. Ed è proprio in questo particolare momento di nuova consapevolezza della ricchezza artistica che affiora per la prima volta in ambito giuridico il termine di *patrimoine o patrimoine national*, una nozione elaborata in Francia tra il periodo della Rivoluzione e di quello della Restaurazione in cui emerge la concezione di "patrimonio culturale", così come è oggi inteso<sup>170</sup>. Il concetto di "patrimonio culturale" in tale momento storico viene impiegato per definire la cultura nazionale<sup>171</sup>.

Il primo provvedimento organico in tema di tutela di beni culturali che testimonia la rivalutazione del patrimonio storico-artistico come bene oggetto di tutela e nonché l'importanza della sua conservazione mediante una più efficace tutela, è l'Editto del Cardinal Bartolomeo Pacca del 7 aprile 1820<sup>172</sup> sulla "*cura degli antichi monumenti*" e la "*protezione delle arti*" che assunse rilevanza anche al di fuori dello Stato Pontificio. Il provvedimento che riprendeva la disciplina del chirografo Chiaramonti<sup>173</sup> del 1802<sup>174</sup> era incentrato soprattutto sull'opera di catalogazione, sul sistema di autorizzazioni e sul restauro dei beni ma anche sull'azione salvaguardia del patrimonio artistico, che per la prima volta viene affidata ad un ispettore generale che vigilasse sulla sua conservazione. Tra i principi fondamentali dell'Editto, oltre l'affermazione dell'appartenenza allo Stato del sottosuolo e la previsione della schedatura generalizzata dei beni presenti nelle chiese e in altri edifici, mediante obbligo di comunicazione, era sancito il divieto generalizzato di esportare beni culturali senza il permesso del Cardinale Camerlengo<sup>175</sup>. L'obiettivo più urgente era quello di impedire la vendita e l'esportazione delle opere d'arte,

---

170 Cfr. SETTIS S., *Le radici romane del patrimonio culturale*, in <https://www.chiesadinapoli.it/wp-content/uploads/sites/2/2009/Le-radici-romane-della-tutela-del-patrimonio-culturale.pdf>.

171 Cfr. S. SETTIS, *Il patrimonio artistico tra scienza e politica: Europa e Italia*, in *Kunst + Architektur in der Schweiz* 59.1.208, pp. 27 ss..

172 In argomento M. ASCHERI, *La tutela dei beni culturali: un flash sulla lunga durata*, cit., p. 5.

173 Primo nucleo organico di leggi sulla tutela del patrimonio artistico-archeologico nello Stato Pontificio. Con tale provvedimento venne sancito il divieto di esportazione di statue, mosaici, vetri, dipinti rinascimentali. Ai privati venne imposto l'onere di stilare annualmente un inventario dei beni artistici posseduti e di inviarlo al pontefice. Gli scavi archeologici dovevano essere necessariamente autorizzati.

174 Cfr. A. ROCCELLA, *Manuale di legislazione dei beni culturali*, Bari, 2017.

175 Cfr. F. LEMME, *La legislazione italiana dei beni culturali tra continuità ed innovazione*, in *Sintesi della Conferenza* tenuta il 24 novembre 2012 nella Pinacoteca Stuard di Parma, per il ciclo "Colloqui d'arte".

specialmente di quelle di maggiore pregio, non solo alle autorità e agli ordini religiosi, ma anche ai privati, come le famiglie nobiliari<sup>176</sup>.

Questa previsione appare di rilievo: per la prima volta viene previsto un “primordiale” strumento di contrasto al traffico illecito di opere d’arte, fenomeno oggi fortemente diffuso. Ancora non veniva percepita la reale pericolosità ed il disvalore del fenomeno di traffico illecito di opere d’arte, in quanto il trasferimento dei beni avveniva frequentemente in base agli interessi delle compravendite di opere l’esportazione veniva rimessa alla discrezionalità del Cardinale.

Matura dunque la consapevolezza che beni culturali, al di là della componente materiale, posseggano anche “un’anima”, rappresentata dal c.d. “valore ideale”. Proprio per tale ragione il bene culturale non è da intendere unicamente come valore che ha incidenza su altri beni e valori ma è da considerare esso stesso come valore in sé proprio in considerazione del suo valore ideale. Nonostante la mutata concezione dell’arte e la rivalutazione della sua funzione mediante le prime azioni tese alla salvaguardia del patrimonio artistico, la tutela appare ancora “primordiale”, un sistema di protezione ancora timido e frammentario, che nonostante la rinnovata consapevolezza del “valore ideale” del bene è orientato ancora sulla sola materialità di bene e appare ancora lontano da una forma di tutela diretta focalizzata sulla componente ideale.

Un tratto di discontinuità con l’idea di tutela del passato è quella con cui inizia a concepirsi l’importanza della conservazione contestuale del patrimonio nel suo stesso luogo di formazione.<sup>177</sup> Ne è esempio la città di Firenze, alla quale, nonostante il cambio delle dinastie, vennero sempre legate e ricondotte con la Convenzione di famiglia Medici-Lorena<sup>178</sup> le collezioni artistiche formatesi durante

---

176 Cfr. M. CAMMEI, *Il diritto del patrimonio culturale: un’introduzione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 17.

177 S. SETTIS, *La tutela del patrimonio culturale*, *Dizionario di storia*, cit.

178 La Convenzione, nota come “patto di famiglia Medici-Lorena” costituiva quasi un atto privato tra le due famiglie del Granducato di Toscana, finalizzato innanzitutto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le due casate, e gli obblighi dell’ultimo granduca nei confronti dell’ultima entrante della casata. Il terzo articolo è di fondamentale importanza per la storia culturale artistica della città di Firenze, con cui venne statuita l’“inamovibilità delle collezioni d’arte medicee dalla città stessa. Si riporta il testo del terzo articolo: “*La Serenissima Elettrice cede, da, e trasferisce al presente a Sua Altezza Reale [Lorena] per lui, e i suoi successori Gran Duchi, tutti i Mobili, Effetti e Rarità della successione del Serenissimo Gran Duca suo Fratello, come Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioie, ed altre cose preziose, siccome le Sante Reliquie e Reliquari, e lor Ornamenti della Cappella del Palazzo Reale, che Sua Altezza Reale si impegna di conservare, a condizione espressa che di quello e per ornamento dello Stato, e per utilità del Pubblico, e per attirare la curiosità dei Forestieri, non ne sarà nulla trasportato, o levato fuori della Capitale, e dello Stato del Gran Ducato.*”

la storia e che oggi costituiscono il nucleo degli Uffici<sup>179</sup>. Tale volontà normativa rappresenta uno dei primordiali strumenti giuridici di tipo penale atti a contrastare l'illecita esportazione dei beni culturali da uno Stato, consentendone anche la loro restituzione.

Nella stessa direzione legislativa si mosse il re Carlo di Borbone, il quale con la Prammatica del 1755, riprendendo l'Editto Valenti<sup>180</sup>, cercò di arginare le continue e diffuse spoliazioni di beni culturali. Tali testimonianze non furono però gli unici esempi di strumenti di contrasto al traffico illecito di beni culturali, in quanto anche l'archeologo e critico francese *Antoine Quatremère de Quincy*, il quale aveva evidenziato che la movimentazione dei beni culturali da loro luogo originale avrebbe comportato un depauperamento del valore ideale artistico dei beni e inoltre sarebbe risultato come offesa alla memoria storica di un Paese<sup>181</sup>.

Ulteriori esempi di divieti di esportazione di beni culturali furono previsti anche nel Granducato di Parma mediante il decreto del 1760 in relazione ai dipinti e alle sculture<sup>182</sup>; nel Lombardo-Veneto ad opera dell'imperatrice Maria Teresa che nel 1745 pose in divieto di esportazione di opere d'arte, affermando nel 1827 anche il divieto di prelazione in relazione ad oggetti storico-artistici appartenenti al governo<sup>183</sup>. Ulteriori testimonianze d'interesse in tema di tutela dei beni culturali negli Stati-preunitari sono ravvisabili nell'esperienza della Repubblica di Venezia in cui venne istituito un vero e proprio catalogo dei dipinti a questa appartenenti nonché un ufficio generale deputato alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico della Repubblica stessa<sup>184</sup>. Non sono state invece presenti esperienze giuridiche di protezione, dei beni culturali nel Piemonte. Anche con l'avvento dello

---

179 S. SETTIS, *La tutela del patrimonio culturale*, *Dizionario di storia*, cit..

180 In argomento si veda T. ALIBRANDI-P.FERRI, *I beni culturali e ambientali*, cit., p. 3 ss.

L'Editto Valenti rappresenta il documento legislativo pontificio principale in materia di beni culturali. Fu emanato durante il pontificato di Benedetto XIV tra il 1740 ed il 1758, fu firmato dal Cardinal Silvio Valenti Gonzaga, segretario di Stato e camerlengo dal 1747. L'editto era finalizzato al riordino di tutta la disciplina in tema di beni culturali e inoltre propose una definizione di "bene culturale" di tipo generale, rispetto alle preesistenti previsioni. Tra i divieti figurava quello di esportazione di cose antiche, esteso anche al ceto della chiesa. La novità principale fu l'istituzione di tre assessori, che accanto al prefetto delle antichità, dovevano valutare i beni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad esportare il bene; vennero istituiti anche degli assessori alla pittura, scultura e per le cose antiche.

181 A. QUATREMÈRE DE QUINCY, *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie*, 1796, pp. 152 ss.

182 N. A. FALCONE, *Codice di belle arti ed antichità*, Firenze, Baldoni, 1913, p. 74; M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico o storico*, cit., p. 17.

183 Cfr. F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2002, p.7; M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, cit., p. 32

184 In argomento si veda M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali negli stati preunitari*, cit., pp. 135 ss.

Statuto albertino, la materia non ha costituito oggetto di alcuna precisa previsione legislativa<sup>185</sup>. L'unica attenzione al settore della protezione dei beni culturali, seppure in maniera minima fu prevista con un regio brevetto del Re Carlo Alberto per la tutela, la conservazione e la promozione del patrimonio, pur mancando una norma effettiva nella legge fondamentale<sup>186</sup>.

A partire dalla metà dell'Ottocento e nei primi del Novecento aumentò l'interesse vero la tutela dei beni culturali e la loro salvaguardia: con r.d. 11 agosto 1861 n. 202 i beni culturali, i musei e gli scavi vennero assegnati al Ministero della pubblica istruzione.

Nel 1907 con la L. n. 368 venne istituito il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti e nel 1919 un Sottosegretariato di Stato per le Antichità e Belle Arti. Proprio l'istituzione di questi organi costituisce testimonianza di un rinnovato interesse verso i beni culturali, ma soprattutto la consapevolezza della necessità di apposite istituzioni deputate alla salvaguardia degli stessi. Numerose furono le proposte al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali in Italia: l'intervento più importante è certamente rappresentato dalla legge n. 364 del 20 giugno 1909, la c.d. legge "Rosadi-Rava"<sup>187</sup> che per la prima volta amplia l'oggetto di tutela dei beni e a seguire il regolamento del r.d. del 30 gennaio 1913, n. 363. La legge "Rosadi-Rava" riprende le linee direttrici dell'Editto Pacca, specialmente in tema di divieto di esportazione di opere d'arte, che viene sancito per la prima volta come divieto generale non più rimesso alla discrezionalità di un'autorità. Aumenta dunque la consapevolezza dell'importanza del patrimonio storico-artistico: disperdere i beni di un Paese equivale infatti a depauperare la ricchezza economica ma soprattutto culturale dello stesso, data la unicità e la non ripetibilità dei beni.

---

185 Cfr. MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 60.

186 F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, cit., p. 5.

187 La legge n. 364 del 1909 "*Per le antichità e belle arti*" prende il nome dal presidente della Commissione parlamentare Giovanni Rosaldi e dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Rava. Tale legge ebbe il merito di ampliare l'oggetto di tutela dai generici monumenti a "... *le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico...*". Nella normativa venne prevista anche la "procedura di notifica" con cui era possibile sottoporre a tutela un determinato bene anche se lo stesso non fosse previsto nel catalogo dei beni oggetto di protezione. Sul punto cfr.

TRONCONE P., La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p., in *Dir. Pen. cont.*, 2016, pp. 6 ss., consultabile su <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/4572-la-tutela-penale-del-patrimonio-culturale-italiano-e-il-deterioramento-strutturale-del-reato-dell-a>

Nell'analisi della concezione dei beni culturali e delle forme di tutela nelle varie epoche storiche, una maggiore attenzione al settore è rinvenibile nella Riforma Gentile, con la quale venne istituita con r.d. 16 luglio n. 1753 la Direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del ministero della Pubblica istruzione, che dal 1929 diventò Ministero dell'educazione nazionale.

Con la c.d. L. "Bottai", legge n. 1089/1939<sup>188</sup> "*Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*"<sup>189</sup> si riprendono i principi espressi nell'Editto Pacca e nella Legge "Rosadivruva" che vengono adattati al contesto storico mutato<sup>190</sup>. È da rilevare tuttavia come tale legge non elaborò l'attuale accezione di "beni culturali", in quanto la stessa era finalizzata alla tutela delle "cose d'arte" e le "cose d'interesse artistico e storico".

Nonostante la mancata definizione organica del bene oggetto di tutela, la legge in esame può essere definita come innovativa rispetto alla previgente normativa vincolistica in quanto ha avuto il merito di sancire il divieto di esportazione di determinati beni culturali<sup>191</sup>. La legge merita particolare considerazione in quanto è stata regolatrice della materia sino al 1999. Con la sua introduzione si assiste ad un importante mutamento di prospettiva: la normativa a tutela delle opere d'arte così come sin a quel momento concepita, non deve essere unicamente finalizzata alla conservazione dei beni culturali, onde evitare la loro dispersione o la loro distruzione, ma deve arricchirsi anche di un'ulteriore accezione dinamica: tali beni

---

188 La legge n. 1089/1939, emanata dall'allora Ministro Giuseppe Bottai, rappresenta la prima legge organica "*per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico*" con cui per la prima volta si dichiarò il ruolo centrale dello stato in materia di tutela d'identità culturale. Ai lavori legislativi presero parte Santi Romano in relazione alla parte normativa e Giulio Carlo Argan per la parte storico-artistica. La normativa era anche finalizzata all'identificazione di aree protette, piani territoriali, nonché alla previsione del divieto di esportare determinati beni e di un termine bimestrale per l'esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale, in quanto rientranti nella categoria dei beni culturali. Con l'art. 2 della legge che sottopone alla legge stessa le cose immobili che in virtù del loro riferimento alla storia militare, politica, della letteratura e dell'arte, della cultura in genere siano state riconosciute come d'interesse particolarmente importante e abbiano formato oggetto di notificazione, tali beni sono stati riportati sotto la tutela delle cose d'interesse storico. Così M. CANTUCCI, *Voce - Bellezze naturali*", in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, 1964, p. 295. Per un approfondimento sui lavori della Commissione incaricata di predisporre il testo di legge si veda M. GRISOLIA, *Monumenti e oggetti d'arte nella recente legge di tutela*, in *Emporium*, 1939, pp. 213-230. Si veda anche M. AINIS, M. FIORILLO, *I beni culturali*, cit., p. 174; M. C. CAVALLARO, *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, cit., p. 1 ss.. Sul punto anche MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56 ss., p. 59 e M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952, pp. 19 ss., secondo i quali la legge del 1939 se pur in parte riuscì a colmare i vuoti di tutela, in realtà realizzò un vero e proprio regresso della stessa, ulteriormente accentuato, nell'interesse del mercato antiquario nazionale ed estero, nella disparità di regime tra proprietà pubblica e privata dei beni artistici.

189 Si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 4.

190 Cfr. LEMME F., *La legislazione italiana dei beni culturali tra continuità ed innovazione*, cit.

191 Cfr. G. BUONOMO, *La richiesta di pubblicità dell'udienza sull'appartenenza dell'Ateta di Fano*, in *Diritto penale e processo*, 9/2005, p.1181.

rappresentano anche ulteriori valori ed interessi e dunque appaiono meritevoli di una normativa che tenga conto della loro valorizzazione e della loro fruizione<sup>192</sup>. Così non diventa unicamente predominante l'idea di conservazione del bene, di protezione dello stesso da qualsiasi evento naturalistico o umano: emerge il peculiare valore estetico dei beni della "culturalità". La legge in particolare, nel riorganizzare la normativa in tema di beni culturali, mette in luce l'importanza del valore culturale dei beni, una volta effettuato tale riconoscimento, il bene viene assoggettato ad un vincolo da cui dipendono limiti sia nella sua possibilità di disposizione che di godimento. Proprio il riconoscimento del valore culturale e il singolare regime giuridico che da questo testimonia una rinnovata concezione dei beni culturali data dalla loro importanza che rende necessaria una disciplina di tutela distinta rispetto a quella propria dei beni privi di tale valore. Viene inoltre ripresa e resa maggiormente dettagliata la disciplina in tema di esportazione, con cui viene rafforzato l'intero sistema sanzionatorio di tipo penale<sup>193</sup>. Per le ragioni appena esposte, alla legge n. 1089/39 può essere riconosciuta piena natura penale, in quanto la disciplina fa ricorso alla pena per punire i casi di inosservanza di precetti<sup>194</sup>, prevedendo varie fattispecie di reati di pericolo. Nonostante l'avvenuto mutamento di prospettiva con la L. 1089 la disciplina è apparsa piuttosto inadeguata e incompleta, specialmente in considerazione dell'assenza di una specifica definizione delle cose soggette a tutela: il *corpus* normativo si limitava unicamente a elencare le cose che in virtù di uno specifico interesse che doveva essere accertato dalla competente autorità ministeriale potessero essere considerate come meritevoli di tutela. Nel caso in cui le cose fossero di appartenenza privata, le stesse erano assoggettate ad un regime speciale<sup>195</sup>. Secondo parte della dottrina, nonostante i limiti di tali previsioni legislative, la L. del 1939 rappresenta il presupposto evolutivo dell'intera materia dei beni culturali, maturata solo successivamente, proprio in considerazione di una nuova percezione della componente ideale del bene che finalmente veniva presa in considerazione in

---

192 Cfr. G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 4.

193 Sugli elementi di novità introdotti dalla legge 1089/39 si veda *Ibidem* e A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova 2004, pp. 37-39.

194 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 83.

195 Cfr. V. PIERGIGLI, *I – Beni culturali]]: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 20 ss.

maniera autonoma rispetto alla tradizionale componente materiale del bene culturale<sup>196</sup>.

Successivo alla legge “Bottai” è il decreto legislativo n. 490/99 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre, 1997, n. 352*”, entrato in vigore in data 11 gennaio 2000<sup>197</sup>. Il testo era finalizzato al coordinamento di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia culturale ed ambientale e successivamente è stato inglobato nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’art. 10 legge 6 luglio 2002, n. 137.

La disciplina del Codice dei beni culturali<sup>198</sup> ha rappresentato per lungo tempo la principale fonte normativa in materia di protezione dei beni culturali, anche di tipo penale, sino all’entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22. La normativa del codice, al pari di quella n. 1089/39, affida al diritto penale la sanzione dei fatti maggiormente lesivi dei beni culturali, con una riorganizzazione della disciplina che contempla autonome fattispecie di reato per rafforzare la protezione del patrimonio storico-artistico<sup>199</sup>.

Tuttavia deve rilevarsi come il codice del 2004 abbia mostrato un sostanziale disinteresse in relazione alla protezione di tipo penale della materia, ciò in quanto sin da subito sono mancati tentativi di razionalizzazione della disciplina, allocata in più fonti normative<sup>200</sup>. Per lungo tempo, prima dell’attuale riforma, la principale ragione di resistenza rispetto alla previsione di una riforma organica e razionale della materia, specialmente in ambito penale, risiedeva nella convinzione di non cedere al rischio di creazione di sistemi settoriali di tutela di diritto penale specialmente di tipo contravvenzionale e che comunque avesse come effetto finale la frammentazione delle tradizionali fattispecie generali mediante la creazione di

---

196 Così G. PIVA, *Cose d’arte*, in *Encicl. Dir.*, XI, Milano 1962, p. 94; p. 210; S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Id*, *L’amministrazione dello stato*. Saggi, Milano, 1976, p. 169.

197 In argomento si veda T. ALIBRANDI-P.FERRI, *I beni culturali e ambientali*, cit., pp. 15 ss.; CAIA G. (a cura di), *Il testo unico sui beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano 2000; M. CAMMELLI, *La nuova disciplina dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna 2000; P. FERRI-M. PACINI, *La nuova tutela dei beni culturali e ambientali*, Milano, *Il Sole-24 ore*, 2001.

198 Per l’introduzione alla riforma del 2004 si veda A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Id*, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 1 ss.

199 Cfr. G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 83.

200 Così P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di S. Manacorda e a. Visconti, Vita e Pensiero, 2019, p. 33.

figure speciali a tutela del bene culturale<sup>201</sup>. Ma l'ormai acquisita concezione della pregnanza del valore dei beni culturali impone di andare oltre una simile lettura, ripensando al ruolo di tali beni, specialmente per la loro unicità, irripetibilità e per la loro funzione culturale rispetto alla società, ma anche per tutti gli effetti positivi che dagli stessi discendono, in considerazione anche della loro valorizzazione<sup>202</sup>.

## 1.2 Inquadramento dei beni culturali tra le tipologie di beni giuridici

A seguito di un'analisi delle componenti fondamentali qualificanti i beni culturali, in particolar modo quella di tipo ideale nella sua piena accezione di "culturalità", si rendono necessari dei cenni relativi alle caratteristiche del bene giuridico in esame<sup>203</sup> alla stregua dei canoni propri del diritto penale. Nel caso dei

---

201 F. BALDI, *Sub artt. 169-171, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, –Le nuove leggi civili commentate*, a cura di G. Trotta-G. Caia-N. Aicardi, 2006, p. 235.

202 In argomento M. C. CAVALLARO, *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, cit., pp. 1 ss.. In tema di valorizzazione si veda anche M. CAMELLI, *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon*, 3, 2017, p. 7, secondo cui significato e ragione della valorizzazione dei beni culturali sarebbe ricollegato strettamente alla fruizione.

203 Il lungo dibattito sul bene giuridico risalirebbe a Anselm von Feuerbach, il quale, ispirato a una concezione giusnaturalistica, intendeva il reato come lesione di un diritto soggettivo. Una nozione vera e propria di bene giuridico storicamente risale all'elaborazione del 1934 di J.M.F. Birnbaum secondo il quale l'oggetto giuridico (*Gut*) di tutela deve essere collegato a beni giuridici (*Rechtsgut*) meritevoli di tutela da parte della comunità sociale e dunque il bene viene interpretato come «offesa a un bene protetto dallo Stato». Sul punto cfr J.M.F. BIRNBAUM, *Ueber das Erforderniß einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts, Neue Folge*, 1834, pp. 149-194, ora anche in ora anche in *Zwei Aufsätze*, a cura di J. L. Guzman Dalbora e T. Vormbaum, Berlin, 2011, p. 1 ss. Un successivo tentativo di ricostruzione del bene giuridico risale invece a F. Liszt, il quale ispirato ad una concezione ispirata al Positivismo, concepisce il diritto penale come strumento di tutela dei beni giuridici, valorizzando l'idea di scopo. Secondo l'Autore i beni giuridici sono da considerare come "interessi vitali dell'uomo", riconosciuti all'individuo sia come singolo, sia come componente della comunità. La prima metà del Novecento si caratterizza invece per l'abbandono della concezione politico-garantista del bene giuridico, interpretato in chiave giuspositivistica. Secondo Binding, il bene giuridico è da intendere come "bene della vita umana" che preesiste rispetto alla norma giuridica.

In Dottrina, il contributo più significativo in materia di bene giuridico è quello di A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica*, Torino, 1913, pp. 147 ss. e 553 ss..

Secondo l'illustre A. il concetto di bene giuridico è fortemente ancorato alle valutazioni espresse *ex ante* dal legislatore e dunque il bene, è un dato a base sociologica e possiede una perfetta coincidenza con l'oggetto di tutela espresso da una norma giuridica. Dunque è bene giuridico ogni valore suscettibile di «*esprimere il significato e le condizioni essenziali della convivenza sociale e di attrarre il consenso sulle valutazioni espresse dal legislatore*».

In tema di bene giuridico si veda anche M. MARX, *Zur Definition des Begriffs «Rechtsgut». Prolegomene einer materialen Verbrechenlehre, Köln-Berlin-Bonn-München*, 1972, pp. 62 ss.; F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it.*, 1973; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, pp. 99 ss.; P. NUVOLONE, *Il Sistema del diritto penale*, Cedam, Padova 1975, pp. 219 ss.; F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983; F. BRICOLA, *Carattere –sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, I, Milano, 1984; T. PADOVANI, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984; G. FIANDACA, *Il –bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it.*, 1982, p. 55; Cfr. anche G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 1 ss.; A. FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, pp. 789 ss.; F. RAMACCI, *Corso di Diritto penale*, ed. VI, Torino, 2017, pp. 24 ss.; A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato. Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene*

beni culturali l'interesse da prendere in considerazione è quello del valore culturale, un dato immateriale che si estrinseca nella componente materiale; da ciò discende un forte collegamento tra elemento ideale e supporto fisico che consente di tenere distinta tale categoria di beni rispetto ad altre tipologie di beni solo apparentemente affini<sup>204</sup>. Come già precisato, la nozione giuridica di "bene culturale" coniata dalla Commissione Franceschini non ha del tutto eliminato le incertezze in relazione alla definizione giuridica da attribuire a tale bene, in quanto, nonostante abbia recepito la nuova sensibilità verso il valore ideale del bene, appare ancora fortemente ancorata all'"elemento materiale"<sup>205</sup>. L'"inafferrabilità del bene culturale sul piano giuridico si ripercuote senza dubbio sull'"attività dell'"interprete nonché dilata i confini dell'"attività discrezionale del giudice che finisce per dilatare il concetto del bene, in violazione con il fondamento del principio penalistico del divieto di analogia in *malam partem*.

Dunque delineare i confini del bene giuridico consente di comprendere che tipo di tutela venga in considerazione per i beni culturali, circoscrivendone la portata ai soli casi di stretta necessità.

Come noto, il bene giuridico assume nel diritto penale e dunque nella teoria generale del reato<sup>206</sup> un significato pregnante, in quanto attiene alla valutazione del legislatore nell'"individuazione di una certa entità come meritevole di tutela"<sup>207</sup>.

Il bene giuridico così può essere classificato o alla stregua della concezione empirico-fattuale o in base a quella metodologica<sup>208</sup>. Mentre secondo quest'"ultima il bene giuridico rappresenterebbe lo scopo della norma, la teoria empirico-effettuale considera il bene giuridico quale dato preesistente alla norma stessa che a sua volta,

---

giuridico e vittima del reato, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 39, 1997, pp. 1061-1084. In relazione ai beni culturali come bene giuridico cfr. ampiamente G.P. DEMURO, *Il bene giuridico tutelato*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 49 e ss.

204 Così V. PIERGIGLI, *I – Beni culturali]]: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., p. 23 la quale esclude dal novero dei beni culturali le opere di ingegno e le invenzioni industriali data la assenza di una forte compenetrazione tra elemento ideale e componente materiale. In tali termini si veda anche T. ALIBRANDI, *Beni culturali*, cit., p. 4; P.G. FERRI, *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, in *dig. Disc. Pubbl.*, Torino, II, 1987, pp. 218 ss., V. CERULLI IRELLI, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in *Beni culturali e comunità europea*, a cura di P. Chiti, Milano, 1994, p. 3; F.S. MARINI, *Profili costituzionali della tutela dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, in *Manuale dei beni culturali*, a cura di N. Assini-P. Francalacci, Padova, 2000, pp. 46 ss.

205 V. PIERGIGLI, *I – Beni culturali]]: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., p. 25.

206 Sulla teoria generale del reato si veda ampiamente F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Cedam, Padova 1983, p. 1 ss.

207 Così A. FIORELLA, *Le strutture del Diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 205 ss.

208 *Ibidem*, p. 206.

al momento della sua introduzione deve riconoscere il bene.<sup>209</sup> Solo l'ultima teoria consente davvero di prendere in considerazione l'essenza del bene giuridico e i valori che lo stesso esprime, a prescindere dalla sussistenza di una norma giuridica che ne preveda la tutela, ma soprattutto a prescindere da un evento lesivo che leda il bene stesso. E tali considerazioni appaiono certamente in linea con il ruolo rivestito dal "bene giuridico" nell'ordinamento, specialmente in relazione al bene giuridico rappresentato dai beni culturali in quanto la concezione in esame mette in risalto il valore da questo espresso e dunque il suo essere "testimonianza avente valore di civiltà". Peraltro nell'analisi del bene giuridico preso in considerazione dal diritto penale dei beni culturali non può non tenersi in considerazione la nota distinzione tra "beni strumentali<sup>210</sup>" e "beni finali<sup>211</sup>".

Mentre la prima tipologia di bene concerne non alla tutela diretta di un determinato bene giuridico dell'ordinamento, ponendosi invece come bene tutelato in funzione di un ulteriore bene da salvaguardare, in beni finali asseriscono invece a una protezione diretta del bene stesso, a prescindere dalla considerazione di ulteriori beni.

Il concetto di bene finale certamente rievoca beni di primaria importanza che potrebbero essere definiti come "gerarchicamente sovraordinati" rispetto ad altri, come il bene vita e la libertà personale cui tutela è rafforzata anche sul piano costituzionale. La tutela dei diritti individuali è propria della concezione illuministica dello Stato liberale e anche il risultato della visione contrattualistica, in cui il diritto penale si focalizza sulla centralità dell'individuo e sulla protezione dei suoi diritti primari tra cui i diritti naturali per una migliore salvaguardia dello stesso all'interno della società<sup>212</sup>. Se il concetto di bene giuridico evoca chiaramente un'idea oggettiva, non può non considerarsi come oggi si assista al c.d. ingresso dei

---

<sup>209</sup> *Ibidem*, pp. 206 ss.

<sup>210</sup> F.C. PALAZZO, *Corso di Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione*, Giappichelli, Torino 2021, p. 60.

<sup>211</sup> Su tale distinzione si veda A. FIORELLA, *Le strutture del Diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 205 ss.

<sup>212</sup> Così F.C. PALAZZO, *Corso di Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione*, cit., pp. 57 ss.. Secondo l'Autore la protezione dei diritti individuali nello stato ottocentesco si basava sulla teoria contrattualistica secondo la quale la cessione di parti di libertà dei consociati rappresentava un sacrificio finalizzato alla migliore tutela della rimanente parte di libertà. Tuttavia riconosce come anche già nel diritto penale ottocentesco in realtà la tutela penale si spingesse oltre la protezione dei soli beni individuali. Si veda anche G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*,<sup>1</sup>, Milano 2001.

valori all'interno del diritto penale, anche in ragione delle disposizioni costituzionali nell'ordinamento a tutela della dignità della persona<sup>213</sup> che legittimano la punizione penale di ogni condotta che risulti aggressiva nei confronti degli stessi.

In realtà questa prospettiva ha origine sin dagli anni Sessanta, in cui nei vari ordinamenti è maturata una nuova sensibilità nei confronti dei beni collettivi, spesso legati all'evoluzione tecnologica, all'evoluzione del sistema economico e all'evoluzione della struttura socio-statuale<sup>214</sup>. E proprio in ragione di questa nuova tendenza legislativa di protezione non solo di beni primari ma anche di considerazione di nuovi valori e beni (ad es. l'ambiente)<sup>215</sup> che risultano fondamentali per la società, in questo caso per la funzione di cultura nonché per lo sviluppo della personalità dell'individuo come singolo o all'interno delle formazioni sociali, la tutela penale dei beni culturali appare in linea con la mutevolezza della realtà.

Si tratta dunque di beni distinti dai c.d. "beni individuali" che riguardano espressamente singoli soggetti e sono universalmente riconosciuti: in questo caso i beni in esame rientrano tra i beni superindividuali, anche conosciuti come beni collettivi<sup>216</sup>. Questi ultimi sono suddivisibili in beni istituzionali, nella titolarità dello Stato o di enti pubblici territoriali diversi da questo o ancora più ridotte entità e beni a titolarità diffusa, che di recente hanno avuto grande espansione, a tutela di interessi diffusi dell'intera società o di ampie cerchie di soggetti (ad es. la salubrità dell'aria)<sup>217</sup>.

---

213 F.C. PALAZZO, *Corso di Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione*, Giappichelli, Torino 2021, p. 60, secondo l'Autore, nonostante il diritto penale sin dalla Rivoluzione francese, risulti antitetico alla protezione di "valori culturali", non si può trascurare come la eventuale completa "materializzazione" del bene giuridico risulti oggi paradossale specialmente in considerazione di valori quali la dignità umana che legittimano la punizione di ogni manifestazione lesiva del valore stesso.

214 Così S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-moderne e influssi illiberali*, Relazione svolta al seminario "La politica criminaly el sistema del dret penal", Università di Barcellona, 17-18 giugno 1984, a cura del *Department de Justícia Generalitat de Catalunya*, 1995, p. 348.

215 Per una ricostruzione dell'interpretazione del "bene giuridico" si veda ampiamente si veda A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, ottava ed., 2021, pp. 107 ss..

216 In argomento si veda G.P. DEMURO, *Il bene giuridico tutelato*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 49 e ss; F.C. PALAZZO, *Corso di Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione*, cit., pp.

217 G.P. DEMURO, *Il bene giuridico tutelato*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 50.

Certamente i beni culturali rappresentano, in ragione delle proprie caratteristiche in precedenza analizzate, dei beni singolari che rientrano tra i beni superindividuali con caratteristiche sia proprie dei beni istituzionali che dei beni collettivi.

Come osservato in dottrina, ciascun Paese, in conformità ai propri valori e alle proprie tradizioni giuridiche e sociali, può ritenere o meno dannosi determinati comportamenti, in base alla propria sensibilità rispetto alla percezione di un determinato bene giuridico<sup>218</sup>. Se dunque la collettività di una determinata Nazione attribuisce un pregnante valore ad un determinato bene, che può anche essere correlato ad un interesse in divenire, è chiaro come si parli di oggetto giuridico di un reato e dunque la tutela apprestata nel caso concreto appare pienamente coerente.<sup>219</sup> Tali considerazioni di ordine generale ben possono essere collegate al bene giuridico rappresentato dai beni culturali: come evidenziato, si tratta di beni cui valore, in considerazione della componente ideale della culturalità, è particolarmente avvertito dai consociati, specialmente in considerazione della notevole ricchezza del patrimonio storico-artistico italiano, e ciò depone a favore per la tutela di tale bene, nonostante la sua complessità, anche con lo strumento del diritto penale come "*extrema ratio*".

Tale assunto consente dunque di superare le perplessità originate da chi sostiene la c.d. teoria dei reati senza vittima, in precedenza esposta, in quanto nonostante la singolarità del bene in esame, correlato ad un concetto ideale, il (loro) valore è correlato ad interessi e dunque ben può rappresentare un bene giuridico meritevole di tutela. Il primo interesse che viene in considerazione è certamente quello del valore in sé del bene culturale per la sua capacità di rappresentare esso stesso un valore legato alla cultura che a sua volta è correlato ad ulteriori valori come l'interesse alla piena fruizione e alla valorizzazione del bene per la realizzazione della personalità del singolo, il carattere di eredità per le future

---

218 Così P. NUVOLONE, *Il Sistema del diritto penale*, cit., pp. 226 ss.

219 *Ibidem*, Secondo L'illustre A. una caratteristica propria della politica legislativa di alcuni Paesi è quella di eliminare dai codici i c.d. "delitti senza vittime", o delitti che non provocano un danno, a differenza della legislazione italiana che non sembra seguire tale orientamento. La teoria dei "delitti senza vittime" si baserebbe su una petizione di principio: la lesività sarebbe sinonimo di danno materiale e dunque la lesioni di altri interessi, come quelli (materiali,) non viene presa in considerazione. Tuttavia non si può giungere ad affermazioni univoche per tutti i Paesi: se un Paese attribuisce valore a determinati valori a ciò è sempre correlato un interesse, che è oggetto giuridico di un reato, (anche se si tratti di vittime indeterminate.)

generazioni nonché il valore economico che discende da tali beni. Le considerazioni peraltro appaiono in linea con la c.d. concezione sostanziale del reato che ricollega il reato al profilo del valore ad esso sotteso; dunque una concezione oggettiva in cui il valore o il bene giuridico verso cui è indirizzata l'azione lesiva rappresenta il punto di partenza nell'analisi del reato in generale<sup>220</sup>. Appare necessario dunque tenere in considerazione i valori emergenti che afferiscono alla società: i bisogni dell'uomo che non si riducono unicamente ad elementi materiali ma che attengono anche a componenti spirituali<sup>221</sup> come la funzione di cultura e di testimonianza avente valore di civiltà propria dei beni culturali. Solo in tale direzione, quale quella di considerare un'efficace tutela anche di beni ulteriori rispetto a quelli primari, realizza quello che è un necessario bilanciamento tra la funzione c.d. conservatrice del diritto penale unitamente a quella considerata nella sua accezione di funzione c.d. promozionale<sup>222</sup>, di una politica criminale che assume quali beni giuridici beni che partecipano alla funzione culturale e di progresso della società.

### **1.3 Tutela penale dei beni culturali come "diritto etico"?**

La nozione di beni culturali elaborata dalla Commissione Franceschini in termini "*testimonianza avente valore di civiltà*" ha suscitato nel corso del tempo non poche incertezze<sup>223</sup>. È evidente che la definizione non abbia carattere giuridico: come messo già in luce nelle precedenti considerazioni, si tratta di una definizione molto ampia che non mette a fuoco il bene giuridico che rimane così sfumato e inafferrabile.

Probabilmente alla base di tale scelta vi è stata la consapevolezza della mutata percezione della sensibilità del bene giuridico in cui deve rilevare

---

<sup>220</sup> Così G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*. Priulla Editore, Palermo, I edizione, 1945, P. 124.

<sup>221</sup> In tal senso sul bene giuridico si vedano le considerazioni di F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto penale. Il reato*, I, Giuffrè, Milano, 1943, pp. 85 ss. Secondo l'Illustre A. "*Cosa non è soltanto un pezzo di mondo inanimato sibbene ogni oggetto del pensiero in sé circoscritto e staticamente rilevato; e i bisogni dell'uomo, in ordine ai quali la cosa diventa un bene, non sono soltanto fisici ma anche spirituali: del resto quale importantissimo anzi indispensabile bene sia l'uomo, così nell'isolamento come nell'associazione, è una verità intuita sempre e da tutti in mille modi espressa, a cominciare dall'omnia bona mea mecum porto per finire col vea solis*".

<sup>222</sup> Così A. FIORELLA, *Le strutture del Diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, cit., p. 210 in tema di scelte e funzioni del diritto penale nella politica dei beni di rilevanza costituzionale.

<sup>223</sup> Cfr. M.P. CHITI, *Trattato di diritto amministrativo europeo*, II, Milano, 1997, p. 352;

soprattutto la componente ideale accanto al substrato materiale. Un mutamento di prospettiva sostanziale rispetto alle previsioni della L. 1089/1939 che con la definizione “*cose d’arte*” non consentiva in alcun modo di fare emergere il valore spirituale che caratterizza principalmente i beni culturali<sup>224</sup>.

Solo in epoca recente è stata accolta una vera e propria definizione normativa dal Codice dei Beni Culturali che comunque riprende quella della Commissione<sup>225</sup>, in quanto i beni culturali sono indicati all’art. 2 del Codice co. 2, in cui rientrano “*le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*”<sup>226</sup>. La definizione di beni culturali così elaborata ha certamente riconfermato la funzione culturale del bene, tuttavia come osservato in dottrina, ha esteso «*un regime giuridico protettivo anche a cose non ricadenti nel l’angusta dizione delle belle arti e dell’archeologia, ha però anche un grave difetto: quello della notte hegeliana nella quale tutte le vacche sono nere*»<sup>227</sup>, non consentendo in tal modo di distinguere i beni in virtù delle proprie caratteristiche e generando problemi in relazione al principio di precisione e di tassatività. L’accezione unitaria del bene culturale improntata sulla sensibilità sociale<sup>228</sup> non sembra porre problemi in riferimento (alla prima parte) ma pone alcuni interrogativi in relazione alla seconda. I maggiori dubbi dell’interprete possono riguardare l’attualità del concetto rispetto all’attuale contesto storico ma soprattutto la portata del significato del termine “civiltà”, che può prestarsi a un significato in termini di evoluzione storico-culturale ma che al tempo stesso ha avuto diverse accezioni nel corso della storia.

---

224 PIERGIGLI V., *I Beni culturali*: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 18 ss. Si veda anche V. DE SANTIS, *Evoluzione del concetto di bene culturale*, in Aedon, pp. 1 ss., consultabile su [http://www.aedon.mulino.it/risorse/dib\\_tu/desantis.htm](http://www.aedon.mulino.it/risorse/dib_tu/desantis.htm)

225 Ancor prima del Codice di beni culturali si fa riferimento al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 che ha previsto una definizione “*normativa*” di bene culturale che assume come nucleo centrale le cose regolate dalla legge 1.6.1939, n. 1089”, prevedendo anche altre categorie di beni già fatte oggetto di disciplina normativa. Cfr. Parere del Consiglio di Stato allo schema del decreto legislativo, Adunanza Generale dell’11 marzo 1999; Così V. DE SANTIS, *I Beni culturali*: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 17 ss.

226 cfr. B. CAVALLIO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, pp. 113 ss.; F. MERUSI I, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, p. 1 ss..

227 Così F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, cit., pp. 1-2.

228 Così V. DE SANTIS, *Evoluzione del concetto di bene culturale*, cit., pp. 1 ss.

Non essendo questa la sede in cui possa svolgersi un approfondimento del significato del termine appena richiamato, non può non evidenziarsi come questa genericità del concetto certamente è foriera di non pochi dubbi interpretativi, dato che la definizione assume un volto anche giuridico che deve essere adattato alle varie branche del diritto, tra cui il diritto penale dei beni culturali che è oggetto d'interesse in questa trattazione. Così l'espressione "*testimonianze aventi valore di civiltà*" inglobata oggi nel Codice dei Beni Culturali sembra evocare una tavola di valori. Il concetto sembra promuovere un'idea del bene culturale quale strumento di elevazione e di sviluppo della personalità dell'individuo, in quanto parte di una collettività che condivide determinati valori, tra cui quello della pregnanza dei beni culturali<sup>229</sup>. Da ciò discende che lo Stato assume il compito di promozione del patrimonio culturale e al tempo stesso di potestà dello stesso ai fini della sua tutela. Il giudizio di valore espresso a monte dal legislatore potrebbe dunque essere accusato di difettare di un vero e proprio substrato empirico, con conseguenti preoccupazioni in relazione allo svuotamento e alla spiritualizzazione della categoria<sup>230</sup>. In tal senso la "tutela di sentimenti collettivi" potrebbe condurre sul piano penalistico all'accoglimento di un "diritto penale come etica pubblica"<sup>231</sup>. Tali problematiche si pongono soprattutto in considerazione dei c.d. "reati senza vittima" per i quali valgono le considerazioni in precedenza espresse. Si fa dunque riferimento a reati che offendono ampie cerchie di soggetti o addirittura l'intera

---

229 In argomento si veda ampiamente F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, p. 31. L'A. rileva come in base alla letteratura tedesca i beni culturali assolvano a una funzione di orientamento storico, utile ai fini di una profonda comprensione degli sviluppi, delle evoluzioni e dei mutamenti culturali di una determinata collettività (H. MYKLEBUST, *Denkmale und Kulturelle Identität*, Berlin, 1987, p. 123). Così anche i monumenti evocerebbero un forte carica emozionale che si aggiungerebbe al valore culturale dei beni (F. HAMMER, *Das Schutzsystem der deutschen Denkmalschutzgesetze*, in *Jus*, 1997, p. 971). Inoltre i beni culturali contribuirebbero al rafforzamento della coesione sociale dello spirito di identità collettiva. (F. FECHNER, *Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Eine Einführung*, in AA.VV., *Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Ansätze im deutschen, europäischen und internationalen Recht*, a cura Fechner-Oppermann-Protz, Berlin, 1996, pp. 159 ss.)

230 Per un approfondimento sul ruolo del valore in relazione al bene giuridico si veda DE VERO G., *Corso di Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 130 ss.

231 In argomento si veda ampiamente M. DONINI, *Il diritto come etica pubblica*, Seminari Mutinensi, Piccole Conferenze, Collana diretta da A. Vignudelli, Mucchi editore, Modena 2019, II ed., pp. 1 ss. Secondo l'I. Autore "...Il pluralismo e il multiculturalismo impongono che solo il diritto sia espressione di un'etica pubblica, che pure finché giuridica, non obbliga in coscienza, il comando più autoritario ed espressivo del prohibiting non riducibile a onere o a tassa, è quello penale. Senza nulla concedere al pensiero che se una condotta è penalmente irreprensibile sia politicamente corretta, occorre peraltro recuperare le virtù repubblicane senza le quali ogni legge è inerme, senza regola di costume." Cfr. anche F. FORZATI, *Il diritto penale dell'obbedienza fra fondamento etico-religioso dell'offesa e funzione potestativa della pena*, in *Arch. Pen.*, 2017, n. 3, pp. 13 ss. F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Il Mulino, 2019, pp. 52 ss.

collettività con beni giuridici che evocano valori, concetti spirituali e che dunque risultano apparentemente meno afferrabili rispetto alla considerazione di altri beni.

I possibili intrecci tra etica e diritto penale<sup>232</sup> e il rischio di uno sconfinamento nel c.d. “diritto penale dell’etica”, sembra quasi rievocare l’ormai lontanissimo passato in cui si punivano con i massimi edittali i c.d. *crimina enormia* (ad es. sacrilegio, lesa maestà): reati privi di un vero danno effettivo o di un soggetto passivo in carne ed ossa, ma allo stesso tempo lesivi nei confronti dell’“autorità divina direttamente incarnata dal sovrano e dunque l’impianto etico religioso era basato sull’“osservanza morale”<sup>233</sup>. Al di là della secolarizzazione del diritto penale nel corso della storia.

Non può trascurarsi la c.d. “concezione promozionale del diritto penale”, ruotante intorno al consenso sociale, secondo cui il diritto penale funzionerebbe solo ove trovi legittimazione sul consenso sociale<sup>234</sup>. Dunque il diritto penale assolverebbe oltre che una funzione prettamente di difesa sociale anche ad un fine di promozione per il progresso della collettività<sup>235</sup>. A tale teoria è stata tuttavia mossa l’“obiezione che il diritto penale svolgerebbe unicamente un ruolo guida nella politica criminale distanziandosi da quella che è la funzione di ingegneria sociale, improntata questioni relative alla coscienza sociale”<sup>236</sup>. Altra teoria che ricercava un collegamento tra il diritto penale e i valori sociali è quella del *Kulturnormen*, secondo la quale il diritto criminale dovrebbe fondarsi su norme di cultura e dunque norme

---

232 In argomento si veda M. GALLO, *Regola penale e regola morale*, in *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, a cura di M. Gallo, Terza edizione, Vol. I, Giappichelli, Torino 2020, pp. 24 ss.. Secondo l’Illustre A. il rapporto tra diritto ed etica è di tensione, quindi, di diversità. È proprio la distinzione tra questi due piani a consentire, rispetto al dato storico, la libertà necessaria per stabilire la giuridicità di una regola anche per giudicarla alla stregua dell’etica.

233 Così F. FORZATI, *Il diritto penale dell’obbedienza fra fondamento etico-religioso dell’offesa e funzione potestativa della pena*, cit., 13. Sul punto si veda S. MOCCIA, *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, Editoriale scientifica, 1988, p. 17.

Per un approfondimento sul rapporto tra laicità e diritto penale si vedano M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1981, pp. 477 ss.; D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, pp. 55 ss., L. EUSEBI, *Laicità e dignità umana nel diritto penale. Pena, elementi del reato, biogiuridica*, in A.A.V.V., *Scritti per Federico Stella*, Jovene, Napoli 2007, vol I; M. DONINI (a cura di), *La de-divinizzazione del diritto in Grozio ed Hobbes*, in *Populismo e ragione pubblica. Il post-populismo penale tra lex e ius*, Piccole Conferenze, Collana diretta da A. Vignudelli Mucchi Editore, I ed., 2019, pp. 24 e ss.

234 Questa teoria concezione del diritto penale risale ad autori come HASSEMER, AMELUNG, ecc. In argomento si veda CADOPPI-P. VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, ottava ed., 2021, pp. 109 ss..

235 In argomento *Ibidem*.

236 *Ibidem*.

sociali diffuse in un determinato momento storico nella società e da queste riconosciute<sup>237</sup>.

Le relazioni tra diritto penale ed etica ben possono essere colte in una società come quella attuale, caratterizzata da un forte pluralismo e multiculturalismo<sup>238</sup>. Tali fattori senza dubbio impattano sulla edificazione del diritto ed in particolare in relazione al diritto penale, disciplina che deve essere immune da influenze moralistiche ed eticizzanti; piuttosto deve basarsi su norme, tenendo sempre in considerazione questa bussola legislativa<sup>239</sup>. Il diritto penale oggi riproduce senza dubbio un pluralismo di valori condivisi dalla società che non è in alcun modo previsto da espresse norme giuridiche e così potrebbe dirsi in relazione al diritto penale dei beni culturali che incriminano condotte lesive di un valore soprattutto spirituale, per via della componente ideale del bene, identificata nella c.d. funzione sociale. Tali critiche potrebbero essere mosse soprattutto in considerazione della definizione di beni culturali illustrata, così come elaborata dalla Commissione Franceschini e poi inglobata all'art. 2, co. 2 nella sua seconda parte. Ci si riferisce all'espressione "*testimonianza avente valore di civiltà*" in quanto non indica un concetto giuridico, ma evoca un sistema di valori della collettività che ben può entrare in tensione con il rigore e la precisione propri della materia penalistica. Lo stesso patrimonio storico-artistico, come già illustrato, svolgendo una funzione di cultura, è stato più volte impiegato nella storia, specialmente dai regimi autoritari come simbolo del regime proprio al fine di veicolare in maniera più efficace determinate idee tra i consociati. Dunque ci si chiede se in un sistema come quello presente una censura di tipo non giuridico possa realmente fondare una componente del fatto di reato ove veicolino l'affermazione pedagogica di valori.

Senza dubbio la materia del diritto penale deve non deve ridursi a una tutela della mera moralità, ma sanzionare condotte lesive di beni giuridici distinti dall'osservanza di regole etiche<sup>240</sup>. Nonostante queste possibili frizioni e le attuali

---

<sup>237</sup> *Ibidem*.

<sup>238</sup> M. DONINI, *Il diritto come etica pubblica*, p. 266 e ss., p. 37, secondo il quale il multiculturalismo esprimerebbe sempre il conflitto tra etiche definite, tra visioni consolidate nel mondo, sia pubbliche che private e il diritto non può sposare nessuno di questi elementi e farlo proprio.

<sup>239</sup> M. DONINI, *Il diritto come etica pubblica*, pp. 26 e ss.

<sup>240</sup> M. DONINI, *Il diritto come etica pubblica*, p. 57; M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in [www.penalecontemporaneo](http://www.penalecontemporaneo), 2013, pp. 1 ss., anche in DPC 2013, *Riv. trim.*, n. 4/2013, pp. 4 ss., pp. 10 ss.

tendenze legislative, nel caso del diritto penale a protezione dei beni culturali, i rischi di un eccessivo slittamento del bene giuridico verso la tutela di un solo valore possono essere superate prendendo in considerazione entrambe le componenti del bene. Invero il bene culturale, come già illustrato, si compone non solo di una componente ideale che identifica il bene e lo distingue da quelli comuni per essere un valore in sé, ma anche di una componente materiale, che si unisce perfettamente alla precedente, dando vita a un unico bene giuridico che per molteplici aspetti, quali la funzione culturale per il progresso spirituale della società, la fruizione e la valorizzazione degli stessi nonché l'economicità che campeggia intorno al patrimonio storico-artistico, che lo rendono meritevole di tutela anche penalistica. Inoltre le obiezioni circa l'utilizzazione del bene giuridico come veicolo per la diffusione di determinati valori, così come è accaduto in passato, può essere superata in considerazione della rinnovata concezione della tutela dei beni culturali: tali beni vengono protetti non in funzione di altri valori o dell'influenza positiva che possano avere su altri beni. Tali beni vengono considerati di per sé meritevoli di tutela in ragione della del loro valore ideale, perfettamente compenetrato in quello materiale. E da ciò discende l'esigenza di qualificare questo sistema di tutela come "sistema diretto", proiettato immediatamente sul bene culturale e non di tipo indiretto così come è stato concepito principalmente. Alla tutela del bene considerato singolarmente si aggiunge poi la capacità del bene di trasmettere ulteriori valori.

In questo caso e più in generale in presenza di valori considerati dal bene giuridico oggetto di tutela è sempre necessario operare un vaglio critico per la necessità di accertare che non siano oltrepassati i limiti fissati dal legislatore ordinario in tema di teoria costituzionalmente orientata dei beni giuridici, verificando dunque che non sussista alcun contrasto tra il bene considerato e una norma costituzionale o comunque con l'assetto valoriale che presuppone la Costituzione stessa.<sup>241</sup>

In tal senso l'idea di ridurre al minimo il penalmente rilevante, circoscrivendo l'intervento penale unicamente nei confronti di beni giuridici che

---

<sup>241</sup> Così G. DE VERO, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 130.

non siano “valori in sé”, richiede che quest’ultimo, quale sentimento percepito dalla collettività non sia in contrasto con le disposizioni Costituzionali a tutela di determinati beni, anche in ossequio al principio di non contraddizione<sup>242</sup>. Talvolta, nell’ordinamento non è così infrequente imbattersi in beni giuridici che in realtà celino una vera e propria tutela di un valore in sé: in tali ipotesi spetta all’interprete condurre la verifica di compatibilità costituzionale ma soprattutto verificare che, come frequentemente accade, non si tratti di un valore in sé direttamente ricollegabile alla salvaguardia di un bene primario e che dunque abbia la funzione di rafforzare la protezione di quest’ultimo<sup>243</sup>. Il bene culturale e dunque la sua tutela non risultano in contrasto con i limiti posti dal legislatore ordinario, in quanto non vi è alcuna norma nel dettato costituzionale che si ponga in contrasto con la sua protezione. Anzi, come verrà esposto nel successivo paragrafo, il legislatore costituzionale ha espressamente richiamato i beni culturali, inserendoli tra i principi fondamentali, all’art. 9 Cost., evidenziando dunque la loro funzione quale strumento di cultura per la realizzazione della personalità dell’individuo sia come singolo, sia all’interno delle formazioni sociali, cui promozione compete allo Stato.

## ***2 Fondamento costituzionale della tutela penale dei beni culturali: art. 9 Costituzione***

A seguito dell’approfondimento dei rapporti intercorrenti tra diritto penale e beni culturali, come valori e a loro volta, come espressioni di ulteriori valori, in virtù di una consapevolezza maturata in un lungo arco temporale, risulta necessario approfondire il fondamento costituzionale della protezione di tali beni<sup>244</sup>. Tale aspetto appare significativo in relazione al diritto penale dei beni culturali in quanto la Costituzione rappresenta una delle fonti che proprio legittimano questa tipologia di tutela che dunque può essere intesa come protezione rafforzata a livello

---

<sup>242</sup> *Ibidem*

<sup>243</sup> Così G. DE VERO, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 130. L’Autore cita l’esempio dell’eventuale incriminazione di comportamenti attinenti alla ibridazione uomo-animale, alla c.d. clonazione di esseri umani: in questi casi l’incriminazione non si pone a tutela di un eventuale valore quale la “purezza umana”, quanto piuttosto alla protezione della salute.

<sup>244</sup> Cfr. M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., 1990, pp. 1 ss.

costituzionale. Il riferimento ai beni culturali è ravvisabile nell'art. 9 della Costituzione<sup>245</sup>, secondo cui:

*«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*

*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.*

*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*<sup>246</sup>». Si tratta di una previsione piuttosto lineare con cui sono messi in risalto le funzioni della Repubblica non solo in considerazione della formazione delle generazioni attuali ma anche per quelle future, per le quali sia i beni culturali che il paesaggio rappresentano dei veri e propri strumenti di cultura<sup>247</sup>.

Dalla lettura della norma costituzionale si evince dunque un riferimento espresso al patrimonio storico-artistico, che unitamente al bene "paesaggio" è stato considerato come bene meritevole di salvaguardia, in connessione alla libertà di arte, di scienza e alla promozione della cultura<sup>248</sup>. I beni culturali e il paesaggio appaiono di conseguenza meritevoli della stessa attenzione da parte del legislatore come beni che contribuiscono alla spiritualità umana e al progresso sociale, in una visione incentrata sul principio del pluralismo, in ragione del dovere delle

---

245 Per un approfondimento della disposizione costituzionale si veda M.S. GIANNINI, *Sull'art. 9 Cost. (La promozione culturale)*, in AA.VV., *Scritti in onore di Falzea*, Milano, 1991, vol. III, p. 435; F. MERUSI, *Principi fondamentali*, sub art. 9, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna, 1975, p. 434; G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 53; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 1302 ss.; F. MUCCIARELLI, *Bellezze naturali (Distruzione o deturpamento)*, in *DDP*, I, Torino, 1988, pp. 433 ss.; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 29 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, cit., pp. 290 ss.; M. CECCHETTI, *Art. 9*, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano 2015, pp. 10 ss.; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 19/02/2018, pp. 5 ss.; P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in *Dir. Pen. cont.*, 2016, p. 3.

In argomento si veda anche *Principi fondamentali. La tutela costituzionale del paesaggio*, consultabile su:

[https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2013/04/00141083\\_est.pdf](https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2013/04/00141083_est.pdf)

246 Nuovo testo dell'art. 9 della Cost. a seguito dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati della proposta di legge costituzionale per modificare gli articoli 9 e 41 Costituzione. Con tale modifica è stata inserita la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano in linea con la normativa europea. La Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) si occupa della tutela dell'ambiente all'articolo 37. Allo stesso modo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce all'articolo 191 la politica ambientale comunitaria.

Cfr. <https://www.acs.beniculturali.it/nuovo-art-9-costituzione-cosa-cambia-per-i-beni-culturali/>

247 Così G.P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sist. pen.*, 2/2022, p. 1 ss.

248 Così M. CAMMELLI, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, Lorenzo Casini, Giuseppe Piperata, G. Sciuolo, il Mulino, 2017, p. 23.

istituzioni di promozione e tutela della libertà di arte e scienza<sup>249</sup>. Anche la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato l'importanza del richiamo costituzionale affermando che *“Una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro”*<sup>250</sup>.

La considerazione congiunta dei due beni-beni culturali e bene ambiente-non è certamente un caso, in quanto entrambi rappresentano alte espressioni di valori e rappresentano componenti fondamentali per la vita dell'individuo all'interno della società. I beni vengono così affiancati all'interno del dettato costituzionale, pur mantenendo una loro indipendenza proprio in ragione delle differenti caratteristiche: da tale assunto ne deriva una diversa modalità di protezione<sup>251</sup>anche sul piano penalistico. In considerazione del richiamo congiunto dei beni si potrebbe legittimare una interpretazione che ponga i beni in stretta connessione: il patrimonio culturale, sia beni mobili che beni immobili, è un bene inserito in un determinato contesto ambientale e proprio questa sua peculiare collocazione e dunque compenetrazione nel bene ambiente, contribuisce ad accrescere il valore di unicità del bene che se allontanato dalla sua collocazione originaria perderebbe parte del suo valore. Dunque ambiente e beni culturali non sono da leggere nel contesto costituzionale in maniera contrapposta, ma nemmeno separata: ogni bene culturale è il frutto di una singolare situazione ambientale, urbanistica, naturale o architettonica<sup>252</sup>.

---

249 Cfr. M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova 1991, p. 132. Sul punto di veda anche G.P. DEMURO, *Commenti articolo per articolo: d.lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, in *La Legislazione penale*, 2004, n. 3, pp. 425-471, p. 429. Secondo l'A. la considerazione congiunta delle due specie di beni può sicuramente rivestire un significato simbolico, tuttavia gli stessi sono in realtà entità differenti sotto il profilo ontologico: solo i beni culturali si riferiscono alla a una creazione artistica dell'abilità umana.

250 Corte Cost., Sent. n. 151 del 24 giugno 1986, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Sul punto si veda A.R. PELILLO, *I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina*, in *Aedon*, 2, 1998 p. 35; F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2002.P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in *Dir. Pen. cont.*, 2016, p. 3.

251 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, in *Sist. Pen.*, 29/04/2022, p. 5, consultabile su <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/demuro-delitti-contro-patrimonio-culturale-codice-penale-titolo-viii-bis>

252 Sul tema cfr. M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. tri. dir. pubbl.*, 1971, 1123 ss.. Si veda l'approfondimento sul sistema di tutela penale nel contesto ambientale di F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 1976, p. 56 ss., p. 63 ss.

Tale rilievo costituzionale è certamente un elemento fondamentale per legittimare il ricorso del legislatore al diritto penale ai fini di una tutela più coerente ed efficace dei beni culturali.<sup>253</sup> Il legislatore costituente avvertì dunque la necessità di proteggere la tutela del patrimonio storico-artistico, inserendone la sua protezione tra i tra i principi fondamentali delle Costituzione<sup>254</sup> che non sono modificabili nemmeno attraverso un procedimento di revisione costituzionale.

L'“inclusione dei beni culturali tra i principi cardine della Repubblica italiana<sup>255</sup> “*riguardanti la tutela minima da assicurare alla vita umana, considerata quale un valore in sé, indipendentemente dall'impiego delle energie dell'uomo per finalità di carattere politico ed economico*<sup>256</sup>” segna un elemento di discontinuità con il passato, dopo il silenzio dello Statuto Albertino<sup>257</sup> sul tema: mai prima di allora i beni culturali avevano ricevuto una simile considerazione in ambito giuridico. La scelta di inserire un riferimento ai beni all'interno del dettato costituzionale sembra invece riconducibile alla previsione di cui all'art. 142 della Costituzione di *Weimar*<sup>258</sup>. Quest'ultima infatti può essere definita come una legislazione di avanguardia in quanto rappresenta uno dei primi documenti fondamentali di uno Stato capace di mettere in luce la centralità dei beni culturali per la ricchezza sociale, economica e spirituale della società. Quest'ultima considerazione è tuttavia di più recente emersione grazie alla rinnovata centralità dei bisogni del singolo e dell'individuo all'interno delle formazioni sociali, anche in considerazione della componente

---

253 In argomento si veda V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 290.

254 Così M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXII, Roma, 1990, pp. 1 ss; F. MERUSI, *Art. 9, in Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli/Soc. ed. Foro Italiano, 1975, pp. 434 ss.. Sul tema si veda anche A. CAPUTO, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, in *Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte*, n. 76, pp. 71-85, jan./jun. 2020, p. 1 ss.

255 Così A. MATTIONI, in *Cultura e persona nella Costituzione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 1 ss.

256 Così A. PIZZORUSSO, *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli 1997, pp. 309 ss..

257 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 1976, p. 56 ss., p. 60. Lo statuto Albertino, 4 marzo 1848, non aveva dedicato alcuna disposizione alla conservazione ma soprattutto alla tutela dei beni culturali. L'ideologia liberale s'“identificava nell'art. 29 dello statuto secondo cui Tutte le proprietà sono inviolabili” e le uniche disposizioni riconducibili a prime frammentarie forme di tutela riguardavano il divieto di trasformazione o demolizione di edifici urbani di grande pregio artistico. Solo con la L. n. 431 del 1904 è istituito un catalogo nazionale dei beni culturali e viene sancito il divieto di esportazione di opere di pregio.

258 La c.d. Costituzione di *Weimar* dell'11 agosto 1919 rappresentò il primo documento democratico tedesco sino al 1933, sostituendosi alla Legge fondamentale dell'Impero tedesco Prese il (*Reichsverfassung*) del 16 aprile 1871. Art. 142 –«L'arte, la scienza ed i loro rispettivi insegnamenti sono liberi.

*Lo Stato ne protegge la libera esplicazione e contribuisce al loro sviluppo*».

spirituale che caratterizza il bene culturale rispetto ai beni comuni. Così l'art. 142 della Costituzione di *Weimar* attribuiva allo Stato il compito di tutelare la libera esplicazione dell'arte e della scienza, contribuendo al loro sviluppo; all'art. 150<sup>259</sup> affidava invece alle autorità pubbliche il compito di salvaguardare i monumenti storici, le opere d'arte, le bellezze della natura e il paesaggio.

Altro esempio a cui si ispira la previsione costituzionale in commento è certamente quella della Costituzione repubblicana spagnola del 1931<sup>260</sup> che già affidava allo Stato il compito di salvaguardia di tutta la ricchezza artistica nazionale.

Sulla scia di quest'ultimo esempio giuridico, durante i lavori preparatori della Costituzione, furono tenuti in considerazione l'importanza e le potenzialità della cultura nonché la sua promozione come luogo di identità, di democrazia e di pluralismo<sup>261</sup> rispetto ad un Paese che da poco ricostruiva la sua dimensione a seguito del secondo conflitto mondiale. La scelta di tale previsione legislativa è certamente da definire come "doverosa" rispetto ad un Paese come l'Italia, dotato di un ingente patrimonio storico-culturale, tuttavia tante altre preoccupazioni avrebbero certamente potuto frenare il legislatore costituente rispetto a tale scelta, dato il particolare clima post-bellico in cui la società italiana si ritrovava in realtà a dover soddisfare bisogni ben più urgenti.<sup>262</sup>

Con l'inclusione della salvaguardia del patrimonio storico-artistico nell'art. 9 Cost., unitamente alle disposizioni agli artt. 33, 34, 117 e 118 Cost., può dirsi che la Repubblica italiana abbia acquisito l'identità di "Stato di cultura"<sup>263</sup> in cui tale

---

259 Art. 150: «I monumenti storici, le opere d'arte, le bellezze della natura, ed il paesaggio sono protetti e curati dal Reich. Rientra nella competenza del Reich evitare l'esportazione all'estero del patrimonio artistico».

260 La Costituzione spagnola del 1931 adottata il 9 dicembre 1931 dall'Assemblea Costituente, a seguito delle elezioni generali spagnole del 1931, all'art. 45 prevedeva che «Tutta la ricchezza storica e artistica del Paese costituisce il tesoro culturale della Nazione e si trova sotto la salvaguardia dello Stato»

261 Così F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 92.

262 *Ibidem*, p. 97.

263 In tema di "Stato di cultura" si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 1976, p. 55; M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (e tutela penale del)*, cit., p. 1; SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. dell'edilizia*, II, 1967, p. 69; A. PREDIERI, *La tutela del paesaggio*, in *Le libertà civili e politiche*, Vol. II, Firenze, 1969, p. 395; G. PIVA, *Cose d'arte*, in *Encicl. dir.*, Vol. IX, 1962, p. 93; U. D'ANGELO, *Tutela dei beni culturali e proposte di riforma legislativa*, in *Riv. giur. edil.*, 1972, II, p. 4; Azon, *Il regime dei beni culturali nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di Riforma*, in *Ricerca sui beni culturali*, Vol. 1, in *Quaderni di studi legislativi a cura della Camera dei Deputati*, Roma, 1975, p. 93; E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961, p. 80.

Cfr. anche F. E. SALAMONE, *Argomenti di Diritto penale dei beni culturali*, cit., p. 13.

valore assolve alla fondamentale funzione di integrazione politica e sociale della democrazia pluralista<sup>264</sup>. La previsione sancisce così la costituzionalizzazione della questione relativa alla promozione della cultura e della tutela dei beni culturali, evidenziando la notevole importanza degli stessi sia sul piano giuridico per la loro salvaguardia, sia per la funzione propria di questi beni che come già evidenziato hanno effetti positivi su ulteriori beni e interessi<sup>265</sup>. Emerge così la piena funzione culturale<sup>266</sup> del patrimonio storico-artistico che essendo riconosciuto tra le prime disposizioni culturali si caratterizza per un fine ben preciso: lo sviluppo della personalità individuale nonché il mantenimento e l'accrescimento dei vincoli di appartenenza culturale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni. In particolare, si noti come gli articoli 33 e 34 della Costituzione siano direttamente connessi al dovere di protezione sancito all'art. 9 della Costituzione: l'attività scientifica di ricerca, nonché quella di insegnamento sono basi solide per il miglioramento della qualità della vita umana, capaci di offrire nuovi e diversi criteri di giudizio alla persona<sup>267</sup> e di conseguenza finalizzati alla valorizzazione e la tutela dei beni culturali all'interno della società, anche per la trasmissione dei valori alle generazioni future<sup>268</sup>. La disposizione deve inoltre essere letta in relazione agli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale che evidenziano il primato della persona anche nella propria dimensione sociale e il compito della Repubblica<sup>269</sup> di promuovere azioni di solidarietà per l'affermazione dell'uguaglianza sostanziale, in cui il bene

---

264 Si veda F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 92.

265 Per un approfondimento dell'art. 9 Cost. e dei suoi effetti positivi su ulteriori valori e beni, cfr. A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in AA.Vv., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1969, p. 394 ss.

266 Sulla funzione culturale, da collegare alla formazione intellettuale dell'individuo attraverso processi educativi in senso ampio si veda G. P. DEMURO, *I beni culturali e tecniche di tutela*, cit. p. 30 ss. L'Autore con riferimento alle finalità degli Stati moderni, paragona tale funzione alla "missione" di cultura attribuita allo Stato per la prosperità morale e materiale della società. Per un approfondimento si veda il testo richiamato dall'Autore, *De Malgerb, Contribution à la theorie general de l'Etat, Paris, 1920*, p. 261.

267 A. MATTIONI, in *Cultura e persona nella Costituzione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., p. 2.

268 Cfr. M. CANTUCCI, *Voce —Bellezze naturali—*, in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, 1964, p. 295; F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., pp. 97 ss.

269 Cfr. F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, (a cura di) G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli/Soc. ed. Foro Italiano, 1975, pag. 434 ss.

culturale funge da strumento di cultura e di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale<sup>270</sup>.

Dunque può dirsi che proprio dalla disposizione di cui all'art. 9 Cost. emerge una funzione di "solidarietà culturale" dei beni in linea con il dovere di solidarietà previsto in relazione alla persona dall'art. 2 Cost.<sup>271</sup>: ciò che rileva è il ruolo di promozione dell'"oggettiva utilità della cultura per la collettività e non l'uso privato del bene"<sup>272</sup>. E tale dovere di solidarietà è rivolto non solo al singolo come individuo ma anche nei confronti delle formazioni sociali, data la frequente disponibilità di beni culturali da parte di associazioni, società, fondazioni e istituzioni<sup>273</sup>.

L'articolato voluto in sede di Assemblea Costituente<sup>274</sup> conferma la visione democratico-liberale come sfondo unitario della struttura dello Stato e del rapporto tra società civile, istituzioni ed ordinamento giuridico, a prescindere dalle contrapposizioni degli schieramenti politici<sup>275</sup>. Tale assunto confermerebbe la c.d. "prospettiva dinamica"<sup>276</sup> dei beni culturali in virtù del riferimento Costituzionale: tutelare tali beni non si riduce infatti a una loro mera conservazione o comunque gestione, ma impone il dovere per la Repubblica di promuovere il patrimonio storico-artistico, valorizzandolo e rendendolo fruibile nei confronti dell'"intera collettività a cui si rivolge questa funzione culturale"<sup>277</sup>. Una visione quest'"ultima

---

270 Così A. MATTIONI, in *Cultura e persona nella Costituzione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 1 ss.

271 Cfr. DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, p. 72, secondo il quale sarebbe inutile ed errato identificare il fondamento costituzionale dell'"interesse culturale mediante il collegamento dell'art. 9 Cost. con le norme previste dagli articoli 42 comma 2 Cost., 41 commi 2 e 3 Cost.. La funzione culturale non è una specificazione della funzione sociale per apporre limitazioni alla proprietà privata, né della utilità sociale per limitare l'iniziativa economica.

272 A. MATTIONI, in *Cultura e persona nella Costituzione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., p. 9. Secondo l'Autore il carattere solidaristico della persona rileva immediatamente in ordine alla tutela in senso general e del bene culturale, intesa come tutela in senso stretto e del governo della sua fruizione.

273 *Ibidem*, p. 11.

274 Sul punto si veda S. SETTIS, *Il paesaggio come bene comune*, Napoli 2013, p. 6 s., ID., *Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino 2010, 87 ss. Secondo l'A. la Costituzione italiana è stata «la prima al mondo in cui la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio sia stata scolpita fra i principi fondamentali dello Stato (art. 9)».

275 Così A. RAGUSA, *Costituzione e cultura Il dibattito in tema di Beni culturali nei lavori dell'Assemblea costituente*, in *Storia e Futuro*, Rivista di Storia e Storiografia online, 51/2019, consultabile su <http://storiaefuturo.eu/costituzione-cultura-dibattito-in-tema-beni-culturali-lavori-dellassemblea-costituente/>

276 In tema di funzione dinamica del bene culturale, derivante dall'art. 9 della Costituzione si veda MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 61 ss.; G. P. DEMURO, *I beni culturali e tecniche di tutela*, cit. p. 29 ss.; L. RICCIO, voce *Beni culturali*, *d.lgs. 29 ottobre 1999*, n. 490, in F. C. Palazzo-C. E. Paliero, *Commentario breve alle leggi complementari*, Padova, 2003, p. 403 ss..

277 DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 73, secondo il quale si deve parlare di "funzione culturale" per porre in evidenza la dinamicità del concetto di "bene culturale" come "funzione-scopo e funzione-compito", in quanto la tutela è strumentale allo

che dunque supera la tradizionale accezione della “prospettiva statica” di tali beni, limitata alla conservazione dei beni e lontana dalle logiche di continua ed evolutiva formazione intellettuale dell’individuo<sup>278</sup>.

E proprio tale prospettiva “dinamica” che anima i beni culturali legittimerebbe il ricorso ad una tutela diretta di tali beni, fondata su un regime pubblicistico e ancorata alla consapevolezza del valore ideale del bene. Solo una tale considerazione della componente immateriale del patrimonio storico artistico, intesa in termini di valore intrinseco, consentirebbe di superare l’altra opzione di salvaguardia dei beni, legata alla concezione di tutela indiretta, a sua volta basata su un regime privatistico.<sup>279</sup> Inoltre nella prospettiva di privilegiare una tutela di tipo diretto, il compito dello Stato è quello di non limitarsi unicamente alla preservazione di tali beni ma di garantire, secondo una visione evolutiva del bene, la massima fruizione dei beni intesi come “strumento intellettuale”<sup>280</sup>.

È chiaro come oggi per i beni artistici, considerato il loro valore intrinseco e dunque la loro irripetibilità, sia previsto un regime di tipo pubblicistico in cui il bene rileva per la sua culturalità a prescindere dalla sua proprietà. E proprio da tale sistema discende un maggiore considerazione del ruolo che assume lo Stato nei confronti di questa tipologia dei beni per l’attuazione del dettato costituzionale: la Repubblica deve salvaguardare e promuovere il patrimonio storico artistico in ossequio alla sua importanza a prescindere dalla appartenenza di questi a terzi soggetti. Unitamente a ciò si aggiunge il dovere per lo Stato di compiere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dei beni e altresì di astenersi da possibili azioni che possano creare un rischio di distruzione o anche di solo depauperamento dei beni, cui valore deve rimanere impregiudicato nel tempo.

---

sviluppo della cultura e deve costituire una base per una politica legislativa dinamica per la massima fruizione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e per l’arricchimento culturale dell’individuo.

<sup>278</sup> In argomento si veda anche G. SALCUNI, *La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo Testo unico sui beni culturali*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, p. 125.

<sup>279</sup> F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 59, secondo il quale la scelta di un sistema di tutela indiretta dei beni culturali avrebbe come base un regime privatistico di tali beni e corrisponderebbe ad una tutela penale della proprietà contro le offese a terzi. Differentemente l’accoglimento di un sistema di tutela diretto postulerebbe un regime pubblicistico che presuppone la piena disponibilità dei beni artistici e dunque una tutela diretta del bene come tale, in virtù del suo valore intrinseco e a prescindere dall’appartenenza del bene ad un proprietario.

<sup>280</sup> F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 61 ss.

Dunque la “funzione culturale” che promana dal patrimonio storico-artistico (in cui sono certamente compresi anche i beni archeologici) non può essere limitato ad una lettura riduttiva relativa alla limitazione e alla funzionalizzazione della proprietà ma deve essere interpretata come vero e proprio compito di promozione della cultura da parte della Repubblica nei confronti dei consociati.<sup>281</sup>

Nonostante le intenzioni legislative, al momento dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, le previsioni, ritenute quali espressione di principi programmatici non furono immediatamente attuate, probabilmente per una non ancora matura sensibilità nei confronti del valore del patrimonio storico artistico del Paese. La disposizione rimase così per lungo tempo priva di attuazione sino ai provvedimenti in materia di tutela dei beni culturali a partire dalla legge del 1974, istitutiva del Ministero per i Beni culturali e ambientali<sup>282</sup>, con una rivalutazione del dovere di impegno dello Stato nei confronti della sua tutela e valorizzazione<sup>283</sup>. Si osserva come una vera e più compiuta attuazione della previsione costituzionale, finalizzata a garantire un’effettiva tutela di tali beni dovrebbe essere intesa come inclusiva del diritto penale tra gli strumenti di salvaguardia del patrimonio storico artistico<sup>284</sup>.

Da sempre un tradizionale terreno di dibattito è rappresentato dalla possibilità di rinvenire dei veri e propri obblighi costituzionali espliciti o impliciti di tutela penale<sup>285</sup> rispetto ad alcuni beni di alto rilievo; di particolare interesse è la

---

281 Così M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., p. 1, secondo cui sarebbe riduttivo considerare la funzione culturale ex art. 9 Cost. in termini di semplice specificazione della funzione sociale della proprietà. In conformità con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale “è necessario attribuire una portata autonoma e più ampia all’art. 9 Cost., per affermare che il valore culturale dei beni del patrimonio archeologico, storico e artistico non tanto costituisce il presupposto per limitare e funzionalizzare la proprietà, quanto rappresenta l’attitudine dei beni stessi a realizzare la promozione della cultura e della personalità umana”.

282 Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini con **decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657**, convertito nella **legge 29 gennaio 1975, n. 5 con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell’ambiente al fine di assicurare l’organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale**.

283 *Ibidem*, secondo il quale la previsione costituzionale dell’art. 9 in una rinnovata concezione è ricollegabile alle disposizioni di cui agli artt. 3, 41 co. 2, e 42 co. 2 Cost.. Così anche M. CANTUCCI, *Le cose di interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina*, Napoli, 1968, p. 3.

284 In tema di obblighi di tutela penale in relazione ai beni culturali cfr. *Ibidem*, p. 42.

285 In relazione agli obblighi costituzionali di tutela penale si veda ampiamente D. PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?* In *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 1983, p. 498; F. BRICOLA, *voce Teoria generale del reato*, in *Nss. Dig. It.*, vol. XIX, Torino, 1973, pp. 14 ss.. Cfr. anche C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2002, p. 171; F. VIGANÒ, *L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di M. Romano*, Jovene, Napoli, 2011, vol. II, p. 2645.

possibilità di individuarli rispetto ai beni culturali<sup>286</sup>. L'interrogativo tradizionalmente noto ai penalisti concerne la possibilità di dover accordare la tutela penale, come criterio selettivo, ai soli beni costituzionalmente garantiti<sup>287</sup>. Ove una norma costituzionale stabilisca espressamente l'incriminazione di una determinata condotta, dunque mediante il ricorso ad una clausola espressa di tutela, pacificamente si potrebbe riconoscere la presenza di un obbligo esplicito di tutela penale. Diversamente, gli obblighi impliciti di criminalizzazione sono stati prospettati in relazione a beni di considerevole valore, soprattutto nelle ipotesi in cui vi sia una norma espressa che preveda la tutela di un determinato bene<sup>288</sup>.

Nella prevalente dottrina contemporanea la dimensione costituzionale degli oggetti di tutela è risolta secondo i canoni della compatibilità/incompatibilità: un bene può essere legittimamente tutelato mediante il ricorso al diritto penale ove l'incriminazione della condotta non si ponga in contrasto con una precisa norma costituzionale, a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo o che comunque statuisca un principio fondamentale. Questa concezione è stata tuttavia criticata in quanto finirebbe per "svilire" la funzione del diritto penale, ritenendo illegittime tutte le norme, anche non penali, che non siano richiamate espressamente dalla Costituzione<sup>289</sup>. Sempre la dottrina prevalente tende a disconoscere l'esistenza di veri e propri obblighi impliciti di criminalizzazione<sup>290</sup>, facendo leva sul ruolo fondamentale svolto dai criteri di proporzionalità rispetto ai beni per i quali è prevista come tutela la previsione di una pena e del principio di necessità, secondo cui il diritto penale si pone in termini *extrema ratio* rispetto agli altri strumenti

---

286 Sul punto si veda G. SALCUNI, *La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo Testo unico sui beni culturali*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, p. 129.

287 In dottrina risponde in senso affermativo F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Nss. Dig. It.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 14 ss.; Id. *Carattere –sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, I, Milano, 1984, pp. 107; Id. *Scritti di Diritto penale*, Vol. I, Tomo II, Milano, 1997, p. 807 ss.;

288 In argomento si veda G. DE VERO, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 122 ss., secondo cui emblematica in argomento è la questione della tutela della vita del nascituro in caso di interruzione volontaria della gravidanza: tale ipotesi potrebbe condurre all'integrazione di un obbligo implicito di criminalizzazione a tutela del bene vita e della maternità.

289 Così G. DE VERO, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 119 ss.

290 La Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce la sussistenza di obblighi di criminalizzazione in alcune tra le norme principali della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come nei casi della protezione del diritto alla vita o del divieto di tortura, di schiavitù e di lavoro forzato. Da tali norme discenderebbe l'obbligo per gli Stati parte della Convenzione di prevedere negli ordinamenti interni norme adeguate che tutelino in maniera efficace ed effettiva le previsioni statuite a livello convenzionale. Così G. DE VERO, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, 122.

alternativi di tutela; entrambi canoni da cui, in mancanza di una clausola espressa, si dovrebbe propendere per una scelta di criminalizzazione riservata al solo legislatore ordinario<sup>291</sup>.

A tale concezione si è inoltre obiettato il carattere mutevole della realtà che farebbe propendere per una visione più ampia nella selezione dei beni giuridici tutelabili, in quanto la Costituzione non contemplerebbe un catalogo tassativo di beni predeterminati e assumere in tal senso la Costituzione come unico criterio selettivo significherebbe accogliere un limite nell'ordinamento, pari ad un ingiustificato automatismo che non consentirebbe di cogliere ulteriori sfumature di prevenzione generale e sociale che al momento dell'entrata in vigore della Carta costituzionale non erano prevedibili<sup>292</sup>. Prescindendo dalla questione di attrarre nella tutela penale i beni costituzionali come unici beni da attrarre nella tutela penale o se sia più opportuno valorizzare una lettura "aperta" che includa ulteriori beni che effettivamente meritano promozione e che non risultano contrari ai valori costituzionali o che addirittura vengano richiamati indirettamente dalla stessa, occorre concentrarsi sul rapporto tra il riferimento costituzionale ai beni culturali e la tutela degli stessi. In realtà da una prima lettura della Costituzione non parrebbe sussistere un esplicito riferimento a un obbligo di tutela penale, a differenza di altre Carte costituzionali che espressamente attribuiscono al legislatore il compito di sanzionare con norme penali comportamenti lesivi dei beni culturali. Tra queste ipotesi risulta significativo l'esempio della Costituzione spagnola del 1978<sup>293</sup> che, nella piena consapevolezza della vulnerabilità del patrimonio storico-artistico della nazione, specialmente a seguito della distruzione avvenuta durante il secondo conflitto mondiale, legittima il legislatore al ricorso allo strumento penale in caso di

---

291 *Ibidem*, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, cit., 2020, cit., pp. 122.

292 A. FIORELLA, *Le strutture del Diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, cit. p. 211. Sul tema delle c.d. "Costituzione aperta" si veda D. PULITANO, *Obblighi costituzionali di tutela penale?* In *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 1983, p. 498 e cfr. la replica di F. BRICOLA, *Carattere –sussidiario// del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, I, Milano, 1984, pp. 115 ss.

293 In argomento si veda J. J. GOMES CANOTILHO, V. MOREIRA, *Constituição da República portuguesa anotada*, 1ª ediz., Coimbra, Coimbra editora, 1978, p. 214; J. MUNÓZ LORENTE, *Obligaciones constitucionales de incriminación y derecho penal simbólico*, in *Revista de derecho y proceso penal*, 2001, p. 103 ss.; D.M. SANTANA VEGA, *Las obligaciones constitucionales*, cit., p. 865 ss.. La Costituzione spagnola del 1978 prevede un esplicito obbligo penale a tutela dei beni culturali in caso di lesione degli stessi, all'art. 46 dispone «*I poteri pubblici garantiranno la conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, quale che sia il suo regime giuridico e la sua titolarità. La legge penale sanziona i reati contro questo patrimonio*». Anche la costituzione greca all'art. 24 dispone che «*La protezione dell'ambiente naturale e culturale costituisce un compito dello Stato che ha il dovere di adottare speciali misure preventive o repressive per la tutela dell'ambiente*».

offesa a tali beni (*obligaciones constitucionales explicitas de penalizacion*)<sup>294</sup>. L'importanza del patrimonio storico artistico, come elemento di identificazione culturale dei cittadini emerge anche dal Preambolo della *Ley de 25 junio 1985*, n. 16, a tutela dei beni culturali, considerati come «*ricchezza collettiva che contiene le espressioni più alte del contributo dato dagli spagnoli nella cultura universale*»<sup>295</sup>.

In tal modo sia il patrimonio culturale che il bene ambiente sono interpretati alla stregua di “interessi diffusi” per l’intera collettività e proprio per tale ragione è possibile ricorrere a strumenti di tutela propri del diritto penale per la protezione degli stessi.

Non può inoltre trascurarsi come il preambolo della stessa Costituzione spagnola sancisca la promozione del progresso della cultura unitamente a quello economico e da ciò è possibile far discendere un vero e proprio obbligo di tutela penale per i beni culturali.

Tuttavia, per quanto concerne l’ordinamento italiano, è necessario andare oltre una lettura generalizzata rispetto alla presenza effettiva o meno di obblighi costituzionali di tutela penale: ciò che rileva non è tanto il dato letterale ma la rilevanza del bene giuridico in quanto tale da cui è possibile desumere il rilievo costituzionale dello stesso. Come evidenziato già in dottrina<sup>296</sup>, la teoria degli obblighi costituzionali può essere intesa come “obblighi di tutela effettiva” e di conseguenza il parametro che deve guidare il legislatore nelle scelte di criminalizzazione è quello della effettività<sup>297</sup>.

Come già messo in luce, i beni culturali sono beni che esprimono valori, in considerazione della loro componente ideale, pertanto può affermarsi che il bisogno di protezione mediante la tutela penale è una condizione già preesistente alla specificazione avvenuta con l’art. 9 della Costituzione, proprio in considerazione

---

294 Per un quadro generale degli obblighi costituzionali di tutela penale nella Costituzione spagnola si veda ampiamente C. PAONESSA, *La protezione di beni giuridici –collettivi–: gli artt. 45, comma 3, e 46 della Constitución española del 1978 in materia di ambiente e di patrimonio storico-artistico*, in *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, cit., pp. 137 ss.

295 In argomento si veda A. VERCHER NOGUERA, *Delitos contra patrimonio histórico*, in *El nuevo Código penal y su aplicación a empresas y profesionales. Manual teórico práctico*, V, Madrid, 1996, p. 565; F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, pp. 34 ss..

296 Così G. SALCUNI, *La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo testo unico sui beni culturali*, in Manna, A., a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano 2005, pp. 123 ss.;

297 Sul principio di effettività si veda C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *RIDPP*, 1990, p. 475 ss..

del loro pregnante valore<sup>298</sup>. Successivamente la loro inclusione tra i principi fondamentali della Costituzione conferma che la volontà del legislatore costituente non sia stata certo quella di dimostrare semplici attenzioni nei confronti dei beni storico artistici<sup>299</sup>, ma di ritagliare a tali beni uno spazio di rilievo considerevole per il processo formativo dell'individuo, attribuendogli pertanto un rilievo costituzionale<sup>300</sup>. Per lungo tempo la materia della tutela penale dei beni culturali ha sofferto il mancato adeguamento ai principi costituzionali appena esaminati<sup>301</sup> e tale aspetto è confermato dall'assenza di un sistema di protezione penalistico coerente innanzi alle offese più gravi e dunque lontano dal paradigma di salvaguardia così come inteso nell'accezione costituzionale all'art. 9.

Assumendo la Costituzione come criterio guida, i beni culturali potrebbero pertanto essere inclusi tra quei beni per i quali sono previsti dei veri e propri obblighi costituzionali di tutela, in cui viene demandato allo Stato la protezione degli stessi mediante strumenti di tutela capaci di garantire un effettivo livello di protezione. Nelle posizioni di valori espresse nella Carta costituzionale, quale "foro aperto ma strutturato"<sup>302</sup>, lontano da logiche di semplici e puri valori astratti, il bene giuridico "bene culturale" non deve cadere nella disattenzione ma anzi merita di essere oggetto di attenzione proprio perché inserito tra i principi fondamentali. In una nuova fase di rivitalizzazione della politica criminale che prenda dunque in considerazione i valori costituzionali, il legislatore non può esimersi dalla considerazione dell'evoluzione del sistema di valori in corso, in cui diversi beni giuridici, quali tra questi proprio i beni culturali, partecipano ampiamente al progresso morale e spirituale che la Costituzione demanda alla Repubblica. Così sorgerebbe un *imput* implicito di tutela rispetto a valori emergenti<sup>303</sup>, quali la maggiore consapevolezza del patrimonio culturale, in cui il

---

298 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 47.

299 Cfr. G. P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit. p. 6.

300 Si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 46, secondo il quale la "meritevolezza" di tutela penale è oggi fondata sull'esplicito riconoscimento costituzionale e da ciò consegue la rilevanza costituzionale del bene.

301 Sul punto si veda S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, Relazione svolta al convegno "Tutela e circolazione delle opere d'arte: attualità e prospettive" - Pesaro 24 e 25 aprile, a cura della Federazione Italiana delle Associazioni "Amici dei Musei", 1993.

302 Cfr. D. PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1983, p. 500.

303 Si veda F.C. PALAZZO, *Valori costituzionali*, cit., p. 602. V. SANTANA-M. DULCE, *Diritto penale minimo e obblighi costituzionali taciti di tutela penale, Dei delitti e delle pene: Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, p. 53 ss.

diritto penale svolge un ruolo di promozione e la criminalizzazione e la punizione di condotte lesive è elemento necessario al fine di consentire la massima fruizione e godimento dei beni culturali nei confronti della collettività<sup>304</sup>. Inoltre anche la Corte Costituzionale sin dagli anni '80 ha riconosciuto la rilevanza del bene ambiente come valore primario e fondante dell'ordinamento riconoscendo come la Costituzione, anche se rigida, e comunque capace di disciplinare realtà in evoluzione, talora neppure ipotizzabili ai tempi dell'Assemblea costituente<sup>305</sup>. Tale riferimento, dato il richiamo congiunto dei beni all'art. 9, può essere senza dubbio esteso anche ai beni culturali.

Così la previsione costituzionale deve essere considerata come "stella polare" nelle scelte di criminalizzazione<sup>306</sup> relative all'ambito dei beni culturali, rappresentando l'*incipit* per un sistema di protezione rafforzato in linea con i valori costituzionali. Tale prospettiva deve dunque essere seguita non solo per quanto concerne la previsione delle fattispecie a presidio dei beni culturali ma anche per le sanzioni che devono essere adeguate rispetto all'assetto valoriale espresso dalla Costituzione<sup>307</sup>.

In linea con queste considerazioni si pone anche la recente modifica dell'art. 9 Cost. con cui è stata inserita la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi<sup>308</sup> tra i principi fondamentali della Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.

Tale introduzione offre una rinnovata accezione dell'ambiente, come risorsa da salvaguardare perché non rinnovabile. Senza dubbio mette inoltre in luce la

---

304 In argomento si veda C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, cit., p. 96.

305 In questo senso cfr. Corte cost., 15 novembre 1988, n. 1029, in *Giur. cost.*, 1988, 4935; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 67, in *Giur. cost.*, 1992, 377. In dottrina si veda A. VALENTI, *La —musa negletta—: quando la Costituzione non ispira più il legislatore nelle scelte di incriminazione*, in *Ind. pen.*, 2003, pp. 967 ss.

306 In Italia si deve a F. BRICOLA il tentativo di assumere la Costituzione a fondamento del diritto penale, secondo il quale le norme penali vanno rilette proprio alla luce del dettato costituzionale che avrebbe già delimitato le scelte in campo penalistico. Per l'illustre A. il reato assumerebbe una nozione sostanziale in termini di "fatto lesivo di un valore costituzionale la cui significatività si riflette sulla misura della sanzione penale. Si veda F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Azara - Eula (diretto da), XIX, Torino, 1974, p. 17.

307 Cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 71 ss..

308 Per un approfondimento sul Disegno di legge costituzionale sulla modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni si veda <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/344113.pdf> e in particolare il testo della L. costituzionale, consultabile su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg>

particolare connessione che deve sussistere tra comunità e ambiente, in cui la protezione dei beni culturali si configura come impegno futuro per le prossime generazioni. Da ciò discende dunque la consapevolezza di una tutela più stringente da accordare all'ambiente in generale e anche ai beni culturali, quali testimonianza di storia e di civiltà per la società e le future generazioni e che legittimerebbe, in base al principio di sussidiarietà, il ricorso alla tutela penale, ove risulti necessario.

Valorizzando quest'ultimo assunto che dunque rafforzerebbe la convinzione della presenza di un c.d. obbligo di tutela penale costituzionalmente rilevante in relazione all'art. 9 cost. per i beni culturali, si riconosce uno spazio di legittimazione al ricorso al diritto penale come strumento di tutela perché direttamente derivante dalla norma costituzionale. Tale previsione che conferma già la presenza di una tutela del bene in esame a livello costituzionale si allinea alla considerazione del continuo mutare della realtà<sup>309</sup> che prende in considerazione valori emergenti che perfettamente si conciliano con il progresso della società e con la realizzazione della persona. Ciò solo attraverso una maggiore sensibilità nella percezione verso il concetto di culturalità<sup>310</sup> espresso in costituzione, che possa far emergere appieno le potenzialità espansive statuite già al momento dell'avvento della Carta costituzionale.

## 2.1 Beni culturali e ambiente: affinità sul piano penalistico

A seguito di dell'analisi della disposizione costituzionale di cui all'art. 9, si è avuto modo di illustrare come per i beni culturali sussista un esplicito riferimento al pari di quanto previsto per il bene ambiente. I due beni sono affini e dunque in connessione tra loro<sup>311</sup>: i beni culturali molto spesso, specialmente quelli immobili,

---

309 Così A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, cit., p. 211.

310 Cfr. A. CROSETTI, *La tutela ambientale dei beni culturali*, Padova, Cedam 2001; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, cit., p. 9.

311 In argomento si veda ampiamente F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 63; A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, L'Unità del Diritto. Collana del Dipartimento di giurisprudenza, RomaTre-press, Roma 2017, pp. 179-192.

vengono in considerazione anche per la loro collocazione in un determinato contesto paesaggistico. Dunque non può non rilevarsi come il bene ambiente talvolta partecipi all'importanza del valore culturale del patrimonio storico artistico<sup>312</sup> e da ciò ne deriva che ogni eventuale allontanamento del bene dal suo contesto naturale sia capace di diminuire il valore stesso del bene. Tutti i beni che fanno parte del c.d. patrimonio naturale e dunque le formazioni fisiche, biologiche, geologiche e fisiografiche e ogni habitat di specie animali e vegetali, nonché le zone naturali delimitate, concorrono a formare un quadro estetico, definibile come "paesaggio", in cui vi rientrano a pieno titolo certamente i beni culturali<sup>313</sup>.

Le affinità tra i beni culturali e il bene dell'"ambiente"<sup>314</sup> sono inoltre ravvisabili sul piano normativo in materia di tecniche di incriminazione<sup>315</sup>. Sia il diritto a tutela dell'"ambiente che quello a tutela dei beni culturali sin dalle origini si è caratterizzato per la coesistenza del diritto amministrativo e del diritto penale<sup>316</sup>. La legislazione penale è stata dunque caratterizzata dalla prevalente presenza di contravvenzioni per sanzionare l'"inosservanza di mere prescrizioni amministrative"<sup>317</sup>, di un costante utilizzo della tecnica del rinvio o di ricorso a norme penali in bianco e nella frequente scelta dello schema dei reati di pericolo presunti<sup>318</sup>. Tali scelte legislative hanno inciso fortemente sulla coerenza della

---

312 Cfr. D. MANACORDA, *L'Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*, Bari, Edipuglia, 2014; T. MONTANARI, *Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane*, Roma, Minimumfax, 2013 e *Privati del patrimonio*, Torino, Einaudi, 2015.

313 Così G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 38.

314 In materia di ambiente si veda ampiamente M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Cedam, Padova, 1996, pp. 1 ss. 1, p. 5. In particolare l'Autore ritiene che l'"idea di fondo che per lungo tempo è prevalsa nelle ricostruzioni del bene giuridico "ambiente" è che la sua tutela ricomprenda la protezione di una pluralità di beni o interessi come la salute, il paesaggio, i beni culturali e ciò appare molto arduo da conciliare con la lettera della legge. Cfr. anche L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè Milano 2007; V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuale e degli enti*, cit., pp. 1 ss.; F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, pp. 31 ss.;

315 L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè, Milano, cit., p. 2 e G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. 2002, p. 11. Per un approfondimento sulla direttiva europea in materia di tutela dell'"ambiente si veda A. MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99 CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009, pp. 89 e ss.; V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, pp. 918 ss.; L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. Dir. pen. ec.*, 2008, pp. 863 ss.; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2010, pp. 1 ss..

316 Così A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 179.

317 Sul punto si veda A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 179; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, cit., p. 75.

318 *Ibidem*.

disciplina che per lungo tempo è risultata frammentaria, anacronistica e non efficace.

Il primo aspetto che accomuna i beni culturali e il bene ambiente è certamente legato alla loro natura di beni superindividuali, da tutelare come valore in sé attraverso una tecnica di tutela diretta ma soprattutto in considerazione della notevole difficoltà di rinvenire una nozione giuridica dai confini precisi. Il bene ambiente, al pari dei beni culturali, può apparire un come un bene “sfumato”, dalla “presunta immaterialità” ma ciò costituisce un semplice fraintendimento da smentire. L’ambiente possiede in realtà un una vocazione polifunzionale<sup>319</sup> e può essere qualificato alla stregua di un bene finale, in quanto la sua tutela non può ridursi ad una protezione solo indiretta in considerazione proprio del valore che tale bene svolge per la collettività: da esso dipende la sopravvivenza delle future generazioni e la condizione per assicurare una dignitosa esistenza della società civile.<sup>320</sup> L’evento su cui si incentra il sistema di protezione dell’ambiente è quello della grave alterazione degli equilibri ecologici di acqua, aria e suolo e dunque il bene preso in considerazione ai fini di tutela è proprio la conservazione di tale equilibrio ove le azioni lesive rappresentino dei veri e propri rischi per l’ambiente e per la popolazione.<sup>321</sup> Non si può negare come all’interno dell’unitarietà del bene giuridico ambiente sia anche possibile rintracciare singole componenti ambientali specifiche che consentirebbero di arginare il problema relativo alla materialità del bene giuridico anche in ossequio al principio di offensività<sup>322</sup>. Pure i beni culturali, come già evidenziato, sono caratterizzati da una nozione fortemente

---

319 M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, cit., pp. 33 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 53. Secondo gli autori la tutela dell’ambiente avrebbe carattere polistrumentale in quanto sarebbe propedeutica alla salvaguardia di più beni o interessi e solo parzialmente coinciderebbe con la tutela della salubrità e dell’igiene dei luoghi.

320 *Ibidem*.

321 Così M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, cit., p. 43 che evidenzia il “valore antropocentrico” della tutela degli ecosistemi nell’ordinamento giuridico italiano. Secondo l’Autore il bene ambiente, circoscritto alla sola tutela dell’equilibrio ecologico di acque, aria suolo, assume nell’attuale ordinamento una valenza polistrumentale, diretta a più interessi finali solo in alcuni casi selezionati e descritti sul piano legislativo. Devono essere ricondotte alla tutela dell’ambiente le sole norme che appaiano conformi in maniera diretta o indiretta al modello descritto, tralasciando invece norme analoghe, dirette alla tutela di beni o interessi funzionali.

322 In argomento F.C. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, Firenze, 1999, II, pp. 555 ss.; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale, Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza. Jura Temi e Problemi del diritto-Studi discipline penalistiche-Criminalia*, Edizioni ETS, 2008, pp.15 ss..

ampia che ha suscitato non pochi dubbi in relazione alla previsione di una più circoscritta definizione nonché tutela in ambito penalistico. Al pari delle considerazioni svolte per il bene ambiente, anche i beni culturali, a prescindere dalla loro capacità di incidere su altri beni e di trasmettere valori positivi, meritano una tutela di tipo diretto in ragione della loro capacità di essere essi stessi valori da salvaguardare nell'ordinamento.

Unitamente alle necessarie considerazioni tracciate in materia di individuazione del bene giuridico tutelato, non può trascurarsi come in passato, sia il settore di tutela dell'ambiente, sia quello relativo a i beni culturali fosse previsto in maniera del tutto frammentaria a livello legislativo, senza alcuna espressa previsione codicistica sul punto. Il cammino di riformatore per una tutela penale più coerente ha riguardato prima la materia dell'ambiente e solo di recente con la L. 22 marzo 2022, n. 68, la disciplina penalistica dei beni culturali.

L'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente è avvenuta con la L. n. 68 del 2015<sup>323</sup> con il nuovo titolo VI *bis*. La disciplina sembra da un lato aver ribadito l'indipendenza concettuale del bene giuridico ambiente attraverso l'inserimento di un titolo nel codice penale ad esso unicamente dedicato ma allo stesso tempo anche la forte connessione tra la tutela dell'ecosistema e i beni culturali<sup>324</sup>. E lo stretto rapporto intercorrente tra i due beni è stato messo in

---

<sup>323</sup> Si tratta della legge 28 maggio 2015, n. 122 in materia di riforma dei reati ambientali per la protezione della salute e dei beni naturali. Il provvedimento ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono state previste le fattispecie di: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale radioattivo; impedimento di controllo e omessa bonifica. È stata prevista inoltre la pena accessoria della incapacità di contrattare con la p.a. per le fattispecie di: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti. La legge ha anche introdotto la misura della confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servono a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti. Tale misura non si applica ove l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato. La legge ha previsto anche la confisca quale misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito in alcune ipotesi tra cui disastro ambientale, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere. In caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, si ordina anche il recupero e ove possibile il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo. È stato inoltre previsto il c.d. "ravvedimento operoso" che comporti a una riduzione della pena dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà nei confronti del soggetto che prima della dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado, impedisca che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori mediante la messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino dello stato dei luoghi o nel caso in cui collabori concretamente con l'Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei colpevoli.

<sup>324</sup> Sul punto si veda A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 183.

evidenza soprattutto dalle norme di cui agli artt. 452 *bis*<sup>325</sup> e 452 *quater*<sup>326</sup>, disposizioni che prevedono una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui l'evento del disastro o dell'inquinamento avvenga in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico ovvero in danno di specie animali o vegetali<sup>327</sup>.

La recente riforma della tutela penale dei beni culturali che si avrà modo di approfondire nelle parti successive della trattazione, nonostante i non pochi anni di attesa rispetto a quella dell'ambiente, si rendeva dunque necessaria. Il sistema di tutela penale dei beni culturali, proprio in ragione delle affinità presenti con il diritto penale dell'ambiente, può dunque essere interpretato alla stregua di due differenti accezioni: o come protezione di un valore in sé, slegato dal contesto ambientale e tutelato specialmente in ragione della sua componente ideale o come un sistema di tutela del bene artistico legato al contesto ambientale in cui il bene diventa una componente del contesto artistico-ambientale, in virtù di un rapporto di equilibrio tra ambiente e beni culturali che si intende preservare<sup>328</sup>. La prima impostazione sembra essere stata accolta dalle prime legislazioni in tema di tutela del patrimonio culturale, specialmente dalla L. del 1902 e da quella del 1939; successivamente è maturata la consapevolezza di una maggiore sensibilità verso il bene culturale proprio in considerazione della sua componente spirituale da cui discenderebbe il bisogno di una tutela focalizzata su questo aspetto e dunque la protezione diretta del bene culturale come valore intrinseco, a prescindere dal bene ambiente. Anche per i beni culturali, sulla scia di quanto è avvenuto per i delitti

---

325 Art. 452 *bis* cp "Inquinamento ambientale": «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

326 Art. 452 *quater* c.p. "Disastro ambientale": «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

327 *Ibidem*.

328 Così MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, pp. 63 ss.;

ambientali, è stato inserito un apposito titolo (titolo VIII *bis* nel libro secondo) per la previsione dei delitti più gravi, attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo nuove fattispecie, con cui si è ovviato il problema della frammentarietà e della disorganicità<sup>329</sup> della tutela penale allocata in più fonti.

La collocazione del nuovo titolo che segue quello dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (titolo VIII) appare tuttavia alquanto discutibile. Il criterio topografico ideale del titolo sarebbe stato infatti quello della prossimità dei delitti in esame a quelli a protezione dell'ambiente, proprio in considerazione della medesima funzione svolta dai beni, quali mezzi per la salvaguardia e lo sviluppo della personalità umana<sup>330</sup>.

### ***3. I "beni culturali" penalmente rilevanti: tra tutela dichiarata e tutela reale***

Dall'analisi della definizione di "bene culturale", normativizzata all'art. 2 del D.lgs. n. 42/2004, secondo cui "*Sono beni culturali le cose mobili e immobili, che ai sensi degli*

*articoli 10<sup>331</sup> e 11<sup>332</sup>, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e altre cose individuate dalla legge o in base*

---

<sup>329</sup> Sui caratteri della previgente legislazione penale in materia di beni culturali si veda S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 6. Cfr. A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Milano 2005, p. 1010, V. MANES, *La tutela penale*, cit., pp. 289 ss., ID, *La circolazione illecita dei beni culturali e tutela penale*, cit., pp. 93 ss.; A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p., C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 17-21;

<sup>330</sup> Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., p. 4.

<sup>331</sup> Art. 10 Codice dei beni culturali e del paesaggio "Beni culturali": «1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

---

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [e di quelle ad esse assimilabili].

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio [anche storico];

c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

332 Art. 11 Codice dei beni culturali e del paesaggio "Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela": «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (3);

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

*alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà<sup>333</sup>*, è possibile ricavare delle osservazioni al fine di circoscrivere ulteriormente il concetto ai fini della tutela penale.

L'art. 10 al primo comma<sup>334</sup> contempla i c.d. beni culturali di "appartenenza pubblica" e dunque i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, e agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o antropologico. Dunque si tratta di beni cui appartenenza spetta a un soggetto pubblico o privato senza fini di lucro e inoltre deve sussistere un interesse culturale<sup>335</sup>.

Il secondo comma della disposizione concerne invece i beni che dalla legge stessa sono considerati come beni culturali che appartengono a soggetti pubblici tassativamente previsti dalla legge. Al terzo comma<sup>336</sup> sono ricompresi i beni sui quali sia intervenuta la dichiarazione amministrativa ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>337</sup> che abbia riconosciuto l'interesse dei beni culturali mobili o immobili. In tale ipotesi vi rientrano beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di particolare valore appartenenti a soggetti diversi rispetto a quelli indicati al comma primo; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse

---

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10

<sup>333</sup> Così recita testualmente l'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42/2004.

<sup>334</sup> Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

<sup>335</sup> Cfr. F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 22 ss..

<sup>336</sup> Lettera d) del comma 3 Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e successivamente dall'articolo 6, comma 1, della Legge 12 ottobre 2017, n. 153.

Lettera d bis) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 175, lettera a), numero 1), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Lettera e) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

<sup>337</sup> Art. 13 Codice beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42/2004- "*Dichiarazione dell'interesse culturale*": «1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica».

culturale e le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Inoltre se queste ultime cose rivestono anche un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento amministrativo di cui all'art. 23 del Codice può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale. In ultimo rientrano sempre nella medesima categoria anche le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione e le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Dalla lettura della norma emerge una significativa differenza tra i beni culturali ricompresi ai commi primo e secondo dell'art. 10 e quelli previsti dal comma terzo<sup>338</sup>: mentre nei primi due casi la norma richiede la presenza di un semplice interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico; nella seconda ipotesi è richiesta espressamente la sussistenza di un "interesse particolarmente importante" che qualifichi i beni. Tale aspetto non è di poco conto in quanto per questi ultimi beni per i quali viene richiesta la presenza di un interesse particolarmente importante, la tutela dei beni, anche sul piano penalistico, ha operatività solo ove sia possibile riscontrare un tale interesse di natura eccezionale, non essendo sufficiente il semplice interesse culturale. Al quarto comma dell'art. 10 è invece previsto un elenco di beni culturali direttamente riconducibili al comma 1 e al comma 3 dell'art. 10.

---

<sup>338</sup> In argomento si veda F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 22 ss..

Il comma quinto infine stabilisce che non sono riconducibili alla disciplina del presente titolo, salvo quanto previsto dagli art. 64<sup>339</sup> e 178<sup>340</sup> del Codice, le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di un autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

A seguito dell'illustrazione della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come prevista all'art. 2, 10 e 11, che permette di tracciare i caratteri dei beni rientranti nelle differenti categorie, è opportuno valutare come debba essere inteso il bene culturale ai fini della tutela penalistica<sup>341</sup>. In tale prospettiva si ritiene necessario verificare quale sia la portata del concetto "bene culturale" in base alla nota distinzione, su cui si è originato un ampio dibattito, tra tutela penale del patrimonio dichiarato e tutela penale del patrimonio reale<sup>342</sup>. In base alla prima

---

339 Art. 64 Codice beni culturali e del paesaggio "Attestati di autenticità e provenienza": «Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi».

340 Art. 178 Codice beni culturali e del paesaggio "Contraffazione di opere d'arte": «1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o d oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.»

341 F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 26 ss..

342 In argomento si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico* cit., pp. 64 ss.. Si veda anche G.P. DEMURO, *Commenti articolo per articolo: d.lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, cit., p. 429; P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in *Beni culturali e sistema penale* a cura di S. Manacorda e A. Visconti, Vita e Pensiero, 2019, Milano, pp. 31-54; F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 27 ss., RESTA F., *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento*

impostazione sarebbero meritevoli di tutela solo quei beni su cui sia intervenuta una preventiva e formale dichiarazione attestante il valore culturale dello stesso, così come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 42 del 2004. Tale impostazione è stata seguita dalla L. del 1939 per le cose artistiche di proprietà privata<sup>343</sup>. Il sistema di tutela che protegge unicamente i beni culturali dichiarati è stato sostenuto più volte dalla giurisprudenza, ad esempio in una pronuncia del 2004, in cui la Corte, ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, ha ritenuto necessario che sui beni fosse intervenuta preventivamente la dichiarazione d'interesse della pubblica amministrazione<sup>344</sup>. Così anche in relazione a un caso di omessa denuncia, la Corte ha ritenuto necessaria la sussistenza della dichiarazione di interesse culturale in relazione ai beni.<sup>345</sup> Senza dubbio tale impostazione appare in linea con il principio di legalità<sup>346</sup> e soprattutto con quello di precisione<sup>347</sup> e di tassatività<sup>348</sup>, perché meglio riesce a circoscrivere i beni meritevoli di tutela senza che quest'ultima venga ampliata in maniera eccessiva, generando dubbi interpretativi sui beni da includere nella disciplina nonché rischi di una penalizzazione eccessiva. Così la dichiarazione amministrativa di interesse culturale fungerebbe da argine a un sistema di tutela che data la nozione eccessivamente ampia di bene culturale, rischierebbe di dilagare, estendendosi anche a beni privi di quel valore culturale oggetto di accertamento. Inoltre, in base a questa tesi, la valutazione verrebbe compiuta a monte dalla pubblica amministrazione, senza che

---

*di beni culturali, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, cit., pp. 36 e ss., A. MASSARO, Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017, Nota a Cass., sez. III, 17 ottobre 2017 (dep. 8 marzo 2018), n. 10468, Pres. Rosi, Est. Aceto, ric. Lo Giudice, in Diritto penale contemporaneo, 5/2018, p. 112 ss., C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, pp. 15 ss..*

343 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 64.

344 Così Cass. pen., 27 maggio 2004, n. 28929, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3451. In argomento cfr. F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 27 ss.

345 Cass. pen., 10 luglio 2001, sent. n. 27677, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3546. Si vedano anche le pronunce di merito, Trib. Roma, sent. 14 ottobre 2005, Trib. Roma, sent. 23 settembre 2005; App. Roma, sent. 9 febbraio 2004, Trib. Roma, 28 novembre 2001.

346 Così C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, pp. 15 ss..

347 Cfr. RESTA F., *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., p. 37.

348 Cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 64, secondo il quale, se da un lato la tutela dei beni culturali dichiarata garantirebbe maggiore certezza del diritto in ossequio ai principi di legalità e tassatività, dall'altro con la limitazione dell'ambito di tutela penale ai soli beni culturali dichiarati da parte della pubblica amministrazione si paventerebbe il rischio di favorire l'inerzia e di quest'ultima con interessi privati speculativi o gruppi di pressione.

il giudice penale, durante l'accertamento dei fatti lesivi dei beni culturali, debba procedere a una nuova valutazione *ex post* circa la culturalità del bene stesso.

Differentemente, secondo la tutela reale dei beni culturali<sup>349</sup>, si deve prendere in considerazione il bene culturale, a prescindere dall'intervenuta dichiarazione che ne attesti il valore e dunque solo in considerazione del suo valore intrinseco. In realtà tale sistema era già stato adottato dalla L. del 1909, abbandonando l'impostazione di inserire i beni artistici da tutelare in un apposito catalogo ufficiale<sup>350</sup>. Lo stesso sistema è stato seguito dalla legge del 1939, limitatamente alle cose d'arte di proprietà pubblica, e per le cose di proprietà privata solo in considerazione di certi effetti, tra cui esportazione senza licenza, distacco di affreschi senza autorizzazione, omessa denuncia di cosa fortuitamente scoperta e anche dalla legge del 1975<sup>351</sup>. Questa teoria rinverrebbe il suo fondamento all'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in cui, in chiusura della disposizione, vengono menzionate anche le "*altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*". Tuttavia anche questa impostazione non è immune da possibili obiezioni in quanto anche l'art. 2 così come formulato, sembrerebbe richiedere comunque un accertamento legislativo ai fini dell'individuazione del bene culturale<sup>352</sup>. L'unica ragione alla base di una tale scelta risiederebbe proprio sulla singolarità dei beni culturali: il loro valore ideale, una componente che non sempre potrebbe facilmente essere oggetto di un preventivo accertamento da parte della pubblica amministrazione.

L'impostazione di tutela reale ridurrebbe inoltre gli spazi di discrezionalità rimessi alla pubblica amministrazione: l'accertamento verrebbe spettare così

---

349 Sul punto si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 64. Cfr. anche F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., p. 39.

Per beni culturali "reali" deve intendersi un complesso di beni sui quali non si intervenuta una preventiva e formale dichiarazione di interesse culturale, così come previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 42 del 2004. Tuttavia tali beni rispondono a precise caratteristiche espressamente previste dalla legge, dando vita ad una "categoria aperta", in cui l'ampio raggio di tutela si giustifica in ragione del considerevole interesse culturale intrinseco dei beni stessi. Resta salva la possibilità di intervento di una dichiarazione amministrativa "negativa", attestante la mancanza di un interesse culturale intrinseco del bene, che può essere presentata su istanza di chiunque.

350 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 64. Secondo l'A. la previsione dei beni culturali in un apposito catalogo ufficiale appariva alquanto rischiosa dato l'elevato rischio di incompletezza dello stesso.

351 Cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, pp. 64 ss..

352 F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 28 ss..

unicamente al giudice ex post e tale sistema secondo parte della dottrina ridurrebbe anche il rischio di inerzia ed eventuali collusioni nella p.a.<sup>353</sup> Inoltre un più ampio raggio di tutela, considerevole anche del patrimonio culturale reale, risulterebbe maggiormente in linea con la nozione ampia elaborata dalla Commissione Franceschini e inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come già evidenziato, si tratta di una nozione volutamente ampia, proprio per ricomprendere ogni bene connotato da un particolare valore ideale che si aggiunge alla componente materiale. Di conseguenza, la scelta di limitare la tutela ai soli beni dichiarati, tralasciando quei beni culturali che non siano stati oggetto di una formale dichiarazione amministrativa, ma che comunque presentino un intrinseco valore culturale equivarrebbe a tradire le scelte codicistiche e soprattutto la nuova consapevolezza dell'importanza dei beni culturali che richiedono una più incisiva tutela. Il valore culturale del bene sarebbe così un valore pre-positivo rispetto alla disciplina di tutela<sup>354</sup>. In realtà non è espressamente prevista a livello legislativo la obbligatorietà di una formale dichiarazione amministrativa che accompagni il bene; ciò sembrerebbe riguardare, così come previsto all'art. 2-*decies*, unicamente le collezioni di monete, senza una necessaria estensione a tutti gli altri beni culturali.

D'altra parte, come già osservato, un'eccessiva estensione dei beni culturali anche rispetto a quei beni sui quali non sia intervenuto un provvedimento amministrativo attestante il valore culturale, comporterebbe possibili tensioni con i principi fondanti la materia penale, facendo venire meno la certezza del diritto. Inoltre notevoli complicazioni sorgerebbero in merito ai criteri di accertamento del c.d. interesse rilevante, per il quale non sono previsti specifici parametri a cui il giudice dovrebbe attenersi nel giudizio di valutazione<sup>355</sup>. Così tale giudizio, sfornito di precisi criteri, muterebbe da bene a bene, attribuendo un eccessivo potere discrezionale al giudice stesso<sup>356</sup>. Da tempo si riscontra l'esigenza di circoscrivere il concetto penalistico dei beni culturali e dunque l'eventuale accoglimento della teoria dei beni culturali reali potrebbe apparire come una contraddizione.

---

353 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 65;

354 In argomento si veda G. PIOLETTI, voce *Patrimonio artistico* (reati), in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, p. 387.

355 Si veda F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, cit., p. 30.

356 Cfr. G. MORGANTE, *Art. 174*, in *Leggi penali complementari*, a cura di T. Padovani, Giuffrè, 2007, Milano, p. 65.

Tuttavia dal dettato costituzionale *ex art. 9*, sembrerebbe ricavarsi una più ampia tutela, in linea con la protezione dei beni culturali reali<sup>357</sup>, dunque diretta anche ai beni su cui non sia intervenuta alcuna dichiarazione di interesse culturale. L'art. 9 Cost. non prevede infatti alcuna distinzione tra beni culturali dichiarati e beni reali<sup>358</sup>; la disposizione costituzionale sembra piuttosto rafforzare la funzione di tutela di tali beni nel loro complesso, perché strumenti di cultura, importanti per lo sviluppo della persona, sia come singolo, sia all'interno delle formazioni sociali.

La recente legge n. 22 del 2002 sui reati contro il patrimonio culturale non ha chiarito se anche a seguito della avvenuta riforma, ai fini della tutela, sia necessaria una formale e preventiva dichiarazione di interesse culturale per i beni, lasciando così irrisolto il problema della scelta tra tutela dichiarate e tutela reale. Tuttavia nel silenzio legislativo sul punto, mancando una specificazione, la nuova disciplina sembrerebbe propendere per una tutela reale del patrimonio culturale, anche in considerazione della maggiore attenzione che aleggia nei confronti dei beni culturali e per la tutela rafforzata degli stessi come valore intrinseco che la legge stessa ha realizzato rispetto alle previgenti leggi. Anche la giurisprudenza più recente sembra accogliere un sistema di tutela reale del patrimonio culturale<sup>359</sup>.

Al fine di bilanciare le opposte esigenze sottese al sistema di tutela reale e dichiarato<sup>360</sup>, l'alternativa da proporre, al fine di meglio circoscrivere il bene oggetto di tutela, sarebbe quella di un sistema c.d. "intermedio" di tutela<sup>361</sup>, comprensivo sia dei beni culturali dichiarati che di quelli reali, privi di una dichiarazione di interesse culturale ma dotati di valore intrinseco. Questa pare essere l'impostazione propria della Commissione Franceschini, che non prevede *ex lege* la dichiarazione del valore dei beni *ex lege*, bensì l'accertamento del valore culturale del bene, introducendo anche la dichiarazione negativa dei beni, proponibile da qualsiasi

---

357 Cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 66.

358 Così F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, cit., p. 40.

359 Sul punto cfr. S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit. pp. 21 ss.

In particolare si veda la pronuncia Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2005, n. 21400, ric. Pavoncelli, in cui la Corte ha accolto un'accezione di tutela reale dei beni culturali, in virtù del loro valore artistico e a prescindere dall'intervento di una dichiarazione formale e preventiva di interesse culturale.

360 F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, cit., p. 40.

361 In argomento si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 65; Così F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, cit., p. 40.

interessato. Tuttavia alcuni beni artistici o storici potevano essere considerati alla stregua di beni dichiarati mediante una dichiarazione generale, ove fossero presenti determinate caratteristiche<sup>362</sup>. Anche la Commissione Papaldo in realtà prevedeva un regime intermedio in cui i beni erano dichiarati dalla legge o dalla pubblica amministrazione ma inoltre contemplava i c.d. “beni culturali presunti” così come previsto ai sensi degli articoli 7 e 8, specificati a loro volta agli articoli 50, 54, 70 e 71, considerati come beni dichiarati sempre che non fosse intervenuta una dichiarazione negativa di accertamento, proponibile da chiunque<sup>363</sup>.

Dunque la soluzione migliore sarebbe quella di una catalogazione generale dei beni culturali, capace di attestare il vero valore dei beni culturali in modo da non creare alcuna distinzione tra beni che comunque si caratterizzano in virtù di un valore culturale, nella piena consapevolezza che una simile opera non risulti affatto semplice.

In linea dunque con la L. 22/2022, che, come evidenziato, non ha tracciato alcuna distinzione tra beni, dovrebbe preferirsi, ai fini di una più ampia e coerente tutela dei beni quali “*testimonianze aventi valore di civiltà*” il sistema di tutela reale.

Come osservato, il rischio di collisione con il principio di legalità, ben potrebbe essere arginato in quanto il principio non preclude l’elaborazione della norma mediante il ricorso ad elementi “normativi”; inoltre il dubbio circa la sussistenza del valore culturale sarebbe superabile attraverso l’inclusione dei soli beni privi di dichiarazione che comunque rivestano un rilevante interesse artistico, che ben potrebbe essere escluso mediante una successiva perizia o attraverso una dichiarazione negativa, da chiunque proponibile.<sup>364</sup>

---

362 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 65.

363 *Ibidem*. L’A. critica quest’ultima impostazione in quanto si correrebbe il rischio di punire paradossalmente autentici reati impossibili per assenza di artisticità del bene, ove questa non sia stata accertata mediante una dichiarazione della pubblica amministrazione, finendo così per estendere inutilmente la tutela a beni non artistici e d’altra parte lasciando impunte vere e proprie condotte lesive di beni culturali non rientranti né tra i beni dichiarati né presunti.

364 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 67. L’A., consapevole della difficoltà di effettuare una completa catalogazione dei beni che apparirebbe come la scelta più adeguata, ritiene che soluzione migliore in materia di tutela sia quella del patrimonio reale, in cui lo stato di incertezza relativo al carattere culturale dei beni ben potrebbe essere superato mediante ulteriori accertamenti, tra cui la perizia o attraverso l’intervento di una dichiarazione negativa, attestante la mancanza di culturalità del bene, proponibile da qualsiasi interessato.

### ***3.2. Dichiarazione di interesse culturale come condizione obiettiva di punibilità***

Nel caso in cui dovessero residuare dubbi in relazione all'accoglimento del sistema di tutela reale dei beni culturali per le considerazioni già illustrate, si propone una rivisitazione della stessa, valorizzando proprio la dichiarazione di interesse ex art. 13 D.lgs. n. 42 del 2004, quale elemento proprio della teoria della tutela del patrimonio culturale dichiarato. La dichiarazione, attraverso questa differente chiave di lettura, potrebbe essere interpretata non come un atto preventivo con cui la pubblica amministrazione decreti il valore culturale di un bene, bensì come una dichiarazione successiva sempre della pubblica amministrazione e dunque come elemento esterno alla fattispecie penale, identificabile come condizione obiettiva di punibilità<sup>365</sup>.

In questo caso la dichiarazione operando come condizione obiettiva di punibilità avrebbe la funzione di circoscrivere la punibilità di un fatto già strutturato<sup>366</sup>.

Come noto, la categoria delle condizioni obiettive di punibilità, disciplinata all'art. 44 c.p., svolge la funzione di delimitare o ridimensionare la rilevanza penale di dati comportamenti, subordinando la stessa al verificarsi di un evento futuro e incerto dalla cui esistenza la legge fa dipendere la punibilità del reato, indipendentemente dall'atteggiamento della volontà del soggetto agente rispetto ad esso<sup>367</sup>. Si tratta di cause che fondano la punibilità e dunque di accadimenti che non contribuiscono a descrivere l'offesa al bene giuridico tutelato della norma, ma

---

365 In tema di condizioni di punibilità si rimanda a F. BRICOLA, voce *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967; P. CURATOLA, voce *Condizioni obiettive di punibilità*, in *ED*, VIII, 1961, pp. 807 ss.; F. RAMACCI, *Le condizioni obiettive di punibilità*, Napoli, 1971; G. NEPPI MODONA, voce *Condizioni obiettive di punibilità*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, pp. 1 ss.; P. BELLINI, *Le condizioni obiettive di punibilità*, Torino, 1988; F. ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *RIDPP*, 1989, pp. 1440 ss.; M. Zanotti, *Condizioni di punibilità e responsabilità oggettiva*, in *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di A.M. Stile, Napoli 1989, pp. 343 ss.; V. N. D'ASCOLA, *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *RIDPP* 1993, 652 ss.; M. DONINI, *Le condizioni obiettive di punibilità*, in *SI* 1997, pp. 592 ss.; V. N. D'ASCOLA, *Reato e pena nell'analisi delle condizioni obiettive di punibilità*, Napoli 2004; M. RONCO, *Le condizioni oggettive di punibilità*, in *Id.*, *Scritti patavini*, Tomo I, Torino 2017, pp. 413 ss..

366 Così L. CORNACCHIA, *La punibilità sub conditione*, in <https://www.ialegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/12/L.-Cornacchia-La-punibilità-sub-condizione.pdf>, p. 4.

367 M. GALLO, *Le condizioni oggettive di punibilità*, in *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, a cura di M. Gallo, cit., p. 292.

esprimono solo valutazioni di opportunità in ordine all'infrazione della pena<sup>368</sup>. Nel caso che interessa, la condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla dichiarazione di interesse culturale opererebbe solo *ex post* attraverso un accertamento demandato dal giudice penale alla pubblica amministrazione, solo a seguito dell'accertamento di un fatto di reato già perfetto. Nell'ipotesi in cui l'eventuale dichiarazione, riveli l'interesse culturale del bene, la stessa sarà da interpretare come condizione esterna alla fattispecie di reato, da cui emerge l'opportunità di punire quel determinato fatto già perfetto. Infatti la condizione rappresentata dalla dichiarazione nulla aggiunge al reato<sup>369</sup> contro il patrimonio culturale: circoscrive unicamente la punibilità del fatto stesso, data la presenza di un interesse culturale che viene accertato.

Attraverso il ricorso a tale interpretazione si privilegia dunque un sistema reale di tutela penale dei beni culturali che consente di non limitare la tutela ai soli beni su cui sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale bensì di estenderla anche a quei beni che pur essendo privi di un valore culturale dichiarato con atto preventivo e formale, si caratterizzano per un valore intrinseco. Una tutela più ampia appare in linea sia con il dettato costituzionale che, come evidenziato, non opera alcuna sorta di distinzione tra i beni culturali, sia con la nuova legge n. 22/2022 sui reati contro il patrimonio culturale. Tale interpretazione consentirebbe pertanto una tutela piena e coerente nei confronti del patrimonio culturale, data la difficoltà di una catalogazione di tutti i beni e anche in considerazione della difficoltà di condurre un accertamento preventivo di tutti i beni storico-artistici, data la mancanza di precisi criteri. Una valutazione successiva dell'interesse culturale apparirebbe certamente più completa, in quanto potrebbero essere effettuati anche ulteriori accertamenti e perizia sul bene a differenza di un accertamento solo preventivo che rappresenta un limite ad una protezione ad ampio raggio del patrimonio storico-artistico.

Così la dichiarazione di interesse culturale può essere interpretata come un evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, che restringe

---

368 Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Decima edizione, Giuffrè, Milano 2021, p. 483.

369 Sul punto si veda V. N. D'ASCOLA, *Reato e pena nell'analisi delle condizioni obiettive di punibilità*, cit., p. 77. Secondo l'A. l'efficacia della condizione è chiaramente limitata alla sola punibilità.

l'area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo nei casi in cui alle condotte di un agente già offensive dei beni con presunto valore culturale intrinseco, segua una formale dichiarazione che affermi l'effettivo valore culturale del bene stesso. In tal senso la condotta si perfeziona con la lesione del bene, ma la punibilità di questa, al fine di poter estendere la tutela penale anche ai beni su cui non sia intervenuta una preventiva dichiarazione ex art. 13 D.lgs. n. 42/2004, rimane subordinata alla dichiarazione di interesse culturale, che si pone come evento successivo ed esterno alla condotta stessa<sup>370</sup>. Pertanto il giudice, innanzi ad un fatto lesivo di un determinato bene culturale su cui non sia però intervenuta una preventiva dichiarazione di interesse culturale della pubblica amministrazione, al fine di garantire una tutela anche rispetto a questi beni cui valore sia comunque accertato, dovrà demandare alla p.a., il compito di svolgere una verifica su tale valore e ove quest'ultima abbia esito positivo dovrà attestarlo in una formale dichiarazione. Tale dichiarazione ad esito della valutazione *ex post* della pubblica amministrazione avrà natura di elemento esterno alla fattispecie di reato già perfetta che tuttavia esprime l'opportunità in ordine all'infrazione di pena per quel fatto di reato già perfetto. Chiaramente il bene resta sempre connotato da un

---

370 Per tali considerazioni, seppur relative ad altra categoria di reati, si rinvia alla nota pronuncia Cass., Pen. Sez. V, 22 marzo 2017, n. 13910, Santoro, in C.E.D. Cass., n. 269388 in cui le Sezioni Unite della Corte, riprendendo le conclusioni già raggiunte dalla sentenza Passarelli (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474, Passarelli, in CED Cass., n. 266804), hanno qualificato, a seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, la sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità rispetto al reato di bancarotta prefallimentare.

Cfr. anche M. GALLO, *Le condizioni oggettive di punibilità*, in *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, a cura di M. Gallo, cit., pp. 292 ss., secondo il quale il pregiudizio per i creditori si è già prodotto allorché l'imprenditore ha tenuto una delle condotte previste ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, ma è il sopraggiungere della sentenza dichiarativa di fallimento che rende irreversibile la lesione degli interessi dei creditori offesi dalla precedente condotta.

Cfr. V. N. D'ASCOLA, *Reato e pena nell'analisi delle condizioni obiettive di punibilità*, cit., pp. 236 ss. Secondo l'A. la declaratoria fallimentare è da definire come condizione obiettiva di punibilità *tout court* dei reati di bancarotta prefallimentare, senza l'errata, ulteriore qualificazione di condizione intrinseca. Tale condizione segna il momento nel quale l'esigenza di non compromettere l'imprenditore, che ancora potrebbe utilmente rispondere delle obbligazioni assunte, cede il passo davanti alla necessità di garantire la parità degli interessi patrimoniali dei creditori. Solo in tale momento viene meno l'interesse dello Stato a garantire la sopravvivenza della società. Se la punibilità fosse incondizionata si determinerebbe "il tracollo di una impresa ancora in vita, con esiti negativi per l'economia degli stessi creditori" (Così C. Pedrazzi, *Reati fallimentari*, in *Manuale penale dell'impresa*, Bologna, 2000, p. 108.)

Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., p. 483, secondo cui, in tal caso ciò che la legge reprime è l'offesa realizzata dall'imprenditore nel momento in cui lo stesso abbia disposto dei beni in modo da intaccare la garanzia patrimoniale su cui i creditori possono contare ovvero violando gli obblighi relativi alla documentazione contabile. Tali offese risultano punibili solo ove intervenga la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che opera come condizione obiettiva di punibilità, ispirata a mere ragioni di opportunità.

*Contra*, Cass., sez. I, 25 luglio 1991, n. 2988; Cass., sez. I, 5 agosto 1992, n. 3282; Cass., sez. I, 5 novembre 1992, n. 4134; Cass., sez. V, 23 agosto 1993, n. 7212; Cass., sez. I, 17 gennaio 1995, n. 4859, secondo cui la declaratoria fallimentare sarebbe elemento costitutivo dei reati prefallimentari.

proprio valore intrinseco al di là della dichiarazione che interviene sul bene che tuttavia lo formalizza in un apposito provvedimento.

Come evidenziato, quest'ultima ricostruzione avrebbe senz'altro il pregio di ovviare al problema di scelta tra un sistema di tutela ancorato alla dichiarazione di interesse culturale e un sistema di tutela reale nonché quello di tipo intermedio<sup>371</sup>.

Ricomprendere nel raggio di tutela penale anche i beni cui valore non sia stato dichiarato preventivamente e formalmente ma che comunque possiedano un loro valore intrinseco equivale a garantire una più adeguata e coerente tutela al patrimonio storico-artistico, in linea con la recente riforma<sup>372</sup> e con la nuova consapevolezza di una maggiore sensibilità nei confronti dello stesso.

### ***3.3. Tutela penale dei beni culturali come "beni autonomi": dalla violazione di meri doveri ad una lettura in chiave di offesa del bene giuridico***

A seguito dell'analisi del sistema di tutela da accordare al patrimonio culturale è opportuno soffermarsi sulle modalità in cui deve estrinsecarsi tale disciplina.<sup>373</sup> In particolare l'analisi attiene ad una scelta tra un sistema di tutela incentrato sui beni o su un sistema focalizzato sulle funzioni<sup>374</sup>. L'adesione al

---

371 Su quest'ultimo cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 67.

372 Si fa riferimento alla legge n. 22/2022 sui reati contro il patrimonio culturale.

373 F. E. SALAMONE, *Tutela penale diretta e tutela penale indiretta: forme – diverse // di tutela penale del bene culturale* in *Argomenti di Diritto penale dei beni culturali*, a cura di F. Salamone, cit., p. 33.

374 Per tutti si veda V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 95 ss.; T. PADOVANI, *Tutela di beni e di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, pp. 670; S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-moderne e influssi illiberali*, p. 349; Cfr. G. COCCO, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini-C. E. Paliero, vol. I, Giuffrè, Milano 2006, p. 173, secondo il quale "La tutela penale, incentrata su illeciti contravvenzionali, che sanzionano l'inosservanza delle prescrizioni amministrative o l'impedimento del controllo degli organi amministrativi, tipicamente strumentali rispetto al fine di tutela dei beni sostanziali, assume una evidente funzione sanzionatoria e accessoria rispetto alla disciplina amministrativa che in essa trova un presidio diretto. La sanzione penale assume il ruolo di cerniera esterna ai modelli di azione amministrativa previsti, costituendo un mezzo di tutela solo indiretta del bene sostanziale (ultimo)".

Si veda anche M. TRAPANI, *Riflessioni a margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, Roma TrE-Press, 2017, p. 249, secondo il quale il sistema a tutela di funzioni non garantisce una tutela del bene in sé come valore intrinseco quanto piuttosto il rispetto delle procedure di tipo amministrativo, contemplate agli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 42/2004.

In particolare, in tema di beni culturali si veda In argomento si veda G.P. DEMURO, *La tutela del patrimonio storico-artistico quale tutela di beni e non di funzioni*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, a cura di G.P. Demuro, cit., p. 64 ss.

modello di tutela diretto o indiretto rivela il grado di consapevolezza raggiunto in relazione al bene giuridico e si riflette sulle tecniche di incriminazione utilizzate sul piano legislativo ai fini della tutela<sup>375</sup>.

In base al sistema di tutela indiretta la protezione non è incentrata sul bene giuridico come bene autonomo in quanto si sanziona penalmente solo l'assenza o la violazione di un'autorizzazione. In tal modo il bene culturale non rileva automaticamente come bene giuridico meritevole di protezione penale, ma come disvalore ulteriore che si aggiunge alla tutela di ulteriori beni e valori<sup>376</sup>. Non vi è dubbio, come già evidenziato, che i beni culturali nell'ordinamento abbiano incidenza positiva su ulteriori valori e beni, data la loro funzione culturale come strumento di progresso spirituale. Tuttavia l'eventuale accoglimento di un sistema di tutela incentrato sulla violazione di autorizzazioni finirebbe per svilire l'autonomia portata del bene culturale, soprattutto in considerazione della sua dimensione di valore intrinseco da cui discende una meritevolezza di pena già nei confronti del bene stesso. La teoria di una tutela indiretta sembra infatti trascurare del tutto l'elemento fondante del bene culturale, identificabile nel suo valore spirituale: così il bene perderebbe il proprio carattere di singolarità che da sempre lo distingue da ulteriori tipologie di beni privi di tale valore.

Tale sistema di tutela deriverebbe dalla tradizione liberista del patrimonio storico-artistico del periodo sabauda, diretta ad arginare possibili ingerenze statali nella sfera della proprietà privata. Questa concezione ebbe come effetto quello di limitare atteggiamenti protezionistici statuali e finì così per limitare l'attenzione nei confronti dei beni culturali, specialmente sotto il profilo della tutela prettamente penalistica<sup>377</sup>. Un esempio di tutela indiretta è ricavabile in relazione al delitto di contraffazione di opere d'arte nella sua formulazione anteriore alla legge c.d. Pieraccini del 1971<sup>378</sup>. Anteriormente alla riformulazione da parte della legge

---

375 In argomento si veda ampiamente T. PADOVANI, *Tutela di beni e di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, cit., pp. 670-674; F. C. PALAZZO, *I confini di tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 476.

376 F. E. SALAMONE, *Tutela penale diretta e tutela penale indiretta: forme –diverse// di tutela penale del bene culturale*, cit., p. 33.

377 Così F. E. SALAMONE, *Tutela penale diretta e tutela penale indiretta: forme –diverse// di tutela penale del bene culturale*, cit., p. 34.

378 Si fa riferimento alla L. n. 1062/1971 "Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte", che si riferiva alla contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d'arte, con due articoli di legge che prevedevano tre distinti fatti di reato: la contraffazione, alterazione o riproduzione di "un'opera di pittura, scultura o grafica" al fine di trarne profitto (art. 3, I co.); (b) la detenzione, per farne commercio, di opere contraffatte, alterate o riprodotte (art. 3, II co.); (c) la fraudolenta autenticazione di opere false

appena richiamata, il reato di contraffazione di opere d'arte risultava punito non in ragione di una lesione direttamente cagionata nei confronti di un bene culturale, considerato come valore autonomo, bensì ove la condotta avesse costituito il mezzo per realizzare una truffa a danno di altri soggetti.<sup>379</sup>

Ma ulteriori esempi di tutela indiretta sono tuttavia ricavabili anche nella più recente legislazione in materia di beni culturali e in particolare nel sistema di protezione penale previsto sino alla recente riforma sui reati contro il patrimonio culturale, introdotta con la L. n. 22 del 2022. La maggior parte delle fattispecie incriminatrici previste anteriormente a tale legge rispondevano al modello di un diritto penale meramente sanzionatorio: il reato sanzionava l'inosservanza della disciplina amministrativa che comportava il conseguente rischio di prevedere la sanzione penale a presidio della mera disobbedienza di precetti amministrativi, con un considerevole allontanamento dal principio di offensività<sup>380</sup>. Parte della dottrina ha infatti riconosciuto che un sistema di tutela penale consistente nel sanzionare penalmente l'assenza o la violazione dell'autorizzazione non garantisce una tutela adeguata ed effettiva del bene come valore in sé, ma unicamente funzioni in cui sono coinvolti interessi<sup>381</sup>. A parte della dottrina invece propone di superare i limiti della tutela di funzioni, rilevando come tra i beni collettivi sarebbero annoverabili, oltre che le entità fisico materiali, anche le attività giuridicamente regolate, da intendere non come funzioni ma come veri e propri beni giuridici

---

Il testo della legge è consultabile su:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/12/17/071U1062/sg>

<sup>379</sup> F. E. SALAMONE, *Tutela penale diretta e tutela penale indiretta: forme –diverse|| di tutela penale del bene culturale*, cit., p. 34.

<sup>380</sup> Così A. MASSARO, *Diritto penale e tutela beni culturali, coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, a cura di A. Massaro, RomaTre UniPress, 2021, pp. 14 ss..

<sup>381</sup> In questo senso si veda MOCCIA S., *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, pp. 1295 ss., secondo il quale il ricorso alla fattispecie di pericolo astratto, fondata sullo schema puramente autorizzativo, finirebbe, alcune volte, per concentrare il controllo sociale su fatti in realtà inoffensivi o addirittura vantaggiosi per il bene, come ad esempio nel caso di restauro di un'opera d'arte, realizzata tuttavia in difetto di un'autorizzazione (fattispecie in precedenza punita ai sensi degli artt. 11, 12 e 59 della L. 1089/1939). Cfr. anche T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 1998, pp. 111; Id., *Tutela di beni e di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzioni ed illecito amministrativo*, cit., pp.95 ss., per le considerazioni svolte in materia di reati ambientali e reati urbanistici. Secondo l'A. un sistema di tutela così strutturato non risulta a protezione di beni giuridici bensì a tutela di funzioni per la risoluzione di conflitti di interessi.

Cfr. F. C. PALAZZO, *I confini di tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 476. Secondo l'A. la tutela di interessi a titolarità diffusa, come la preservazione del patrimonio storico-artistico avviene attraverso un sistema di tutela indiretta incentrato sulle funzioni di controllo esercitate dallo Stato. In casi eccezionali è tuttavia possibile un sistema di tutela diretta ma solo a condizione che i valori siano stati interiorizzati dalla collettività e che la fattispecie penale garantisca ai consociati un collegamento tra modalità di aggressione e fruibilità del bene.

meritevoli di tutela<sup>382</sup>. Secondo una diversa impostazione, la scelta tra tutela di funzioni o di bene giuridico esulerebbe dall'ambito di protezione penale dei beni culturali<sup>383</sup>. In questa prospettiva, la dichiarazione di interesse, finalizzata al riconoscimento del valore culturale del bene non comporterebbe alcuna comparazione di interessi, essendo unicamente un giudizio valutativo discrezionale<sup>384</sup>. La tutela di funzioni sarebbe inoltre smentita proprio in ragione della natura di "beni finali" e non di natura strumentale che caratterizza i beni culturali.<sup>385</sup>

Differente è invece la tutela diretta dei beni culturali che prende in considerazione il bene culturale come bene autonomo e dunque come bene di per sé meritevole di tutela. Secondo tale sistema la sanzione penale non viene irrogata a seguito della violazione dell'inosservanza della disciplina amministrativa ma per effetto della lesione diretta del bene culturale che viene autonomamente preso in considerazione. Solo in base a tale impostazione risulta davvero affermata l'importanza del valore culturale dei beni a prescindere da altri beni o interessi: il bene culturale deve essere tutelato anche a livello penale perché esso stesso rappresenta un valore da tutelare in virtù della sua componente ideale, la c.d. culturalità che riveste la funzione di elemento centrale nell'intero sistema di tutela.

Il modello di tutela diretto rispetto ai beni culturali, proiettato non su una funzione, ma su un vero e proprio bene giuridico consente inoltre il recupero del principio di necessaria offensività<sup>386</sup>rispetto alla fattispecie a tutela del patrimonio

---

382 Così G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 1, Milano, 2001, pp. 546 e 541.

383 Cfr. G.P. DEMURO, *La tutela del patrimonio storico-artistico quale tutela di beni e non di funzioni*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, a cura di G.P. Demuro, cit., p. 67 ss., secondo l'A. il sistema di tutela accordato dal legislatore italiano ai beni culturali non si ridurrebbe alla risoluzione di un mero conflitto d'interessi. In argomento si veda la giurisprudenza richiamata dall'A., tra cui TAR Lazio, sez. II, 25 febbraio 1989, n. 311, in *TAR*, 1989, I, p. 837, secondo cui in tema di tutela delle cose d'interesse storico artistico sarebbe assente una ponderazione di interessi pubblici o privati; il fondamento della tutela sarebbe dunque legato ad altre esigenze, secondo quanto previsto dall'art. 9 Costituzione. Così anche il Consiglio di Stato, *Cons. Stato*, sez. VI, 25 agosto 1990, n. 752, in *Foro amm.*, 1990, p. 1782 e *Cons. Stato*, sez. VI, 12 dicembre 1992, n. 1055, in *Riv. giur. urb.*, 1994, p. 259, secondo cui la tutela di tali beni è esercitata solo in considerazione del loro interesse storico-artistico.

384 G.P. DEMURO, *La tutela del patrimonio storico-artistico quale tutela di beni e non di funzioni*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 69.

385 *Ibidem*.

386 Sul principio di offensività si veda ampiamente M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 4/2013, pp. 8 ss., secondo il quale "L'offensività senza il bene giuridico è inconcepibile già lessicalmente". Secondo l'A. la rilettura in chiave di offesa del bene giuridico anziché di mera violazione di doveri consente di ripotare alcune fattispecie nel perimetro costituzionale, ma soprattutto una tecnica legislativa incentrata davvero sul bene e non sulla funzione consente di recuperare il principio di

storico-artistico. Invero il principio richiamato incontra non poche difficoltà rispetto ai beni collettivi, tra cui rientrano i beni culturali. Le possibili tensioni sono dovute soprattutto in considerazione alla formulazione del bene giuridico oggetto di tutela che in tali casi appare più sfumato in quanto la tutela risulta fortemente legata a valori di nuova emersione, difficilmente traducibili sul piano giuridico rispetto ai beni giuridici tradizionali. Proprio nel caso dei beni culturali, come ampiamente osservato, vi è l'assenza di una definizione giuridica precisa degli stessi, indicati con una formula molto ampia, rimessa alla valutazione dell'interprete. Le maggiori complicazioni sono dunque ravvisabili in ambito penalistico, in relazione alle tecniche di tutela da elaborare rispetto a questa complessa categoria di beni.

Per le ragioni appena espresse, la dimensione di necessaria offensività, data l'assenza di una compiuta definizione giuridica dei beni in esame, appare recuperabile in relazione alle tecniche di tutela rispetto a tali beni, valorizzando un consapevole riferimento alle modalità di aggressione del bene<sup>387</sup>. E proprio in questa direzione sembra essersi mossa la riforma dei reati contro il patrimonio culturale, introdotta con la L. n. 22/2022, mediante la previsione del nuovo titolo VIII *bis* nel codice penale che ha comportato la predisposizione di un sistema di tutela direttamente incentrato sul bene culturale, a prescindere dalla sua incidenza su altri beni e valori. Come si avrà modo di osservare nella parte successiva della trattazione, il legislatore della riforma ha inserito i reati a tutela dei beni culturali direttamente nel codice, in ossequio al principio di riserva di codice, introducendo anche nuove fattispecie di reato a presidio dei beni stessi. Il sistema così costruito sembra abbandonare le previgenti logiche di ricorso a fattispecie contravvenzionali punite in maniera assai blanda e che si limitavano a sanzionare la mera

---

offensività. In giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 265; Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333; Corte cost. 24 luglio 1995, n. 360; Corte cost. 11 luglio 2000, n. 263; Corte cost. 21 novembre 2000, n. 519.

In particolare in tema di offensività e beni culturali si veda A. MASSARO, *La tutela penale dei beni culturali nella prospettiva del principio di necessaria offensività*, in *Cultura e Diritti per una formazione giuridica. Scuola Superiore dell'Avvocatura. Fondazione del Consiglio Nazionale Forense*, Rivista quadrimestrale, anno VI, numero 1, gennaio-aprile 2017, DOI 10.12871/97888674184113, pp. 1 ss..

<sup>387</sup> Cfr. S. MOCCIA, *Riflessione sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., p. 1297.

inosservanza di prescrizioni amministrative<sup>388</sup>. Questo inserimento dimostra dunque la piena centralità del bene giuridico “bene culturale” in linea con le nuove istanze di tutela e i valori avvertiti dalla società ma soprattutto come fatto di integrazione sociale, data la portata assai lesiva di talune aggressioni al patrimonio storico-artistico<sup>389</sup>.

#### *4. Verso una nozione più consapevole*

In conclusione di questa prima parte dello studio sulla tutela penale dei beni culturali, dopo l’analisi sul bene giuridico oggetto di tutela, si vuole mettere in luce come ancora non sussista una vera e propria definizione strettamente giuridica dello stesso. Le ragioni si ricollegano senza dubbio all’evoluzione storica di tale tutela, all’emersione solo recente di una vera e propria consapevolezza dell’importanza della protezione di tali beni, alla loro funzione culturale in virtù del loro valore ideale e alla definizione molto ampia elaborata dalla Commissione Franceschini e poi inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. A ciò si aggiunge la mancata definizione di una nozione sul piano penalistico da parte del legislatore della riforma avvenuta in ultimo sui reati contro il patrimonio culturale con la L. 22 del marzo 2022<sup>390</sup>.

Per tali ragioni l’inquadramento del bene culturale come oggetto di tutela rimane affidato all’interprete, il quale deve necessariamente prendere in considerazione la fondamentale componente ideale del bene, come valore intrinseco<sup>391</sup> che distingue questa tipologia di beni da quelli privi di tale carattere.

La ricostruzione di del patrimonio artistico come oggetto di tutela penale appare di non agevole risoluzione proprio in considerazione delle sue

---

388 Per una riflessione sulle criticità del previgente sistema di tutela si veda A. MASSARO, *La tutela penale dei beni culturali nella prospettiva del principio di necessaria offensività*, cit., p. 37. Secondo l’A. quale il sistema, caratterizzato dalla prevalente presenza di contravvenzioni, parrebbe volto a tutelare la mera correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.

389 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., p. 4.

390 In argomento si veda ampiamente cfr. G. P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, cit., 2, 2022, pp. 1 ss.

391 Sulla componente ideale dei beni culturali cfr. Sul valore estetico dei beni culturali si veda M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 5 ss.; M. CANTUCCI, *Voce –Bellezze naturali*, in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, 1964, p. 296; M. PETRONE, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., 243; M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., p. 3, G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 41.

caratteristiche, specialmente ove si tratti di patrimonio collettivo, idoneo a soddisfare interessi sia del singolo sia dello stesso come componente di una collettività<sup>392</sup>. Come già evidenziato, stessi problemi interpretativi in ordine alla definizione del bene oggetto di tutela sono stati individuati in ulteriori rami del diritto penale, specialmente in tema di diritto penale dell'ambiente<sup>393</sup> e di diritto penale dell'economia, in particolare in ambito societario<sup>394</sup>. Tutti ambiti in cui la nozione di bene rimanda a valori e di conseguenza il contenuto dello stesso appare piuttosto sfuggente, perché privo di quella effettività che connota altri beni tutelati dall'ordinamento. Possibili interventi finalizzati alla circoscrizione della nozione sul piano penalistico, come già osservato, si collegano alla corretta valorizzazione della componente culturale del bene in una rinnovata concezione dell'importanza della tutela anche penale per queste tipologie dei beni, così come previsto dall'art. 9 Cost.; la scelta di una tutela di tipo diretto che salvaguardi il bene come bene autonomo indipendentemente da altri valori e beni e la rivisitazione del sistema di tutela reale del patrimonio storico artistico al fine di allargare il raggio di tutela anche a quei beni che non siano stati preventivamente e formalmente dichiarati di interesse culturale. Inoltre nelle possibili soluzioni relative alla tutela dei beni culturali non bisogna trascurare il valore patrimoniale che da questi discende.

In assenza di un chiarimento legislativo sul punto, anche rispetto ai beni culturali, data la molteplice convergenza di interessi su tali valori, potrebbe valorizzarsi il concetto di "patrimonio<sup>395</sup>", inteso come patrimonio storico-artistico,

---

392 In argomento si veda ampiamente A. CARMONA, *La –possibile// tutela del –patrimonio collettivo//*, in *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, a cura di A. Carmona, il Mulino, 1996, pp. 236 e ss.. L'A. offre una possibile ricostruzione della tutela del patrimonio in termini di "patrimonio collettivo", una concezione eclettica, in cui si realizza la simbiosi di momenti individuali e super individuali, che abbandona l'originaria impostazione pubblicistica e autoritaria del codice vigente, consolidando l'idea di patrimonio secondo le indicazioni offerte dall'art. 2 della Costituzione. In tal senso il patrimonio sarebbe inteso come strumento per la realizzazione dell'uomo come singolo e come uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Art. 2 Cost.).

393 Cfr. ampiamente CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, cit., pp. 1 ss.;

394 In argomento si veda G. DELITALA, *Contributo alla determinazione della nozione giuridica del reato di bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, pp. 1 ss.- p.437. Secondo l'A. ai fini della ricostruzione della nozione giuridica di reato, si può giungere attraverso due diversi metodi di: o attraverso una ricerca razionale ed astratta o attraverso uno studio storico e concreto, dunque in base ad un metodo deduttivo o induttivo. Il metodo deduttivo è quello proprio del Carrara, basato su pochi principi razionali. Tuttavia -evidenzia- come la nozione giuridica di un reato non sia più un ente razionale e prestabilito, ma un'accezione storica e variabile che l'interprete deve verificare attraverso un metodo induttivo.

395 Sul concetto di "patrimonio" si veda ampiamente F. SGUBBI, *Patrimonio (reati contro il)*, voce, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982, pp. 331 ss.; Id., *Parte prima: profili generali (delitti contro il patrimonio)*, in S. Canestrari; A. Gamberini; G. Insolera; N. Mazzacupa; F. Sgubbi; L. Stortoni; F. Tagliarini *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006, pp. 515-520.

un concetto più specifico che meglio si adatta a questo ambito di tutela per eliminare le varie incertezze legate all'ampia categoria di beni che possono rientrare nel concetto di "bene culturale" secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come già osservato *de jure condito* in dottrina<sup>396</sup>, il concetto di patrimonio potrebbe essere inteso in termini di "patrimonio collettivo" ai fini di tutela penale, in cui lo stesso patrimonio collettivo è considerato in una prospettiva personalistica e solidaristica, secondo il dettato costituzionale all'art. 2<sup>397</sup>. Quest'ultima disposizione costituzionale, sancendo i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, sarebbe direttamente ricollegabile all'art. 9 della Costituzione, in quanto spetta allo Stato la tutela e la promozione del patrimonio culturale, quale strumento di cultura per la formazione e il progresso spirituale dell'individuo all'interno della società. Questa concezione più ampia il patrimonio non solo individuale ma anche collettivo è inteso come strumento di realizzazione dell'uomo sia come singolo, sia come componente nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Questa impostazione di "dimensione collettiva" riuscirebbe così a garantire e a rafforzare uno spazio più ampio nei confronti dei valori dell'individuo, per la salvaguardia di più risorse economiche, intese come ricchezza collettiva<sup>398</sup>. Inoltre l'impiego della dimensione patrimoniale in relazione all'oggetto di tutela, avrebbe certamente il pregio di considerare nella tutela penalistica dei beni culturali, non solo la componente materiale e quella spirituale del bene, ma anche il valore economico del bene stesso, in riferimento al suo stesso valore nonché all'attività di valorizzazione e di fruizione. Così il paradigma generale del patrimonio sarebbe mutuato in paradigma speciale sul terreno della tutela dei beni culturali, come tutela dell'interesse collettivo in chiave patrimoniale<sup>399</sup>, che consentirebbe una definizione più circoscritta e specifica che riesca a prendere in considerazione tutte le componenti valoriali dei beni culturali.

---

396 Sul punto si veda A. CARMONA, *La –possibile// tutela del –patrimonio collettivo//*, cit., pp. 256 ss..

397 Art. 2 Costituzione: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*".

398 Così A. CARMONA, *La –possibile// tutela del –patrimonio collettivo//*, cit., pp. 257 ss.

399 Per una possibile lettura degli interessi collettivi in chiave patrimoniale cfr. *Ibidem*, anche p. 67-68, il quale propone di ripensare il rapporto uomo-cosa non più dal lato esclusivo del soggetto, ma considerando, dal basso, nella prospettiva della realtà dei fatti economici, tenendo in considerazione i caratteri specifici delle singole cose oggetto della relazione, in quanto proprio questi ultimi rendono necessaria una

## CAPITOLO II

**SOMMARIO: 1. Il diritto penale dei beni culturali nell'ordinamento internazionale: profili generali sin dalla Convenzione dell'Aja del 1954 - 1.2. Tutela dei beni culturali e ius in bello- 1.3 La Convenzione culturale europea e la nozione di "Cultural Heritage" 1.4 La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa 2. La Convenzione Unesco del 1970 e la definizione di "bene culturale" - 3. L'esperienza fallimentare della Convenzione di Delfi-4. La Convenzione di Faro "La conoscenza e l'uso dell'eredità culturale tra i diritti umani" 5. La Convenzione di Nicosia e le esigenze di armonizzazione legislativa: verso una tutela più stringente del "Cultural Heritage" da parte dei singoli Stati.**

### **1. Il diritto penale dei beni culturali nell'ordinamento internazionale: profili generali sin dalla Convenzione dell'Aja del 1954.**

Nell'analisi della tutela penale dei beni culturali apparirebbe riduttivo limitare la riflessione alle modalità di tutela previste dal solo ordinamento nazionale. Così la riflessione involge anche, per linee generali, la disciplina del diritto penale dei beni culturali a livello sovranazionale<sup>400</sup>: un simile approfondimento appare necessario al fine di comprendere la percezione del patrimonio storico-artistico come bene giuridico oggetto di tutela oltre i tradizionali confini nazionali. Il nodo centrale per questo approfondimento è dato dall'analisi

---

particolare e differenziata costruzione giuridica. Ciò al fine di costruire, in base all'art. 2 della Costituzione, due diversi modelli di patrimonio e nuove fattispecie positive, adatte a un'efficace tutela del patrimonio collettivo.

400 In argomento si veda ampiamente M. FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1986; P. BENVENUTI-R. SAPIENZA, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2008, pp. 1 ss; J.A.R. NAFZIGER, *Cultural Heritage Law: The internationale Regime*, in J.A.R.-T. Scovazzi, *Le patrimoine culturel de l'humanité. Cultural heritage of Mankind*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, pp. 1 ss.; C. ALDER - K. POLK, *Crime in the World of Art*, in H.N. Pontell-G. Geis, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007, pp. 1 ss, S. MANACORDA-D.CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York, 2011, pp. 1 ss. Si veda anche MANACORDA S. (2011). *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*. In: Manacorda, S., Chappell, D. (eds) *Crime in the Art and Antiquities World*, Springer, New York, NY. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7946-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7946-9_2), p. 17-50, p. 23; C. FORREST, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, London-New York, 2010, pp. 63 ss.. Si veda anche

dei principali documenti predisposti in materia a livello sovranazionale che hanno fortemente inciso sulle discipline dei vari Stati parte. La tutela penale dei beni culturali trae origine dalle istanze di tutela internazionali. Si tratta di una branca del diritto universalmente riconosciuta in tutti i paesi e dunque capace di travalicare i confini nazionali del singolo Stato proprio in considerazione della vastità del patrimonio culturale a livello mondiale<sup>401</sup>. Il dato comune nella protezione offerta dai vari ordinamenti è dato dalla consapevolezza della unicità dei beni storico-artistici e dell'elevato rischio del loro danneggiamento o addirittura della loro definitiva distruzione o dispersione, specialmente in contesti di conflitto armato<sup>402</sup>. La sensibilità nei confronti dei beni culturali e la conseguente predisposizione di una tutela anche penale a protezione degli stessi non rappresenta un dato omogeneo: la percezione del valore del patrimonio culturale è infatti affiorata con modalità e intensità diverse nei vari ordinamenti nazionali<sup>403</sup>.

Da oltre cinquanta anni il diritto internazionale dei beni culturali risulta una disciplina in continua evoluzione<sup>404</sup> e ciò anche grazie al continuo operato dell'UNESCO<sup>405</sup>, che negli anni ha promosso tra i vari Stati numerosi trattati

---

401 Così A. MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali*, in *Il Traffico di beni culturali*, a cura di A. Massaro, cit., p. 6.

402 In argomento si veda F. FRANCONI, voce *Beni culturali (protezione internazionali dei)*, *Enc. dir.*, Ann. IX, Giuffrè, 2016, pp. 1 ss.; A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, 2008, pp. 1 ss.; A. CHECHI, *The Gurlitt Hoard: An Appraisal of the Role of International Law with Respect to Nazi-Looted Art*, in *The Italian Yearbook of International Law Online*, Brill-Nijhoff, 2014, Leida-Boston, vol. 23 - n. 1, pp. 199-217.

403 Cfr. A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., pp. 1 ss.

404 In argomento si veda MANACORDA S. (2011). *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., R. SAPIENZA, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Un formidabile incubatore concettuale, in diritto internazionale e valori umani*, RomaTre UniPress, Roma, 2019, p. 271. Quest'ultimo A. evidenzia la mutevolezza del diritto internazionale a tutela dei beni culturali e le nuove sfide che a questo si presentano, tanto da definirlo come "incubatore concettuale". Cfr. anche E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Giappichelli, 2020, pp. 1 ss..

405 UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*): Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946 al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. L'UNESCO, s'impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e la prosperità dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto dell'ambiente e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.

I principali obiettivi sono i seguenti:

Promuovere l'educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o ragazza, abbia accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano fondamentale e come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità;

Costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità;

Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le risorse idriche del pianeta;

Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana.

multilaterali volti ad una definizione più specifica e coerente dell'oggetto di tutela ma anche per la promozione e il rafforzamento della protezione dei beni nelle legislazioni domestiche. L'obiettivo è quello realizzare un'efficace strategia di contrasto nei confronti delle continue aggressioni al patrimonio storico-artistico, fine realizzabile solo attraverso una più matura consapevolezza della ricchezza culturale del patrimonio artistico e attraverso l'armonizzazione delle varie legislazioni statali. E tale considerazione appare più che attuale al giorno d'oggi, data la presenza di conflitti bellici diffusi in tutto il mondo<sup>406</sup>.

L'impegno verso la creazione di una legislazione effettiva ed efficace nei confronti dei beni culturali a livello internazionale si è rafforzato a seguito del secondo conflitto mondiale<sup>407</sup>, come diretta conseguenza della massiccia distruzione di monumenti e siti artistici ad opera dei bombardamenti bellici<sup>408</sup>. Pochi in precedenza erano stati i tentativi di predisporre una tutela coerente del patrimonio storico-artistico, specialmente per arginare il rischio di definitiva distruzione dello stesso durante gli eventi bellici.<sup>409</sup> In questo senso anticipazioni a una più matura considerazione della tutela dei beni culturali sul piano internazionale possono essere considerati sia la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948<sup>410</sup>

---

Per un approfondimento si veda <http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco>

Cfr. anche E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 1 ss..

406 In argomento cfr. JORIS D. KILA. (2013). *Inactive, Reactive, or Pro-Active?: Cultural Property Crimes in the Context of Contemporary Armed Conflicts*. *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies*, 1(4), MOUSTAFA, L. H. (2016). *Cultural Heritage and Preservation: Lessons from World War II and the Contemporary Conflict in the Middle East*. *The American Archivist*, 79(2), 320-338. <http://www.jstor.org/stable/26356664>; E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 1 ss..

319-342. <https://doi.org/10.5325/jeasmedarcherstu.14.0319>

407 E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 1 ss..

408 In particolare il bombardamento di Dresda ad opera della *Royal Air Force* e della *United States Army Air Force* tra il 13 e il 14 febbraio 194 e i bombardamenti che colpirono la città di Firenze e Montecassino, causando la distruzione di importantissimi beni culturali e siti.

Come emerge dalla Convenzione dell'Aja, 1954: premessa alla stesura: "I beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione e nella convinzione che —i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale". Il testo è consultabile su <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> .

409 Cfr. C. FORREST, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 63, A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., pp. 1 ss..

410 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*): L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 219077. Come si legge dal Preambolo, " ...l'Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di

che il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, in cui si fa riferimenti ad un “nucleo incomprimibile” di diritti culturali della persona<sup>411</sup> e da cui emerge dunque l’importanza del patrimonio culturale per il progresso spirituale dell’individuo, sia come singolo sia all’interno delle formazioni sociali. Così la riconsiderazione del patrimonio culturale e della sua disciplina di tutela sul piano internazionale ha avuto inizio con la Convenzione dell’Aja del 1954<sup>412</sup>, un accordo tra vari Paesi a seguito della fine del secondo conflitto mondiale, in cui per la prima volta è stata coniata una definizione di “bene culturale” come “*Cultural Property*”<sup>413</sup>.

La Convenzione rappresenta dunque un documento di fondamentale importanza perché indice di una mutata consapevolezza dell’importanza della tutela del patrimonio culturale nel contesto internazionale specialmente nel caso di

---

*queste libertà e di garantirle, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.*

411 Così A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., pp. 1 ss.

412 La Convenzione in esame, è stata stipulata a L’Aja e successivamente ratificata in Italia nel 1958. Il Documento è ispirato ai principi delle Convenzioni del 1899 e del 1907 e del Patto di Washington del 15 aprile 1935. Il contenuto concerne la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. La Convenzione è stata integrata da successivi protocolli: un primo Protocollo in materia di limiti di circolazione e obblighi di restituzione in caso di traffico illecito di beni culturali e un secondo Protocollo, del 26 marzo 1999, con decorrenza dal 9 marzo 2004, che completa in maniera più coerente la materia.

In particolare la convenzione in esame impone ai Paesi Membri di astenersi dall’utilizzazione dei beni culturali, de loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato e da ogni atto di ostilità, vandalismo o rappresaglia a loro riguardo; disciplina la materia in caso di occupazione totale o parziale del territorio di altri Stati membri, imponendo l’appoggio dell’azione delle autorità nazionali competenti e l’adozione dei provvedimenti conservativi necessari, in stretta collaborazione con tali autorità; predispone, nell’ambito delle Forze Armate, personale specializzato per la vigilanza dei beni culturali; istituisce un regime di „protezione speciale” per un numero limitato di rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a determinate condizioni chiarite dagli articoli da 2 a 6. I beni sotto protezione, specificamente contrassegnati, sono considerati immuni da ogni atto di ostilità e uso per fini militari. La convenzione prevede altresì la possibilità di sospensione dell’immunità in caso di violazione degli impegni da parte del paese membro e ne disciplina le modalità.

Sul punto si veda J. TOMAN, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, Routledge, 1996, Londra; A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell’Unione europea*, Aracne, 2015, pp. 68 e ss.; A.F. PANZERA, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993; L. ZAGATO, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e Secondo Protocollo 1999*, Milano, 2008; F. MARRELLA, *Le opere d’arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006; U. LEANZA, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz, III ed., Napoli, 2004; F. MANISCALCO, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 2002.

Per un approfondimento dell’argomento si veda anche :

<https://www.unesco.beniculturali.it/english-convenzione-dellaja-1954/>

Cfr. *The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols: basic texts*.

413 Cfr. W. S. LOGAN, (2007). *Closing Pandora’s Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage*. In Silverman, Helaine; Ruggles, D. Fairchild (eds.). *Cultural heritage and human rights*. New York, NY: Springer, pp. 33 ss.; J. BLAKE J., (2000). *On Defining the Cultural Heritage*. *International and Comparative Law Quarterly*, 49(1), pp. 61-85.

doi: 10.1017/S002058930006396X.

eventi bellici. L'Assemblea Generale evidenzia tale mutata sensibilità nei confronti del patrimonio artistico proprio nel Preambolo<sup>414</sup> del documento internazionale, in cui sottolinea come i beni culturali abbiano subito nel corso degli ultimi conflitti gravi danni, anche, in conseguenza dello sviluppo delle tecniche di guerra che espongono a continuo rischio il patrimonio culturale. Da ciò è derivato l'impegno per le Alte Parti Contraenti a riorganizzare la protezione dei beni culturali sin dai tempi di pace con misure idonee ed efficaci, sia a livello nazionale che internazionale, nonché il dovere di adottare tutte le disposizioni necessarie per la protezione degli stessi.

Il Preambolo può essere interpretato anche come l'avvento di una vera e propria norma consuetudinaria internazionale basata sulla delegittimazione della prassi di spoliazione di beni culturali, il c.d. "bottino di guerra", e sull'obbligo di restituzione degli stessi al termine di un conflitto o dalla occupazione dei beni mobili da parte dello Stato occupante.<sup>415</sup>

Inoltre il documento appare di rilievo in relazione alla materia penalistica in quanto prevede misure, anche di tipo preventivo, finalizzate ad una stringente protezione dei beni culturali. Appare inoltre fondamentale non solo perché rappresenta il primo testo internazionale volto a promuovere una più stringente azione di tutela nei confronti del patrimonio artistico, dando così impulso per lo sviluppo delle legislazioni domestiche, ma anche in considerazione della elaborazione di una nozione di "beni culturali" piuttosto ampia, che verrà ripresa e poi modificata nelle successive Convenzioni in materia di protezione del patrimonio artistico-culturale.

---

<sup>414</sup> Preambolo convenzione Aja: *"Le Alte Parti Contraenti, Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiu minacciati di distruzione, Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanita intera, poiche ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale,*

*Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale,*

*Guidate dai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935,*

*Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali, ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali, Hanno convenuto le disposizioni seguenti".*

<sup>415</sup> Così A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 68 ss., secondo cui la convenzione in oggetto è da considerare come il riflesso diretto di una mutata sensibilità della protezione dei beni culturali nel contesto internazionale, in caso di conflitto armato o di occupazione militare.

La Convenzione, suddivisa in sette capitoli, contempla un doppio sistema di protezione: un livello di tutela generale universalmente riconosciuto per ogni bene, come previsto agli articoli 2-7, e un livello di tutela speciale, ai sensi degli art. 8-11.

Dalla prima parte del documento, in riferimento alla protezione generale, si evince dunque un vero e proprio dovere positivo, a carico sia di uno Stato in tempo di pace, sia di uno Stato in tempo di guerra o in caso di occupazione militare, di predisporre un sistema di misure preventive idonee al fine di scongiurare rischi di distruzione dei beni culturali, per una tutela rafforzata degli stessi. La parte successiva della tutela generale si traduce invece in un onere negativo, sempre a carico di uno Stato territoriale o di uno Stato in contesto di conflitto militare o soggetto ad occupazione. Nel primo caso, lo Stato territoriale colpito da un conflitto o occupato si dovrà necessariamente astenersi da qualsiasi improprio utilizzo dei beni culturali per fini bellici che possa compromettere gli stessi, arginando dunque il rischio di distruzione o di danneggiamento del bene. Lo Stato avversario, d'altra parte, dovrà astenersi da qualsiasi attività che possa risultare pericolosa nei confronti dell'integrità del patrimonio storico-artistico<sup>416</sup>.

La protezione di "tipo speciale"<sup>417</sup> concerne invece la protezione dei beni culturali in caso di conflitto, in riferimento a particolari siti destinati alla

---

416 A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 70 ss.. Si veda anche J. TOMAN, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954*, cit.; A.F. PANZERA, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit.; M. BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, 3, 2001, pp. 1 ss..

417 Art. 8 convenzione "Concessione della protezione speciale": —1. Potranno venir posti sotto protezione speciale, in numero limitato, rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a condizione:

a) che essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza, o una grande via di comunicazione; b) che essi non siano usati a fini militari.

2. Un rifugio per beni culturali mobili può altresì essere posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possono danneggiarlo.

3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.

4. Non è considerato uso ai fini militari, la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia, normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico. 5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato presso un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può nondimeno essere posto sotto protezione speciale, se la Alta Parte Contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.

conservazione dei beni per l'intera durata del conflitto: si tratta di veri e propri rifugi, riservati ai beni.

Inoltre è prevista una speciale protezione rispetto a complessi monumentali e altri beni culturali immobili, ove gli stessi risultino ad adeguata distanza dagli obiettivi militari, che siano costruiti in modo tale da resistere senza danni ai bombardamenti e che non vengano utilizzati a scopi bellici e siano appositamente iscritti in uno specifico registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale<sup>418</sup>.

Come evidenziato, di fondamentale importanza, anche per la successiva incidenza nelle legislazioni nazionali, risulta l'impegno dell'Assemblea Generale nella definizione della nozione di bene culturale in termini di "*Cultural Property*".

Tale definizione è ricavabile all'art. 1 della Convenzione<sup>419</sup> in cui sono individuate varie categorie di beni. Un rilievo interessante, ad avviso di chi scrive, è la previsione della protezione nei confronti di tutti i beni "*a prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario*"<sup>420</sup>. Con tale inciso emergerebbe una volontà legislativa di estensione massima della tutela nei confronti dei beni culturali: a prescindere dunque dal loro regime privatistico o pubblicistico, a differenza di quanto avvenuto nella legislazione italiana. Dunque tale assunto deve essere interpretato come un passaggio fondamentale da una profonda insensibilità nei confronti della preservazione dei beni culturali durata sino all'esito dei due conflitti mondiali ad un rinnovato interesse verso gli stessi<sup>421</sup>, legato soprattutto a ragioni storiche, da cui deriva l'onere per gli stati firmatari di provvedere a tale tutela.

---

6. La protezione speciale e accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale". Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione".

418 In argomento si veda J. TOMAN, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, cit., pp. 108-109.

419 Art. 1 Convenzione "Definizione di beni culturali": "Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali".

420 Così recita l'art. 1 della Convenzione.

421 In argomento F. DI BONITO, *Il problema definitorio del bene culturale*, tra reale e dichiarato, cit., p. 55.

Per quanto concerne la definizione offerta dall'art. 1 della Convenzione, il legislatore richiede che si tratti di beni "*di grande importanza*", carattere indicato al comma a), poi richiamato anche nei commi successivi mediante rinvio. Il legislatore ha dunque messo in rilievo il necessario carattere "culturale" che appartiene ai beni oggetto di protezione. In realtà quest'ultimo valore risulta rafforzato nella definizione legislativa utilizzata in quanto si tratta di "rilevante importanza".

La definizione offerta dalla Convenzione, nell'analisi della tutela anche internazionale dei beni culturali, risulta particolarmente significativa, in quanto la stessa supera la concezione riduttiva che si limita al significato economico-materiale del bene, privilegiando invece una nozione elastica che evidenzia anche il valore culturale dei beni<sup>422</sup>. Pure in questa ipotesi, che ha ispirato la definizione italiana di bene culturale, l'idea estetica dei beni culturali viene sostituita da un criterio storicistico<sup>423</sup>. Di conseguenza il bene deve essere considerato di "rilevante importanza" in ragione del suo valore intrinseco e per la capacità di svolgere una "funzione culturale" all'interno della società, contribuendo allo sviluppo della stessa mediante l'attività di valorizzazione e di fruizione<sup>424</sup>. A differenza di quanto poi previsto nell'ordinamento nazionale italiano con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'art. 1 della Convenzione dell'Aja non richiede alcun provvedimento formale e preventivo, al pari della dichiarazione di interesse culturale, prevista all'art. 13 D.lgs. n. 42/2004. Per tali ragioni il modello di tutela accolto dalla Convenzione del 1954 sembra corrispondere, eccezion fatta per la previsione della protezione speciale, ad un sistema di tutela reale, che prende in considerazione i beni culturali in virtù del loro valore intrinseco, senza necessità di alcun provvedimento formale di natura discrezionale che lo attesti. E tale impostazione di tutela reale, come già illustrato, non è un dato isolato in legislazione in quanto sembra riemergere negli attuali scenari di tutela anche domestici, come nella recente L. n. 22 del 2022 sui reati a tutela dei beni culturali, in cui il legislatore, a differenza

---

422 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit. p. 23.

423 In relazione a tale definizione che ha ispirato poi la commissione Franceschini Cfr. M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 3 ss; M. AINIS-L. FIORILLO, *I beni culturali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da S. CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, vol. II, Milano, 2000, p.1066.

424 Sempre in tema di definizione di "bene culturale" coniata dalla Commissione Franceschini, ispirata alla Convenzione dell'Aja del 1954 si veda P. STELLA RICHTER - E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in *I beni e le attività culturali* a cura di A. Catelani - S. Cattaneo, Cedam, 2002 Padova, p. 387

dalla definizione codicistica, non avendo definito tale aspetto, sembra propendere per una accezione ampia di tutela, come quella reale, che prende in considerazione anche i beni sui quali non sia intervenuta alcuna dichiarazione di interesse culturale.

Tornando all'analisi del contenuto della Convenzione in esame, di particolare interesse appaiono i primi tentativi di definizione di obblighi di criminalizzazione diretti agli Stati per una più incisiva tutela del patrimonio storico-artistico e per un'armonizzazione delle legislazioni. Da queste previsioni discenderebbero importanti considerazioni anche per i sistemi di tutela in materia di protezione penale dei beni culturali: il ricorso al diritto penale, come *extrema ratio*, anche nel settore dei beni culturali, trarrebbe così diretta legittimazione, non solo dal riferimento costituzionale,<sup>425</sup> ma anche dalle istanze di tutela internazionali. Tuttavia si parla di norme minime, che, come si vedrà nel corso della trattazione, sono state successivamente riprese e ampliate in maniera più coerente dai successivi documenti internazionali. Gli obblighi di criminalizzazione previsti sono piuttosto generici <sup>426</sup>e si riferiscono al divieto di esportazione dei beni o all'obbligo di custodia dei beni culturali importati nel proprio territorio. In particolare, l'art. 3<sup>427</sup> ai fini della salvaguardia dei beni prevede che gli Stati firmatari già in tempo di pace si impegnino ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei beni presenti nel loro territorio per arginare il rischio di lesione dei beni in caso di conflitto armato. Si parla di "misure appropriate" che dunque vengono in considerazione in un momento preventivo rispetto all'ipotetico rischio di conflitto. L'art. 4<sup>428</sup> pone invece un vero e proprio obbligo di astensione per le parti contraenti

---

<sup>425</sup> Si fa riferimento all'art. 9 della Costituzione, disposizione che richiama i beni culturali.

<sup>426</sup> In argomento si veda A.M. MAUGERI, *La tutela*, cit., 40; S. MANACORDA, *Criminal Law Protection*, cit., 27; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/12/Visconti-Approfondimenti-09.12.2021.pdf>, p. 8.

<sup>427</sup> Art. 3 "Salvaguardia dei beni culturali": "Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate".

<sup>428</sup> Art. 4 Convenzione "Rispetto dei beni culturali": 1. "Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.

2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esige, in modo imperativo, una simile deroga.

dall'utilizzazione dei beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze per fini che possano cagionare un effetto di distruzione o di deterioramento in caso di conflitto armato, nonché l'astensione da qualsiasi atto che sia ostile nei loro confronti. Inoltre le stesse parti devono impegnarsi a proibire e a prevenire o a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio, sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma e atti di vandalismo dei beni, astenendosi anche dal requisire i beni situati nel territorio di un'altra parte contraente. L'art. 28 prevede invece l'introduzione nelle norme di diritto penale degli Stati contraenti di tutte le misure necessarie poiché siano perseguiti e colpiti da sanzioni coloro che commettano o abbiano dato ordine di commettere un'infrazione alla convenzione.<sup>429</sup> Di fondamentale importanza ai fini della tutela dei beni culturali è il Secondo Protocollo<sup>430</sup> del 1999, aggiuntivo alla Convenzione, con cui viene sancito il divieto per un Paese occupante un altro territorio di effettuare scavi archeologici, di esportare beni o comunque di rimuoverli dal loro contesto originario. Inoltre viene stabilita una responsabilità penale personale per i responsabili di condotte illecite nei confronti dei beni: tali condotte sono sanzionate con le pene previste dagli ordinamenti giuridici nazionali; in questo senso gli Stati hanno l'obbligo di adottare norme interne che stabiliscano le pene per le violazioni e di perseguire penalmente il presunto autore e, nel caso, di estradarlo nello Stato interessato che lo richieda per un appropriato giudizio<sup>431</sup>. Tali disposizioni appena citate rappresentano una importante introduzione normativa sia per quanto concerne

---

3. *Le Alte Parti Contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Essi si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente.*

4. *Essi s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.*

5. *Un'Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di un'altra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contrattati ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte all'articolo 3.]]*

429 Art. 28 convenzione "Sanzioni": *"Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione]]*.

430 *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 26 March 1999.*

Si veda F. FRANCONI, voce Beni culturali (Protezione internazionale dei) in *Enc. dir., internazionale penale*, cit., pp. 6 ss. In tema di "protezione rafforzata" del Secondo Protocollo della Convenzione si veda anche F. SPEROTTO, *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Pen. cont.*, -16 ss.,

<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/13334033991333384227articolo%20sperotto.pdf>

431 In argomento si veda S. PONS, *La tutela internazionale dei beni culturali*, 2015-2015, p. 1, A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 72.

l'attuazione di norme internazionali sia in riferimento alle fonti del diritto penale militare<sup>432</sup>.

Per lungo tempo l'Italia, nonostante sia stata uno dei Paesi promotori più convinti dell'accordo, ha disatteso le prescrizioni della Convenzione e solo negli anni Settanta è iniziata una vera e propria sensibilizzazione della disciplina, ad opera soprattutto delle Forze armate<sup>433</sup>. Lo scarso interesse senza dubbio si è riflettuto sulla disciplina interna della tutela dei beni culturali in cui gli obblighi di criminalizzazione non sono stati recepiti e dunque la disciplina è non è stata valorizzata in linea con le previsioni della Convenzione.

Successivamente le prescrizioni sono state attuate mediante la L. La legge n. 45/2009 agli artt. 7-10, che ha introdotto nell'ordinamento nuove figure di reato militare<sup>434</sup>.

## 1.2. Tutela dei beni culturali e ius in bello

Come si evince dall'evoluzione della tutela internazionale dei beni culturali, tali beni, ormai da lungo tempo, sono oggetto di considerazione nella disciplina dei conflitti armati<sup>435</sup>. Tale ragione si ricollega proprio alla natura del patrimonio storico artistico, che in virtù del proprio valore intrinseco e della sua capacità di trasmettere valori,<sup>436</sup> rievoca l'identità di un popolo e la sua tradizione culturale<sup>437</sup>

---

432 F. SPEROTTO, *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Pen. cont.*, cit., pp.16 ss.,

433 Così M. BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 1 ss.

434 anche F. SPEROTTO, *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Pen. cont.*, cit. pp. 16 ss., P. RIVELLO, *La nozione di reato militare alla luce dell'art. 14 della legge 16 aprile 2009 n. 45, relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Rassegna della giustizia militare*, Volume 4-5-6, luglio - dicembre 2009.

435 Si veda TOMAN, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, cit., pp. 108-109; A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, 2008, pp. 1 ss. M. BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 1 ss. si veda anche F. Francioni, *Public and Private in the International Protection of Global Cultural Goods*, in *The European Journal of International Law Vol. 23 no. 3, Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd*, 2012, p. 723. Secondo l'A. "International law of armed conflict has converged with international criminal law and has become an element for innovation and the progressive development of international cultural heritage law in three distinct directions: the elevation of attacks against cultural property to the legal status of international crimes, especially war crimes and crimes against humanity;8 the consolidation of the law of individual criminal responsibility under international law, not only under domestic law, for serious offences against cultural objects; the progressive development of the law of state responsibility for the intentional destruction of cultural heritage".

436 Così G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 59; V. MANES, *La tutela penale, in Diritto e gestione dei beni culturali*, cit., p. 291.; F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, p. 31.

437 V. DE SANTIS, *Evoluzione del concetto di bene culturale*, cit., pp. 1 ss.

da trasmettere alle future generazioni. Dunque questa universalità del bene culturale, come tavola di valori per un popolo, si ricollega al tema salvaguardia dei diritti e dunque al diritto umanitario<sup>438</sup>.

La considerazione dei beni culturali da parte del c.d. *ius in bello*<sup>439</sup> non è stata immediata ma rappresenta oggetto di una lenta sensibilizzazione in cui è mutata l'attenzione nei confronti del patrimonio culturale. Inizialmente, infatti, nella disciplina dei conflitti armati, la protezione dei beni era incentrata unicamente sulla preservazione dei beni dei civili o dei beni necessari per la protezione dei soggetti colpiti dal conflitto e dunque feriti o malati<sup>440</sup>. Solo successivamente si registra un mutamento di prospettiva in cui i beni non vengono in considerazione solo per ragioni propriamente utilitaristiche: i beni culturali rientrano dunque in una prospettiva di tutela per il loro valore, dato l'elevato rischio di dispersione o distruzione in conseguenza di un conflitto armato.

Viene messo in luce il forte legame intercorrente tra i beni culturali e l'identità storica e culturale di una comunità, come bene giuridico direttamente ricollegabile ai diritti fondamentali della persona e dunque da preservare<sup>441</sup>.

Al di là della tutela dei beni culturali riconosciuta dalla Convenzione dell'Aja del 1954 in riferimento ai conflitti armati, anche lo Statuto di Roma<sup>442</sup> considera reato le condotte di distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da

---

438 In argomento si veda ampiamente A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 5 ss.; G. ARRIGO, *Il diritto umanitario al di là della soglia dei conflitti armati*, Gangemi, 1992, pp. 1 ss. K.J. PARTSCH, *Human rights and Humanitarian Law*, in *Encyclopedia of Public International Law*, 1989; E. GREPPI-G. VENTURINI, *Codice di Diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino, 3 ed., 2012; A. LANCIOTTI, *La Corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, 2013, F. SPEROTTO, *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Pen. cont.*, pp. 1 ss.-16 ss.,

<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/13334033991333384227articolo%20sperotto.pdf>.

439 Lo *ius in bello*, da non confondere con lo *ius ad bellum*, è il c.d. Diritto umanitario finalizzato a imitare l'uso della violenza durante gli scontri al fine di proteggere tutti coloro che non prendono parte al conflitto anche tra i cosiddetti "**combattenti legittimi**". Cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, *ABC del Diritto Internazionale Umanitario*, DFAE, Berna, 2018. Cfr. anche *Culture under fire, Armed non-State actors and Cultural Heritage in war time*, Geneva Call. *Appeal de Geneve: –Under IHL, cultural objects are generally protected as civilian objects in accordance with the principle of distinction*, David McDonald, 2018, p. 12.

440 A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 6 ss..

441 A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 7 ss.; L. BERSANI, *La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale, identità e diritti culturali*, in *La comunità internazionale*, fasc. 1/2015, pp. 37 ss.

442 Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è il trattato internazionale istitutivo della Corte penale internazionale. Il documento si compone di un preambolo e di 128 articoli, suddivisi in 13 parti. Al suo interno sono fissati i principi fondamentali, la giurisdizione, la composizione e le funzioni degli organi dell'organizzazione internazionale, nonché i rapporti con le Nazioni Unite, con le organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative, l'istituzione e le funzioni dell'Assemblea degli Stati Parte.

In argomento si veda G. VASSALLI, (1999). *Statuto di Roma: Note sull'istituzione di una Corte Penale Internazionale*. *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, 66(1 (261)), 9-95. <http://www.jstor.org/stable/42739339>.

necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente, nonché la condotta di direzione di attacchi intenzionali contro gli edifici dedicati all'arte<sup>443</sup>. Questa previsione comporta l'inserimento degli attacchi ai beni culturali nel catalogo dei crimini di guerra<sup>444</sup>. Si tratta in questo caso di una vera e propria tutela penale diretta che viene apprestata nei confronti dei beni culturali, il bene è infatti preso in considerazione come bene giuridico autonomo contro il rischio di condotte lesive nel corso del conflitto armato tali da cagionare dei danni irrimediabili nei confronti dei beni. Secondo parte della dottrina<sup>445</sup>, al di là di un livello di tutela diretto riconosciuto nei confronti dei beni grazie all'inclusione di determinate condotte all'interno dei crimini di guerra, potrebbe ipotizzarsi una c.d. "tutela indiretta dei beni" mediante i crimini contro l'umanità. Tale estensione della protezione dei beni culturali, mediante una tutela rafforzata, in cui la protezione indiretta si unisce a quella diretta, non solo troverebbe avallo nei precedenti dei Tribunali penali internazionali, ma avrebbe giustificazione proprio negli effetti dei crimini contro l'umanità che si ripercuotono direttamente sui beni.

La ricognizione della tutela dei beni culturali nel diritto umanitario rappresenta un'esigenza fortemente attuale, specialmente a seguito della distruzione sistematica di edifici religiosi, monumenti storici e siti archeologici da parte di gruppi armati islamici radicali, in particolare Al-Qaeda e l'ISIS<sup>446</sup>.

---

443 Art. 8 dello Statuto di Roma "Crimini di guerra": 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

[...]

IV) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

[...]

i) dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità.

444 In argomento si veda A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale, Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, 2008, p. 1 ss.; A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 7 ss.;

445 Così A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 8 ss.. Secondo l'A. è ipotizzabile non solo una tutela di tipo diretto mediante l'attacco intenzionale ai beni culturali, rientrante tra i crimini di guerra, ma anche una tutela di tipo "indiretto" degli stessi attraverso i crimini contro l'umanità e in particolare quello di persecuzione.

446 In particolare si fa riferimento al museo di Mosul, in Iraq, alla tomba del profeta Younis, il biblico Giona, nella moschea di al-Nabi, distrutti dall'ISIS; all'incendio della biblioteca di Timbuctu, nel Mali, ad opera delle milizie islamiche di Aqmi e Ansar ai cinque dei sei oggetti patrimonio culturale mondiale presenti nel Paese, tra cui l'antica città di Palmira e i vecchi quartieri di Aleppo. Cfr. A. BROWDEN, *Emerging Voices: A Case of Firsts for the International Criminal Court: Destruction of Cultural Heritage as a War Crime, Islamic Extremism and a Guilty Plea*, in *Opinio Juris*, <http://opiniojuris.org/2016/08/09/emerging-voices-a-case-of-firsts-for-the-international-criminal-court-destruction-of-cultural-heritage-as-a-war-crime-islamic-extremism-and-a-guilty-plea/#.V2RPQ5MrLBI>.

Esaminando le condanne in tema di violazione delle norme sulla tutela dei beni culturali, il primo Tribunale internazionale ad occuparsi della materia è stato quello di Norimberga<sup>447</sup>, anche se tuttavia, all'epoca, non sussisteva una specifica incriminazione in relazione a tali condotte, ma solo previsioni generiche quali "saccheggio di beni pubblici e privati", "distruzioni senza motivo di città" o "devastazioni non giustificate da esigenze militari". Le condanne furono quelle nei confronti di Hermann Goring per saccheggio, del feldmaresciallo Keitel per distruzioni e di Hans Frank per "economic exploitation". La fattispecie generica in cui era possibile ricondurre la distruzione di beni culturali era quella di "persecuzione" contemplata tra i crimini contro l'umanità. Un esempio di applicazione di questa fattispecie rispetto alla lesione di beni culturali è la condanna per persecuzione riportata da Alfred Rosenberg per aver condotto le c.d. "Einsatzstab Rosenberg" durante il nazismo, consistenti in saccheggi di musei, biblioteche, collezioni d'arte anche se di soggetti privati.

Sempre in tema di protezione dei beni culturali durante i conflitti armati, il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Ex Yugoslavia*)<sup>448</sup>, è stato il primo a riconoscere espressamente come crimine di guerra il sequestro, la distruzione e il danneggiamento deliberato di monumenti storici, edifici dedicati alla religione, all'istruzione, alle arti, alle scienze o a scopi

---

447 *The Trial of the German Major War Criminals*, sentenza del 30 settembre 1946 – 1° ottobre 1946. *International Military Tribunal Nuremberg*, 1 ottobre 2016, pp. 116 ss. (si veda [https://crimeofaggression.info/documents/6/1946\\_Nuremberg\\_Judgement.pdf](https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf)).

Cfr. anche T. I. Oost, *Restitution Policies on Nazi-Looted Art in the Netherlands and the United Kingdom: A Change from a Legal to a Moral Paradigm?*, in *International Journal of Cultural Property* (2018) 25:139-178, doi:10.1017/S0940739118000103.

448 *International Criminal Tribunal for the Ex Yugoslavia: ICTY, Kordić & Čerkez (IT-95-14/2), Judgement*, 26 February 2001, pp. 206 ss.; Blaškić (IT-95-14), *Judgement*, 3 March 2000, pp. 22 ss.

In argomento si veda A. CASSESE, *Lineamenti di diritto penale internazionale. Il Diritto Processuale*, a cura di P. Cassese, il Mulino, 2006; A. M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità* A. MASSARO, *Tutela beni culturali e diritto umanitario*, in *Il traffico illecito dei beni culturali*, cit., pp. 8 ss.; E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, pp. 77 ss..

Lo Statuto del TPIJ all'art. 3 contempla diverse violazioni di leggi e consuetudini della guerra:

Article 3: –Violations of the laws or customs of war|: –The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:

(a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;

(b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;

(c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;

(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;

(e) plunder of public or private property”.

caritatevoli e opere d'arte e di carattere scientifico. Per tali condotte sono stati condannati *Pavle Strugar e Miograd Jokić*, perché responsabili del bombardamento nel 1991 della Città Vecchia di Dubrovnik da parte delle forze armate della Repubblica federale di Jugoslavia.

Diverse pronunce hanno qualificato le azioni armate contro beni culturali come attacchi intenzionali, integranti crimini di guerra ma anche finalizzati alla distruzione dell'identità del gruppo, per fini discriminatori, come nei casi di Milosevic e Mladic, condannati per persecuzione razziale e dunque per crimini contro l'umanità anche per la sistematica distruzione di edifici religiosi a danno della comunità musulmana e croata comprese moschee, chiese e biblioteche<sup>449</sup>. Secondo il Tribunale internazionale, tali condotte integrerebbero dunque non solo crimini di guerra, ma anche violazioni per crimini contro l'umanità nel caso in cui l'intento sia quello di attaccare e distruggere l'identità di un popolo, integrando così il genocidio<sup>450</sup> *“gli attacchi ai beni culturali artistici e religiosi sono realizzati con l'intendimento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”*. In queste ipotesi in cui la lesione dei beni culturali implichi anche motivi discriminatori per razza, etnia o religione, come “pulizia etnica”, la tutela penale deve essere considerata dunque “rafforzata” in quanto sono integrati oltre che i crimini di guerra anche quelli contro l'umanità. E proprio quest'ultimo sistema di tutela prende per la prima volta in considerazione sia il bene come valore intrinseco che gli ulteriori valori o beni su cui questo abbia incidenza. Il Tribunale

---

449 Così F. FEDI, *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in [https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico\\_2014/Documents/R5\\_2014/06\\_17\\_R5\\_2014.pdf](https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2014/Documents/R5_2014/06_17_R5_2014.pdf), pp. 14 ss.

450 Article 4 –Genocide//: –1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.

2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) killing members of the group;

(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) imposing measures intended to prevent births within the group; (e) forcibly transferring children of the group to another group.

3. The following acts shall be punishable:

(a) genocide;

(b) conspiracy to commit genocide;

(c) direct and public incitement to commit genocide;

(d) attempt to commit genocide;

(e) complicity in genocide.”

ha dunque sottolineato l'importanza dei beni culturali in considerazione anche del loro valore immateriale rispetto all'identità e alle tradizioni di una comunità<sup>451</sup>.

Altro caso noto in tema di tutela penale internazionale è quello relativo alla distruzione dei dieci mausolei di *Timbuktu*, anche noto come caso *Al Madhi*.<sup>452</sup> Quest'ultimo soggetto è stato condannato dalla Corte Penale Internazionale il 27 settembre 2016 alla pena di nove anni per aver distrutto e danneggiato dieci mausolei tra giugno e luglio 2012, nove di questi riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO<sup>453</sup>.

Il caso è di particolare interesse in quanto è il primo in cui un soggetto venga imputato e poi condannato soltanto per l'attacco intenzionale di un edificio di culto, inteso come bene culturale<sup>454</sup>. La Camera di primo grado<sup>455</sup> aveva qualificato la condotta del soggetto in termini di crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 (2)(e)(iv) e dunque come l'attacco intenzionale nell'ambito di un conflitto armato di carattere non internazionale nei confronti di edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storico, ospedali e luoghi di raccolta dei malati e feriti, ove tali luoghi non siano impiegati con finalità militari. In realtà in questo caso, data l'importanza e soprattutto il valore spirituale del bene, la condotta poteva essere inquadrata non nella fattispecie contestata bensì in quella prevista ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Roma e dunque tra i crimini contro l'umanità, ma la Corte ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per procedere ad una tale incriminazione. I beni oggetto di distruzione sono stati presi in

---

451 Così E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, p. 82.

452 ICC, *Ahmad Al Faqui Al Mahdi*, CC-01/12-01/15, Judgment, 27 September 2016. Sentenza consultabile sul sito della Corte Penale Internazionale su [www.iccpi.int](http://www.iccpi.int)

In argomento si veda T. SCOVAZZI, *La prima sentenza della Corte Penale Internazionale in tema di distruzione di beni culturali*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, 1, 2017, pp 77-86; B. VARESANI, *La Tutela Del Patrimonio Culturale: Riflessioni a margine della sentenza di merito resa dalla Corte Penale Internazionale nel caso Al-Faqui-Al-Madhi*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2017., pp. 1 ss.

453 In argomento si veda E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, pp. 82 ss.

454 Par. 11 della sentenza *Al Mahdi* – *The only confirmed charge in this case is the war crime of attacking protected objects under Article 8 (-) (e) (iv) of the statute, which punishes the following act: –Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives*/. In argomento si veda K. WIERCZYŃSKA- A. Jakubowski, (2017). *Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case*. *Chinese Journal of International Law*, 16(4), 696-697.

455 Pre Trial Chamber I.

considerazione dalla Corte sia per il loro valore religioso, sia per il loro valore culturale.<sup>456</sup>

Quest'ultimo caso dunque ben poteva rappresentare l'occasione per l'applicazione di una tutela più stringente dei beni culturali in base al diritto penale internazionale: è evidente infatti il forte legame intercorrente tra patrimonio storico artistico e diritti umani, specialmente nel contesto bellico. Distruggere un bene artistico, di particolare rilevanza, incide non solo sulla lesione di un bene culturale come valore in sé ma presenta anche delle notevoli ricadute che implicano il contesto antropologico. Non poche sono le occasioni in cui i beni colpiti rappresentano valori pregnanti per una comunità e la stessa si identifica in questi. In una prospettiva *de jure condendo* dunque è opportuno considerare anche ulteriori danni che conseguono alla distruzione o al danneggiamento di beni culturali di particolare rilevanza e dato il forte nesso con il valore identitario, si tratterebbe non solo di crimini di guerra ma anche di crimini contro l'umanità. In particolare il fatto, data la sua notevole gravità<sup>457</sup>, poteva ben essere giudicato come persecuzione e in tal modo il disvalore avrebbe rappresentato non solo la lesione a beni culturali ma anche un attacco diretto ad una comunità, in cui i monumenti sono una diretta testimonianza dell'identità e delle tradizioni di un popolo.

In ultimo la Corte Penale Internazionale nel 2017, con l'ordinanza ex art. 75 dello Statuto si <sup>458</sup>è espressa sulle riparazioni spettanti alle vittime dei reati commessi da *Al Mahdi*, per un ammontare pari a 2,7 milioni di euro. In tal caso, la Corte ha considerato come vittime dei reati sia i singoli, sia la collettività, colpita nella propria dignità a causa delle gravi distruzioni.

Sempre in tema di protezione di beni culturali nei conflitti armati, si segnala la recente Conferenza di Strasburgo dei Ministri della Cultura in tema di *Creating*

---

456 Così E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., p. 85.

457 Par. 80 della sentenza: "Furthermore, all the sites buto ne (*The Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum*) were UNESCO World Heritage sites and, as such, their attack appears to be particular gravity as their destruction does not only affect the direct victims of the crimes, namely the faithful and inhabitants of Timbuktu, but also people throughout Mali and the International community. [...].

*The witness testifies that destroying the mausoleums, to which the people of Timbuktu. In general, the population of Mali, who considered Timbuktu as a source of pride, were indignant to see these acts take place. Moreover, P-151 described how the entire international community, in the belief that heritage is part of cultural life, is suffering as a result of the destruction of the protected sites".*

458 Corte Penale Internazionale, *Trial Chamber VIII, Prosecutor V. Ahmad Al Faqui Al Mahdi, Reparation Order*, 17 agosto 2017, ICC-01/12-01/15.

*our future: Creativity and cultural heritage as a strategic resources for a diverse and democratic Europe*, in cui è stato affrontato il problema della protezione del patrimonio culturale ucraino, con l'adozione di una *Declaration on the Russian Federation's aggression against Ukraine*. Con tale accordo il Consiglio, tra i vari obiettivi, si impegna ad assistere l'Ucraina in relazione alla distruzione del suo patrimonio culturale, con azioni tese alla conservazione dello stesso in base ai principi stabiliti dalle Convenzioni europee in materia<sup>459</sup>.

Sussiste dunque una stretta correlazione tra la tutela dei beni culturali e il diritto umanitario: il patrimonio storico artistico rappresenta un elemento fondante per l'identità culturale di un popolo da cui deriva il diritto di preservare la propria identità culturale o di condividerla con altre comunità e il diritto di scegliere la propria identità senza che sia imposta quella di una differente comunità.

### **1.3 La Convenzione culturale europea e la nozione di "Cultural Heritage"**

L'impegno nella tutela dei beni culturali non è di certo mancato in ambito europeo, in cui anzi si è contribuito alla definizione di una nozione di bene culturale, ripresa successivamente da altri documenti internazionali sul tema. In tale prospettiva . 167, par. 2, TFUE (già art. 127 del Trattato di Maastricht) individua tra gli obiettivi della politica culturale quello della «*conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea*».

Di fondamentale importanza è la Convenzione culturale europea del Consiglio d'Europa<sup>460</sup>. L'obiettivo di tutela emerge dall'art. 1, in base al quale "Each

---

<sup>459</sup> In argomento si veda G. DI VIETRI, *La Russia esclusa dall'UNESCO. La richiesta dell'Ucraina alla luce dei trattati internazionali*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2022.

<sup>460</sup> *European Cultural Convention* (European Treaty series n. 018) Parigi, 19 dicembre, 1954. La Convenzione è entrata in vigore il 5 maggio 1955 ed è stata ratificata da 50 Stati, tra cui l'Italia il 16 maggio 1957.

"The purpose of this Convention is to develop mutual understanding among the peoples of Europe and reciprocal appreciation of their cultural diversity, to safeguard European culture, to promote national contributions to Europe's common cultural heritage respecting the same fundamental values and to encourage in particular the study of the languages, history and civilisation of the Parties to the Convention. The Convention contributes to concerted action by encouraging cultural activities of European interest."

In argomento si veda ampiamente E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel Diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 2 ss.

*Contracting Party shall take appropriate measures to safeguard and to encourage the development of its national contribution to the common cultural heritage of Europe*". Si tratta di una convenzione culturale generale che promuove la cooperazione tra gli Stati firmatari nell'azione di tutela del patrimonio culturale e cui obiettivo finale è quello di favorire il massimo sviluppo culturale d'Europa in diversi campi quali quello artistico, scientifico. Dal Preambolo emerge la volontà di realizzare un'unione più stretta tra gli Stati europei per salvaguardare ed incrementare gli ideali e i principi del patrimonio comune<sup>461</sup>. Rispetto alla Convenzione dell'Aja precedentemente esaminata, la Convenzione del Consiglio d'Europa abbandona il concetto di "*Cultural Property*" in favore di "*Cultural Heritage*"<sup>462</sup>.

Senza dubbio l'espressione "*Cultural Heritage*" evoca un concetto più ampio rispetto a quello precedentemente utilizzato, probabilmente inadeguato<sup>463</sup> ed eccessivamente limitato per la rappresentazione un complesso valoriale in cui rientrano non solo beni mobili e immobili, dotati di un carattere culturale, ma anche beni immateriali. Il vantaggio è proprio quello di valorizzazione della componente ideale del bene culturale e di massima estensione della tutela. Il ricorso all'espressione di "*Cultural Property*" probabilmente non sarebbe stato capace di condensare le nuove istanze di tutela rispetto a tali beni e, soprattutto, la loro capacità di trasmettere ulteriori valori positivi e dunque un'eredità da trasmettere alle future generazioni. Tale espressione certamente consente una tutela a più ampio raggio in materia di beni culturali e appare anche in linea con l'evoluzione della protezione penale a livello internazionale dei beni culturali in cui, come osservato, vi è una stretta connessione tra salvaguardia del patrimonio storico artistico e tutela dei diritti umani. D'altra parte non può non evidenziarsi come una

---

<sup>461</sup> Preambolo Convenzione culturale europea: "*I Governi firmatari della presente Convenzione, Membri del Consiglio d'Europa, considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri al fine di salvaguardare ed incrementare gli ideali ed i principi che fanno parte del loro patrimonio comune,*

*considerando che la realizzazione di questo scopo favorisce la mutua comprensione fra i popoli d'Europa,*

*considerando che per questo proposito non solo è auspicabile di concludere convenzioni bilaterali fra i Membri del Consiglio, ma anche di seguire una politica d'azione comune intesa a mantenere la cultura europea e a incoraggiare lo sviluppo,*

*avendo deciso di concludere una Convenzione europea culturale generale, intesa a favorire, tra i cittadini di tutti i Membri del Consiglio e tra quelli di altri Stati europei che aderissero alla Convenzione, lo studio delle lingue, della storia e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti,*

*hanno convenuto quanto segue*"

<sup>462</sup> Si veda M. FRIGO, *Cultural property v. cultural heritage: —a battle of concepts// in International law?*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 86, 854, 2004, pp. 367 ss.

<sup>463</sup> *Ibidem*

nozione così ampia rischi di essere un terreno scivoloso nella identificazione del bene culturale come oggetto di tutela, in particolar modo nella disciplina penalistica rispetto ai canoni di precisione, determinatezza e tassatività<sup>464</sup>.

La Convenzione in esame, pur invertendo la rotta nella scelta della terminologia ai fini dell'identificazione del bene, non offre una definizione di cosa debba intendersi per patrimonio culturale<sup>465</sup>. Il testo del Preambolo fa esclusivamente riferimento a "ideali e principi" parte della tradizione comune degli Stati europei, espressione che sembra aver ispirato successivamente la definizione coniata dalla Commissione Franceschini in Italia e inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42 del 2004. All'art. 5<sup>466</sup> la Convenzione lascia libera scelta agli Stati nel considerare gli oggetti che rivestano valore culturali, come parte del patrimonio culturale comune e dunque da tutelare. Questa facoltà rimessa alla discrezionalità dello Stato non aiuta a circoscrivere l'oggetto di tutela in quanto è il Paese a dover attestare il valore culturale di un bene che invece dovrebbe essere già un valore pre-positivo. In questo senso la scelta di "considerare gli oggetti che rivestano un valore culturale" potrebbe essere interpretata come un'attività di verifica che compie lo Stato sul bene per attestare il suo valore, proprio al fine di eliminare un'eccessiva discrezionalità rimessa agli Stati da cui può sorgere il rischio che beni che abbiano un valore culturali non siano considerati come tali.

Apprezzabile sotto il profilo della promozione e del rafforzamento della tutela appare invece l'art. 1 il riferimento alle "misure necessarie" sancito all'art. 1, secondo il quale: «*Ogni Parte Contraente prenderà le misure necessarie per salvaguardare il proprio apporto al patrimonio culturale comune d'Europa e ad incoraggiarne lo sviluppo*».

---

<sup>464</sup> In argomento si veda ampiamente MARINUCCI, G. DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, decima edizione, 2021, pp. 74 ss.;

<sup>465</sup> Così E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel Diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 2 ss.

<sup>466</sup> Art 5: «*Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti che rivestono un valore culturale e sono posti sotto il suo controllo come facenti parte integrante del patrimonio culturale comune d'Europa e ne faciliterà l'accesso*».

## *1.4 La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa*

Altro documento di non minore rilevanza in tema di tutela di beni culturali in ambito europeo è la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico di Granada del 3 ottobre 1985, successiva alla Convenzione di Londra del 1969 sul patrimonio archeologico<sup>467</sup>.

La Convenzione riconosce il patrimonio architettonico come espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale d'Europa e si propone di realizzare una cooperazione tra gli Stati parte per la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico artistico<sup>468</sup>.

Nell'analisi del percorso di tutela apprestata ai beni culturali sia in ambito europeo che internazionale il documento in esame appare di notevole interesse per il riconoscimento del valore attribuito al patrimonio culturale che viene definito come un bene comune a tutti i cittadini comunitari<sup>469</sup>: i beni culturali sono una testimonianza irripetibile della diversità e della ricchezza culturale europea e dunque come testimonianza del passato. Proprio la richiamata nozione appare simile a quella elaborata dalla Commissione Franceschini, poi confluita nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Si mette infatti in evidenza la singolarità e la conseguente irripetibilità dei beni, che in considerazione di queste caratteristiche devono essere salvaguardati con le più idonee misure adottate dai vari Paesi firmatari.

L'importanza del bene, da tutelare come valore in sé ha inoltre un effetto positivo su altri beni e valori: proteggere il patrimonio storico-artistico equivale infatti al miglioramento della qualità della vita nonché al progresso sociale ed

---

<sup>467</sup> *The European Convention on the Protection of the Archeological Heritage*, sottoscritta a Londra il 6 maggio del 1969, entrata in vigore nel 1970 e ratificata da 25 stati. In Italia la Convenzione è stata ratificata nel 1974. In argomento si veda ampiamente E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel Diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 5 ss.

<sup>468</sup> Come emerge dal Preambolo della Convenzione: *"Considerando che lo scopo del C.d.E. è realizzare una più stretta unione fra i suoi componenti per specialmente salvaguardare e promuovere ideali principi di loro comune patrimonio"*.

<sup>469</sup> Sempre dalla lettura del Preambolo: *"Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune a tutti gli europei"*.

economico di uno Stato. Da tali considerazioni si evince come anche sul piano europeo sia maturata da tempo la piena consapevolezza dell'importanza di preservare questi beni, meritevoli di una tutela diretta in quanto beni finali, a prescindere dalla loro incidenza su ulteriori beni. A differenza del documento europeo precedentemente esaminato, la Convenzione di Granada, offre una definizione specifica di "patrimonio architettonico" elencando i beni che rientrano nell'azione di tutela<sup>470</sup>. Inoltre impone agli stati la previsione di un regime legale di protezione del patrimonio architettonico<sup>471</sup>, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato, al fine di evitare che i beni siano snaturati, degradati o demoliti. I beni soggetti a tale convenzione devono essere catalogati<sup>472</sup> e ogni Stato deve prevedere per ogni infrazione all'interno della legislazione di protezione del patrimonio architettonico misure appropriate e soddisfacenti da parte delle autorità competenti ai fini della salvaguardia dei beni. Di particolare interesse, anche ai fini di una prospettiva *de jure condendo* per il rafforzamento della legislazione nazionale sulla tutela dei beni culturali, è la previsione di un "coordinamento europeo delle politiche di tutela<sup>473</sup>" in cui incombe sugli Stati l'onere di scambiarsi informazioni

---

470 Art. 1 "Definizioni e di patrimonio Architettonico": "Ai fini della presente Convenzione l'espressione "patrimonio architettonico" è considerata come comprendente i beni immobili seguenti:

1) I Monumenti: tutte le opere particolarmente notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale, tecnico comprese le installazioni o gli elementi decorativi facenti parte delle opere stesse;

2) Gli insiemi architettonici: agglomerati omogenei di costruzioni urbanistiche o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per essere oggetto di una delimitazione topografica;

3) I siti: opere combinate dell'uomo e della natura parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei per essere oggetto di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico".

471 Art. 3 "Procedure legali di protezione":

"Ciascuna Parte si impegna:

1) a istituire un regime legale di protezione del patrimonio architettonico;

2) ad assicurare all'interno del regime e secondo le modalità proprie di ciascun Stato o regione la protezione dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti".

472 Art. 2 Notificazione dei Beni da proteggere

Per identificare con precisione i monumenti, gli insiemi architettonici e in siti suscettibili d'essere protetti, ciascuna Parte si impegna a predisporre un inventario e, in caso di pesante minaccia sul bene considerato a stabilire nel tempo più breve possibile una documentazione appropriata.

Art. 2 "Notificazione dei Beni da proteggere":

"Per identificare con precisione i monumenti, gli insiemi architettonici e in siti suscettibili d'essere protetti, ciascuna Parte si impegna a predisporre un inventario e, in caso di pesante minaccia sul bene considerato a stabilire nel tempo più breve possibile una documentazione appropriata".

473 Art. 16 "Coordinamento Europeo delle politiche di tutela":

Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione in ciò che concerne:

sulle politiche di conservazione, di protezione dei beni per contrastare il loro degrado. Da questa previsione discende l'importanza di una collaborazione tra gli Stati in materia, in cui un possibile scambio di informazioni circa le prospettive adottate per un rafforzamento della tutela dei beni culturali contribuirebbe senz'altro anche ad una maggiore armonizzazione delle legislazioni per contrastare le possibili aggressioni nei confronti di questi beni.

## **2. La Convenzione Unesco del 1970 e la definizione di "bene culturale"**

Un cambio di prospettiva nella tutela internazionale dei beni culturali è rappresentato dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970<sup>474</sup>, sottoscritta da 141 Stati e concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Si tratta del primo documento rivolto al contrasto del traffico illecito di beni culturali<sup>475</sup> e ancora oggi rappresenta uno degli strumenti principali nella lotta a tale fenomeno<sup>476</sup>.

---

1) i metodi da stabilire in materia di inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenendo conto della evoluzione storica e dell'incremento progressivo del patrimonio architettonico;

2) i mezzi più idonei per conciliare l'istanza di protezione del patrimonio architettonico con le necessità contemporanee della vita economica sociale e culturale;

3) le possibilità offerte dalle nuove tecnologie concernenti insieme l'identificazione e la registrazione, la lotta contro il degrado dei materiali, la ricerca scientifica, le opere di restaurazione e i luoghi di gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico;

4) i mezzi per promuovere la creatività architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio di Europa. (...)]

474 Denominazione originale "UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property". La Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è stata conclusa a Parigi il 14 novembre 1970 e approvata dall'Assemblea federale il 12 giugno 2003.

475 In tema di traffico illecito di beni culturali si veda 475 Si veda V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 84; S. MANACORDA-D. CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Activities in cultural Property and Criminal Policy Responses*, New York, 2011; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit.

476 Come si evince dal Preambolo di della Convenzione: "La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione, ricordando l'importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione, considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni, considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente, considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita, considerando che, per evitare tali pericoli è indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonché di quello di tutte le nazioni,

L'obiettivo principale della Convenzione è quello di contrastare importazioni ed esportazioni illecite nonché il trasferimento indebito del titolo di proprietà di beni culturali che rappresenta una delle principali cause dell'impoverimento del patrimonio culturale<sup>477</sup>. Inoltre la stessa tende ad assicurare, mediante l'istituzione di servizi nazionali, l'elaborazione di progetti di testi legislativi e normativi al fine di regolamentare la materia, la redazione e l'aggiornamento di un inventario nazionale dei beni pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atelier, ecc.) volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; il controllo degli scavi archeologici, la conservazione e la tutela di alcune zone per eventuali future ricerche archeologiche; la definizione e il rispetto di regole conformi ai principi etici propri della convenzione che disciplinino i rapporti tra i soggetti coinvolti.

Rientra tra le finalità anche la promozione di un'azione educativa al rispetto del patrimonio culturale di tutti gli Stati e di divulgazione dei contenuti della presente Convenzione e un'azione di adeguata pubblicità di ogni caso di sparizione di un bene culturale da uno Stato<sup>478</sup>.

---

*considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinché la costituzione delle loro collezioni sia fondata su principi morali universalmente riconosciuti, considerando che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni, che l'UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l'altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo, considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati, considerando che la Conferenza generale dell'UNESCO ha già adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo, avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell'ordine del giorno della sessione, dopo avere deciso, nella sua quindicesima sessione, che tale questione sarà oggetto di una convenzione internazionale, adotta, il quattordici novembre 1970, la presente Convenzione".*

477 Art. 2: "1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.

2. A tale scopo, gli Stati partecipanti s'impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni".

478 Per un approfondimento delle finalità della Convenzione si consulti <https://www.unesco.beniculturali.it/convenzione-sulla-circolazione-dei-beni/>

Cfr. anche M. P. KOUROUPAS, *U.S. Efforts to Protect Cultural Property: Implementation of the 1970 UNESCO Convention*, African Arts, Vol. 28, n. 4, Special Issue: Protecting Mali's Cultural Heritage, 1995, UCLA James S. Coleman African Studies Center, pp. 32-41; P. J. O'KEEFE, , *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, 2 ed., Inst of Art & Law; 2nd Revised edition, 2007; L.N. LENZNER, *The Illicit International Trade in Cultural Property: Does the Unidroit Convention Provide an Effective Remedy for the Shortcomings of the Unesco Convention*, 15 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 469, 1995, pp. 1 ss.; L.V. PROT, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, Uniform Law Review, Volume 1, Issue 1, January 1996, pp. 59-71, J. BLAKE, *On defining the cultural*

La Convenzione sottolinea così l'importanza della collaborazione internazionale tra gli Stati per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico, che dunque gli stessi si impegnano a proteggere i beni dalle attività di importazione, esportazione e trasferimenti illeciti, anche mediante una tutela penale<sup>479</sup>, con la previsione di una responsabilità penale individuale per gli autori delle infrazioni.<sup>480</sup>

Tra gli aspetti di maggiore interesse della Convenzione è la definizione di patrimonio culturale in termini "*Cultural Heritage*", che segna certamente un cambio di rotta rispetto alla previgente definizione elaborata dalla Convenzione dell'Aja del 1954, in termini di "*Cultural Property*"<sup>481</sup>. La definizione riprende dunque quella impiegata dalla Convenzione culturale europea del 1954 per le medesime ragioni: il concetto di "*Cultural Property*" ai fini dell'identificazione del bene culturale appare inadatto e limitato rispetto alla vastità del patrimonio culturale, in cui rientrano beni fortemente eterogenei, accomunati dal valore culturale. Il concetto di beni culturali legato al termine "*property*" è stato generalmente impiegato nel diritto internazionale, specialmente nel contesto dei conflitti armati, in quanto, come già illustrato, i beni sono stati presi in considerazione come oggetti di acquisto o di vendita e il loro valore culturale è stato per lungo tempo trascurato<sup>482</sup>. Ma soprattutto la precedente definizione è apparsa eccessivamente ancorata alla componente materiale dei beni, in cui non risalta il c.d. valore spirituale del patrimonio culturale che rende tali beni singolari e irripetibili. In dottrina è stato osservato come il concetto di "*property*" sia da intendere come superato da quello di "*heritage*"; solo quest'ultimo infatti riuscirebbe a inglobare il concetto di

---

*heritage*, in *International Comparative Law Quarterly*, 49, 1, 2000, pp. 61 ss.; Z. VERES, *The Fight against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, 12 Santa Clara J. Int'l L. 91, 2013.

479 Art. 1: "Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze."

Art. 3: "Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione".

In argomento si veda G. BAFFA, *La confisca delle cose d'interesse artistico*, in *Il Traffico illecito di beni culturali*, cit., pp. 203 e ss.

480 Art. 8: "Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) di cui sopra".

481 Cfr. L. PROTT-P.J. O'KEEF, *Cultural Heritage or Cultural Property*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 1, 2, 1992, pp. 307-320., M. FRIGO, *Cultural property v. cultural heritage a battle of concepts*, in *International Law?*, in *International Review of Red Cross*, vol. 86, 854, pp. 367 ss., J. BLAKE, *On defining the cultural heritage*, in *International Comparative Law Quarterly*, 49, 1, 2000, pp. 61 ss.

482 Così, J. BLAKE, *On defining the cultural heritage*, in *International Comparative Law Quarterly*, 49, 1, 2000, pp. 65 ss.

testimonianza avente valore di civiltà, nonché di “eredità” da tramandare alle future generazioni.<sup>483</sup> A conferma della eterogeneità dei beni rientranti nel patrimonio culturale vi è anche l’inclusione dei c.d. beni immateriali<sup>484</sup> nel patrimonio culturale: si tratta di una categoria di beni privi di una propria dimensione corporale e che dunque non si estrinsecano in “cose”; tuttavia più volte le Convenzioni internazionali hanno invitato gli Stati a predisporre una protezione e una valorizzazione degli stessi<sup>485</sup>.

L’adozione di un concetto come quello di “*Cultural Heritage*” rappresenta in realtà un compromesso<sup>486</sup> tra i diversi interessi degli Stati: si tratta dei c.d. *source countries* e *market countries*<sup>487</sup>. I divergenti interessi e posizioni degli Stati emergono dal complesso iter di formazione della Convenzione, specialmente dagli articoli 5<sup>488</sup>,

---

483 Così L. PROTTE-P.J. O’KEEF, *Cultural Heritage or Cultural Property*, in *International Journal of Cultural Property*, cit., pp. 307 ss.; M. FRIGO, *Cultural property v. cultural heritage a battle of concepts*, in *International Law*, p. 369.

484 R. GARABELLO-T. SCOVAZZI, *The Protection of the Underwater Cultural Heritage: Before and after the 2001 Unesco Convention*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003. In argomento si veda anche A. BARTOLINI, *L’immaterialità dei beni culturali*, cit., p.1; C. LAMBERTI, *Ma esistono i beni culturali immateriali?* (in margine al Convegno di Assisi sui beni culturali immateriali), in *Aedon*, 2014, p. 1, par. 1; A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, 1, 2019, pp. 1 ss.; G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, p. 1.

485 A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, cit., pp. 1 ss.; S. CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 7, p. 781; L. CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2012, pp. 1-2, par. 1.

486 Sul punto M. FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, 2007, p. 10.

487 Si tratta della nota distinzione elaborata da John Henry Merryman, secondo il quale i *sources countries* «*the supply of desirable cultural property exceeds the internal demand*»; a differenza dei *market countries* in cui «*the demand exceeds the supply*». Cfr. Cfr. J.H. MERRYMAN, *A licit international trade in cultural objects*, in *International Journal of Cultural Property*, vol. 4, 1995, p. 13; in J.H. Merryman, *Thinking about the Elgin marbles. Critical essays on Cultural Property, Art and Law*, Wolters Kluwer, 2009, p. 244.

488 Art. 5: “*Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l’importazione, l’esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle*

*francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;*

*archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.*

*condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:*

a) *contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;*

b) *costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;*

c) *promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;*

d) *organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;*

e) *stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;*

f) *esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;*

7489 e 13490.491 Per “paesi fonte” si allude a quei Paesi con un considerevole patrimonio culturale, come l’Italia, la Spagna e la Grecia, che adottano un atteggiamento maggiormente conservativo rispetto ai beni culturali, diversamente da quelli più liberali, come ad esempio gli Stati Uniti, interessati ad incentivare il mercato dei beni storico-artistici<sup>492</sup>. È chiaro come gli ordinamenti dei “paesi fonte” siano più inclini all’“accoglimento di una nozione ampia di beni culturali ai fini di un’estensione massima della tutela. I “paesi mercato” invece si sono sempre schierati per l’“accoglimento di una nozione più circoscritta che non avesse effetti limitativi rispetto all’attività di scambio di beni culturali.”<sup>493</sup>

Se da un lato l’impiego di una nozione elastica di beni culturali garantisce una più coerente protezione dei beni, non si può non osservare come la stessa comporti considerevoli problemi a livello interpretativi, in considerazione della

---

*g) vigilare affinché un’appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di spari- zione di un bene culturale.*

*Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l’importazione”.*

489 Art. 7: “Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:

*a) ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità con la legislazione nazionale, per impedire l’acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, beni che sono stati esportati illecitamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione; a informare, nella misura del possibile, lo Stato d’origine parte della presente Convenzione delle offerte di tali beni culturali esportati illecitamente dal territorio di tale Stato dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dei due Stati in questione;*

*b) i)*

*a proibire l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato parte della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di quest’ultima nei confronti degli Stati in questione, a condizione che venga provato che tale o tali beni fanno parte dell’inventario di tale istituzione,*

*ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati, a condizione che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene. Le richieste di recupero e di restituzione vanno indirizzate allo Stato richiesto per via diplomatica. Lo Stato richiedente è tenuto a fornire a sue spese ogni mezzo di prova necessaria per giustificare la sua richiesta di recupero e di restituzione. Gli Stati parti si astengono dall’imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali restituiti in conformità con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in questione sono a carico dello Stato richiedente”.*

490 Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:

*a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione illecite di tali beni;*

*b) a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente;*

*c) a consentire un’azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;*

*d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati”.*

491 A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell’Unione europea*, Aracne, 2015, pp. 402 ss..

492 Così A.P. VALENTINI, *Verso una nuova governance nella circolazione internazionale dei beni culturali: contrastare la circolazione illecita con strumenti amministrativi e meccanismi di soft law idonei a regolarne l’esportazione, —Il diritto dei beni culturali— Papers Convegno OGIPaC (27 maggio 2021)*, in *Aedon*, p. 1; A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell’Unione europea*, cit., pp. 42 ss. Cfr. anche F. DI BONITO, *Il problema definitorio del —bene culturale— tra reale e dichiarato*, cit., p. 56 ss.;

493 Cfr. L. CASINI, *I beni culturali di fronte alla crisi economico-finanziaria e alla globalizzazione. La globalizzazione giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2012.

grande varietà di beni che possono rientrare in concetto molto ampio. Diversamente, una nozione più definita dei beni garantirebbe considerevoli vantaggi sul piano interpretativo, anche ai fini della costruzione di norme a protezione dei beni; tuttavia dalla riduzione del perimetro della definizione conseguirebbe l'inevitabile rischio di mancata inclusione dei beni culturali che in realtà appaiano meritevoli di tutela. Inoltre, l'attrazione di ogni tipo di bene all'interno del concetto in esame, secondo parte della dottrina, trascurerebbe la singolarità di alcuni beni, maggiormente soggetti ad un processo evolutivo, tra cui i beni archivistici e i beni librari<sup>494</sup>.

Nonostante l'impiego di una nuova nozione evidenzi la culturalità del patrimonio culturale, è anche vero che la nozione in commento, impiegata dall'UNESCO, non sia di semplice comprensione, proprio in considerazione della grande varietà di beni che possono essere inclusi e soprattutto per il reale significato da attribuire al concetto di immaterialità<sup>495</sup>. Nell'analisi di tale categoria concettuale bisogna prendere in considerazione le due distinte componenti: "cultural" ed "heritage". È chiaro come la più difficile da definire sia quella della cultura<sup>496</sup>: appare arduo tracciare una nozione completa di "cultura", tanto che è necessario leggere i concetti di "patrimonio" e di "cultura" congiuntamente, al fine di restringere l'ampiezza del significato. L'accostamento dei due concetti non è casuale in quanto, secondo parte della dottrina, il legislatore, al fine di delimitare la nozione impiegata, ha volutamente accostato il concetto elastico di "cultura" a quello giuridico di "patrimonio".<sup>497</sup>

La nozione, nonostante la previsione di una componente giuridica, rimane comunque eccessivamente ampia e questa circostanza si ripercuote anche sulle legislazioni nazionali che ai fini della definizione del bene giuridico nella tutela dei beni culturali riprendono la stessa, come nel caso della legislazione italiana. Come già evidenziato, anche la nuova L. sui reati contro i beni culturali, n. 22 del 2022,

---

494 Si veda L. FIORENTINO, *Le amministrazioni pubbliche tra conservazioni e riforme*, a cura di L. Fiorentino, H. Caroli Casavola, L. Casini, E. Chiti, M. Monticelli, A. Fioritto, M. Gnes, C. Lacava, M. Macchia, A. Mari, C. Meoli, A. Natalini, C. Notarmuzi, L. Saltari, M. Savino, Giuffrè, 2008.

495 Così J. BLAKE, *On defining the cultural heritage*, in *International Comparative Law Quarterly*, cit., p. 64.

496 *Ibidem*. Secondo l'A. "Clearly, when seeking to understand the nature and content of the term "cultural heritage" it is necessary to consider the two constituent elements which make it up: "culture" and "heritage". A major difficulty lies with the identification of "culture" and what constitutes it ...".

497 *Ibidem*.

non offre una nozione specifica di tali bene, pertanto è necessario rinviare alla nozione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che a sua volta si basa sull'espressione impiegata dalla Convenzione UNESCO del 1970.

All'art. 1 della Convenzione sono elencati i beni soggetti alla disciplina<sup>498</sup>: in realtà la il legislatore ha previsto una regola generale, secondo cui *—Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito//* e solo successivamente sono indicati i beni rientranti nella disciplina. Questa nozione, specialmente in considerazione della specificazione iniziale, consente di attrarre nel concetto di beni culturali il maggior numero possibile di beni; i beni con caratteristiche singolari vengono elencati successivamente, ma comunque devono rientrare in tale nozione.

Dall'esame della Convenzione è evidente come la stessa abbia rappresentato un atto internazionale di fondamentale importanza nella lotta al contrasto del traffico illecito dei beni culturali e nella predisposizione di una definizione di "bene culturale" che sarà ripreso dalle successive Convenzioni e anche dalle legislazioni interne di vari Stati. Ciò che non convince è il livello di tutela penale apprestato che

---

<sup>498</sup> Art. 1: *—Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:*

- a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;
- b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;
- c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeo- logiche;
- d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;
- e) oggetti d'antiquariato che abbiano piu di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;
- f) materiale etnologico;
- g) i beni d'interesse artistico quali:
  - i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano),
  - ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale,
  - iii) incisioni, stampe e litografie originali,
  - iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;
  - h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;
  - i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;
  - j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; oggetti di mobilia aventi piu di cento anni e strumenti musicali antichi//.

appare ancora minimo<sup>499</sup>. Le prescrizioni infatti appaiono generiche, in quanto la Convenzione non prevede specifici obblighi di criminalizzazione rispetto alle condotte lesive dei beni culturali, rimettendo così il compito agli Stati di imporre sanzioni penali rispetto alle pratiche di importazione ed esportazione illecita, nonché la creazione di un'«apposita disciplina interna per una protezione più efficace degli stessi.

Ad esempio, all'art. 3 della Convenzione viene stabilita una generale illiceità di tutti i trasferimenti di beni culturali a livello internazionale in violazione dei provvedimenti nazionali adottati in esecuzione degli obblighi della stessa Convenzione<sup>500</sup>.

Gli Stati devono dunque impegnarsi ad adottare ogni misura legislativa necessaria per contrastare il fenomeno dell'«acquisizione da parte dei musei del proprio territorio di beni illecitamente sottratti ad un altro stato, a vietare l'«importazione dei beni culturali trafugati da musei o da altre istituzioni pubbliche, civili o religiose e a disporre la restituzione del bene trafugato o illecitamente importato innanzi alla richiesta di uno Stato. È inoltre prevista la possibilità di esperire azioni di rivendicazione da parte del legittimo proprietario del bene o in suo nome per il recupero del bene trafugato o illecitamente importato in altro territorio. La Convenzione stabilisce la necessità della certificazione che deve accompagnare ogni bene con cui lo Stato esportatore specifica che l'«esportazione del bene o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati; è proibita l'«esportazione dal proprio territorio dei beni culturali privi certificato di esportazione. La certificazione deve inoltre essere portata a conoscenza in modo appropriato rispetto al pubblico, specialmente nei confronti dei soggetti che potrebbero esportare o importare beni culturali.

Nonostante le generiche previsioni di tutela contemplate all'interno della Convenzione, che non hanno garantito una tutela effettiva contro le condotte illecite di importazione e di esportazione di beni culturali, deve riconoscersi come la

---

499 Cfr. S. MANACORDA, *Criminal Law Protection*, cit., pp. 30-36; A. VISCONTI, *The Illicit Trade*, cit., pp. 227 ss.; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 8.

500 In argomento si veda A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 44 ss.

disciplina abbia senza dubbio implementato azioni di cooperazione investigativa e giudiziaria tra gli Stati nonché la creazione da parte dell'INTERPOL di una specifica banca dati<sup>501</sup> e di specifici programmi da parte del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.<sup>502</sup> Tali aspetti sono stati poi rafforzati mediante le Linee Guida delle Nazioni Unite per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali, Linee Guida Operative per l'implementazione della Convenzione UNESCO del 1970<sup>503</sup> e la Risoluzione 2347/2017 del Consiglio di Sicurezza ONU<sup>504</sup>.

Attualmente il settore della cooperazione in materia penale, nell'attesa dell'adozione di uno specifico documento in materia, resta affidata alle

---

501 Si fa riferimento alla *Stolen Works of Art Database*, una piattaforma dati con descrizioni e immagini di più di 52,000 oggetti, nonché l'unica su scala internazionale che si concentra sui beni culturali con informazioni raccolte da forze di polizia. Le informazioni sui beni sono scambiate non solo con gli Stati ma anche con organizzazioni.

<https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database/Application-form-to-access-INTERPOL-s-Works-of-Art-Database>

502 Così A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 9.

503 *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* definiscono come Patrimonio misto (culturale e naturale) i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e naturale. I siti per essere inseriti nella Lista devono essere di eccezionale valore universale e rispondere ad almeno uno dei 10 criteri previsti nelle Linee Guida Operative:

- i) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo.
- (ii) Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
- (iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa
- (iv) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
- (v) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.
- (vi) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale.
- (vii) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica.
- (viii) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell'evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative.
- (ix) Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell'evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini.
- (x) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

504 Si tratta La Risoluzione 2347 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel marzo 2017, interamente dedicata alla tutela del patrimonio culturale. Il documento ha ad oggetto la protezione dei beni culturali e il contrasto al loro traffico in relazione a situazione di conflitto armato o di azioni commesse da gruppi terroristici e conferma l'importanza del legame tra protezione del patrimonio culturale e mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

disposizioni della Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, anche conosciuta come Convenzione di Palermo<sup>505</sup>.

Di particolare rilievo in argomento è la Risoluzione 66/180 del 2011 dell'Assemblea Generale che prevede a carico degli Stati un onere di implemento della cooperazione rafforzata al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali.

Un ulteriore documento dell'UNESCO non di minore rilievo in tema di tutela dei beni culturali è la Convenzione UNESCO approvata dalla Conferenza generale il 16 novembre 1972<sup>506</sup>. Si tratta di un accordo ratificato quasi universalmente, incentrato sulla tutela dei siti culturali e sulla salvaguardia delle bellezze naturali<sup>507</sup>.

La Convenzione considera il patrimonio culturale e ambientale come una risorsa di fondamentale importanza per le generazioni presenti e future, valorizzando il legame tra passato e presente e preservando il patrimonio culturale e ambientale con azioni idonee.

---

505 In argomento si veda L. D'AGOSTINO, *Dalla –vittoria di Nicosia// alla –navetta// legislativa:*

*i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwrok.eu/pdf/dagostino\\_1\\_18.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwrok.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf), p. 80.

506 *World Heritage Convention o Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*// adottata dalla General Conference dell'UNESCO il 16 novembre 1972 insieme alla *Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage* per la conservazione naturale e preservazione di proprietà culturali e definisce il tipo di siti naturali o culturali che possono essere considerati per l'ammissione nella *World Heritage List*. La Convenzione è costituita da **38 articoli**, divisi in 6 sezioni.

507 Il fine di tutela emerge dal Preambolo della Convenzione: *“La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione, Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiu minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora piu temibili,*

*Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale e un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,*

*Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova, Ricordando che l'Atto costitutivo dell'Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine,*

*Considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l'importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,*

*Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanita, Considerato che dinanzi all'ampiezza e alla gravita dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,*

*Considerato che e indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni,*

*Dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale, Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione”.*

La definizione di patrimonio culturale è prevista all'art. 1<sup>508</sup>, in cui i beni sono suddivisi in tre grandi categorie: i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; e i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico<sup>509</sup>. La tutela dei beni è rimessa agli Stati firmatari, i quali, supportati dall'UNESCO, devono impegnarsi anche a nominare siti per l'inclusione nel patrimonio dell'umanità nel loro territorio nazionale<sup>510</sup> e a organizzare un sistema di gestione delle informazioni relative allo stato di conservazione dei siti patrimonio dell'umanità.

Un sito per essere incluso nella Lista dei patrimoni dell'umanità deve presentare il carattere dell'universalità, unicità e insostituibilità, così come previsto dalla Convenzione. Dal 2005 è stato implementato il numero dei criteri necessari ai fini dell'inclusione di un sito nella lista: attualmente i criteri sono 10.

Lo stato di conservazione dei beni ritenuti a rischio per molteplici fattori (come conflitti, terremoti, disastri naturali, inquinamento, abusivismo) sono invece

---

508 Art. 1: "Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

*i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,*

*gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unita o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,*

*i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico".*

509 Le linee guida per l'attuazione della Convenzione, predisposte per la prima volta nel 1977, contemplano anche il patrimonio misto (culturale e naturale): i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e naturale;

i paesaggi culturali: i beni culturali che rappresentano "il lavoro congiunto dell'uomo e della natura" così come definiti all'articolo 1 della Convenzione e che illustrano l'evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l'influenza di vincoli e/o opportunità presentate, all'interno e all'esterno, dall'ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali.

510 Art 3: "Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.]]

Art. 4: "Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico."

inseriti nella c.d. *Danger List*,<sup>511</sup> in quanto si tratta di siti “per la cui conservazione sono necessarie delle importanti operazioni”. Attraverso questa lista, la Comunità internazionale individua i beni a rischio ed effettua uno scambio di informazioni per agire prontamente in supporto dei beni in pericolo.

Il contrasto al traffico illecito di beni culturali sul piano internazionale, a seguito della Convenzione UNESCO del 1970, è proseguito con la Convenzione UNIDROIT, una Convenzione di diritto internazionale uniforme del 1995 sui beni rubati o illecitamente esportati<sup>512</sup> Il testo in esame rappresenta un documento di notevole importanza rispetto al fenomeno del traffico illecito dei beni con l’obiettivo di “*fight against illicit trade in cultural objects by taking the important step of establishing common, minimal legal rules for the restitution and return of cultural objects between Contracting States*”<sup>513</sup>, in quanto introduce una disciplina penalistica in materia di restituzione dei beni culturali mobili che siano oggetto di illecito trasferimento tra veri Stati, disciplina non contemplata dalla precedente Convenzione UNESCO del 1970, incentrata principalmente sulla normativa finalizzata al contrasto del traffico illecito di beni culturali. La Convenzione in esame prevede anche deroghe a principi di diritto comune attraverso norme *self executing*, tanto che non è necessaria la trasposizione in una legge nazionale e un autonomo titolo di giurisdizione in materia.<sup>514</sup>

---

511 La lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo rappresenta un elenco compilato dall'UNESCO che raccoglie i siti patrimonio mondiali per la conservazione dei quali sono necessarie maggiori azioni di tutela.

I pericoli per i siti naturali e culturali possono includere i conflitti armati, lo sviluppo umano incontrollato, l'insufficiente manutenzione degli stessi siti o i cambiamenti dei proprietari o delle normative sulla tutela dei beni culturali nei vari Paesi. Il maggior numero di siti a rischio si trova nei Paesi. Anche Africa, America latina e Caraibi, Asia e Pacifico ed Europa e Nordamerica.

512 La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati è incentrata sulla restituzione internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Il documento è stato firmato a Roma il 24 giugno 1995; ratificato dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1998.

Come emerge dal testo della Convenzione:

*“La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale*

*a) di restituzione di beni culturali rubati;*

*b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno stato contraente in violazione della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale”.*

513 Preambolo della Convenzione UNIDROIT.

514 Così A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, Aracne, 2015, p. 46 ss.. In argomento si veda ampiamente G. CARDUCCI, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*. Paris, LGDJ, 1997, p. 493; M. SCHNEIDER, *La Convenzione UNIDROIT e il principio della buona fede*, in *La circolazione illecita delle opere d'arte. Principio della buona fede. Atti del 6° Convegno Internazionale patrocinato dalla Commissione Europea e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, Bollettino di Numismatica, Supplemento al N. 36, (2001), pp. 85-102; C. FORREST, *International Law*, cit., pp. 196-219; M. FRIGO, *La convenzione Unidroit sui beni*

La nozione di “bene culturale” è prevista all’art. 2 che elenca una serie di beni appartenenti a vari ambiti culturali, senza prevedere alcun onere di indicazione dei beni per gli stati firmatari.<sup>515</sup> Emerge dunque la presenza di una definizione eccessivamente elastica, che pur elencando una serie di ambiti rilevanti per la cultura, non specifica, al pari della Convenzione Unesco del 1970, cosa si debba intendere come oggetto di tutela. La definizione offerta contempla l’aggettivo “interessanti” che fa intuire la necessità di un rilevante valore culturale che deve accompagnare i beni, senza che tuttavia siano indicati dei criteri specifici per identificare tale valutazione. Ne deriva un’irrimediabile complessità di circoscrivere i confini del bene culturale per gli Stati, i quali, come già evidenziato, devono attenersi a tale nozione, senza alcun onere di definizione nella legislazione interna.

La Convenzione, in particolare, è incentrata sulla restituzione di un bene culturale rubato<sup>516</sup> o illecitamente trasferito<sup>517</sup>, a condizione che il bene si trovi sul

---

*culturali o illecitamente esportati*, in *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 1996, pp. 453 ss., F. FRANCONI, *Le commerce de l’art et son controle: la convention d’Unidroit*, 1995, in *Revue du Marché Unique*, 1998, pp. 69 e ss.; G. MAGRI, *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, in *Aedon*, 2, 2021; D. FERRO, *La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (2): la risposta delle Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2, dicembre 2021; L. MARINI, *La protezione dei beni culturali, fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, in *Questione giustizia*, consultabile su [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali-fra-interessi-pubblici-diritti-dei-singoli-sicurezza-collettiva\\_433.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali-fra-interessi-pubblici-diritti-dei-singoli-sicurezza-collettiva_433.php)

515 Art. 2: “*Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte, la scienza e che appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente Convenzione*”. Cfr. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell’Unione europea*, Aracne, 2015, p. 47..

516 Art. 3: “1) *Il possessore di un bene rubato deve restituirlo.*

2) *Ai sensi della presente convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.*

3) *Ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l’identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant’anni dalla data del furto.*

4) *tuttavia, un’azione per la restituzione di un bene culturale che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati, o che faccia parte di una collezione pubblica, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che ad un termine di tre anni dal momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell’identità del possessore.*

5) *Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, ogni Stato contraente può dichiarare che un’azione si prescrive in un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un’azione intentata in un altro stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, o da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno stato contraente che effettua la dichiarazione, si prescrive egualmente nello stesso termine.*

6) *La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è resa al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o della adesione.*

7) *Ai sensi della presente Convenzione, è considerata —collezione pubblica| ogni raccolta di beni culturali inventariati o altri menti identificati, che sono di proprietà di: a) uno Stato contraente; b) una collettività regionale o locale di uno stato contraente; c) un’istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure d) un’istituzione creata a fini essenzialmente culturali, pedagogici o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico.*

territorio di uno Stato contraente, dopo che sia stato rubato o illegalmente traferito. All'articolo 3 viene sancito l'obbligo di restituzione di un bene rubato nei confronti del possessore "Il possessore di un bene rubato deve restituirlo". Inoltre i beni illecitamente scavati o scavati lecitamente ma illecitamente trattenuti vengono equiparati ai beni rubati. La restituzione del bene si pone in termini di "normale conseguenza" a seguito di un furto di beni culturali, in cui rientrano anche i trasferimenti illeciti di beni e i trasferimenti illeciti in cui i beni siano illecitamente trattenuti.

La finalità della disciplina è dunque quella del corretto scambio dei beni culturali tra gli Stati, nel rispetto del principio di diligenza, e proprio a tal proposito sono state previste delle regole legali valide per tutti i paesi contraenti, nonostante le differenze normative dei vari ordinamenti. Qualsiasi soggetto privato che rivendichi la proprietà di un bene rubato o illegittimamente traferito è legittimato ad esperire un'azione finalizzata alla restituzione del bene, a prescindere dall'intervento dello Stato.<sup>518</sup>

Tuttavia ai fini della restituzione del bene rubato o illecitamente trasferito devono sussistere determinate condizioni previste dalla Convenzione<sup>519</sup>: lo Stato richiedente deve dimostrare che l'esportazione del bene comporta un significativo

---

8) *Inoltre l'azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un'importanza collettiva, appartenente ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzato per le pratiche tradizionali o rituali di questa comunità, è sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche*.

517 Cfr. V. W. RODINO, *La convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Giuffrè, Roma, 2000, p. 103.

518 Così D. FERRO, *La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (2): la risposta delle Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995*, cit.

519 Art. 5: "1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o a ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2) Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello stato richiedente a fini d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi: a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto; b) l'integrità di un bene complesso; c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene; d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale; oppure dimostri che il bene ha per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4) Ogni richiesta presentata ai sensi del paragrafo i del presente articolo deve essere corredata da ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono soddisfatte.

5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo".

pregiudizio a specifici interessi: a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto; b) l'integrità di un bene complesso; c) la conservazione dell'informazione, in articolare di natura scientifica o storica, relativa al bene; d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale; oppure deve dare dimostrazione che il bene abbia un'importanza culturale significativa per lo Stato richiedente.

Il principio di *due diligence*<sup>520</sup>, è espressamente codificato per valutare la buona fede dell'acquirente e il titolo: il possessore di un bene culturale trafugato, al momento della restituzione, avrebbe diritto al pagamento di un equo e ragionevole risarcimento<sup>521</sup>, sempre che lo stesso non fosse a conoscenza che il bene fosse stato rubato e sempre che riesca a provare di aver agito diligentemente al momento dell'acquisto. Dunque l'onere della prova di aver effettuato l'acquisto con la necessaria diligenza è posto a carico del possessore del bene.

Il documento rappresenta certamente un'evoluzione rispetto alla precedente disciplina contenuta nella Convenzione UNESCO del 1970: la restituzione del bene si pone come una strategia diretta ad una tutela più efficace dei beni culturali a seguito di furto o di trasferimento illecito ma anche come possibile strumento dissuasivo rispetto a tali condotte lesive dei beni. Tuttavia le disposizioni in materia penale sono solo residuali rispetto al fenomeno del traffico illecito dei beni culturali, come d'altronde emerge dal Preambolo della Convenzione stessa "*The Convention will not by itself provide a solution to the problems raised by illicit trade, but that it initiates a process that will enhance international cultural co-operation and maintain a proper role for legal trading and inter-State agreements for cultural exchanges*"<sup>522</sup>.

Tra gli strumenti di *soft law*, intervenuti successivamente sul piano penalistico per una tutela più incisiva del patrimonio culturale rispetto al traffico

---

<sup>520</sup> Cfr. G. MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 37.

<sup>521</sup> Ai fini della determinazione dell'indennizzo del possessore del bene rubato, la Convenzione offre solo dei criteri illustrativi, ad esempio il prezzo pagato, le qualità delle parti, la diligente consultazione dei registri e della documentazione necessaria, l'acquisizione di informazioni da appositi organismi. In argomento si veda FORREST C., *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit.; D. FERRO, *La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (2): la risposta delle Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995*, cit.

<sup>522</sup> Preambolo Convenzione UNIDROIT.

In argomento si veda E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, p. 70.

illecito dei beni, rientrano le *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*, redatte dall'Assemblea generale ONU nel 2014<sup>523</sup>. Tali Guidelins, frutto della collaborazione di più soggetti, tra cui *the United Nation Office on Drugs and Crimes*, gli Stati membri, l'INTERPOL, rappresentano una base di partenza per i principi successivamente elaborati e stabiliti nella Convenzione di Nicosia<sup>524</sup>.

### ***3. L'esperienza fallimentare della Convenzione di Delfi***

Tra i documenti internazionali finalizzati alla tutela penale del patrimonio culturale, rientra la Convenzione sui reati contro il patrimonio culturale<sup>525</sup>, anche conosciuta come Convenzione di Delfi.<sup>526</sup>

Il trattato internazionale non è entrato tuttavia in vigore in quanto la Convenzione è stata firmata soltanto da sei Stati<sup>527</sup>, tra cui l'Italia, cui non seguirono però le tre ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore da parte degli altri Stati della comunità internazionale o membri del Consiglio d'Europa.

Nonostante la sua mancata entrata in vigore, il suo valore risiede essenzialmente nella valorizzazione del diritto penale quale strumento nella lotta ai reati contro il patrimonio culturale attraverso la previsione di più condotte offensive dei beni. Il testo rappresenta certamente un antefatto alla disciplina della Convenzione di Nicosia che ha ripreso gli obblighi di criminalizzazione già previsti, specificandoli ai fini della inclusione degli stessi anche nelle legislazioni nazionali.

La Convenzione è correlata da tre Appendici<sup>528</sup>: nella seconda e nella terza sono indicati i beni culturali<sup>529</sup> e le condotte costituenti reato; inoltre il paragrafo 2

---

<sup>523</sup> Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2014.

<sup>524</sup> In argomento di veda E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, p. 26

<sup>525</sup> *Ibidem*.

<sup>526</sup> *The European convention on Offences relating to Cultural Property (European Treaty Series n. 119)*.

La Convenzione è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio di Europa a Delphi il 23 giugno 1985 ed è stata firmata da soli sei Stati. La stessa non è stata mai ratificata e dunque non è mai entrata in vigore.

<sup>527</sup> La Convenzione è stata firmata da Cipro, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo e Turchia.

<sup>528</sup> Le appendici sono consultabili su <https://rm.coe.int/>.

<sup>529</sup> Article 2: "1 This Convention shall apply to the cultural property listed in Appendix II, paragraph 1.

dell'articolo 3 prevede che ogni Stato possa considerare come “*offences*” anche gli atti e le omissioni elencati in uno o più sotto paragrafi dell'Appendice III.

Come già evidenziato, i beni oggetto della Convenzione sono indicati nell'Appendice II<sup>530</sup> (ad es. *products of archaeological exploration and excavations (including regular and clandestine conducted on land and underwater)*); ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, considerare anche una o più delle categorie

---

*2 Any Contracting State may, at any time, declare that for the purposes of this Convention it also considers any one or more of the categories of property listed in Appendix II, paragraph 2, as cultural property.*

*3 Any Contracting State may, at any time, declare that for the purposes of this Convention it also considers as cultural property any category of movable or immovable property, presenting an artistic, historical, archaeological, scientific or other cultural interest, that is not included in Appendix II”.*

*530 Appendix II: a. products of archaeological exploration and excavations (including regular and clandestine) conducted on land and underwater;*

*b. elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;*

*c. pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view;*

*d. original works of statuary art and sculpture in any material which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view and items resulting from the dismemberment of such works;*

*e. original engravings, prints, lithographs and photographs which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view;*

*f. tools, pottery, inscriptions, coins, seals, jewellery, weapons and funerary remains, including mummies, more than one hundred years old;*

*g. articles of furniture, tapestries, carpets and dress more than one hundred years old;*

*h. musical instruments more than one hundred years old;*

*i. are manuscripts and incunabula, singly or in collections;*

*2: a. original artistic assemblages and montages in any material which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view;*

*b. works of applied art in such materials as glass, ceramics, metal, wood, etc. which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view;*

*c. old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;*

*d. archives, including textual records, maps and other cartographic materials, photographs, cinematographic films, sound recordings and machine-readable records which are of great importance from an artistic, historical, archaeological, scientific or otherwise cultural point of view;*

*e. property relating to history, including the history of science and technology and military and social history;*

*f. property relating to life of national leaders, thinkers, scientists and artists;*

*g. property relating to events of national importance;*

*h. rare collections and specimens of fauna;*

*i. rare collections and specimens of flora;*

*j. rare collections and specimens of minerals;*

*k. rare collections and specimens of anatomy;*

*l. property of paleontological interest;*

*m. material of anthropological interest;*

*n. property of ethnological interest;*

*o. property of philatelic interest;*

*p. rare property of numismatic interest (medals and coins);*

*q. all remains and objects, or any other traces of human existence, which bear witness to epochs and civilisations for which excavations or discoveries are the main source or one of the main sources of scientific information;*

*r. monuments of architecture, art or history;*

*s. archaeological and historic or scientific sites of importance, structures or other features of important historic, scientific, artistic or architectural value, whether religious or secular, including groups of traditional structures, historic quarters in urban or rural built-up areas and the ethnological structures of previous cultures still existent in valid form.*

di beni elencate nell'Appendice II, paragrafo 2, come beni culturali o considerare qualsiasi categoria di beni mobili o immobili, che presenti un interesse artistico, storico, archeologico, scientifico o di altro genere, che non sia compreso nell'Appendice II<sup>531</sup>.

Successivamente la Convenzione impone l'obbligo per gli Stati di adottare misure idonee a proteggere i beni culturali *"Each Party shall take appropriate measures to enhance public awareness of the need to protect cultural property"*. Nell'Appendice III sono invece indicate le condotte considerate penalmente rilevanti *"Thefts of cultural property; appropriating cultural property with violence or menace; receiving of cultural property where the original offence is listed in this paragraph and regardless of the place where the latter was committed; acts which consist of illegally appropriating the cultural property of another person, whether such acts be classed by national law as misappropriation, fraud, breach of trust or otherwise; handling cultural property obtained as the result of an offence against property other than theft; the acquisition in a grossly negligent manner of cultural property obtained as the result of theft or of an offence against property other than theft; destruction or damaging of cultural property of another person"*. Tuttavia solo le condotte elencate al primo paragrafo dell'Appendice III sono da considerare penalmente rilevanti<sup>532</sup>; le condotte successive, indicate nel secondo paragrafo, sono solo facoltative e dunque la scelta di criminalizzazione è rimessa ai singoli Stati contraenti. L'idea legislativa di prevedere solo in parte obblighi di criminalizzazione, facendo residuare una discrezionalità in capo agli Stati nella scelta di individuare le singole condotte lesive dei beni culturali, rappresenta in realtà un punto di debolezza della strategia di tutela prospettata dalla Convenzione di Delfi: tale prospettiva infatti non sembra tenere in considerazione la disomogeneità di disvalore attribuito a determinate condotte da parte del Paese *import ed export* di beni culturali. Ciò in quanto i c.d. Paesi fonte si dimostrano

---

<sup>531</sup> Article 3: –1 For the purposes of this Convention, the acts and omissions listed in Appendix III, paragraph 1, are offences relating to cultural property//.

<sup>2</sup> Any Contracting State may, at any time, declare that, for the purposes of this Convention, it also deems to be offences relating to cultural property the acts and omissions listed in any one or more sub-paragraphs of Appendix III, paragraph 2.

<sup>3</sup> Any Contracting State may, at any time, declare that, for the purposes of this Convention, it also deems to be offences relating to cultural property any one or more acts and omissions that affect cultural property and are not listed in Appendix III".

<sup>532</sup> Si fa riferimento a *"Thefts of cultural property; appropriating cultural property with violence or menace; receiving of cultural property where the original offence is listed in this paragraph and regardless of the place where the latter was committed"*//.

propensi all'adozione di una legislazione a tutela dei beni culturali più stringente,<sup>533</sup> a differenza dei c.d. Paesi mercato, orientati verso una legislazione che comporta degli effetti meno stringenti per lo scambio dei beni<sup>534</sup>.

La parte IV della convenzione è incentrata sulla restituzione dei beni culturali, espressamente sancendo per gli Stati il dovere di cooperazione ai fini della restituzione dei beni culturali presenti sul loro territorio che siano stati sottratti dal territorio di un'altra Parte, a seguito della commissione di un reato in materia di beni culturali<sup>535</sup>. In tali ipotesi, all'art. 7,<sup>536</sup> è previsto che nel caso in cui siano ritrovati dei beni culturali sul territorio di un Paese, e lo stesso abbia ragionevoli motivi per ritenere che i beni in questione siano stati sottratti al territorio di un'altra Parte, a seguito di un reato relativo ai beni culturali, questa ne informi immediatamente l'altra Parte o le altre Parti presunte interessate. Se i beni culturali si trovano sul territorio di una Parte che è stata debitamente notificata, tale Parte deve informare prontamente la Parte o le Parti interessate.

L'ultima parte della Convenzione è invece incentrata sul tema della giurisdizione, di *ne bis in idem*<sup>537</sup> e di rogatorie.

---

533 Cfr. A.P. VALENTINI, *Verso una nuova governance nella circolazione internazionale dei beni culturali: contrastare la circolazione illecita con strumenti amministrativi e meccanismi di soft law idonei a regolarne l'esportazione, —Il diritto dei beni culturali—* – Papers Convegno OGIPaC (27 maggio 2021), cit.; A. TOMASELLI, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 42 ss..

534 Sul punto L. CASINI, *I beni culturali di fronte alla crisi economico-finanziaria e alla globalizzazione. La globalizzazione giuridica dei beni culturali*, cit..

535 Art. 6: "The Parties undertake to co-operate with a view to the restitution of cultural property found on their territory, which has been removed from the territory of another Party subsequent to an offence relating to cultural property committed in the territory of a Party, notably in conformity with the provisions that follow".

536 Art. 7: "1. Any Party that is competent under Article 13 shall, if it thinks fit, notify as soon as possible the Party or Parties to whose territory cultural property has been removed, or is believed to have been removed, subsequent to an offence relating to cultural property.

2. Any Party from whose territory cultural property has been removed, or is believed to have been removed, subsequent to an offence relating to cultural property, shall notify as soon as possible the Party that is competent in accordance with Article 13, paragraph 1, sub-paragraph e.

3. If such cultural property is found on the territory of a Party which has been duly notified, that Party shall immediately inform the Party or Parties concerned.

4. If cultural property is found on the territory of a Party and if that Party has reasonable grounds to believe that the property in question has been removed from the territory of another Party subsequent to an offence relating to cultural property, it shall immediately inform the other Party or Parties presumed to be concerned.

5. The communications referred to in the preceding paragraphs shall contain all information concerning the identification of the property in question, the offence subsequent to which it was removed and the circumstances concerning the discovery.

6. The Parties shall ensure the fullest possible distribution of the notifications which they receive pursuant to the provisions of paragraph 1".

537 Art. 17: "A person in respect of whom a final and enforceable judgment has been rendered may for the same act neither be prosecuted nor sentenced nor subjected to enforcement of a sanction in another Party:

a if he was acquitted;

b if the sanction imposed:

Tuttavia la Convenzione, a causa della mancata ratifica da parte degli Stati, è rimasta inattuata, ma alla stessa deve senza dubbio riconoscersi il merito di aver per la prima volta individuato delle condotte lesive dei beni culturali in modo da gettare le basi per una tutela della materia anche sul versante penalistico. Tali previsioni, come si vedrà, hanno rappresentato una significativa base per la previsione degli obblighi di criminalizzazione poi espressi dalla Convenzione di Nicosia del 2017.

#### **4. La Convenzione di Faro “La conoscenza e l’uso dell’eredità culturale tra i diritti umani”**

Tra le iniziative principali del Consiglio d’Europa è da annoverare la “Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società”, anche nota come Convenzione di Faro<sup>538</sup>, che affonda le sue radici nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale, a seguito dei conflitti nell’*ex Jugoslavia*<sup>539</sup>.

---

*i has been completely enforced or is being enforced, or*

*ii has been wholly, or with respect to the part not enforced, the subject of a pardon or an amnesty, or*

*iii can no longer be enforced owing to the expiry of a limitation period;*

*c if the court found the offender guilty without imposing a sanction.*

*2 Nevertheless, a Party shall not, unless it has itself requested the proceedings, be obliged to recognise the ne bis in idem rule if the act which gave rise to judgment as directed against either a person or an institution or any thing having public status in that Party, or if the subject of the judgment had itself a public status in that Party.*

*3 Furthermore, a Party in whose territory the act was committed or considered to have been committed under the law of that Party shall not be obliged to recognise the ne bis in idem rule unless that Party has itself requested the proceedings”.*

Article 18: “If new proceedings are instituted against a person who has been sentenced in another Party for the same act, then any period of deprivation of liberty imposed in the execution of that sentence shall be deducted from any sanction which may be imposed.

Article 19: “*This section shall not prevent the application of wider domestic provisions relating to the ne bis in idem rule attached to judicial decisions”.*

538 La Convenzione di Faro (*Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*) è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 13 ottobre 2005 e aperta alla firma degli Stati membri a Faro (Portogallo) il 27 ottobre dello stesso anno. È entrata in vigore il 1 giugno 2011.

Testo giuridico ufficiale in lingua inglese su <https://www.coe.int/it/web/convention/full-list/-/conventions/rms/090001680083746/>; in lingua italiana <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf>.

Per un approfondimento della Convenzione si veda the *Explanatory Report*, consultabile su

<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm>.

In argomento si veda P. LIÉVAUX, *The Faro Convention, an original tool for building and managing Europe’s heritage*, in *Council of Europe, Heritage and Beyond, Strasbourg, Council of Europe Publishing*, 2009, pag. 45; C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, 2013, 1; D. MANACORDA, *Il patrimonio culturale tra politica e società*, in *DigitCult | Scientific Journal on Digital Cultures*, 2018, pag. 21 ss..

539 Così C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit.

Il documento definisce le misure principali per la comprensione del valore del patrimonio culturale e della sua protezione, definendo i possibili campi d'intervento da parte degli Stati firmatari.<sup>540</sup> Non vengono previsti tuttavia obblighi nei confronti degli Stati, i quali rimangono liberi di scegliere le più adeguate misure per una comune strategia di difesa dei beni culturali.

La Convenzione di Faro, a differenza dei precedenti documenti internazionali a tutela del patrimonio culturale, è incentrata soprattutto sugli individui nel loro rapporto con l'ambiente circostante e sulla loro partecipazione attiva al processo di riconoscimento dei valori culturali, ponendo il patrimonio come risorsa al centro di una visione di sviluppo sostenibile e di promozione della diversità culturale<sup>541</sup>.

Il testo della Convenzione è composto da cinque parti in cui sono indicati: gli obiettivi, le definizioni e i principi (artt. 1-6); il contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano (artt. 7-10); la responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e la partecipazione pubblica (artt. 11-14); il sistema di monitoraggio e la cooperazione (artt. 15-17); le clausole finali (artt. 18-23)<sup>542</sup>.

---

540 Preambolo Convenzione Faro "Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa e di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvare, guardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono la loro eredità comune;

Riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale;

Rimarcando il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

Riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);

1

Convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell'eredità culturale;

Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni;

Richiamando i vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione Culturale Europea (1954), la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), la Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e la Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

Convinti dell'importanza di creare un quadro di riferimento pan-europeo per la cooperazione che favorisca il processo dinamico di attuazione di questi principi;

541 Così D. THÉRON, *Benefits and innovations of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, in Council of Europe, Heritage and Beyond*, cit., pp. 9-11; C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit..

542 In argomento si veda A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, 3, 2020, C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit..

Nel Preambolo della convenzione viene evidenziata l'importanza del patrimonio culturale come "valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione". All'Art. 1 è riconosciuto un vero e proprio diritto "all'eredità culturale" inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, a cui consegue una responsabilità sia individuale che collettiva nei confronti dello stesso<sup>543</sup>, nonché un dovere di conservazione dei beni e un loro uso sostenibile per lo sviluppo umano o la qualità della vita, per l'edificazione di una società pacifica e democratica<sup>544</sup>.

La definizione di patrimonio culturale è indicata all'art. 2, secondo il quale "l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato della interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi". Si tratta dunque di un'"accezione molto ampia e dinamica"<sup>545</sup> di "beni culturali" che poco si discosta dalle precedenti Convenzioni analizzate e che rimarca la funzione di identità culturale, intesa come la percezione che ogni individuo o una comunità ha di sé, anche in virtù del patrimonio culturale che caratterizza il proprio nucleo sociale di appartenenza. Il patrimonio culturale si definisce quindi attraverso il suo legame con la collettività, in cui la tutela non è più focalizzata sul singolo bene ma sulla "comunità patrimoniale", definita dalla seconda parte dell'art. 2 come un "insieme di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che esse desiderano sostenere e trasmettere alle generazioni future, nel quadro di un'azione pubblica"<sup>546</sup>. Salvaguardare questo nucleo di valori, secondo la Convenzione, significa dunque costruire una società pacifica e democratica in cui il patrimonio culturale assume un nuovo significato come risorsa sociale, economica e

---

543 Cfr. M. MONTELLA, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, in *La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, Il Capitale culturale*, 2016, 15, pag. 13.

544 Cfr. D. MANACORDA, *Il patrimonio culturale tra politica e società*, pp. 21 ss..

545 A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit..

546 C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit..

politica.<sup>547</sup> Al di là della nuova definizione di “patrimonio culturale” offerta dalla Convenzione, un ulteriore elemento di particolare interesse che muta la prospettiva tradizionale è il ruolo attivo che è attribuito ai singoli nella protezione del patrimonio culturale, : il dovere di conservazione dei beni culturali, intesi come “eredità culturale” incombe su ogni cittadino, da solo o collettivamente<sup>548</sup>. All’art. 3 è offerta una definizione di “patrimonio comune europeo”, consistente in: “a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e, b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”. La Convenzione dunque fa riferimento non ai singoli patrimoni culturali nazionali, bensì a un patrimonio culturale comune europeo da cui discende un’idea di identità della comunità stessa<sup>549</sup>.

All’art. 5 sono previsti una serie di leggi e politiche sul patrimonio culturale comune che prevedono espressamente: di riconoscere l’interesse pubblico associato agli elementi dell’eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società; di mettere in luce il valore dell’eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; di assicurare che, nel contesto dell’ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all’eredità culturale, come definito nell’articolo; di favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale; di promuovere la protezione dell’eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano

---

<sup>547</sup> Così *I Beni culturali e la progettazione sociale orientata all’Heritage Making. Tra politiche giovanili, innovazione sociale e diversità culturale. Il framework del progetto ABACUS – Attivazione dei bacini culturali siciliani alla luce della Convenzione Quadro del consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, a cura di F. R. CERAMI, M. L. SCADUTO, A. DE TOMMASI, All’insegna del Giglio, 2020.

<sup>548</sup> Articolo 4 “Diritti e responsabilità concernenti l’eredità culturale”: “Le Parti riconoscono che:

a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;

b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l’altrui eredità culturale e, di conseguenza, l’eredità comune dell’Europa;

c. l’esercizio del diritto all’eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà”.

In argomento M. MONTELLA, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, cit., p. 13; A. GUALDANI, *L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., 2020.

<sup>549</sup> C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit.

reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea; di riconoscere il valore dell'eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine, e di formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 della Convenzione, le Parti devono inoltre, insieme al Consiglio d'Europa, sviluppare un sistema di monitoraggio sulla legislazione e sulle politiche e le pratiche riguardanti il patrimonio culturale comune, in base ai principi stabiliti dalla Convenzione, monitorato da un apposito comitato nominato dal comitato dei Ministri<sup>550</sup>. Inoltre gli Stati si impegnano a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione del rispetto dell'accordo tra le varie parti.

Infine la Convenzione stabilisce un vero e proprio impegno di cooperazione tra gli Stati nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nel rispetto dei suoi principi, attraverso strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere e reti regionali, scambiando, sviluppando, codificando e garantendo buone prassi e aggiornando costantemente l'opinione pubblica sugli obiettivi e sull'esecuzione delle disposizioni della Convenzione.

Nel complesso, dall'esame della Convenzione, emerge come la stessa abbia dato vita ad una nuova prospettiva del patrimonio culturale: lo stesso è considerato come valore collettivo a tutti gli effetti e come eredità culturale, come identità dei popoli da valorizzare e da trasmettere alle future generazioni. La vera novità, come evidenziato, è la considerazione nella realizzazione degli obiettivi sia dei singoli

---

550 Tra i compiti del comitato:

- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
- gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, mantenendo la supervisione sulle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
- su iniziativa di una o più Parti, intraprendere la valutazione di ogni aspetto dell'applicazione da parte loro della Convenzione;
- promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Stati che dei singoli individui, da soli o collettivamente<sup>551</sup>. Emerge dunque un concetto di “*governance partecipativa*” nella protezione del patrimonio culturale, in cui gli individui divengono fruitori attivi e passivi<sup>552</sup> del diritto dei beni culturali e su cui incombono una serie di doveri ai fini della conservazione e della migliore fruizione del patrimonio storico-artistico.

Un punto controverso concerne la nozione, già esaminata, di “patrimonio culturale” come “patrimonio comune europeo” dai confini, probabilmente, eccessivamente ampi in cui rischiano di rientrare anche componenti che non sono in realtà veri e propri beni culturali. Per tali ragioni la nozione impiegata non è capace di mettere a fuoco il vero oggetto di tutela, problematica che si ripercuote senza dubbio sulle legislazioni interne a cui spetterebbe il difficile compito di individuazione del patrimonio culturale con conseguenti problemi di disomogeneità tra le diverse discipline interne.

## ***5. La Convenzione di Nicosia e le esigenze di armonizzazione legislativa: verso una tutela più stringente del “Cultural Heritage” da parte dei singoli Stati***

La Convenzione firmata a Nicosia il 19 maggio del 2017<sup>553</sup>, a seguito della Conferenza di Namur (Belgio)<sup>554</sup> dei Ministri della cultura del Consiglio d’Europa,

---

551 C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit..

552 Così MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa*, p. 52.

553 “*Convention on Offences relating to cultural property*”. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali è stata redatta da un Comitato guidato dallo *European Committee on Crime Problems* e dal *Committee on offences relating to cultural property*, ha l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali e la distruzione degli stessi, nell’ambito dell’azione dell’Organizzazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

554 Sesta Conferenza dei Ministri responsabili del patrimonio culturale 23-24 aprile 2015, Namur (Belgio). Al termine della conferenza è stato adottato “l’Appello di Namur” per la promozione della cooperazione tra gli Stati e la repressione del fenomeno della distruzione del patrimonio culturale e del traffico illecito di beni culturali. Il testo della Convenzione è stato approvato il 17 maggio del 2017 e successivamente è stato proposto al comitato dei Ministri per l’approvazione il 19 maggio a Nicosia.

Cfr. *The Namur Call*, consultabile su [www.coe.int](http://www.coe.int): “*Asserting that cultural heritage is a common asset of the peoples which should be preserved in all circumstances*;

ii. *Alarmed by the increasing number of acts of deliberate destruction of cultural heritage in the context of conflicts all over the world*;

iii. *Recalling the provisions on the prevention of illicit trade in cultural property set out*

*in the European Convention on the protection of the archaeological heritage (ETS143) opened for signature in Valletta on 25 May 1992*;

individua per la prima volta dei veri e propri obblighi di criminalizzazione rispetto a condotte offensive i beni culturali. Si tratta di un accordo per la tutela dei beni culturali in tempo di pace che prende in considerazione ogni possibile offesa che possa compromettere il patrimonio culturale: da quelle comportanti la totale distruzione sino a quelle che pur non compromettendo la sua integrità, hanno incidenza sulla stabilità del mercato (ad es. traffico illecito di beni culturali)<sup>555</sup>. Tale accordo, frutto anche dalla collaborazione di numerose organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT)<sup>556</sup>, l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC)<sup>557</sup>, nasce dalla piena

---

*iv. Mindful of Recommendation R (96)6 on the protection of cultural heritage against unlawful acts;*

*v. Taking into account the work in progress within the Parliamentary Assembly and in particular the report of 18 April 2015 on cultural heritage in crisis and post-crisis situations;*

*vi. Associating ourselves to UNESCO's appeals in defence of heritage;*

*vii. Welcoming the support of civil society and the INGOs concerned,*

*1. Deplore the deliberate destruction of cultural heritage and the illicit trafficking of cultural property which constitute an impoverishment of the common heritage and incur our collective responsibility with regard to future generations;*

*2. Firmly condemn both such acts, regardless of where they are committed, and appeal for international solidarity to prevent and suppress them;*

*3. Decide to initiate discussions in the Council of Europe to reinforce European cooperation, including on legal instruments, on the deliberate destruction of cultural heritage and illicit trafficking of cultural property, with the relevant stakeholders including the United Nations and the European Union".*

555 Cfr. MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, p. 54.

556 L' *Institut international pour l'unification du droit privé*, istituito nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni, è un'organizzazione internazionale che persegue l'armonizzazione del diritto internazionale privato e nel 2015 conta 63 Stati membri. Tra i suoi progetti vi è la produzione di bozze di trattati internazionali e di leggi. Cfr. <https://www.unidroit.org/about-unidroit/governing-council/>

557 L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime*, UNODC) è un'agenzia delle Nazioni Unite istituita nel 1997 come ufficio per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, dall'unione del Programma internazionale delle Nazioni Unite per il controllo della droga (UNDCP) e la Divisione per la prevenzione del crimine e la giustizia criminale all'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine a Vienna nel 2002. UNODC ha il compito di assistere gli Stati membri nella loro lotta contro la droga, la criminalità e il terrorismo. I tre pilastri del programma di lavoro di UNODC sono:

-progetti sul campo di cooperazione tecnica per rafforzare la capacità degli Stati membri per contrastare le droghe, la criminalità e il terrorismo

-lavoro di ricerca e analisi per migliorare la conoscenza e la comprensione delle tematiche relative a droga e crimine ed espandere l'evidenza per l'adozione di politiche e decisioni operative

-lavoro normativo per assistere gli Stati nella ratifica e nell'attuazione di importanti trattati internazionali, lo sviluppo della legislazione nazionale in materia di droga, criminalità e terrorismo e la fornitura di servizi di segretariato a beneficio di organismi governativi e sulla base

consapevolezza dell'unicità del patrimonio storico artistico dei vari Paesi, nonché della sua irripetibilità: il patrimonio storico-artistico è riconosciuto come bene comune per i popoli, da preservare in ogni circostanza. La distruzione dei beni culturali comporta l'impoverimento del patrimonio comune e da tale consapevolezza discende la responsabilità di apprestare sia a livello nazionale che internazionale delle misure adeguate al contrastare i crimini contro il patrimonio culturale (danni, distruzione, furti, scavi illegali e traffico illecito). La Convenzione di Nicosia ha sostituito la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie, ma che comunque rappresenta la base di partenza per l'elaborazione dell'accordo, in cui condotte sono meglio specificate e previste come obblighi per gli Stati<sup>558</sup>.

La Convenzione del Consiglio d'Europa è composta da un Preambolo e da 32 articoli, suddivisi in otto capitoli: *I. Purpose, scope, use of terms; II. Substantive criminal law; III. Investigation, prosecution and procedural law; Preventive measures and other administrative measures; V. Follow-up mechanism; VI. Relationship with other international instruments; VII. Amendments to the Convention; VIII. Final clauses.*

Nel Preambolo della Convenzione è messo immediatamente in luce il valore dei beni culturali, come patrimonio appartenente ai popoli e che costituisce una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità delle nazioni. Il Preambolo richiama vari trattati internazionali, tra cui: la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e i due Protocolli addizionali del 1954 e del 1999; la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per impedire e vietare l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali e le relative *Operation Guidelines* del 2015; la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972; la

---

dei trattati. Cfr. <https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/attivita-e-appuntamenti-internazionali/attivita-internazionali/nazioni-unite/ufficio-delle-nazioni-unite-sulla-droga-e-il-crimine-unodc/>

Si veda <https://www.unodc.org>

Cfr. <https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-15830/convenzione-del-consiglio-d-europa-sulle-infrizioni-relative-ai-beni-culturali-fatta-nicosia-19-maggio-2017.html>

558 In argomento si veda ampiamente MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, pp. 33 ss..

Convenzione UNIDROIT sui beni rubati o illecitamente esportati del 1995; la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001<sup>559</sup>. La scelta di predisporre una Convenzione di diritto penale discende dalla piena consapevolezza del vertiginoso aumento dei reati contro i beni culturali, in particolare la loro distruzione, ma anche la massiccia presenza nel mercato di beni ottenuti da scavi illegali e da esportazioni o importazioni illecite. Così lo strumento prescelto per far fronte all'aumento di siffatti fenomeni è il diritto penale e non il diritto sanzionatorio in senso lato<sup>560</sup>. Tali beni sono poi immessi nel mercato lecito attraverso la vendita a case d'asta, a negozi di antiquariato o mediante il commercio *online*. In particolare, la Convenzione evidenzia il crescente rischio del coinvolgimento della criminalità organizzata nel traffico dei beni culturali nonché dei gruppi terroristici che distruggono intenzionalmente il patrimonio culturale o che immettono lo stesso nel commercio illecito come fonte di finanziamento. In base a quanto emerge dal Report esplicativo alla Convenzione<sup>561</sup> oggi si assiste ad un notevole incremento dei furti di oggetti provenienti da musei, gallerie, collezioni e inoltre il traffico di beni culturali rappresenta senza dubbio una delle attività più redditizie del crimine transnazionale, che si colloca a un posto solo successivo rispetto al mercato di armi e di sostanze stupefacenti<sup>562</sup>.

Proprio in considerazione di tali ragioni, la Convenzione propone misure più stringenti per la tutela del patrimonio culturale, attraverso la scelta dello strumento penale, superando le "timidezze" della Convenzione di Delfi e basandosi sulla cooperazione degli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa. Il principio della cooperazione rappresenta un tratto fondamentale nella protezione di tali beni,

---

559 *Convention on the protection of the underwater cultural heritage* - C.P.U.C.H: la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata alla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, è incentrata sulla protezione di qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott'acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni, in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell'Umanità. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dal Parlamento italiano con la L. 157/2009; tuttavia le disposizioni generali in materia erano già presenti nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), art. 94, come poi modificato con il D. Lgs. 62/2008.

560 Così L. D'AGOSTINO, *Dalla –vittoria di Nicosia|| alla –navetta|| legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino\\_1\\_18.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf), p. 82.

561 *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, 128esima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a. *Destruction of cultural heritage and trafficking in cultural property*.

562 Cfr. Cfr. N.BRODIE, J. DIETZLER, S. MACKENZIE, *Trafficking in cultural objects: an empirical overview*, in S. Manacorda, A.Visconti, *Beni culturali e sistema penale. Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale*, Atti del Convegno, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 16 gennaio 2013, pp. 1930.

in quanto il patrimonio culturale è riconosciuto come bene “comune tra i popoli” e dunque eventuali atti lesivi dello stesso si ripercuotono non solo sul singolo Stato, ma sull’eredità culturale mondiale. La tutela del patrimonio culturale diviene così non solo un onere di protezione per gli Stati firmatari ma incombe anche sui soggetti non statali, in termini di “responsabilità comune e solidarietà nella protezione del patrimonio culturale<sup>563</sup>”. In tal senso gli Stati firmatari dovranno impegnarsi a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

All’art. 1 della Convenzione<sup>564</sup> è indicato il fine della stessa, consistente nel prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali; rafforzare l’attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali<sup>565</sup>. Dunque anche in tale accordo il principio di cooperazione rappresenta uno degli aspetti principali che determina un coinvolgimento non solo degli Stati ma anche degli attori non statali a vario titolo coinvolti.<sup>566</sup> La formulazione della lettera a) attraverso le espressioni “*prevent and combact*” richiama la *Convention against trasnational organized crime*<sup>567</sup>, conosciuta anche come Convenzione di Palermo, da cui emerge l’importanza sia della prevenzione che della criminalizzazione di condotte che offendano il patrimonio culturale.

---

563 Cfr. <https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-15830/convenzione-del-consiglio-d-europa-sulle-infrazioni-relative-ai-beni-culturali-fatta-nicosia-19-maggio-2017.html>

564 Article 1: “*Purpose of the Convention*”:

1. *The purpose of this Convention is to:*

a. *prevent and combat the destruction of, damage to, and trafficking of cultural property by providing for the criminalisation of certain acts;*  
b. *strengthen crime prevention and the criminal justice response to all criminal offences relating to cultural property;*  
c. *promote national and international co-operation in combatting criminal offences relating to cultural property; and thereby protect cultural property.*

2. *In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a followup mechanism[.]*

565 In argomento si veda A. CAPUTO, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, in <https://revista.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/2057>

566 Così E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa* cit., p. 35;

567 *Ibidem*, p. 43.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (*Convention against trasnational organized crime*) è stata sottoscritta durante la Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000) insieme ai Protocolli, per promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003, ad agosto 2017, la convenzione è stata ratificata da 188 Stati del mondo.

Il vero merito della Convenzione in esame è l'aver evidenziato come reati contro il patrimonio culturale siano sempre più spesso riconducibili al crimine organizzato e soprattutto ad un fenomeno transnazionale, che va oltre i singoli confini nazionali, specialmente per quanto concerne il traffico illecito.

All'art. 2<sup>568</sup> la Convenzione fa riferimento ai beni oggetto di tutela: sono inclusi sia beni immobili culturali che quelli mobili, questi ultimi definiti come *“any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on religious or secular ground, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of cultural property, as being of importance for archeology, prehistory, ethnology, history, literature, art or science”*.

Nel definire i beni rientranti nella Convenzione, il legislatore richiama espressamente sia per i beni mobili che per quelli immobili la Convenzione

---

568 Art. 2 —*Scope and use of terms*||: 1. *This Convention applies to the prevention, investigation, and prosecution of the criminal offences referred to in this Convention relating to movable and immovable cultural property.*

2. *For the purposes of this Convention the term —cultural property|| shall mean:*

a. *in respect of movable property, any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on religious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, literature, art or science, and which belongs to the following categories:*

(a) *rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;*

(b) *property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;*

(c) *products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;*

(d) *elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;*

(e) *antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;*

(f) *objects of ethnological interest;*

(g) *property of artistic interest, such as:*

(i) *pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);*

(ii) *original works of statuary art and sculpture in any material;*

(iii) *original engravings, prints and lithographs;*

(iv) *original artistic assemblages and montages in any material;*

(h) *rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;*

(i) *postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;*

(j) *archives, including sound, photographic and cinematographic archives;*

(k) *articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments;*

b. *in respect of immovable property, any monument, group of buildings, site or structure of any other kind, whether situated on land or underwater, which is, on religious or secular grounds, defined or specifically designated by any Party to this Convention or by any Party to the 1970 UNESCO Convention as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, art or science or listed in accordance with Article 1 and Article 11 (paragraphs 2 or 4) of the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.*

UNESCO del 1970, al fine di garantire la massima inclusione dei beni. Inoltre, per quanto concerne i beni immobili, la Convenzione del consiglio d'Europa rinvia anche alla Convenzione UNESCO del 1972. Il risultato è quello di una definizione molto ampia ed elastica di "patrimonio culturale" in cui rientrano sia i beni previsti dalle precedenti Convenzioni UNESCO richiamate, sia quelli definiti come tali da parte dei singoli Stati. Anche in questa occasione il legislatore non ha in alcun modo definito in maniera più circoscritta una nozione di "bene culturale" che possa essere adottata dalle varie legislazioni interne, alimentando il rischio di elaborazione di differenti accezioni dei beni da parte degli Stati firmatari. Ciò impedisce la realizzazione di una piena armonizzazione legislativa in tema di tutela dei beni culturali, specialmente sul versante penalistico, nonché la difficoltà di rafforzare la cooperazione tra gli Stati in un simile settore.

Per quanto concerne l'ambito di diritto penale sostanziale, la Convenzione introduce dei veri e propri obblighi a carico dei singoli Stati firmatari. In prospettiva di rafforzare la tutela penale dei beni culturali, la scelta del legislatore è stata quella di delineare delle vere e proprie condotte offensive dei beni culturali, in modo che gli Stati potessero recepire tali obblighi e di conseguenza predisporre adeguate ed efficaci sanzioni in caso di aggressione del patrimonio culturale all'interno delle singole legislazioni interne realizzando così uno *standard* omogeneo di tutela.

L'art. 3 della Convenzione sancisce l'obbligo per gli Stati di applicare le disposizioni nazionali che prevedano il furto o altre forme di appropriazione indebita "*theft and other forms of unlawful appropriation*" alle condotte concernenti i beni mobili, in cui rientrano anche parti di beni immobili ai sensi dell'art. 2, par. 2 lett. a) e d), a prescindere che tali beni siano nella titolarità di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private<sup>569</sup>.

All'art. 4<sup>570</sup> la Convenzione prevede per gli Stati l'onere di criminalizzare le condotte concernenti lo scavo e la rimozione abusiva di beni culturali "*Unlawful*

---

<sup>569</sup> Così E. MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., p. 65.

<sup>570</sup> Article 4 "*Unlawful excavation and removal*":

1. Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:

a. the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;

*excavation and removal*". In particolare gli Stati sono tenuti a criminalizzare le seguenti condotte: a) nel caso in cui si effettui uno scavo o la ricerca di oggetti culturali mobili dal sottosuolo o sott'acqua senza un'autorizzazione concessa dallo Stato in cui tale scavo o ricerca prende luogo; b) nel caso in cui si verificano la rimozione o detenzione di beni culturali mobili provenienti da scavi privi di autorizzazione; c) nell'ipotesi in cui si verificano detenzione o rimozione di oggetti culturali mobili presi illecitamente da scavi che pure hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato dove essi hanno avuto luogo. L'articolo in esame prende in considerazione lo scavo o la ricerca di beni culturali avvenuti sia nel sottosuolo che sott'acqua, in quest'ultima ipotesi, in ossequio alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata alla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001. La condotta contemplata dalla lettera a) concerne l'ipotesi in cui l'autorizzazione non sussista. Come emerge dal *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, l'espressione "*without authorisation*" comprende sia l'ipotesi in cui lo scavo o la rimozione dei beni siano stati negati, sia l'ipotesi in cui dove l'autorizzazione sussista ma tuttavia ne sono stati violati i termini. Tale disposizione risulta di particolare importanza specialmente in relazione a quei "Paesi fonte" (*source country*), con un considerevole patrimonio culturale, che da sempre hanno rappresentato il primo anello della catena illecita di traffico di beni culturali e dunque per scoraggiare le pratiche di esportazione illecita del patrimonio culturale<sup>571</sup>.

L'art. 5<sup>572</sup> e l'art. 6<sup>573</sup> prendono in considerazione le condotte di illecita importazione ed esportazione di beni culturali "*Illegal importation*" and "*Illegal exportation*".

---

b. *the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;*

c. *the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required by the law of the State where the excavation took place.*

2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of this article.

571 Cfr. L. D'AGOSTINO, Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino\\_1\\_18.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf), p. 82.

572 Article 5 – *Illegal importation*||:

La Convenzione prende dunque in considerazione non un'unica condotta come quella generale del "traffico illecito di beni culturali" (*trafficking*) ma due diverse ipotesi più specifiche e dunque l'illecita importazione ed esportazione<sup>574</sup>. In relazione all'illecita importazione, prevista dall'art. 5 della Convenzione, gli Stati devono provvedere a criminalizzare le condotte di importazione illecita di beni culturali commesse intenzionalmente, ove ciò sia già previsto come reato dalla propria legislazione interna. In particolare si fa riferimento ai casi in cui il bene sia stato rubato in un altro Stato; il bene provenga da uno scavo illecito o sia stato trattenuto illecitamente secondo le circostanze descritte dall'art.4 paragrafo 1; il bene sia stato esportato in violazione delle norme dello Stato che ha classificato, definito o specificatamente designato come un bene culturale alla stregua delle disposizioni dell'art.2 di questa Convenzione. In tale ipotesi la condotta sarà punibile unicamente ove l'agente l'abbia commessa intenzionalmente "*when committed intentionally*", essendo a conoscenza che il bene culturale era stato rubato, scavato o esportato in violazione della legge di quell'altro Stato "*that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State*".

L'art. 6 sancisce l'obbligo per gli Stati di criminalizzare anche l'esportazione di beni culturali, considerata illecita secondo la legge del proprio ordinamento interno o in assenza delle necessarie autorizzazioni. Come già illustrato nei precedenti paragrafi, in base alla Convenzione UNIDROIT, art. 6 par. 2, ogni bene

---

1. Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:

a. stolen in another State;

b. excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or

c. exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural property in accordance with Article 2 of this Convention,

constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.

2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of the present article[.]

573 Article 6 – *Illegal exportation*[.]

1. Each Party shall ensure that the exportation of movable cultural property, if the exportation is prohibited or carried out without authorisation pursuant to its domestic law, constitutes a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally.

2. Each Party shall consider taking the necessary measures to apply paragraph 1 of the present article also in respect of movable cultural property that had been illegally imported.

574 Così E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., p. 68.

culturale, al fine di essere trasferito in un altro Paese in maniera lecita, deve essere accompagnato da un apposito certificato che ne autorizzi l'exportazione. Il secondo paragrafo dell'art. 6 prevede una tutela rafforzata rispetto all'export di beni illecitamente importati, obbligando gli Stati firmatari a prevedere misure necessarie rispetto all'exportazione di beni illegalmente importati. A seguito della previsione delle condotte di importazione e di esportazione illecita di beni culturali, la Convenzione di Nicosia prevede la criminalizzazione di ulteriori condotte consequenziali che rappresentano i veri momenti del c.d. "trafficking".

L'art. 7<sup>575</sup> definisce la condotta di acquisto "acquisition", concerne qualsiasi trasferimento di beni culturali mobili che siano stati rubati, scavati illecitamente, importati o esportati in violazione della legge del Paese di destinazione o di origine, sempre che il reo abbia conoscenza della provenienza delittuosa del bene "where the person knows of such unlawful provenance".

Ai sensi dell'art. 8<sup>576</sup>, la Convenzione impone agli Stati firmatari la criminalizzazione della condotta di "immissione nel commercio" (*placing on the market*) di beni culturali mobili che siano stati rubati, scavati illecitamente, importati o esportati in violazione della legge interna, a condizione che l'agente sia a conoscenza di tale provenienza illecita. Inoltre ai sensi del comma 2, la Convenzione rimette agli Stati la scelta di punire tali condotte anche ove manchi l'effettiva conoscenza della provenienza delittuosa dei beni da parte dell'agente, ma lo stesso ha agito con colpa, in quanto avrebbe dovuto valutare con diligenza l'effettiva provenienza dei beni culturali prima della loro immissione nel mercato.

---

<sup>575</sup> Article 7 – "Acquisition": 1. Each Party shall ensure that the acquisition of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.

2. Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of the present article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in acquiring the cultural property.

<sup>576</sup> Article 8 – "Placing on the market":

–1. Each Party shall ensure that the placing on the market of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.

2. Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of this article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in placing the cultural property on the market".

L'art. 9<sup>577</sup> prevede invece la repressione delle condotte di falsificazione di atti (*falsification of documents*), consistente nella manomissione o manipolazione di documenti relativi ai beni culturali con lo scopo di dimostrare la loro lecita provenienza. Tale previsione sembra riferirsi al certificato che deve corredare il bene culturale ai fini di ogni trasferimento, come previsto dall'art. 6, par. 2 della Convenzione UNIDROIT.

L'art. 10<sup>578</sup> della Convenzione di Nicosia dedica una specifica disposizione alla condotta di "distruzione e danneggiamento" dei beni culturali mobili o immobili, pubblici e privati (*Destruction and damage*). In particolare, la norma prevede l'obbligo di criminalizzazione di due diverse condotte: la prima concerne l'illecita distruzione o danneggiamento di beni culturali mobili o immobili e per distruzione (*destruction*) bisogna intendere l'atto o il processo di demolizione o lacerazione di un qualsiasi elemento culturale, mobile o immobile e dunque la sua completa distruzione; per danneggiamento (*damaging*) si intende l'atto o il processo di alterazione o deturpazione dell'integrità fisica di un bene culturale, senza che sussista la sua demolizione totale; la seconda riguarda l'illecita rimozione, totale o parziale, di qualsiasi elemento da un bene culturale mobile o immobile, al fine di importazione, esportazione o posizionamento sul mercato di questi elementi, secondo le circostanze descritte dalle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione<sup>579</sup>.

---

577 Article 9 – *Falsification of documents*://Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to present the property as having licit provenance//.

578 Article 10 – *Destruction and damage*//

1. Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:

a. the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property;

b. the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention.

2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent.

579 Così come emerge dal *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, 128esima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Chapter II – Substantive criminal law*, parr. 64-69.

L'art. 11<sup>580</sup> prevede per gli Stati l'obbligo di prevedere all'interno delle proprie legislazioni le ipotesi di "favoreggiamento e di tentativo" (*Aiding or abetting and attempt*) rispetto alle condotte previste dalla Convenzione.

Una previsione di estremo interesse della Convenzione è l'art. 13 con cui è estesa la responsabilità delle condotte lesive dei beni culturali anche alle persone giuridiche (*liability of legal persons*)<sup>581</sup>. Tale inserimento rappresenta certamente una novità sul piano della tutela del patrimonio culturale nella consapevolezza di una maggiore complessità del mondo contemporaneo e della diffusione di contesti aziendali nel mondo dell'arte in cui si rende sempre più necessaria una protezione rafforzata rispetto a reati contro i beni culturali commessi da soggetti apicali con potere decisorio, di rappresentanza, o di controllo dell'ente medesimo ma nell'interesse o nel vantaggio dell'ente<sup>582</sup> (*"legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person"*). Tante sono infatti le persone giuridiche o enti collettivi che operano nel settore dei beni culturali: ad esempio case d'asta, ICOM (*International Council of Museums*), WIPO

---

580 Article 11 – *Aiding or abetting and attempt*:

1. Each Party shall ensure that the intentional aiding or abetting the commission of a criminal offence referred to in this Convention also constitutes a criminal offence under its domestic law.

2. Each Party shall ensure that the intentional attempt to commit any of the criminal offences referred to in this Convention with the exception of those defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 8 also constitutes a criminal offence under its domestic law.

3. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the provision of paragraph 1 of the present article in respect of offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a.

581 Article 13 – *Liability of legal persons*

1 Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on:

- a. a power of representation of the legal person;
- b. an authority to take decisions on behalf of the legal person;
- c. an authority to exercise control within the legal person.

2. Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

3. Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.

4. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence.

582 In argomento si veda E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., p. 93;

(World Intellectual Property Organizations)<sup>583</sup> e proprio in questi contesti si pone il frequente rischio di verifica di un reato contro i beni culturali.

La norma di cui all'art. 13 richiede espressamente come requisito che il reato sia il risultato dell'omessa vigilanza o controllo da parte di una persona fisica, tale da rendere possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione.

Circa la natura della responsabilità, la Convenzione chiarisce che ogni Stato potrà applicare il proprio paradigma punitivo previsto per la responsabilità dell'ente, di conseguenza la stessa potrà essere indifferentemente di natura penale, civile o amministrativa. Infine l'applicazione delle sanzioni a carico dell'ente dovrà avvenire senza recare alcun pregiudizio di natura penale rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato. Ai sensi dell'art. 14<sup>584</sup>, la Convenzione obbliga gli Stati a predisporre anche nei confronti dell'ente un apparato di misure dissuasive che possono comprendere sanzioni pecuniarie penali o non penali, ma anche ulteriori altre misure, rimesse alla discrezionalità degli Stati, tra cui: l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale; l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; l'assoggettamento a controllo giudiziario o un'ordinanza di liquidazione giudiziaria.

Inoltre ogni Stato deve adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente al diritto interno, per consentire il sequestro e la confisca

---

<sup>583</sup> *Ibidem*

<sup>584</sup> Article 14 – *Sanctions and measures*:

1. Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b and c of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.

2. Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary sanctions, and could include other measures, such as:

- a. temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
- b. exclusion from entitlement to public benefits or aid;
- c. placing under judicial supervision;
- d. a judicial winding-up order.

3. Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the:

- a. instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;
- b. proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.

4. Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention.

di: strumenti utilizzati per commettere reati previsti dalla Convenzione; proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

Ai fini della determinazione delle sanzioni in relazione ai reati previsti dalla Convenzione, ai sensi dell'art. 15, ogni Stato può prendere in considerazione una serie di circostanze aggravanti nei seguenti casi: il reato è stato commesso da persone che hanno abusato della fiducia loro riposta in qualità di professionisti; il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale incaricato della conservazione o della tutela dei beni culturali mobili o immobili, se si è astenuto intenzionalmente dall'assolvere le proprie funzioni al fine di trarne un indebito vantaggio o prospettiva; il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; l'autore è stato precedentemente condannato per i reati di cui alla presente Convenzione. Tali circostanze aggravanti rappresentano senza dubbio un utile strumento ai fini del rafforzamento del sistema sanzionatorio dei vari ordinamenti interni in modo che le sanzioni risultino adeguate, efficaci e dissuasive.

Le disposizioni successive della Convenzione al Capitolo III e IV, che seguono la parte dedicata al diritto penale sostanziale, riguardano invece gli aspetti procedurali e le misure preventive e le altre sanzioni amministrative (*Investigation, prosecution and procedural law and Preventive measures and other administrative measures*).

In conclusione, da un esame della Convenzione di Nicosia, focalizzato soprattutto sulla parte di diritto penale sostanziale, emerge come la stessa rappresenti un fondamentale cambiamento nella percezione della tutela da apprestare al patrimonio culturale, orientata verso l'edificazione di legislazioni statali che apprestino una tutela più coerente e rafforzata nei confronti dei beni culturali. Si tratta infatti della prima Convenzione interamente dedicata al diritto penale-sia sostanziale che procedurale- che prevede l'obbligo di criminalizzazione di una serie di condotte espressamente specificate, un sistema di aggravanti e la previsione di una responsabilità sia per le persone fisiche che giuridiche. Inoltre l'accordo prende in considerazione sia il diffuso fenomeno del traffico illecito di beni culturali che il carattere ormai transnazionale dei reati contro i beni culturali, spesso realizzati in forma organizzata. Tuttavia non è prevista alcuna specifica

fattispecie che prenda in considerazione il crimine organizzato nella realizzazione di tali condotte, scelta che tuttavia è rimessa ai singoli Stati.

.

## CAPITOLO III

**SOMMARIO: 1. La previgente normativa penale italiana a tutela dei beni culturali: tra Codice dei Beni culturali e Codice penale -  
2. I reati previsti nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio-.3  
reati previsti nel Codice penale prima della riforma del 2022-42. Il Disegno di Legge del 2017 come risposta alle istanze di tutela della Convenzione di Nicosia**

### **1. La previgente normativa penale italiana a tutela dei beni culturali: tra Codice dei Beni culturali e Codice penale**

La tutela penale dei beni culturali<sup>585</sup> nell'ordinamento italiano è apparsa per lungo tempo una disciplina residuale rispetto ad altri settori: lo scarso interesse legislativo è ascrivibile a molteplici fattori, già messi in evidenza nella prima parte di questa trattazione.

Senza dubbio il carattere sfumato del bene giuridico come oggetto di tutela, l'assenza di una nozione di "beni culturali" propria del diritto penale, la mancanza di un'apposita disciplina all'interno del codice penale, rappresentano tutte considerazioni che hanno inciso fortemente nella formazione di tale assetto legislativo. La consapevolezza nei confronti dell'importanza della protezione del patrimonio culturale mediante il presidio penale e non attraverso il diritto sanzionatorio in senso lato è maturata solo in tempi recenti<sup>586</sup>.

Dall'analisi del quadro internazionale di tutela emerge come la materia dei beni culturali, fortemente connessa a quella dei diritti umani, da sempre rientra negli obiettivi di tutela sovranazionali e in particolare, di recente, l'attenzione è stata focalizzata, grazie alla Convenzione di Nicosia del 2017, sulla protezione

---

<sup>585</sup> Per un'ampia disamina sul tema della tutela penale dei beni culturali si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56., M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., p. 1; G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 1 ss.; G. PIOLETTI, voce *Beni culturali-Diritto penale*, cit., pp. 16 ss.

<sup>586</sup> Cfr. G.P. DEMURO, *Verso la riforma dei reati contro i beni culturali: approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega per l'introduzione nel codice penale delle più gravi forme di aggressione al patrimonio culturale. Una proposta di rafforzamento costituzionalmente orientato del sistema di tutela dei beni culturali*, cit., p. 193.

penalistica, mediante la previsione di veri e propri obblighi di criminalizzazione di condotte lesive dei beni culturali. Il reale mutamento di prospettiva è segnato dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che, come già anticipato, in ossequio al principio della riserva di codice, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VIII-*bis* rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”<sup>587</sup> composto da 17 nuovi articoli che prevedono nuove fattispecie di reato contro i beni culturali<sup>588</sup>.

La disciplina previgente alla nuova legge, dapprima la legge 1089/1939 “*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*”, il successivo Testo unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali previsto dal D. Lgs. 490/1999 e infine il Codice dei beni culturali e del paesaggio ex D. Lgs. 42/2004, rappresenta delle esperienze normative incapaci di mettere a fuoco l’elemento centrale nella tutela penale dei beni culturali: la componente ideale, come caratteristica intrinseca di “testimonianza avente valore di civiltà”<sup>589</sup> che si accompagna a quella materiale, tanto da formare un nuovo bene giuridico meritevole di tutela<sup>590</sup>. Sul piano descrittivo dell’oggetto di tutela, non vi è dubbio che campeggi anche il patrimonio, dato l’enorme valore economico dei beni culturali<sup>591</sup> che deriva dalla loro non riproducibilità<sup>592</sup>. Si tratta infatti di beni

---

587 Legge 9 marzo 2022, n. 22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, con entrata in vigore il 23 marzo 2022.

Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), e le inserisce nel codice penale. Il testo è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg>

588 In argomento si veda ampiamente G.P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 1 ss.; ID., *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., pp. 5 ss;

589 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 291.

590 Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 42.

591 In tema di potenzialità economiche si veda A. BARTOLINI, G. MORBIDELLI (a cura di), *L’immateriale economico del bene culturale*, Torino 2016; nonché A. BARTOLINI, *L’immateralità dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, p.1; M.C. CAVALLARO, *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, in *Aedon*, 3/2018, p. 1 ss... Si veda anche F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. -Batelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, RomaTre Press, 2017, p. 93.

592 In realtà la legge 4 agosto 2017, n. 124 ha avuto l’effetto di liberalizzare lo scatto e, solo in parte, la divulgazione della riproduzione che ne rappresenta l’esito. L’uso della riproduzione del bene culturale pubblico, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42 del 2004, è stato infatti reso libero solo per fini diversi dal lucro. Così M. MODOLO, *La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d’autore e diritto al patrimonio*, cit.. Si veda anche L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I –pieni|| e i –vuoti|| normativi*, cit.; M. MODOLO, *Promozione del pubblico dominio e riuso dell’immagine del bene culturale*, cit., pp. 73 ss.; P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, cit., p. 245 ss.; M. MODOLO, *Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid*, in *Territori della Cultura*, cit., pp. 210 ss..

caratterizzati da unicità, deperibilità e spesso di difficile “ripristinabilità”, dato che un’eventuale lesione comprometterebbe in modo definitivo il bene<sup>593</sup>.

Per lungo tempo, infatti, la disciplina si è totalmente caratterizzata in un’ottica strettamente patrimoniale, celando così la vera singolarità del patrimonio culturale data dalla sua irripetibilità e unicità in considerazione del suo valore ideale.

Il diritto penale dei beni culturali concerne pertanto un sistema di protezione da accordare non unicamente all’elemento materiale di tali beni ma principalmente al carattere ideale degli stessi<sup>594</sup>, tanto che l’identità dei beni culturali si deve ritenere “connessa ad un valore ideale che risulta profondamente compenetrato nell’elemento materiale”<sup>595</sup>.

Prima dell’avvento della citata legge la disciplina penalistica dei beni culturali era ripartita tra il Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>596</sup> e il codice penale. Si trattava di un quadro di tutela piuttosto sbilanciato<sup>597</sup>, frammentario e disomogeneo<sup>598</sup> in quanto lo stesso non attribuiva ai beni culturali quel profondo valore così come previsto dalla Costituzione all’art. 9<sup>599</sup>, che, come già illustrato, ha

---

593 V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 291.

594 Cfr. G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 41, il quale approfondisce la differenza tra componente materiale e ideale del bene culturale come oggetto di tutela.

595 Sul concetto di “bene immateriale” si veda G. TEDESCHI, *Voce –bene immateriale//*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, 1964, pp. 356 ss.; C. COUHIN, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, Parigi, 1984, E. POUILLET, *Traite théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, 2 ed., Parigi, 1984; A. KATZ, *Die zeitliche Bergrenzung der Immaterialgüterrechte (Festgabe für R. Wilke*, Berlino, 1900, 3); L. FERRARA, *La concezione economica dei diritti sui beni immateriali*, cit.; A. ROCCO, *Il concetto di bene e di interesse nel diritto penale e nella teoria generale del diritto*, in *Riv. Ital. Sc. Giurid.*, cit., p. 59; KAGAN, “*Res corporalis// and –res incorporalis//*. A comparation of roman and english law”, cit.; L. SORDELLI, *Il titolo dell’opera d’ingegno e la sua configurazione come bene immateriale*, cit., p. 154. Si veda anche P. FERRI, *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, cit., p. 218; V. CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, cit., p. 140 ss.; G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 23; G. SEVERINI, *L’immateriale economico nei beni culturali*, cit.. Secondo quest’ultimo autore il valore immateriale dei beni culturali è da considerarsi unico e irripetibile, non potendo essere assimilato a cose consimili o da queste essere ripetuto. L’unicità e l’irripetibilità sono da considerare quali caratteri dei beni culturali esistenti sin dalla loro origine.

596 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

597 Così G.P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 1 ss.;

598 Così S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tute- la penale: un’analisi di diritto interno, comprato e internazionale*, cit., p. 6.

599 Art. 9 Cost. “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”.

Per un approfondimento della disposizione costituzionale cfr. M.S. GIANNINI, *Sull’art. 9 Cost. (La promozione culturale)*, cit., p. 435; F. MERUSI, *Principi fondamentali*, sub art. 9, cit., p. 434; G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 53; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 1302 ss.; F. MUCCIARELLI, *Bellezze naturali (Distruzione o deturpamento)*, cit., pp. 433 ss.; F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 59 ss.; S. Moccia, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 1302 ss G.P. DEMURO, *Beni*

insrito tra i «Principi fondamentali»<sup>600</sup> la tutela del patrimonio culturale accanto a quella dell'ambiente<sup>601</sup>. Così il ruolo affidato alla sanzione penale si poneva in posizione del tutto ancillare<sup>602</sup>, affidato esclusivamente a poche norme. Si trattava dunque di una tutela di funzioni<sup>603</sup> più che di una tutela del bene giuridico come valore in sé che invece, dato anche l'espresso riferimento costituzionale, appare meritevole di una tutela diretta<sup>604</sup>. Ciò che rilevava non era l'offesa al bene finale bensì l'intralcio alla funzione amministrativa di controllo, che si poneva come interesse strumentale al bene finale "patrimonio culturale" relegato sullo sfondo<sup>605</sup>.

## 2. I reati previsti nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

Per quanto concerne il Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>606</sup> la disciplina a tutela dei beni culturali prima dell'avvento della riforma del 2022, era prevista in un'apposita appendice sanzionatoria al Titolo II, Parte IV, con dodici figure di reato (Sei contravvenzioni e quattro delitti) costruite come illeciti formali

---

*culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 29 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, cit., pp. 290 ss.; M. CECCHETTI, *Art. 9*, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit.; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pp. 10 ss.; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, incit., pp. 5 ss.; P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, cit., p. 3.

600 Così M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., pp. 1 ss.; F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, cit., pp. 434 ss.. Sul tema si veda anche A. CAPUTO, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, cit., p. 1 ss.

601 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., p. 5.

Sulla lettura non contrapposte né separata del bene giuridico ambiente e dei beni culturali cit., pp. 1123 ss.. Si veda l'approfondimento sul sistema di tutela penale nel contesto ambientale di F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 1976, p. 56 ss., p. 63 ss.

602 Così A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 186.

603 Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 306. Secondo l'A. nelle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'interesse principale che orienta la sanzione penale è quello di garantire o di promuovere il rispetto e l'adesione alle procedure amministrative di gestione e di controllo dei beni riconducibili al patrimonio culturale.

604 In argomento si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico* cit., pp. 64 ss.. Si veda anche G.P. DEMURO, *Commenti articolo per articolo: d.lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, cit., p. 429; P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., pp. 31-54; F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 27 ss., RESTA F., *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., pp. 36 e ss., A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, cit., p. 112 ss., C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 15 ss..

605 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 305.

606 Per un'ampia disamina della legislazione prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio si veda A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *ID. Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., pp. 1 ss.

di pericolo astratto<sup>607</sup> e raramente secondo il modello del reato di danno o di pericolo concreto<sup>608</sup>, dalla ridotta efficacia deterrente, a cui tra l'altro è seguita una scarsa applicazione giurisprudenziale.<sup>609</sup> Il ricorso allo schema del reato di pericolo astratto determinava la previsione di una fattispecie svincolata da un effettivo pregiudizio degli interessi tutelati, centrata sulla trasgressione delle norme organizzatorie di diritto amministrativo<sup>610</sup>. L'anticipazione della soglia di tutela risultava talvolta ad uno stadio eccessivamente distante dall'oggettività giuridica tutelata, in cui il carattere di immanente pericolosità generale della condotta non appariva neanche astrattamente configurabile<sup>611</sup>. Tali previsioni erano per lo più orientate a una prospettiva di tutela interna ai rapporti di proprietà, possesso e detenzione rispetto al patrimonio culturale dichiarato<sup>612</sup>. Erano anche previsti casi eccezionali in cui la tutela era orientata al patrimonio reale e dunque al caso in cui il bene fosse di rilevante interesse culturale ma non fosse intervenuta la dichiarazione amministrativa d'interesse culturale; un esempio è l'art. 169 lett. b.

Nonostante la previsione di un'apposita sezione dedicata a fattispecie contro i beni culturali, il codice non ha dimostrato un grande interesse per i profili di tutela penalistica dei beni culturali rispetto alle reali istanze di tutela.<sup>613</sup> Come previsto dalla precedente l. 1089/1939, il Codice si poneva in linea di continuità con la scelta di affidare al potere amministrativo i compiti di gestione e di controllo dei beni culturali, riservando alla disciplina penalistica il compito di garantire l'effettività della disciplina e sanzionando, il più delle volte, la mera violazione di precetti dell'Autorità<sup>614</sup>. Il Codice delineava dunque un "sottosistema giuridico", con

---

607 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 291.

608 Così A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *ID. Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., p. 12.

609 Così A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 186.

610 Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 291.

611 Così A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 13, in relazione alla fattispecie di presunto danneggiamento.

612 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 296, secondo il quale diversamente dalle norme del codice penale a tutela dei beni culturali, le norme del D.lgs. n. 42/2004 sono orientate a una prospettiva di tutela interna ai rapporti di proprietà, possesso e detenzione e sono votate alla protezione del patrimonio dichiarato, con riferimento a beni appartenenti sia a privati che a enti pubblici ma non mancano eccezioni come quella ex art. 169 lett. b, che si applica al patrimonio reale.

613 Cfr. P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., 31 ss. e a V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili*, cit., 93 ss.

614 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 291.

caratteristiche proprie, caratterizzato tuttavia da incongruenze e contraddittorietà.<sup>615</sup>

Le fattispecie codicistiche espressamente dedicate alla protezione dei beni culturali erano previste dall'art. 169<sup>616</sup> e ss. d.lgs. n. 42/2004: contravvenzioni di opere illecite (art. 169), uso illecito (art. 170), collocazione e rimozione illecita (art. 171), inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172), violazione in materia di alienazione (art. 173), uscita o esportazione illecita (art. 174), violazioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175), impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176), collaborazione per il recupero di beni culturali (art. 177) e contraffazione di opere d'arte (art. 178). Si trattava di fattispecie che risentivano molto del carattere di accessorietà e specialità della materia, in cui l'antigiuridicità della condotta e il disvalore dell'azione erano attratti nel requisito della violazione della disciplina di settore<sup>617</sup>.

In particolare, le tecniche di costruzione delle fattispecie del Codice potevano essere suddivise in tre diverse categorie: da un lato era privilegiato il ricorso a fattispecie incentrate su provvedimenti amministrativi; in secondo ordine assumeva rilievo penale la mera trasgressione della disciplina amministrativa richiamata dal Codice e infine assumevano rilievo penale le ipotesi di violazione di prescrizioni, ordini e ingiunzioni stabiliti dall'autorità amministrativa competente<sup>618</sup>.

Le prime due condotte, "opere illecite" e "uso illecito", erano disposizioni che punivano la mera violazione delle autorizzazioni dell'Autorità, come la mancata comunicazione alla soprintendenza dei lavori indispensabili per evitare danni, o la destinazione dei beni ad usi incompatibili là dove vi fosse un rischio di

---

<sup>615</sup> A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit, p. 2.

<sup>616</sup> Art. 169 D.lgs. n. 42/2004 "Opere illecite": 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28//.

<sup>617</sup> Così A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Id. Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., p. 11.

<sup>618</sup> Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 292.

conservazione e o d'“integrità degli stessi<sup>619</sup>. Lo schema ricorrente era dunque quello della mera violazione delle prescrizioni amministrative espressamente previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>620</sup>.

Il reato di natura contravvenzionale di cui all'art. 169 del D.lgs. n. 42/2004 “*opere illecite*”, in apertura delle disposizioni penali, sanzionava condotte che potevano modificare materialmente i beni culturali, in assenza delle autorizzazioni necessarie. La norma puniva la condotta di demolizione, rimozione, modifica, restauro, distacco di affreschi e altri ornamenti e il compimento di lavori provvisori indispensabili ma senza comunicazione alla sovrintendenza o senza che i progetti dei lavori fossero stati autorizzati.

Attraverso la fattispecie di cui all'art. 170 del D.lgs. 42/2004, che riprendeva la formulazione letterale del previgente art. 199 del D.lgs. 490/1999, era sanzionata penalmente la violazione del divieto di cui all'art. 20<sup>621</sup> dello stesso Codice. Secondo la giurisprudenza<sup>622</sup> si trattava di un reato di pura condotta, cui oggetto era il “destinare i beni culturali indicati all'art. 10” o ad uso “incompatibile con il loro carattere storico o artistico” o ad uso “pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”. Attraverso l'impiego del termine “destinare” il legislatore avrebbe circoscritto la tutela penale agli atti consistenti in un “uso incompatibile dei beni o comunque pregiudizievole, escludendo quelli consistenti in un “semplice uso” degli stessi<sup>623</sup>. L'espressione “uso incompatibile” farebbe riferimento all'impiego del bene rispetto al suo valore culturale che comporta una distorsione dal godimento che gli è proprio<sup>624</sup>. Per “uso pregiudizievole” doveva

---

<sup>619</sup> *Ibidem*, secondo il quale l'interesse che dovrebbe essere strumentale al corretto esercizio della funzione amministrativa, inverte il rapporto diretto tra incriminazione e tutela dell'oggettività giuridica di riferimento.

<sup>620</sup> Così A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Id. Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., p. 13, secondo il quale il bene giuridico è relegato sullo sfondo della sfera di tutela e il precetto penale appare finalizzato alla mera tutela della funzionalità dell'azione amministrativa, di cui la comunicazione omessa è espressione e condizione.

Si veda anche A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 187.

<sup>621</sup> Art. 20 D.lgs. 42/2004 “*Interventi vietati*”: “1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. *Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati*].

<sup>622</sup> Cass., 25 giugno 2014, n. 37756. In argomento si veda F. E. SALAMONE, *I reati di illecita gestione del bene culturale*, in *Id., Argomenti di Diritto penale dei beni culturali*, cit., p. 39.

<sup>623</sup> Così F. E. SALAMONE, *I reati di illecita gestione del bene culturale*, cit., p. 39.

<sup>624</sup> *Ibidem*, p. 40.

invece intendersi un utilizzo che ne pregiudicasse nel tempo la sua conservazione<sup>625</sup> in maniera rimediabile o irrimediabile.

Secondo una pronuncia della Corte di Cassazione sul tema “*integra il reato di cui all’art. 170 l’uso di un bene culturale attuato mediante interventi incidenti sulla sua conservazione od integrità, ove gli stessi non siano finalizzati a valorizzarne la natura storica o a garantirne un migliore utilizzo quanto, piuttosto, a soddisfare beni ed interessi privi di relazione con tale natura e con la destinazione pubblica*”<sup>626</sup>.

La fattispecie di cui all’art. 171<sup>627</sup> del D.lgs. 42 2004, “*Collocazione e rimozione illecita di beni culturali*”, finalizzata alla corretta gestione e conservazione del bene culturale, sanzionava l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 21<sup>628</sup> del Codice. La norma prevedeva al primo e al secondo comma due distinte condotte: nel primo caso si trattava di un reato comune, in quanto la norma puniva chiunque omettesse di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1; nell’ipotesi prevista al comma secondo, si trattava invece di un reato proprio che puniva il detentore che omettesse di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni

---

<sup>625</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>626</sup> Cass., 29 settembre 2011, n. 42065.

<sup>627</sup> Art. 171 “*Rimozione e collocazione illecita*”: “1. È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto”.

<sup>628</sup> Art. 21 “*Interventi soggetti a dichiarazione*”: “1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.

5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione”.

culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osservasse le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subissero danno dal trasporto.

La fattispecie di cui all'art. 172<sup>629</sup> "*Inosservanza delle prescrizioni di tutela diretta*" puniva colui che violasse le prescrizioni di tutela indiretta, consistenti nelle prescrizioni del Ministero ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 42/2004<sup>630</sup> ai fini della conservazione e della salvaguardia dell'"integrità dei beni culturali immobili. Si trattava di un esempio di norma penale in bianco, in quanto il precetto doveva essere integrato, caso per caso, dai provvedimenti amministrativi attraverso cui venivano adottate le prescrizioni previste dall'art. 45 D.lgs. 42/2004.<sup>631</sup> Il secondo comma della fattispecie puniva invece l'"inosservanza delle misure cautelari adottate ai sensi del IV comma dell'art. 46 del D.lgs. 42/2004<sup>632</sup>. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, tali misure cautelari avevano come effetto, a seguito della comunicazione dell'"avvio del procedimento, la temporanea immodificabilità del bene immobile in relazione alle prescrizioni previste dalla comunicazione del procedimento stesso<sup>633</sup>.

---

629 Articolo 172 "*Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*]]:

–1. *E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'Articolo 45, comma 1.*

2. *L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'Articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'Articolo 180]].*

630 Si fa riferimento ai provvedimenti adottati dal Ministero, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. n. 42/2004:

"1. *Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.*

2. *Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici".*

631 Così F. E. SALAMONE, *I reati di illecita gestione del bene culturale*, cit., p. 49.

632 Articolo 46 "*Procedimento per la tutela indiretta*]]:

–1. *Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'"avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.*

2. *La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.*

3. *Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.*

4. *La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.*

5. *Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241]].*

633 Cfr. F. E. SALAMONE, *I reati di illecita gestione del bene culturale*, cit., p. 49.

Una condotta volta alla dispersione del bene era quella prevista all'art. 174 "Uscita o esportazione illecita"<sup>634</sup>, che riprendeva la formulazione dell'art. 123 d.lgs. n. 440 del 1999 che, a sua volta, riproduceva l'art. 66 l. n. 1089 del 1939<sup>635</sup> e che sanzionava chiunque trasferisse all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h)<sup>636</sup>, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Il terzo comma prevedeva la confisca delle cose "3. salvo che queste appartengano a persona estranea al reato", di conseguenza la tutela al bene giuridico "patrimonio culturale" sarebbe stata sia di tipo dichiarato che reale.<sup>637</sup>

All'interno del Codice il divieto di uscita di beni mobili culturali, ai fini della preservazione del patrimonio culturale nazionale, era stabilito a livello generale dall'art. 65, secondo cui l'uscita dei beni dal territorio nazionale era vietata quando si trattava di: beni culturali mobili indicati dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, appartenenti ad enti pubblici, ovvero a soggetti privati, dopo la dichiarazione di interesse; cose mobili appartenenti ai soggetti individuati all'articolo 10, comma 1 (enti pubblici), che fossero opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni, fino a quando non fosse intervenuta la verifica di interesse culturale; beni di cui alle categorie dell'articolo 10, comma 3, a chiunque

---

634 Art. 174. –Uscita o esportazione illecita//:

–Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'Articolo 30 del codice penale.//

635 Così A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5/2018, p. 116.

636 Si fa riferimento alle fotografie, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive in genere, le documentazioni di manifestazioni, risalenti ad oltre venticinque anni; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

637 *Cass. pen.*, sez. III, sent. n. 10468, 8 marzo 2018, in merito all'applicazione dell'art. 174 D.lgs. n. 42/2004 secondo cui l'art. 174 D.lgs. n. 42 del 2004 si applica non solo al patrimonio culturale dichiarato, ma anche a quello reale. La tutela penale prescinde da una dichiarazione delle autorità competenti che attestino formalmente la culturalità del bene: è sufficiente che il bene culturale presenti sul piano sostanziale un oggettivo interesse culturale.

appartenenti, che il Ministero avesse preventivamente individuato ed escluso dall'uscita per un certo periodo di tempo, perché dannosa per il patrimonio culturale.

Differentemente, l'uscita era soggetta ad autorizzazione quando si trattava di: beni, a chiunque appartenenti, che presentassero un interesse culturale e che fossero opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni; archivi o singoli documenti, appartenenti a privati, che avessero interesse culturale; beni di cui all'articolo 1113, lettera f (fotografie, con relativi negativi, opere cinematografiche, documentazioni di manifestazioni, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni), g (mezzi di trasporto aventi più di 75 anni) e h (beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, aventi più di 50 anni), a chiunque appartenessero. Infine l'art. 65, comma 4, infine, individuava i beni oggetto di libera circolazione, la cui uscita non era dunque sottoposta ad autorizzazione, ma solo a particolari oneri dichiarativi da parte dell'interessato<sup>638</sup>.

La fattispecie<sup>639</sup> faceva riferimento alla c.d. condotta di "contrabbando artistico" che si perfezionava in mancanza di un attestato di libera circolazione per il trasferimento all'interno dell'Unione Europea e in mancanza di una licenza di esportazione per il caso di esportazione verso Paesi terzi<sup>640</sup>. La norma al primo comma utilizzava l'espressione "cose" e non "beni culturali" e ciò confermerebbe un'autonomia della fattispecie rispetto alla nozione di beni culturali" indicata all'art. 10 del Codice<sup>641</sup>. Al secondo comma, la norma sanzionava attraverso un

---

638 Il modello italiano in tema di circolazione di beni culturali sembra ispirarsi al principio dell'ordinamento tedesco "divieto con riserva di permesso" (*Verbot mit Erlaubnisvorbehalt*) differente da quello di "permesso con riserva di divieto" (*Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt*). In argomento si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 149.

639 In argomento si veda ampiamente A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale de bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, cit..

640 La norma rinvia all'art. 68 per quanto riguarda l'attestato di libera circolazione e all'art. 74 per la licenza di esportazione.

Così E. TOMASINELLI, *Illecita esportazione dal territorio italiano di beni culturali: il caso del –Ritratto di Isabella D'Este// di Leonardo Da Vinci*, in *Giur. Pen.*, 2019, p. 7, consultabile su [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/01/Tomasinelli\\_gp\\_2019\\_1.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/01/Tomasinelli_gp_2019_1.pdf).

In tema di circolazione dei beni culturali cfr. anche R. TAMIOZZO, *Commento all'art. 174*, in R. Tamiozzo, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, Milano, 2005, pp. 755 ss ..

G. MARI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di A. Sandulli*, II ed., Milano, 2012; G. PIOLETTI, *Commento all'art 174*, in M. Cammelli, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2007; G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali*, Padova, 2007, p. 332.

641 Art. 10 "Beni culturali]]:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

reato omissivo proprio<sup>642</sup> il mancato rientro nel territorio dello Stato, alla scadenza del termine, dei beni cui uscita o esportazione temporanea era stata autorizzata. Infine la norma, al terzo comma, contempla un'ipotesi di confisca obbligatoria Si trattava di un reato di pericolo<sup>643</sup> che si realizzava nel momento in cui i beni, privi delle autorizzazioni necessarie, uscissero dal territorio dello Stato di appartenenza.

---

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [ e di quelle ad esse assimilabili] (2).

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio [ anche storico] (6)

c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".

642 Cfr. A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale de bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, cit., p. 1128.

643 Così G. MARI, *Art. 174*, cit., p. 1267; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 153; A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale de bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, cit., p. 118.

Sulla fattispecie è intervenuta la legge n. 124 del 2017<sup>644</sup> che ha inciso sull'ambito applicativo dell'art. 174 modificando il catalogo delle cose la cui uscita era soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 65 d.lgs. n. 42 del 2004. In particolare la legge annuale per la concorrenza e il mercato aveva determinato una c.d. *abolitio criminis* parziale dell'art. 174, con conseguente retroattività della legge successiva più favorevole ex art. 2, secondo comma c.p.<sup>645</sup>.

Senza dubbio, la collocazione di tale fattispecie riconducibile al diffuso fenomeno del "*trafficking*"<sup>646</sup> appariva discutibile all'interno del Codice dei beni culturali e paesaggistici in quanto in considerazione dell'elevato disvalore della condotta sarebbe stato preferibile il suo inserimento all'interno del codice penale. La pervasività del fenomeno dell'illecita circolazione dei beni culturali mobili è infatti in continua crescita: si tratta di un reato strettamente connesso alle fattispecie di riciclaggio e ricettazione, spesso compiuto su base organizzata e a livello transnazionale<sup>647</sup>. La fattispecie così come delineata nel codice Urbani non metteva in luce l'offesa al bene giuridico finale rappresentato dal patrimonio storico artistico ma si riduceva a sanzionare l'inosservanza di prescrizioni amministrative legate alla circolazione dei beni per evitare la dispersione degli stessi.

Inoltre, a conferma dei limiti dalla previsione codicistica in commento, la fattispecie non prevedeva la punibilità della condotta d'importazione di beni culturali. Tale lacuna non consentiva dunque di punire tutte quelle condotte d'importazione, di pari disvalore a quelle di esportazione, alle quali, conseguentemente, si applicavano norme specifiche in tema di contrabbando<sup>648</sup>.

---

644 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" composta da solo articolo e 192 commi.

645 Così A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, cit., p. 112.

646 Per un approfondimento del fenomeno del traffico illecito di beni culturali cfr. ampiamente V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 84; S. MANACORDA-D. CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Activities in cultural Property and Criminal Policy Responses*, cit.; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit.

. Cfr. anche S. BELTRAMETTI, *Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit.; BRODIE-J. DIETZLER-S. MACKENZIE, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 19 ss; E.A.J.G. TIJHUIS, *The traffick problem: a criminological perspective*, in *Crime in the Art and Antiquities World*, cit., pp. 87 ss..

647 In argomento V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 84.

648 Si veda V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 299.

L'art. 175<sup>649</sup> puniva la "Violazione in materia di ricerche archeologiche" senza che tuttavia il codice fornisse una specifica definizione di cosa dovesse intendersi per "ricerca archeologica" e anche rispetto a questa fattispecie valgono le medesime considerazioni svolte in relazione all'art. 173, data la scarsa incidenza delle pene patrimoniali e il debole trattamento sanzionatorio che non garantivano effettività alla disciplina.

L'art. 176 del Codice<sup>650</sup> contemplava la fattispecie di "l'impossessamento illecito di beni culturali" appartenenti allo Stato. Prima dell'entrata in vigore del Codice Urbani tale condotta era sanzionata mediante il ricorso alla fattispecie comune di furto ex art. 624 e in particolare all'art. 625 cp. n. 7 c.p.<sup>651</sup>, che prevede le circostanze aggravanti per il reato di furto (se il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità). I beni culturali erano così ricondotti alla previsione dei beni "di pubblica fruizione" attraverso un generico richiamo. Tuttavia il ricorso alla circostanza aggravante di cui al n. 7, rispetto alle istanze di tutela si è rivelato del tutto inefficace<sup>652</sup>. Essa riflette essenzialmente la visione patrimonialistica dei beni culturali che invece devono essere presi in considerazione quali beni autonomi, meritevoli di una tutela che metta a fuoco non solo la loro componente materiale ma anche quella ideale. Inoltre, un ulteriore dubbio circa la riconduzione dei beni culturali alla circostanza aggravante concerne l'ipotesi di

---

Sull'importanza della previsione di una fattispecie che sanzioni l'importazione illecita di beni culturali si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti*, cit., p. 110.

649 L'articolo 175, "Violazioni in materia di ricerche archeologiche:

—È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'Articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'Articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'Articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea."

650 Art. 176 "Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato]]: —1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

In argomento si veda G. PIOLETTI, *Commento all'art. 176, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 592.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89".

651 Art. 625 n. 7 c.p. "7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"

652 In questo senso G.P. DEMURO., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 125. Secondo l'A. la circostanza prevista ai sensi dell'art. 625 n. 7 è una misura assolutamente inadeguata rispetto all'obiettivo di una efficace salvaguardia del patrimonio storico-artistico; sia per la discutibile natura circostanziale e gli effetti derivanti in tema di bene giuridico protetto, propri di un sistema di tutela penale indiretta, la riconduzione dei beni culturali nel novero degli oggetti tutelati avviene attraverso un riferimento estremamente generico.

concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in quanto la tutela dei beni culturali poteva facilmente venire meno, ove il giudice avesse riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti all'interno del giudizio di bilanciamento.

Pertanto il Codice dei beni culturali, con la previsione anche della fattispecie di cui all'art. 176 "furto archeologico" come *lex specialis* rispetto al furto, aveva apprestato un maggiore livello di tutela, secondo la tipica struttura reticolare<sup>653</sup>. Il bene giuridico protetto dalla norma consisteva nella tutela dei beni culturali indicati all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 2004 e dunque quei beni pubblici indicati dettagliatamente all'art. 10 del Codice, «*che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*».

I soggetti attivi del delitto potevano essere sia l'autore delle ricerche autorizzate ai sensi dell'art. 89 che il ricercatore abusivo oppure coloro che effettuavano una scoperta occasionale. I beni oggetto di tutela erano quelli facenti parte del "demanio archeologico" presenti nel sottosuolo o nei fondali marini cui proprietario esclusivo è lo Stato. A differenza della fattispecie di furto, la norma di cui all'art. 176 richiedeva la sola condotta di impossessamento e inoltre non era richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico (il fine del profitto), essendo sufficiente il dolo generico come coscienza e volontà di impossessarsi della cosa a prescindere da un preciso fine. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 176 del Codice non è necessaria la preesistenza di un provvedimento che abbia dichiarato l'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico delle cose in possesso dell'agente<sup>654</sup>. Rispetto a tale previsione era stata inoltre prevista una circostanza attenuante all'art. 177 del D.lgs. 42/2004, nel caso in cui il reo avesse fornito una collaborazione decisiva o di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero e i beni fossero stati effettivamente rinvenuti dalle Forze dell'ordine grazie a tale contributo. Ma ciò non è risultato sufficiente per garantire una tutela effettiva ed incisiva nei confronti dei beni culturali. La tutela penale dei beni culturali così concepita assolve infatti ad un ruolo del tutto residuale, in quanto è

---

653 Così V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 301. In argomento si veda M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale*, cit., p. 4.

654 Cass., 24 ottobre 2006, n. 39109.

risultata orientata a una mera funzione prevenzionistica garantita dalla disciplina pubblicistica sulla circolazione dei beni culturali.

Una questione che ha suscitato un ampio dibattito è quella relativa al possesso illecito di beni archeologici<sup>655</sup>. In materia si rinviene una presunzione secondo la quale, il possesso di beni di interesse archeologico appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello Stato, si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di aver legittimamente acquistato i beni in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 364/1909<sup>656</sup>. Secondo una parte della giurisprudenza, il possessore di beni archeologici, incapace di dimostrare che i beni siano di fonte lecita, avrebbe risposto della condotta di furto ai sensi dell'art. 625 c.p. o di ricettazione *ex art.* 648 c.p., in virtù della presunzione di illiceità del possesso<sup>657</sup>. Tuttavia tale impostazione, fondata sulla previsione di una presunzione di illiceità del possesso in cui l'onere della prova risulta a carico del possessore è stata messa in discussione da successive pronunce della Corte di Cassazione<sup>658</sup>. Una simile presunzione infatti risulterebbe del tutto illegittima, perché in contrasto con diversi principi dell'ordinamento tra cui quello della presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 27 comma 2 Costituzione<sup>659</sup>. Per tali ragioni non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova dell'illecita provenienza dei beni che invece sarà rimesso all'accusa.

Il Codice inoltre contemplava la fattispecie di "*contraffazione di opere d'arte*"<sup>660</sup> all'art. 178<sup>661</sup> che sanzionava chiunque contraffacesse, alterasse o riproducesse

---

655 Si veda ampiamente V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 302.

656 Legge n. 364/1909 "per le antichità e le belle arti" (c.d. Legge Borghi) che ha previsto norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti ed inoltre ha attribuito allo Stato il possesso del c.d. sottosuolo archeologico.

657 Così ad esempio Cass., 27 giugno 1995, Dal Lago.

658 Si veda Cass., 7 giugno 1999, Cilia e altro.

659 Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 302.

660 La fattispecie di contraffazione contemplata dal Codice Urbani riprende la formulazione dell'art. 127 del d.lgs. 490/1999 che a sua volta rappresenta il frutto della riforma attuata con la c.d. Legge Pieraccini, l. 1062/1971. Tale novella ha apprestato una tutela diretta ai beni culturali, anticipandone la protezione e prevedendo la punibilità non solo delle condotte di contraffazione in senso stretto ma anche l'indotto collegato al falso. In argomento cfr. E. SALAMONE, *La contraffazione di opere d'arte*, cit., p. 98.

661 Art. 178 "*Contraffazione di opere d'arte*": "1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico. Si trattava in realtà di una fattispecie plurioffensiva a tutela sia dell' "integrità del patrimonio culturale, nonché dall' "interesse alla trasparenza e alla correttezza del mercato dei beni culturali e della pubblica fede<sup>662</sup>. La fattispecie in esame alla lettera a) puniva tre distinte condotte: la contraffazione, l' "alterazione e la riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico. Ai fini dell' "integrazione della fattispecie non era richiesta l' "autenticità dell' "opera, risultando sufficiente la mancanza di una espressa dichiarazione di non autenticità<sup>663</sup>. La lettera b) sanzionava chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, ponesse in commercio, o detenesse per farne commercio, o introducesse a tal fine, nel territorio dello Stato, o ponesse in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico. Tale previsione mirava dunque a sanzionare la "commercializzazione del falso" e dunque anche chi agevolasse la vendita dell' "opera nel mercato legale, consentendo al soggetto che avesse falsificato l' "opera di realizzare in tal modo un indebito profitto. Le ulteriori condotte previste dalla norma in commento erano quelle alla lettera c) e d). La prima lettera puniva i soggetti che a conoscenza della falsità dei beni, autenticassero opere o gli oggetti previsti alle lettere a) e b), contraffatti,

---

*c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.*

*3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.*

*4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".*

662 Così. F.E. SALAMONE, *La contraffazione di opere d'arte*, cit., p. 98.

Sulla tutela della fede pubblica si veda anche V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 303. Secondo l'a. anche la giurisprudenza (si richiama la giurisprudenza dallo stesso indicata) tra i vari beni tutelati dalla disposizione, ravviserebbe quello della fede pubblica, secondo il tipico schema del reato plurioffensivo, affermando l' "irrelevanza della riconoscibilità del falso da parte del medio collezionista, ritenendo integrato il reato ove ad essere tratta in inganno è la generalità dei terzi.

663 In tema di contraffazione di opere d'arte cfr. Cass. sez. III, 24/03/2011, n.26710, secondo cui l' "inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un normale aspirante compratore.

alterati o riprodotti. La seconda sanzionava invece chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accreditava o contribuiva ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. La norma punirebbe dunque le condotte dei consiglieri fraudolenti, a conoscenza della falsità delle opere d'arte; tuttavia il reato è da considerare come reato comune e non proprio, in quanto non sussistono albi o elenchi di critici d'arte<sup>664</sup>. Ai fini dell'integrazione della fattispecie si riteneva necessaria l'effettiva conoscenza da parte dell'esperto d'arte della falsità dell'opera autenticata o accreditata, non essendo sufficiente il mero stato di dubbio. A tal proposito sorgevano dunque non indifferenti problemi in relazione all'elemento psicologico del reato di non facile prova, in quanto le valutazioni di autenticità non è affatto semplice e spesso risulta opinabile.<sup>665</sup>

Il comma quarto dell'art. 178 contemplava la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati al primo comma della stessa norma. Dato l'impiego del termine "sempre" si trattava di una confisca non facoltativa bensì obbligatoria. La confisca era tuttavia esclusa ove si trattasse di cose appartenenti a persone estranee al reato.

All'art. 179 del D.lgs. 42/2004 figuravano ipotesi di non punibilità relative alla fattispecie di contraffazione *"Le disposizioni di quest'ultimo articolo non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto di esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o della imitazione mediante dichiarazione rilasciata all'atto di esposizione o della vendita"*.

---

<sup>664</sup> Così F.E. SALAMONE, *La contraffazione di opere d'arte*, cit., p. 103.

<sup>665</sup> In argomento si veda V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 304.

### ***3. I reati previsti nel Codice penale prima della riforma del 2022***

Prima della L. 9 marzo 2022, n. 22, il codice penale non contemplava un'apposita sezione dedicata ai reati contro il patrimonio culturale. Poche erano inoltre le disposizioni a tutela dei beni culturali.

Da ciò discendeva la scarsa adeguatezza del sistema sanzionatorio a tutela di tali beni nonché il disordine legislativo a causa dell'allocazione delle disposizioni in diverse fonti normative. Le fattispecie allora previste, oggi abrogate a seguito dell'introduzione del nuovo titolo VIII-*bis*, a differenza di quelle previste nel Codice dei beni culturali e beni paesaggistici, erano incentrate sull'effettiva lesione dei beni culturali<sup>666</sup>.

Si trattava comunque di una tutela indiretta del patrimonio storico-artistico, in cui la lesione dello stesso valeva eventualmente come circostanza aggravante. Da tale considerazione ne deriva che il carattere di culturalità del bene, per come congeniata la tutela, non rappresentava un elemento essenziale della fattispecie ma esclusivamente un disvalore aggiuntivo.<sup>667</sup> Tali disposizioni erano orientate alla tutela reale del patrimonio culturale e riguardavano aggressioni ai beni perpetrate da soggetti in realtà privi di un rapporto con i beni stessi.<sup>668</sup> Tra le varie fattispecie rilevavano i "delitti comuni" posti a tutela del patrimonio culturale, di natura delittuosa come i delitti di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p.<sup>669</sup>, di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico *ex art. 639 c.p.*, in cui il bene offeso "*beni di interesse storico o artistico*" comportava l'applicazione di una specifica aggravante.

Inoltre il codice contemplava due distinte contravvenzioni: il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico, di cui all'art. 733

---

<sup>666</sup> Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 296, secondo il quale, mentre le disposizioni del codice penale a tutela dei beni culturali risultano incentrate sull'effettiva lesione dei beni; le fattispecie previste nel Codice D.lgs. n. 42/2002 sono incentrate sulla violazione di obblighi di conservazione, di collocazione, di previa consultazione o di comunicazione con l'autorità competente ad autorizzare gli interventi o i progetti di opere sui beni.

<sup>667</sup> Così DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 189.

<sup>668</sup> Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 296.

<sup>669</sup> "1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici]" periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 22.

c.p.<sup>670</sup> e il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di cui all'art. 734 c.p.<sup>671</sup>.

Il codice penale ha dunque preso in considerazione, come avviene in molti ordinamenti, le offese più gravi nei confronti del bene culturale<sup>672</sup>: la distruzione e il danneggiamento dei beni che ledono, talvolta anche in maniera irrimediabile, l'unicità del bene, non altrimenti riproducibile.

In particolare la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p.<sup>673</sup> "*danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico*" rappresentava la prima norma espressamente prevista per la salvaguardia del patrimonio storico artistico sul versante penalistico. La norma sanzionava il proprietario che con dolo o colpa distruggesse o danneggiasse un bene culturale di cui avesse il possesso. Secondo una prima impostazione, il reato in esame non si limiterebbe solo al patrimonio culturale dichiarato ma anche a quello reale, ai fini della massima estensione della tutela nei confronti dei beni culturali. In base ad un differente orientamento, la contravvenzione sarebbe invece riferibile unicamente al patrimonio reale in considerazione del richiamo alla conoscenza del rilevante pregio che risulta implicita rispetto ai beni sui quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (patrimonio dichiarato)<sup>674</sup>.

Soggetto attivo del reato era dunque chiunque avesse la disponibilità diffusa e collettiva del bene e per tale ragione la fattispecie rientrava tra i "reati propri con qualifica soggettiva diffusa"<sup>675</sup>. Inoltre era richiesta la piena consapevolezza da parte dell'agente del rilevante valore del monumento o del bene proprio. La condotta tuttavia era punibile solo se dal fatto "*derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*". Tale presupposto sembrava condizionare la

---

670 Art. 733 c.p. "*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*": "*Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.*

*Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata*".

671 Art. 734 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

672 Così G.P. DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 85.

673 In argomento si veda ampiamente P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in [https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1458463602TRONCONE\\_2016a.pdf](https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1458463602TRONCONE_2016a.pdf)

674 Cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti*, cit., p. 77; G. PIOLETTI, *Patrimonio artistico e storico nazionale*, cit., p. 416.

675 *Ibidem*, p. 9.

punibilità del reato, di conseguenza può essere letto alla stregua di una causa obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p., in quanto finisce per essere il vero requisito per l'operatività del reato contravvenzionale.<sup>676</sup> In dottrina è stato osservato come la previsione di tutti i requisiti richiamati<sup>677</sup>, necessari ai fini dell'integrazione dell'ipotesi contravvenzionale, finisce per delineare una vera e propria "contravvenzione gigante" di "rara verifica pratica"<sup>678</sup>.

Anche la norma di cui all'art. 635, fattispecie delittuosa, era orientata verso la tutela all'inviolabilità e integrità del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, potenzialmente minacciati da condotte pregiudicanti la sostanza o l'uso dei beni stessi, tuttavia, a differenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 733 c.p., non richiedeva che il soggetto attivo fosse il privato proprietario della *res*, tanto che poteva essere definita quale "danneggiamento comune". La tutela offerta da quest'ultima norma si è rivelata tuttavia non adeguata, in quanto, nonostante la protezione fosse proiettata sul patrimonio culturale sia mobiliare che immobiliare, la tecnica di tutela impiegata, consistente nella previsione di un aggravante nell'ottica di una tradizionale visione patrimoniale e non di una fattispecie autonoma,<sup>679</sup> si è rivelata scarsamente efficace. Ciò in quanto la tutela deve essere proiettata direttamente sul bene finale, rappresentato dal "patrimonio culturale" che costituisce il disvalore centrale della fattispecie e non realizzata mediante il ricorso a una tutela che consideri il bene "solo di riflesso" quale disvalore aggiuntivo.

Per quanto concerne la condotta di furto di beni culturali, valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. e alla successiva introduzione del reato di impossessamento illecito di beni culturali previsto dal D.lgs. n. 42/2004.

---

<sup>676</sup> Per un tentativo di configurare il nocumento al patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale come condizione obiettiva di punibilità si veda C. LAZZARI, *L'art. 733 c.p., una norma priva di virtualità applicativa*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2260 ss.. Cfr. anche P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, p. 13.

<sup>677</sup> Si fa riferimento al rilevante pregio storico artistico del bene danneggiato, alla conoscenza da parte dell'agente del rilevante pregio della cosa, il riferimento ai beni non notificati e il danno al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.

<sup>678</sup> Sul punto F. MANTOVANI, *Lineamenti*, cit., p. 77; G. PIOLETTI, *Patrimonio artistico e storico nazionale*, cit., p. 416; RISTORI, voce *Patrimonio archeologico, storico o artistico (offese al)* in *Dig. Pen.*, vol. IX, Tornino, 1995, p. 267; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*

<sup>679</sup> Cfr. G.P. DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 88.

#### ***4. Il Disegno di Legge del 2017 come risposta alle istanze di tutela della Convenzione di Nicosia***

Per ovviare le inefficienze di un sistema di protezione penale dei beni culturali, in cui il bene rilevava solo come disvalore aggiuntivo in un modello di tutela indiretto, il tentativo di ricostruire il quadro sanzionatorio penale a tutela del patrimonio culturale era stato avviato attraverso l'esame alla Camera del disegno di legge delega A.C. 2806 nel corso della XV legislatura per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Successivamente, il disegno di legge fu ripreso da un nuovo disegno di legge del Governo A.S. 3016, a firma del Ministro Galan, presentato al Senato il 21 novembre 2011<sup>680</sup>. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente<sup>681</sup>. Di fondamentale importanza si è rivelato il disegno di legge n. 882, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", approvato dalla Camera il 18 ottobre 2018<sup>682</sup> (A.C. n. 893)<sup>683</sup>, in quanto, in ossequio agli obblighi di criminalizzazione stabiliti dalla Convenzione di Nicosia del 2017<sup>684</sup>, ha proposto l'"inserimento nel codice penale, per una funzione di "orientamento culturale" della tutela codicistica<sup>685</sup>, in ossequio al principio della riserva di codice, del nuovo titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", che prevede nuove fattispecie penali a presidio dei beni culturali. La proposta di legge, di iniziativa dei deputati Franceschini e Orlando, riproduce il testo della proposta di legge

---

680 Cfr. L. D'AGOSTINO, *Dalla –vittoria di Nicosia// alla –navetta// legislativa:*

*i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., p. 85.

681 In argomento si veda P. CARPENTIERI P., *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma*, cit. p. 44.

682 Proposta di legge A.C. n. 893. Come emerge dalla proposta di legge "Questo intervento si rende necessario per dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono *asset* strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità. Queste norme ci pongono all'avanguardia nella tutela dei beni culturali ed artistici, sia sul fronte della normativa interna che nell'adeguamento a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, specificamente dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017".

Cfr. Atti Parlamentari della Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Disegni di legge e relazioni, AC 893, consultabile su [www.camera.it](http://www.camera.it).

683 In argomento si veda ampiamente Cfr. L. D'AGOSTINO, *Dalla –vittoria di Nicosia// alla –navetta// legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., p. 86.

684 Cfr. G.P. DEMURO G.P., *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., p. 11.

685 Così S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 18 sulla collocazione dei reati contro il patrimonio culturale.

approvata nel 2017, A.C. 4220 di iniziativa governativa<sup>686</sup>, rimasta pendente al Senato sino alla fine della XVII legislatura<sup>687</sup>. La proposta di legge, approvata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre, successivamente è stata modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” prima dell’entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 22.

Il disegno di legge proponeva un rafforzamento della tutela dei beni culturali all’interno dell’ordinamento nazionale data la disorganicità della materia, allocata in più fonti, ma soprattutto l’adeguamento della normativa alle istanze di tutela sovranazionali, così come previsto dalla Convenzione di Nicosia del 2017 che l’Italia avrebbe dovuto ratificare. L’intento era quello di dedicare ai reati contro il patrimonio culturale, previsti sia dal codice penale che dal codice dei beni culturali e del paesaggio, un apposito Titolo, con l’inserimento di nuove fattispecie che garantissero una tutela diretta al bene “patrimonio culturale” a prescindere dall’inosservanza dei provvedimenti amministrativi delle autorità. Tuttavia il disegno di legge giunto in Senato ha presentato delle lievi modifiche rispetto al testo iniziale, al fine di un maggiore allineamento con le condotte previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa<sup>688</sup>. Tra le divergenze si sottolinea l’eliminazione della criminalizzazione della condotta di illecita detenzione, eccessivamente ampia e generica, che avrebbe certamente comportato tensioni con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento penale: precisione, determinatezza e tassatività. Inoltre è stata finalmente prevista la condotta di illecita importazione di beni culturali, accanto a quella di illecita esportazione. Più volte infatti la dottrina aveva sottolineato la necessità dell’introduzione di simile fattispecie<sup>689</sup>, precedentemente ricondotta al contrabbando.

Si prevedeva così l’inserimento nel codice delle seguenti fattispecie, applicabili altresì quando il fatto fosse stato commesso all’estero in danno del

---

<sup>686</sup> Documento consultabile sul sito della Camera dei Deputati [www.camera.it](http://www.camera.it) e del Senato della Repubblica, [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>687</sup> In argomento si veda E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa*, cit., p. 52.

<sup>688</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>689</sup> Cfr. Si veda V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 299.

Sull’importanza della previsione di una fattispecie che sanzioni l’importazione illecita di beni culturali si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti*, cit., p. 110.

patrimonio culturale nazionale,<sup>690</sup>: furto di beni culturali (art. 518 *bis*), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter*), ricettazione di beni culturali art. (518 *quater*), riciclaggio di beni culturali art. (518 *quinqües*), illecita detenzione di beni culturali (art. 518 *sexies*), violazione in materia di alienazione di beni culturali art. (518 *septies*), uscita/espportazione illecita di beni culturali (art. 518 *octies*), danneggiamento, deturpamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *nonies*), punibilità di condotte colpose (art. 518 *decies*), devastazione, saccheggio beni culturali (art. 518 *undecies*), contraffazione opere d'arte (art. 518 *duodecies*) e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 518 *terdecies*). Inoltre, unitamente alle fattispecie appena richiamate, erano previsti reati del tutto nuovi a livello strutturale, tra cui il “*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli*” ai sensi dell’art. 707-*bis*<sup>691</sup>: tale contravvenzione avrebbe comportato l'arresto fino a 2 anni di chiunque fosse stato ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi era riferito all'interno di aree e parchi archeologici, zone di interesse archeologico o aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Inoltre si proponevano una serie di aggravanti e delle forme di ravvedimento. Unitamente all’applicazione della pena, sarebbe seguita sempre la confisca obbligatoria<sup>692</sup> e, ove non fosse possibile, quella per equivalente. Per la suddetta disciplina era inoltre prevista un’estensione della responsabilità agli enti nel caso di reati commessi nell’interesse o nel vantaggio di persona giuridiche, così

---

690 Art. 518-*vicies* “Fatto commesso all'estero”: “Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale”;

691 Art. 707-*bis*. “*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*”: –E punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”.

692 Art. 1. Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre, modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”

(Modifiche al codice penale)

–1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater*, 518-*quater*, 518-*quinqües*, 518-*sexies*, 518-*septies* e 518-*sexiesdecies*»;

come previsto dal D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo di delitti previsti dalla stessa norma con l'inserimento degli artt. l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quaterdecies. Infine erano previste nuove tecniche di indagini sul campo processuale ed operazioni sotto-copertura.

Tra le fattispecie principali vi era quella del furto di beni culturali ai sensi dell'art. 518 bis<sup>693</sup> che finalmente avrebbe colmato la perdurante lacuna dovuta alla mancanza di una fattispecie autonoma che sanzionasse la sottrazione di beni culturali. Prima di tale previsione, come già osservato, la condotta di furto era ricondotta alla fattispecie circostanziata del furto 625, n. 7; successivamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto all'art. 176 la fattispecie di "Illecito impossessamento di beni culturali" che tuttavia non contemplava la condotta di sottrazione, limitandosi a quella di impossessamento.

La fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali, prevista ai sensi dell'art. 518-ter riproduceva, con una pena più grave, la fattispecie comune di cui all'art. 646 c.p. e la relativa aggravante qualora il possesso dei beni fosse a titolo di deposito necessario<sup>694</sup>. La fattispecie di ricettazione di beni culturali ex art. 518-quater riportava la stessa formulazione della fattispecie di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., prevedendo tuttavia una pena più alta, da 3 a 12 anni di reclusione, applicabile anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.<sup>695</sup>

Anche il riciclaggio di beni culturali ai sensi dell'art. 518-quinquies presentava la stessa formulazione della fattispecie di cui all'art. 648 bis, la pena prevista era la

---

693 "Titolo VIII-bis "Dei delitti contro il patrimonio culturale" (Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre, modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale")

Art. 518-bis. – (Furto di beni culturali): *"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena e della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".*

694 Cfr. L. D'AGOSTINO, *Dalla –vittoria di Nicosia// alla –navetta// legislativa:*

*i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., p. 86.

695 *Ibidem*

reclusione da cinque a quattordici anni, aumentata nel caso in cui l'autore avesse agito nell'esercizio di una attività professionale.

L'art. 518-*septies* "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali" contemplava tre differenti condotte: l'alienazione non autorizzata; l'omessa presentazione nel termine di trenta giorni degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, e l'alienazione nella pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della Ministero dei beni culturali.

L'art. 518-*novies* prevedeva una fattispecie autonoma rispetto alle previgenti ipotesi di aggravanti e contravvenzioni di cui agli artt. 635, comma 2, n.1; 733; 734 c.p. sia nel caso di danneggiamento di beni culturali, sia in quello la distrazione dei beni stessi, consistente in un uso incompatibile dei beni con il loro valore storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione.

Una fattispecie nuova contemplata dal disegno di legge è quella relativa alla devastazione e saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. art. 518-*undecies*, e di contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*duodecies*, fino a quel momento contemplata unicamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre il disegno di legge prima della modifica del Senato contemplava la fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali all'art. 518 *sexiesdecies*<sup>696</sup>. La norma prevedeva la punibilità con la reclusione da due a otto anni di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per se o per altri, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali. Non si trattava dunque di una fattispecie associativa ma di un reato comune monosoggettivo che poteva essere realizzato da più soggetti che avessero gestito illecitamente beni culturali. La fattispecie era stata prevista proprio in considerazione della diffusione del traffico illecito di beni culturali sempre più posto in essere in forma organizzata a livello transnazionale.

---

<sup>696</sup> Art. 518-*sexiesdecies*. "Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali]]: -Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per se o per altri, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali e punito con la reclusione da due a otto anni."

All'art. 518-*septiesdecies* era previsto un sistema di circostanze aggravanti, in base alle quali la pena era aumentata da un terzo alla meta quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici avesse cagionato un danno di rilevante gravità;

fosse stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio, o nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 C.P. In tutte queste ipotesi sarebbe stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36. A seguito delle modifiche della proposta di legge, apportate dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021<sup>697</sup> *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*, l'articolo è stato riscritto *“Art. 518-sexiesdecies// (Circostanze aggravanti) e il primo comma ha previsto che –La pena è aumentata da un terzo alla meta quando un reato previsto dal presente titolo: Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36//.*

Inoltre nella terza ipotesi è stato eliminato l'inciso *“astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per altri”* ed è stata modificata la parte finale secondo la quale *“Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36”*.

Il disegno di legge ai sensi dell'art. 518-*septiesdecies* prevedeva la confisca penale obbligatoria<sup>698</sup>, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono

---

<sup>697</sup>Modifiche consultabili su [https://www.aodv231.it/images/img-editor/files/leg.18.pdl\\_camera.893-B.18PDL0167600.pdf](https://www.aodv231.it/images/img-editor/files/leg.18.pdl_camera.893-B.18PDL0167600.pdf) .

<sup>698</sup> Art. 518-*duodevicies*- “Confisca” (A seguito delle modifiche del Senato del dicembre 2021): *“Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.*

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti.

Infine una novità di rilevante importanza in materia di tutela penale di beni culturali era costituita dall'estensione della responsabilità in caso di reati contro i beni culturali anche alle persone giuridiche<sup>699</sup>, mediante l'inserimento nel D.lgs. 231/2001 degli articoli 25-*terdecies* e 25-*quaterdecies*. Tale previsione riprendeva dunque quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione di Nicosia<sup>700</sup>, che per la

---

*Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

*Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.*

*Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi".*

699 Art. 3 (A seguito delle modifiche apportata dal Senato nel dicembre 2021) "Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche":

*"1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale).*

*1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*

*4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis e 518-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*

*5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*Art. 25-duodecies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

*2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».*

700 Art. 14 Convenzione di Nicosia: —*Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and*

*dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary sanctions, and could include other measures, such as:*

*a. temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;*

*b. exclusion from entitlement to public benefits or aid;*

*c. placing under judicial supervision;*

*d. a judicial winding-up order.*

*3. Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the:*

*a. instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;*

*b. proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.*

prima volta aveva ampliato e rafforzato la tutela del patrimonio culturale prevedendo anche la punibilità degli enti ove il reato fosse stato commesso nell'interesse o nel vantaggio di quest'ultimo.

---

*4. Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention//.*

## CAPITOLO IV

*1. La tutela penale dei beni culturali ai lumi della riforma: analisi della L. 9 marzo 2022, n. 22: il nuovo titolo VIII bis- 1.2. Le nuove fattispecie a tutela dei beni culturali-2. Il furto- 3. Appropriazione indebita di beni culturali- 4. Ricettazione di beni culturali- 5. Impiego di beni culturali provenienti da delitto -6. Riciclaggio di beni culturali- 7. Autoriciclaggio di beni culturali- 8. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- 9. Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali- 10. Importazione illecita di beni culturali- 11. Uscita o esportazione illecite di beni culturali - 12. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- 13. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici- 14. La contraffazione di opere d'arte- 15. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli-16. La confisca allargata - 17. La responsabilità degli enti*

### *1. La tutela penale dei beni culturali ai lumi della riforma: analisi della L. 9 marzo 2022, n. 22: il nuovo titolo VIII bis*

A seguito di un travagliato *iter* legislativo, finalizzato alla previsione di una disciplina specifica di tutela penale per i beni culturali con la introduzione di un apposito titolo per tali reati, in ossequio al principio di riserva di codice, solo di recente è stata approvata la L. 9 marzo 2022, n. 22<sup>701</sup>, entrata in vigore il 23 marzo.

Si tratta della riforma che ha dato attuazione alla Convenzione di Nicosia<sup>702</sup> volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel

---

<sup>701</sup> Il testo della L. è consultabile su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg>

<sup>702</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017, volta a prevenire e a combattere il traffico illecito e la distruzione dei beni culturali. La Convenzione prevede diverse fattispecie criminose, lesive dei beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegale, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni, la falsificazione di documenti, la distruzione ed il danneggiamento intenzionale di beni culturali. In argomento cfr. E. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 28 ss; G.P. DEMURO G.P., *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, cit., p. 11.

quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e che per di più conferma la centralità assunta dai beni artistici e culturali nella selezione degli interessi giuridici meritevoli di tutela penalistica. Ciò anche in virtù della polivalente rilevanza culturale, sociale, politica ed economica che rivestono.<sup>703</sup>

Nel dichiarato intento di razionalizzare un quadro normativo per molti versi disorganico e incoerente<sup>704</sup>, anche perché disordinatamente allocato in una pluralità di sede normative non facilmente accessibili<sup>705</sup>, il riordino della materia è stato realizzato, in linea con la direttrice politico-legislativa della c.d. riserva di codice<sup>706</sup>, mediante l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo VIII-bis, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale"<sup>707</sup>.

Vi sono collocati reati, ritenuti più gravi nel codice penale, prima ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali, nonché nuove fattispecie criminose funzionali alla tutela di questo straordinario patrimonio.

---

703 Sul punto si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 17, secondo il quale l'espressione "beni culturali" viene solitamente utilizzata al plurale per la consapevolezza che l'espressione al singolare non sia sufficiente ad accogliere la vastità dei possibili significati e di componenti rientranti nel concetto. Si veda anche A. POGGI, *La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali*, cit., p. 3.

704 Così G.P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 1 ss.; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 6; A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., pp.186 ss.; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 17-21; A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit.; V. MILITELLO, *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, a cura di M. Catenacci, V.N. D'Ascola e R. Rampioni, Roma 2021, p. 290.

705 Si fa riferimento sia al codice penale che al codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42/2004.

706 L'art. 3-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 d.lgs. 21/2018 e rubricato "Principio della riserva di codice". La norma prevede che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Come stabilito nella Riforma Orlando la riserva di codice costituisce uno strumento "per la migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena" da realizzare mediante l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale".

In argomento cfr. S. BERNARDI, *Il nuovo principio della —riserva di codice— e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, cit.; S. DE FLAMMINEIS, *L'età della (apparente) codificazione. Brevi riflessioni sul D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21*, cit.

707 Art. 1. Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati

il 18 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 882) e modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"

(Modifiche al codice penale):

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »;

b) dopo il titolo VIII del libro secondo e inserito il seguente:

Per quanto concerne le modifiche normative, la novella<sup>708</sup> è intervenuta sull'art. 635 c.p., sopprimendo l'aggravante del danneggiamento perpetrato su cose "d'interesse storico o artistico ovunque siano ubicate"<sup>709</sup>. Inoltre l'art. 5 della legge di riforma ha abrogato il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale nonché gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179<sup>710</sup> del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Queste ultime norme, come già illustrato, prevedevano fattispecie a tutela dei beni culturali all'interno del codice Urbani che tuttavia non risultavano incentrate sul bene giuridico "patrimonio culturale" quale valore intrinseco quanto piuttosto come sanzione a seguito della mera violazione di prescrizioni amministrative<sup>711</sup>.

La riforma, oltre a dare attuazione al progetto di codificazione, ha previsto nuove figure di reato, contenute nel titolo richiamato, tra cui la nuova contravvenzione ai sensi dell'art. 707 bis c.p.<sup>712</sup>, e ha introdotto anche un sistema di circostanze aggravanti e attenuanti applicabili a tutti i reati contro i beni culturali per inasprire o attenuare le norme penali poste alla protezione di questi ultimi quando oggetto dei reati comuni siano i beni culturali. Nel caso delle aggravanti la pena è aumentata ove il danno sia di rilevante gravità, se il reato è commesso nell'esercizio di attività professionali o commerciali, se è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali o se è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p..

---

708 Si fa riferimento all'art. 5 della proposta di legge approvata "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

709 Art. 6 Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati

il 18 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 882) e modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"

(Abrogazioni)

"1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.

a) il secondo periodo del secondo

comma dell'articolo 639 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

710 Si fa riferimento alle seguenti fattispecie: uso illecito, inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, uscita o esportazione illecita, impossessamento illecito di beni culturali, collaborazione per il recupero di beni culturali contraffazione di opere d'arte, ormai affidate ad altre norme previste all'interno del codice penale.

711 In argomento si veda S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 294 s.; L. CONTI, *Considerazioni brevi sulla tutela dei beni culturali e suoi possibili riflessi penalistici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, II, pp. 641 ss.

712 "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli".

La pena è invece diminuita quando il danno è di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità ovvero l'evento dannoso o pericoloso sia anch'esso di speciale tenuità.

L'art. 2 della legge di riforma ha esteso ai procedimenti di indagine per i delitti di cui all'art. 518 *sexies* "Riciclaggio di beni culturali" e 518 *septies* "Autoriciclaggio di beni culturali" la causa di non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti sotto copertura, aggiungendo al comma 1 dell'art. 9 della L. n. 146/2006<sup>713</sup>, la lettera b-bis.

Non può trascurarsi poi la circostanza che le nuove disposizioni, così come previsto dall'art. 3, ampliano il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231 del 2001<sup>714</sup>, attraverso l'innesto di due nuove fattispecie: l'art. 25 *septiesdecies* e l'art. 25 *quinqüesdecies*.

La prima norma si applica in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 518 *novies* (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali); 518 *ter* (Appropriazione indebita), 518 *decies* (Importazione illecita) e 518 *undecies* (uscita o esportazione illecite di beni culturali). La seconda, in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 518 *sexies* (Riciclaggio); 518 *terdecies* (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

---

713 Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

714 Art. 3: (Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodecies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Sulla scia di precise sollecitazioni internazionali volte ad aggredire patrimoni di formazione illecita o anche solo sospetta, la riforma è intervenuta anche sull'art. 240-bis c.p.<sup>715</sup> Lo ha fatto estendendo il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la confisca allargata, mediante l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali.

L'art. 4<sup>716</sup> infine attribuisce nuovi poteri in materia cautelare reale ai soggetti addetti alla sorveglianza di aree protette, mediante la modifica dell'art. 30 comma 3 della legge n. 349/1991<sup>717</sup>.

In sintesi, queste scelte legislative puntano finalmente ad apprestare una più ampia tutela ad un bene addirittura dotato di rilevanza costituzionale, data la disposizione dell'art. 9 Costituzione che assegna alla Repubblica il compito di promuovere «*lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*» e nel secondo comma statuisce la «*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale*»<sup>718</sup>. Dalla lettura congiunta dei due commi si evince che non si tratta solo di attenzione verso cose, beni o interessi, ma di un vero riconoscimento alla cultura del compito

---

715 Art. 1. Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati

il 18 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 882) e modificata dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2021 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"

(Modifiche al codice penale):

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies»;

716 Art. 4 (Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette):

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno».

717 Legge quadro sulle aree protette n. 349/1991

718 In argomento cfr. M.S. GIANNINI, *Sull'art. 9 Cost. (La promozione culturale)*, cit., p. 435; F. MERUSI, *Principi fondamentali*, sub art. 9, cit., p. 434; G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 53; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 1302 ss.; F. MUCCIARELLI, *Bellezze naturali (Distruzione o deturpamento)*, cit., pp. 433 ss.; F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 59 ss.; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 1302 ss G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 29 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, cit., pp. 290 ss.; M. CECCHETTI, *Art. 9*, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit.; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pp. 10 ss.; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in cit., pp. 5 ss.; P. TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, cit., p. 3.

Per un approfondimento delle affinità tra beni culturali e bene ambiente cfr. A. MASSARO, *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive, in Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 179.

di formazione intellettuale dell'individuo attraverso processi educativi in senso ampio: paesaggio e patrimonio storico e artistico sono dunque strumenti di cultura.<sup>719</sup> Il legislatore, in ossequio alla norma costituzionale, ha così esplicitato le tecniche di tutela rispetto ai beni culturali, mediante il diritto penale che rappresenta anche rispetto al patrimonio culturale un irrinunciabile strumento di prevenzione, repressione, stigmatizzazione e riaffermazione del valore oggetto di protezione<sup>720</sup>. Il bene giuridico "patrimonio culturale", in base a tale impostazione, emerge come valore in se e non come una funzione derivata<sup>721</sup>.

Sul piano descrittivo dell'"oggetto della tutela, non vi è dubbio che campeggi anche il patrimonio, dato l'enorme valore economico dei beni culturali che deriva dalla loro non riproducibilità. È ovvio che nei beni culturali il valore è direttamente correlato alla originalità e al fatto che spesso si tratta di pezzi (se non addirittura di complessi) unici<sup>722</sup>. In aggiunta vi è da rilevare che il bene rappresentato dal patrimonio culturale non è soltanto di natura materiale<sup>723</sup>, bensì anche ideale<sup>724</sup>. Intanto storica<sup>725</sup>, dal momento che esso esprime una determinata fase della civiltà indicandone i tratti identitari più qualificanti, come il livello di cultura e di raffinatezza artistica<sup>726</sup>, oltre che lo stato complessivo di maturità. Viene quindi in rilievo un valore non soltanto rievocativo e ricostruttivo, ma pienamente culturale. Dunque l'identità dei beni culturali risulta pienamente "*connessa ad un valore ideale che risulta profondamente compenetrato nell'elemento materiale*"<sup>727</sup>, tanto che si

---

719 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 2.

720 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 2.

721 *Ibidem*, p. 2.

722 Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56.; anche G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 9.

723 Cfr. M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 5 ss, ora in *Scritti*, Milano, 2005, vol. VI, pp. 1003 ss.. Secondo l'Autore "*la cosa è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica [...]]: —come tale è bene culturale, su cui lo Stato-Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà che non riguardano l'utilizzabilità patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell'universo culturale*".

724 Cfr. M. S., GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 25.

Si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6344. Con questa Pronuncia il Consiglio di Stato evidenzia l'evoluzione della connotazione dei beni culturali, non più ancorata alla materialità della *res* bensì ad una dimensione ideale, come espressione di valori di un ambiente storico e sociale.

725 In argomento si veda M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (Tutela penale del)*, cit., p. 3. Per un'analisi storica della legislazione in tema di beni culturali si veda M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, cit.

726 Sul valore estetico dei beni culturali si veda M. CANTUCCI, *Voce —Bellezze naturali*", cit., p. 296;

727 Sul concetto di "bene immateriale" si veda G. TEDESCHI, *Voce —bene immateriale*], cit., pp. 356 ss.; C. COUHIN, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, cit., E. POUILLET, *Traite théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, cit., 1984; A. KATZ, *Die zeitliche Bergrenzung der*

tratterebbe di un bene giuridico nuovo<sup>728</sup> e complesso, caratterizzato da molteplici aspetti sia identitari sia di tipo transnazionale e universale<sup>729</sup>. Ecco perché il bene giuridico che risulta delineato da simili riflessioni è polivalente e si direbbe, per la parte che ne rappresenta la portata ideale, del tutto refrattario ad una stima soltanto economica<sup>730</sup>.

La riforma è dunque indice della piena consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale, quale bene meritevole di tutela giuridica anche sul piano penalistico ed inoltre ha il pregio di riuscire a delineare un sistema di tutela diretto, incentrato sulla tutela del bene giuridico "patrimonio culturale" e non più una tutela indiretta, conseguente alla mera violazione di provvedimenti amministrativi<sup>731</sup>. Ciò che rileva infatti ai fini della tutela è il bene finale "patrimonio culturale", come valore in sé, a prescindere dagli effetti positivi che da questo discendono rispetto ad ulteriori situazioni ed interessi.

---

*Immaterialgüterrechte (Festgabe für R. Wilke, Berlino, 1900, 3); L. FERRARA, La concezione economica dei diritti sui beni immateriali, cit.; A. ROCCO, Il concetto di bene e di interesse nel diritto penale e nella teoria generale del diritto, cit., p. 59; KAGAN, "Res corporalis// and —res incorporalis//. A comparison of roman and english law, in Tulane Law Review, cit.; L. SORDELLI, Il titolo dell'opera d'ingegno e la sua configurazione come bene immateriale, cit., p. 154. Si veda anche P. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, cit., p. 218; V. CERULLI IRELLI, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, cit., p. 140 ss.; G. P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, cit., p. 23; G. SEVERINI, L'immateriale economico nei beni culturali, cit., secondo quest'ultimo autore il valore immateriale dei beni culturali è da considerarsi unico e irripetibile, non potendo esse re assimilato a cose consimili o da queste essere ripetuto. L'unicità e l'irripetibilità sono da considerare quali caratteri dei beni culturali esistenti sin dalla loro origine.*

<sup>728</sup> Così G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, p. 42.

<sup>729</sup> Cfr. A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, cit., p. 1 ss..

<sup>730</sup> Si veda G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in *Diritto del patrimonio culturale*, seconda edizione, Il Mulino, 2020, p. 61, secondo il quale l'economicità dei beni culturali va ricollegata alla componente immateriale del bene e non al loro supporto materiale. L'espressione "immateriale economico si riferisce al potenziale economico del bene in ragione del proprio valore culturale e dunque alla loro redditività quale capacità di generare utilità suscettibili di valutazione economica, come nel caso ad esempio di organizzazione di mostre, concessione d'uso, gestione di servizi per il pubblico e infine l'utilizzazione dell'immagine, specie digitale. Sul tema si veda anche F. DIAMANTI, *Diritto penale e beni culturali. Sputi (non solo) di politica criminale in Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto globale*, cit., p. 38.

<sup>731</sup> Per tutti si veda V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., pp. 95 ss.; T. PADOVANI, *Tutela di beni e di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, cit., pp. 670 ss.; S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-moderne e influssi illiberali*, p. 349; Cfr. G. COCCO, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, cit., p. 173, secondo il quale "La tutela penale, incentrata su illeciti contravvenzionali, che sanzionano l'inosservanza delle prescrizioni amministrative o l'impedimento del controllo degli organi amministrativi, tipicamente strumentali rispetto al fine di tutela dei beni sostanziali, assume una evidente funzione sanzionatoria e accessoria rispetto alla disciplina amministrativa che in essa trova un presidio diretto. La sanzione penale assume il ruolo di cerniera esterna ai modelli di azione amministrativa previsti, costituendo un mezzo di tutela solo indiretta del bene sostanziale (ultimo)".

Si veda anche M. TRAPANI, *Riflessioni a margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., p. 249, secondo il quale il sistema a tutela di funzioni non garantisce una tutela del bene in sé come valore intrinseco quanto piuttosto il rispetto delle procedure di tipo amministrativo, contemplate agli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 42/2004.

In particolare, in tema di beni culturali si veda In argomento si veda G.P. DEMURO, *La tutela del patrimonio storico-artistico quale tutela di beni e non di funzioni*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 64 ss.

Per quanto concerne il bene giuridico tutelato, il legislatore della riforma non delinea una nozione specifica di bene culturale propria del diritto penale e per tale ragione anche per il nuovo titolo di reati il bene è ricavabile dalla norma di riferimento dell'art. 2 del D.lgs. n. 42 del 2004<sup>732</sup>, nonché dagli articoli 10 e 11 che distinguono tra beni qualificati direttamente dalla legge (quelli che appartengono a soggetti pubblici, da conservare in virtù del loro valore intrinseco) e beni (quelli appartenenti a soggetti privati) sui quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio. La riforma tuttavia specifica che la protezione penale sia da accordare anche a quei manufatti culturali "appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini"<sup>733</sup>. In realtà sul punto era già intervenuta la Corte di Cassazione<sup>734</sup>, chiarendo che antichità ed oggetti artistici o monete "devono considerarsi beni culturali non solo quando abbiano carattere di rarità o pregio, ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. b del D.lgs. n. 42 del 2004, ma anche quando, a prescindere dall'accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, costituendo in tal caso, in forza dell'art. 91 comma primo del medesimo d.lgs., per definizione «cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico» che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato".

Il legislatore della riforma non definisce quale sia la portata del concetto "bene culturale" in base alla nota distinzione, su cui si è originato un ampio dibattito, tra tutela penale del patrimonio dichiarato e tutela penale del patrimonio reale<sup>735</sup>. Nel silenzio legislativo, in cui non è menzionata la dichiarazione di

---

732 Art. 2 D.lgs. n. 42/2004 "Patrimonio culturale|":

–1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.]]

733 In argomento si veda A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/2022/03/23/in-g-u-la-tutela-del-patrimonio-culturale-le-modifiche-al-codice-penale>.

734 Cass. pen., sez. III, n. 37861/2017.

735 In argomento si veda F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico* cit., pp. 64 ss.. Si veda anche G.P. DEMURO, *Commenti articolo per articolo: d.lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, cit., p. 429; P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., pp. 31-54; F. E. SALAMONE, *Il concetto penalistico di bene culturale*, in *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, a cura di F.E. Salamone, cit., pp. 27 ss., RESTA F., *Anticipazione e*

interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 42/2004, il sistema di tutela deve dunque essere inteso "di tipo reale" ai fini di un'estensione massima della protezione ai beni culturali anche in considerazione della maggiore attenzione che è maturata nei confronti degli stessi, nell'ottica di una tutela rafforzata in cui emerge il valore intrinseco del patrimonio culturale. Anche la giurisprudenza più recente sembra accogliere un sistema di tutela reale del patrimonio culturale<sup>736</sup>. Come già evidenziato, la scelta di un sistema di tutela reale rispetto a quello di tipo dichiarato, ridurrebbe gli spazi di discrezionalità rimessi alla pubblica amministrazione: l'accertamento spetterebbe così unicamente al giudice *ex post* e inoltre, secondo parte della dottrina, si arginerebbe il rischio di inerzia e di eventuali collusioni all'interno della pubblica amministrazione.<sup>737</sup> Inoltre un più ampio raggio di tutela, considerevole anche del patrimonio culturale reale, risulterebbe maggiormente in linea con la nozione ampia elaborata dalla Commissione Franceschini e inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Solo in base a questa impostazione il valore culturale del bene sarebbe interpretabile in termini di "valore pre-positivo" rispetto alla disciplina di tutela<sup>738</sup>. In realtà non è espressamente prevista a livello legislativo la obbligatorietà di una formale dichiarazione amministrativa che accompagni il bene; ciò sembrerebbe riguardare, così come previsto all'art. 2-*decies*, unicamente le collezioni di monete, senza una necessaria estensione a tutti gli altri beni culturali.

Per quanto concerne i beni paesaggistici, compendiate nella categoria comprendente «gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio,

---

limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., pp. 36 e ss., A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, cit., p. 112 ss., C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 15 ss.

<sup>736</sup> Sul punto cfr. S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit. pp. 21 ss.

In particolare si veda la pronuncia Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2005, n. 21400, ric. Pavoncelli, in cui la Corte ha accolto un'accezione di tutela reale dei beni culturali, in virtù del loro valore artistico e a prescindere dall'intervento di una dichiarazione formale e preventiva di interesse culturale.

<sup>737</sup> Così F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, p. 65;

<sup>738</sup> In argomento si veda G. PIOLETTI, *voce Patrimonio artistico (reati)*, cit., p. 387.

e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge»<sup>739</sup>, gli stessi sono presi in considerazione unicamente in riferimento ai delitti di danneggiamento e devastazione, ai sensi degli articoli 518 *duodecies* e 518 *terdecies* c.p..

Si osserva come l'individuazione dei beni oggetto di tutela, complessivamente, sia ricavabile da parte dell'interprete attraverso una serie di continui rinvii alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia per il patrimonio culturale che per quello ambientale, che determina senza dubbio disordine legislativo. Ai fini di una maggiore coerenza normativa, sarebbe risultata certamente più agevole una definizione unitaria di beni culturali in relazione alle norme del nuovo titolo codicistico. Probabilmente il silenzio del legislatore sul punto deriverebbe proprio dalla difficoltà di definire una nozione unitaria di beni culturali valevole per il diritto penale, data la vastità dei beni rientranti in questo settore ma soprattutto in ragione del carattere di "culturalità" che caratterizza tali beni, difficile da circoscrivere, così come espresso nel primo capitolo di questo studio.

Tuttavia si noti come la collocazione del titolo in esame, subito dopo i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, non appare in realtà del tutto coerente con il bene protetto dalla normativa. In realtà sarebbe stata preferibile la sua collocazione unitamente o subito dopo il titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, dato che il patrimonio culturale con quest'ultimo bene giuridico condivide l'essenza di bene-mezzo per la salvaguardia e lo sviluppo della personalità umana<sup>740</sup>

## ***1.2 Le nuove fattispecie a tutela dei beni culturali***

Il fine della riforma della tutela penale dei beni culturali è stato quello di creare un sistema con nuove fattispecie autonome di reato che riprendono

---

<sup>739</sup> La definizione è rinvenibile sempre all'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 42/che ai fini dell'individuazione rinvia all'art. 134 che a sua volta rinvia all'art. 136 che elenca i beni immobili di "notevole interesse pubblico e all'art. 142 che individua le aree "comunque di interesse paesaggistico", definite dai piani paesaggistici ai sensi degli articoli 143 e 156.

<sup>740</sup> Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 2; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 37.

sostanzialmente la formulazione delle previgenti disposizioni<sup>741</sup>. Il legislatore opta per la scelta di nuovi reati rispetto alla previsione di singole circostanze aggravanti per diverse ragioni.

La prima è rinvenibile nella necessità di costruire un nuovo assetto di tutela penale, a seguito del previgente disordine normativo, che riuscisse a far emergere il bene oggetto di tutela, individuabile nei beni culturali. Le aggressioni a tali beni comportano infatti un disvalore maggiore rispetto a quello concepito dalle tradizionali fattispecie insite nel codice penale. Questa impostazione risulta anche perfettamente in linea con la norma costituzionale dell'art. 9 che, come già evidenziato, assegna alla Repubblica il compito di promuovere «*lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*» e nel secondo comma statuisce la «*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale*» e inoltre riflette un modello di tutela diretto incentrato sul bene finale “patrimonio culturale”. In tal modo la novella ha messo in luce il bene giuridico come valore intrinseco e dunque come bene rilevante per la società da proteggere anche mediante il ricorso allo strumento penale.

Non è poi da trascurare il timore che la previsione di circostanze aggravanti come strumento di tutela rispetto ai beni culturali potesse essere neutralizzato dal giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee<sup>742</sup>. Di conseguenza il legislatore ha neutralizzato un rischio di non poco conto in quanto “*si temeva che una qualche insensata attenuante, magari generica, potesse essere ritenuta da un giudice tale da rendere inefficace la maggior minaccia*”<sup>743</sup>.

Si osservi come il legislatore della riforma non abbia introdotto alcun obbligo generale dei privati di denuncia dei beni culturali in loro possesso, sussistendo solo un obbligo di denuncia nell'ipotesi di ritrovamento fortuito di tali beni<sup>744</sup>. Come già illustrato sul tema del possesso illecito di beni archeologici, da tempo si è originato

---

741 Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, in *Il Penalista*, 26 maggio 2022, consultabile su <https://ilpenalista.it/articoli/focus/i-reati-contro-il-patrimonio-culturale-fanno-ingresso-nel-codice-penale>.

742 Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, in *Il Penalista*, 26 maggio 2022

743 Così A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit.

744 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, p. 15.

un annoso dibattito<sup>745</sup> : secondo una parte della giurisprudenza sussisterebbe un'“inversione dell'onere della prova”<sup>746</sup> in base al quale la legittimità del possesso sarebbe rimessa al privato il quale deve dimostrare di aver legittimamente acquistato i beni in epoca antecedente all'“entrata in vigore della legge n. 364/1909”<sup>747</sup>. Secondo tale orientamento il possesso illecito di beni archeologici costituirebbe un indizio idoneo a fondare il sospetto dell'“avvenuta commissione del reato di furto o di ricettazione di beni archeologici. Tuttavia è stato osservato da un diverso filone giurisprudenziale,<sup>748</sup> che ha cercato di stemperare l'orientamento previgente, come nell'attuale ordinamento non sussista alcuna previsione che stabilisca una simile presunzione assoluta di illegittimità del possesso, definibile come “*probatio diabolica*”<sup>749</sup> che inoltre risulterebbe in pieno contrasto con il principio di colpevolezza ai sensi dell'art. 27 comma 2 Costituzione<sup>750</sup>. Per tali ragioni non sarebbe configurabile alcuna inversione delle normali regole probatorie e la prova dell'“illiceità del possesso deve essere fornita dunque dalla pubblica accusa”<sup>751</sup>.

## 2. Il furto

La previsione del delitto di furto di beni culturali rappresenta senza dubbio una delle più importanti novità della riforma della legge del 9 marzo 2022, n. 22. Secondo i dati più recenti, nonostante si rilevi un decremento dei furti di beni

---

745 Si veda ampiamente V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 302. Cfr. G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, p. 15.

746 G. PIOLETTI, *Dubbi di legittimità costituzionale sulla presunzione di illiceità del possesso privato di oggetti archeologici*, in *Riv. Polizia*, 1996, p. 3 ss.; ID., *Sulla probatio diabolica della legittimità del possesso di cose di interesse archeologico*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 517 ss. Cfr. G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 15 e la giurisprudenza richiamata dall'autore (Cass. 3.12.1998, n. 12716, *CED* 212786; Cass. 5.4.2005, n. 12618, *CED* 231255; Cass. 23.12.2009, n. 49439, *CED* 245743; Cass. 22.3.2016, Cadario, *CED* 266981-01; Cass. 2.1.2019, n. 22, *CED* 274745, con nota di T. Scovazzi, *Un atleta non ancora giunto a destinazione*, in *Riv. dir. int.*, 2019, 2, pp. 511-518)

747 Legge n. 364/1909 “per le antichità e le belle arti” (c.d. Legge Borghi) che ha previsto norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti ed inoltre ha attribuito allo Stato il possesso del c.d. sottosuolo archeologico.

748 Si veda Cass., 7 giugno 1999, Cilia e altro.

749 Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, p. 15.

750 V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 302.

751 Così Cass. 16 marzo 2000, in *Cass. pen.*, 2001, p. 973 ss.

culturali (-17,6%) si tratta in ogni caso di una delle condotte più diffuse a danno dei beni culturali, specialmente in Italia<sup>752</sup>.

La fattispecie è prevista ai sensi dell'art. art. 518-bis c.p. secondo cui *“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena e della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”*.

La riforma introduce una fattispecie autonoma di furto a tutela dei beni culturali, colmando così la precedente lacuna normativa: come già illustrato, prima della riforma, la protezione rispetto a simili condotte era offerta dal ricorso alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p.<sup>753</sup>. Tuttavia il sistema di tutela si dimostrava del tutto inadeguato in quanto la circostanza, in cui i beni erano ricondotti attraverso un richiamo del tutto generico, non sempre risultava configurabile, come nel caso di furto di beni culturali di proprietà privata e non pubblica, e inoltre l'applicazione della stessa poteva essere esclusa a seguito di un giudizio di bilanciamento con altre circostanze attenuanti<sup>754</sup>. Né la previsione dell'art. 176 *“furto archeologico”* all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42/2004

---

752 Secondo le stime del Resoconto annuale dell'attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del 2020 si riscontra un decremento dei furti di beni culturali (-17,6%) in linea con trend decrescente che aveva caratterizzato il periodo 2012-2017 (solo nel 2018 si è assistito a un leggero aumento dei furti). Tuttavia appare costante l'andamento dei reati in danno delle chiese e dei luoghi religiosi che risultano luoghi più esposti alle aggressioni criminali a causa della relativa facilità di asportazione dei beni, della loro apertura al culto e dell'ubicazione in località isolate. Dati emergenti dal Resoconto annuale dell'attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del 2020, consultabile su <https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2021/04/Attività-Operativa-2020c.pdf>.

753 Art. 625 n. 7 c.p.: *“se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”*.

754 Così 754 In questo senso G.P. DEMURO., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 125. Secondo cui, come già evidenziato, la circostanza prevista ai sensi dell'art. 625 n. 7 risulta del tutto inadeguata per un'efficace protezione del patrimonio culturale, sia per la discutibile natura circostanziale e gli effetti derivanti in tema di bene giuridico protetto, propri di un sistema di tutela penale indiretta, la riconduzione dei beni culturali nel novero degli oggetti tutelati avviene attraverso un riferimento estremamente generico. Cfr. G.P. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit.; L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*.

come *lex specialis* rispetto al furto comune, che richiedeva la sola condotta di impossessamento e prescindeva del dolo specifico (il fine del profitto), era riuscita a garantire un maggiore livello di tutela.

La previsione del furto mette dunque in luce il bene giuridico del patrimonio culturale e l'interesse all'appartenenza pubblica del patrimonio storico, artistico e archeologico<sup>755</sup>, con un trattamento sanzionatorio più gravoso, pari a quello del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.. Tuttavia la fattispecie di furto delineata dalla riforma è da considerare come speciale rispetto al furto aggravato, in quanto l'oggetto materiale del reato è costituito dal bene culturale, che rientra nell'ambito della categoria generale delle cose mobili e si caratterizza per un regime intertemporale di continuità normativa, da cui discende l'applicazione ex art. 2, co. 4 c.p. della legge più favorevole.<sup>756</sup> Per quanto concerne l'elemento materiale la norma configura due distinte ipotesi di condotta.

La prima parte della disposizione riprende la formulazione della fattispecie di furto comune ex art. 624 c.p. "*Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se o per altri*" ma il legislatore specifica il bene oggetto di tutela "un bene culturale" che funge da *discrimen* tra le due distinte fattispecie. La seconda parte della norma punisce invece la condotta di impossessamento di beni appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini "*o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini*". Tale previsione riprende dunque la condotta precedentemente delineata dall'art. 176 del codice dei beni culturali e del paesaggio "*furto archeologico*" che non contemplava la condotta di sottrazione. Dunque, ai sensi del secondo comma, la sola condotta di impossessamento costituisce già di per sé reato.

La disposizione di cui all'art. 518-*bis* c.p., con entrambe le condotte, prevede la tutela sia nell'ipotesi di furto di un bene culturale appartenente al privato sia di un bene di proprietà dello Stato, in quanto rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali

---

755 G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, p. 2.

756 Così L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit.

marini, in base a quanto stabilito dall'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004<sup>757</sup>. In tema di impossessamento illecito di beni culturali la giurisprudenza di recente aveva assolto un soggetto imputato il quale era stato trovato in possesso di una moneta d'oro di valore storico artistico e archeologico, che gli era pervenuta per via ereditaria, stabilendo che il reato d'impossessamento illecito di beni culturali *"non si configura se il soggetto attivo ha tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene. È necessario, infatti, che l'agente ponga in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo"*<sup>758</sup>.

L'elemento psicologico è quello dolo specifico, consistente nella volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla consapevolezza del carattere culturale del bene a cui si aggiunge il fine del profitto. A differenza della previgente disciplina risulterà tuttavia necessaria la piena conoscenza del valore culturale del bene, non essendo sufficiente la sua conoscibilità, nonché l'altruità del bene stesso.<sup>759</sup>

La norma infine prevede una circostanza aggravante rispetto alla condotta di sottrazione, con pena e della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625. Differentemente, nel caso di furto di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, mediante condotta di impossessamento, la pena è aumentata ove il fatto sia commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge<sup>760</sup>. Inoltre risultano applicabili le ulteriori circostanze sia aggravanti che attenuanti previste nel nuovo titolo del codice agli articoli 518 *sexiesdecies* e 518 *septiesdecies*.

---

<sup>757</sup> L'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 sancisce che le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

<sup>758</sup> Cass. pen., sez. III, n. 24988/2020.

<sup>759</sup> G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 13.

<sup>760</sup> Secondo quanto previsto ai sensi dell'art. art. 89, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.

### ***3. Appropriazione indebita di beni culturali***

La fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali è prevista all'art. 518-ter del nuovo Titolo VIII bis c.p. secondo cui *“Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”*. Anche rispetto a tale delitto, in base all'art. 25 *sexiesdecies*, la riforma ha previsto la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Inoltre il legislatore della riforma ha previsto l'inserimento della fattispecie in esame all'art. 25 *sexiesdecies* in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/01 in caso di commissione del delitto di cui all'art. 518 *ter*.

Per quanto concerne la struttura della fattispecie, il delitto di appropriazione indebita di beni culturali configura un reato comune che riprende interamente la condotta delineata dall'art. 646 c.p.. Il presupposto del reato è dunque il possesso di un bene culturale, oggetto della condotta di appropriazione da parte del soggetto attivo, il quale deve essere a conoscenza sia dell'altruità del bene sia del valore culturale dello stesso che rientra nel fuoco del dell'elemento soggettivo del dolo. In particolare la fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Di conseguenza il reato di appropriazione di beni culturali differisce da quello di appropriazione indebita comune in considerazione dell'oggetto: nel primo caso si deve trattare di beni culturali, nel secondo di denaro o di un bene mobile altrui.

Un'ulteriore distinzione di dubbia portata tra le due fattispecie emerge tuttavia sul piano sanzionatorio: la pena alla reclusione prevista per il reato di appropriazione indebita comune ai sensi dell'art. 646 c.p. è da 2 a 5 anni e dunque risulta maggiore rispetto a quella contemplata per l'appropriazione indebita di beni culturali. Tale trattamento sanzionatorio appare contraddittorio, in quanto ogni condotta lesiva dei beni culturali, almeno nelle intenzioni legislative, comporta un

disvalore maggiore data la considerazione del bene culturale come valore in sé e irripetibile<sup>761</sup>.

Oltre alla previsione delle circostanze aggravanti e attenuanti contemplate ai sensi degli articoli 518 *sexiesdecies* e 518 *septiesdecies*, la pena è aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

#### ***4. Ricettazione di beni culturali***

Il delitto di ricettazione di beni culturali rinviene la sua disciplina all'art. 518-*quater* che stabilisce *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*

Anche tale fattispecie è stata inserita nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti mediante l'art. 25 *sexiesdecies*.

Si tratta della previsione di un'ipotesi di notevole importanza nella strategia di contrasto alle forme di aggressione dei beni culturali, in particolare al traffico di beni culturali, strettamente connessa al reato di furto, in quanto, quasi sempre, a seguito della commissione di un furto segue una condotta di ricettazione che dà origine a forme di circuiti illeciti dei beni.<sup>762</sup>

La ricettazione di beni culturali a livello strutturale riprende interamente la formulazione della ricettazione comune prevista all'art. 648, tuttavia differisce da quest'ultima fattispecie in ragione del differente bene giuridico rappresentato dai beni culturali che giustifica un incremento del trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi base. A differenza di quanto previsto all'art. 648 c.p., inoltre, il reato

---

<sup>761</sup> G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 14.

<sup>762</sup> G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 15.

presupposto della ricettazione di beni culturali deve essere necessariamente un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione.

Tra i soggetti attivi del delitto presupposto sono compresi anche quelli non imputabili o non punibili e la fattispecie si applica anche ove difetti una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Quanto all'elemento materiale del reato sono contemplate diverse condotte alternative: l'acquisto, la ricezione, l'occultamento o la condotta di chi si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i beni culturali.

La prima condotta, relativa all'acquisto è da intendere in senso ampio, tale da abbracciare non solo il risultato di una compravendita, ma anche qualsiasi altra modalità, a titolo oneroso o gratuito, idonea a fare conseguire al soggetto attivo del reato il possesso della cosa di provenienza delittuosa<sup>763</sup>. La condotta si sostanzia in ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente<sup>764</sup>. La condotta di ricezione consiste invece nella trasmissione del possesso del bene culturale da un soggetto ad un altro che in tal modo entra a far parte della sfera giuridica dell'agente. Il concetto di occultamento presuppone, a seguito dell'acquisto o della ricezione del bene, un'attività materiale finalizzata a nascondere il bene culturale.

L'ultima condotta indicata nella norma di cui all'art. 518-*quater* è quella dell'intromissione nel fare acquistare, ricevere o occultare il bene culturale che implica dunque una mediazione tra il possessore del bene culturale di provenienza delittuosa e il soggetto attivo del delitto di ricettazione di beni culturali.

In riferimento all'elemento soggettivo, la fattispecie sussiste anche in presenza di dolo eventuale<sup>765</sup> e dunque si equipara lo stato di dubbio a quello di piena consapevolezza della illegittima provenienza; ciò in ragione del particolare bene giuridico oggetto di tutela costituito da un bene culturale di natura dunque artistica, storica, archeologica o demotnoantropologica, capace di suscitare un

---

<sup>763</sup> Così L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit.

<sup>764</sup> G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 15.

<sup>765</sup> Già la giurisprudenza (Cass., S.U., n. 12433/2009) aveva riconosciuto la piena compatibilità dell'elemento soggettivo del dolo eventuale con il delitto di ricettazione nell'ipotesi in cui il soggetto attivo, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa del bene, non avrebbe agito diversamente anche nel caso in cui avesse avuto la certezza della sua provenienza illecita.

sospetto anche ove non sussistano particolari conoscenze in campo artistico<sup>766</sup>. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. La pena prevista dal reato di ricettazione può inoltre essere aggravata o attenuata in base alle circostanze aggravanti e attenuanti contemplate ai sensi degli articoli 518 *sexiesdecies* e 518 *septiesdecies*.

### ***5. Impiego di beni culturali provenienti da delitto***

Il delitto di impiego di beni culturali provenienti da delitto è previsto all'art. 518-*quinquies* che stabilisce *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto e punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Anche in questa ipotesi la fattispecie riprende la struttura del delitto di impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita prevista ai sensi dell'art. 648 *ter c.p.*, distinguendosi da quest'ultima per il bene giuridico e l'oggetto materiale costituito dai beni culturali. Differentemente da quanto previsto all'art. 648 *ter*, il reato presupposto deve essere necessariamente un delitto e non anche una contravvenzione.

Tra i soggetti attivi del delitto presupposto sono compresi anche quelli non imputabili o non punibili e la fattispecie si applica anche ove difetti una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Come evidenziato dalla giurisprudenza in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648 *ter c.p.*, il carattere specifico del reato è da individuare nell'impiego di denaro o degli altri beni in attività economiche o finanziarie, con la consapevolezza della illiceità della loro provenienza nonché con la volontà di ottenere l'effetto dell'occultamento. Il reimpiego riguarda necessariamente condotte successive

---

<sup>766</sup> *Ibidem*, p. 15

all'acquisizione delle somme di denaro o dei beni, di conseguenza la condotta non rappresenta un post-factum non punibile, in quanto è l'utilizzo stesso dei beni o del denaro a integrare il reimpiego. Le stesse considerazioni devono essere estese alla fattispecie di impiego di beni culturali provenienti da delitto.

## ***6. Riciclaggio di beni culturali***

L'art. 518-sexies punisce la condotta di riciclaggio di beni culturali prevedendo che: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Il reato di riciclaggio di beni culturali rappresenta una fattispecie significativa nella lotta alle forme di aggressione al patrimonio culturale, in quanto la criminalità sempre più frequentemente impiega beni culturali come dipinti di valore, sculture o reperti archeologici in operazioni di *money laundering*<sup>767</sup>. Il ricorso ai beni culturali nelle condotte di riciclaggio è legato essenzialmente alla facilità di trasporto dei beni, non di rado di piccole dimensioni ma di grande valore, nonché al vantaggio del loro semplice occultamento. Il riciclaggio di opere d'arte<sup>768</sup> non è da intendere esclusivamente alla stregua di un fenomeno monetario in quanto il reato si consuma anche nel caso in cui l'opera stessa sia oggetto di riciclaggio. Per quanto

---

<sup>767</sup> Cfr. R. LOSEGNO, *Il traffico illecito di opere d'arte*, in G. Negri-Clementi-S. Stabile (a cura di) *Il diritto dell'arte, la protezione del patrimonio artistico*, vol. 3, Skira, Losanna, 2014, pp. 187 ss. Cfr. anche G. GATTI, *Il riciclaggio di opere d'arte*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2021.

<sup>768</sup> Tra i casi principali si veda Cass., n.7241/2000, pronuncia con la quale è stato condannato un imprenditore che ha impiegato denaro illecito proveniente dal reato di bancarotta per acquistare opere d'arte d'ingente valore, attraverso un'operazione stimata per 16 milioni di euro. Appare rilevante anche il noto caso del bronzo "Jean d'Aire" di Rodin e quello del "Portrait de la femme au chien" di Marie Laurencin affrontato dalla Cassazione francese 04-81.962/2005. Si trattava di opere rubate e successivamente rivendute in una galleria di Parigi che ha a sua volta rivenduto il bronzo ad un art dealer e il noto dipinto a un'altra galleria.

concerne i beni archeologici appare sempre più diffusa la c.d. vendita rateale<sup>769</sup>, in cui l'opera viene spezzettata per meglio essere occultata. Inoltre le operazioni di riciclaggio in relazione a tali beni possono essere poste in essere attraverso la vendita e il successivo riacquisto del bene da parte dell'acquirente, che si serve di un prestanome e con l'intermediazione delle case d'asta specializzate o di antiquari. Anche la criminalità organizzata appare sempre più incline al ricorso a forme operazioni di riciclaggio per pulire il denaro illecito mediante l'impiego di beni culturali, spesso di rilevante valore.

Tornando all'analisi della fattispecie in esame, si osserva come il legislatore della riforma, anche in questa ipotesi, abbia riproposto la medesima struttura della fattispecie comune di riciclaggio prevista ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., specificando tuttavia il bene giuridico tutelato e l'oggetto di tutela, costituito non da denaro o altre utilità ma da beni culturali provenienti da un delitto commesso da un altro soggetto. Di conseguenza un'ulteriore distinzione del delitto di riciclaggio di beni culturali con la fattispecie comune è il reato presupposto che nel reato ex art. 518-*sexies* deve essere necessariamente un delitto doloso. Il reato è a forma libera in quanto realizzabile attraverso un ampio novero di condotte al cui interno è possibile ricondurre tutte quelle attività che siano dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento da parte del giudice dell'illecita provenienza dei proventi ricavati dalle attività delittuose<sup>770</sup>.

La fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Infine la norma prevede una circostanza attenuante ad effetto comune (diminuzione fino a un terzo), applicabile nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

---

<sup>769</sup> In argomento si veda P.G. FERRI, *Brevi osservazioni sulla tutela penale dei reperti archeologici*, in A. Pannella- F. Broccardi (a cura di), *AES ARTS+ECONOMICS*, n. 7, 2020, p. 91 ss. Altro caso in tema di riciclaggio è quello relativo a beni archeologici nel noto caso "Giacomo Medici". La sentenza del Tribunale di Roma n. 40402/00 R.G. n. 3553 dimostra come i reperti archeologici fossero sottoposti ad un vero e proprio lavaggio al fine di occultare la provenienza illecita dei beni anche attraverso l'utilizzo di certificazioni false.

<sup>770</sup> Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit..

Al delitto in esame si applicano le circostanze aggravanti previste all'art. 518 *sexiesdecies* e le circostanze attenuanti previste all'art. 518 *septiesdecies* c.p..

## ***7. Autoriciclaggio di beni culturali***

La riforma ha previsto nel nuovo titolo del codice penale anche il delitto di autoriciclaggio di beni culturali all'art. art. 518-*septies*, in base al quale: *“Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater”*. Tale previsione colma definitivamente una lacuna ed è inoltre indice dell'acquisita consapevolezza dell'evoluzione delle forme di aggressioni, sempre più sofisticate nei confronti dei beni culturali che appaiono impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Anche la fattispecie in esame ripropone quasi interamente la struttura della fattispecie base di autoriciclaggio, disciplinata ai sensi dell'art. 648 *ter*.<sup>771</sup>, ma vi è una specificazione dell'oggetto della condotta e del bene giuridico (i beni culturali) ed un incremento della minaccia edittale, con la previsione di una pena della reclusione da tre a dieci anni e il proporzionale aumento della multa. Inoltre il reato presupposto dell'autoriciclaggio di beni culturali deve essere necessariamente

---

<sup>771</sup> Per un'analisi approfondita della fattispecie cfr. A. ROSSI-S. QUATTROCOLO, *Autoriciclaggio. La sistematica punitiva*, Un. Torino-Quaderni Dip. Giurisprudenza, Feltrinelli, 2016. Si veda anche E. MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit.; G. CIVELLO, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, *Anima juris ratio*, Collana Studi giuridici diretta da M. Ronco, Giappichelli, 2022.

In tema di disciplina antiriciclaggio e mercato dell'arte anche A. GIRALDI-P. SORBELLO, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in A.A.V.V. *Il Traffico illecito di beni culturali*, cit. pp. 119 ss.

un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione. Ai sensi del comma 3 della norma il reato è configurabile anche nel caso in cui l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il terzo comma dell'art. 518 *septiesdecies* contempla una circostanza attenuante con pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000 se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; in tal caso si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Sempre in base al comma terzo della fattispecie è esclusa la punibilità, fuori dei casi previsti dal primo e dal secondo comma, delle condotte per cui i beni sono destinati alla mera utilizzazione e al godimento personali.

Anche a tale fattispecie risultano applicabili le circostanze aggravanti previste all'art. 518 *sexiesdecies* e le circostanze attenuanti previste all'art. 518 *septiesdecies* c.p..

## ***8. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali***

La riforma della tutela penale dei reati culturali, ai fini di una massima estensione della protezione dei beni introduce tra le nuove fattispecie anche la condotta di falsificazione in scrittura privata di beni culturali ai sensi dell'art. Art. 518-*octies*, in base al quale: *—Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi//.*

Si tratta di un reato comune che prevede diverse condotte alternative: la formazione di una scrittura privata falsa, l'alterazione, la distruzione o la soppressione o l'occultamento di una scrittura privata vera, relativa a beni culturali. Differentemente da quanto previsto nell'ormai dell'abrogata fattispecie di cui all'art.

485, le condotte richiamate integrano di per sé il delitto, non essendo necessario che il soggetto attivo usi ovvero lasci che altri utilizzino il documento; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione<sup>772</sup>.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è quello del dolo specifico, in quanto la norma espressamente richiede che l'agente agisca al fine di farne apparire lecita la provenienza di beni culturali.

Il secondo comma della norma invece sanziona penalmente il soggetto il quale faccia uso della scrittura privata falsa senza essere concorso nella falsificazione. In quest'ultimo caso, non essendo richiesto uno specifico fine, l'elemento soggettivo è quello del dolo generico.

Anche in questo caso potranno essere applicate le circostanze aggravanti previste all'art. 518 *sexiesdecies* e le circostanze attenuanti previste all'art. 518 *septiesdecies* c.p..

## ***9. Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali***

La fattispecie di cui all'art. 518 *novies* prevede il reato di violazioni in materia di beni culturali in base al quale "1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento." La fattispecie di nuovo conio sostituisce la previgente, contemplata

---

<sup>772</sup> Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit..

all'art. 173 del Codice dei beni culturali e del paesaggio <sup>773</sup>, prevedendo diverse condotte.

La prima condotta di alienazione non autorizzata contemplata risulta maggiormente estesa come ambito applicativo rispetto alla previgente disposizione in quanto punisce il mancato rispetto delle procedure di alienabilità di immissione sul mercato): 1) di beni appartenenti al demanio culturale; 2) di beni culturali diversi da quelli demaniali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali; 3) di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli territoriali o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici. I casi richiamati erano prima indicati espressamente dagli articoli 55 e 56 del D.lgs. n. 42/2004; l'attuale disciplina non fa più riferimento a tali disposizioni, attribuendo rilevanza a ogni forma di mancata autorizzazione<sup>774</sup>.

Si tratta dunque di un pertanto un reato di pericolo astratto in cui il bene tutelato e l'interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, che si ritiene astrattamente posto in pericolo da un'alienazione non autorizzata<sup>775</sup>.

La seconda fattispecie criminalizzata al numero 2 della norma è un reato omissivo, consistente nella mancata presentazione nel termine di trenta giorni della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali. Tale condotta dovrebbe essere finalizzata sia alla possibilità di esercitare un controllo sulla dislocazione dei beni, sia a consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>776</sup>.

La terza condotta della fattispecie in esame consiste nella consegna di un bene culturale in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, a seguito dell'alienazione autorizzata e della denuncia.

---

<sup>773</sup> In argomento si veda G.L. PERDONÒ, *L'uso illecito e le violazioni in materia di alienazione: riproposizione di vecchi schemi a fronte della rinuncia alle chances offerte dalle nuove frontiere della politica criminale*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, pp. 104 ss.

<sup>774</sup> Cfr. A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit..

<sup>775</sup> G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 20.

<sup>776</sup> Così Cfr. A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit..

## 10. Importazione illecita di beni culturali

La criminalizzazione della condotta di importazione illecita di beni culturali rappresenta una significativa novità della riforma della legge n. 22/2002, volta a colmare una lacuna nella protezione del patrimonio culturale.

Ciò in quanto prima dell'intervento della novella legislativa non si rinveniva alcuna norma posta a protezione dei beni culturali contro l'importazione illecita. Così le condotte di illecita importazione di beni culturali erano generalmente ricondotte alla fattispecie di contrabbando<sup>777</sup>. Come già illustrato, tale condotta, prevista dal disegno di legge a tutela dei beni culturali, è stata inclusa negli obblighi di criminalizzazione contemplati dalla Convenzione di Nicosia del 2017<sup>778</sup>. Già la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, prevedeva tra i principi la lotta all'importazione illecita dei beni, unitamente al contrasto dell'esportazione e trasferimento illecito della proprietà dei beni culturali, considerate tra *“le cause principali dell'impoverimento del patrimonio culturale”*.

L'attuazione di questi principi congiuntamente all'acquisita consapevolezza della circolazione dei beni a livello transnazionale<sup>779</sup> ha indotto il legislatore alla previsione di un'apposita fattispecie di importazione con un trattamento sanzionatorio severo.

Il reato di illecita importazione di beni culturali è oggi previsto ai sensi dell'art. art. 518-*decies* c.p., in base al quale *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei*

---

<sup>777</sup> F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 110 e poi G.P. DEMURO, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1367.

<sup>778</sup> L'art. 5 riguarda l'importazione illegale e prevede l'obbligo delle parti di rendere reato – se realizzato intenzionalmente – l'importazione di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattenuti nelle circostanze dell'articolo 4, oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale. Viene anche in questo caso prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

<sup>779</sup> In argomento si veda ampiamente A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit. Cfr. anche R.E. OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, pp. 975 ss., A. MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, cit., pp. 32 ss., V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale*, cit., pp. 84 ss.

*reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".* La norma punisce dunque punita l'importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale propria di quello Stato, con un singolare richiamo quale elemento normativo a una regolamentazione straniera.

La fattispecie contempla una clausola di sussidiarietà per l'applicazione del delitto nelle ipotesi di concorso dell'autore del fatto nei reati previsti agli artt. 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies*, 518 *septies* c.p.. Anche in questa ipotesi di reato risultano applicabili le circostanze aggravanti previste all'art. 518 *sexiesdecies* e le circostanze attenuanti previste all'art. 518 *septiesdecies*.

### ***11. Uscita o esportazione illecite di beni culturali***

La fattispecie di uscita o illecita esportazione di beni culturali è disciplinata all'art. 518 *undecies* del nuovo Titolo VIII *bis* c.p. e dispone che *"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al*

*competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".*

La nuova norma introdotta nel codice penale sostanzialmente riprende la fattispecie dell'art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>780</sup>, con la previsione di pene più severe al fine di apprestare una più coerente ed efficace tutela al patrimonio culturale rispetto al diffuso fenomeno di traffico di beni culturali ormai di portata transnazionale<sup>781</sup>. La riforma prende dunque in considerazione l'elevato disvalore che discende dalle condotte di depredazione di beni culturali, pertanto la collocazione della fattispecie nel codice penale appare del tutto coerente e anche in linea con le istanze di tutela espresse a livello internazionale.

Nella norma sono contemplate distinte condotte ai fini dell'integrazione della fattispecie da considerarsi alternative tra loro.

La prima concerne il trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di: beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. Dalla previsione di quest'ultimo inciso discende la necessità per l'interprete di far riferimento alle specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in riferimento ai beni culturali assolutamente non esportabili e ai beni la cui uscita e

---

<sup>780</sup>La fattispecie riprendeva la formulazione dell'art. 123 d.lgs. n. 440 del 1999 che, a sua volta, riproduceva l'art. 66 l. n. 1089 del 1939. In argomento si veda ampiamente

Il modello italiano in tema di circolazione di beni culturali sembra ispirarsi al principio dell'ordinamento tedesco "divieto con riserva di permesso" (*Verbot mit Erlaubnisvorbehalt*) differente da quello di "permesso con riserva di divieto" (*Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt*). In argomento si veda G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 149; ID. G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 24.

In argomento si veda ampiamente A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale de bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5/2018, p. 116.

<sup>781</sup> Per un approfondimento del fenomeno del traffico illecito di beni culturali cfr. ampiamente V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 84; S. MANACORDA-D. CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Activities in cultural Property and Criminal Policy Responses*, cit. ; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit.

. Cfr. anche S. BELTRAMETTI, *Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit. ; BRODIE-J. DIETZLER-S. MACKENZIE, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit. , p. 19 ss; E.A.J.G. TIJHUIS, *The traffick problem: a criminological perspective*, in *Crime in the Art and Antiquities World*, cit. , pp. 87 ss..

sottoposta ad autorizzazione<sup>782</sup>. Nel caso in cui l'«esportazione riguardi un bene culturale *extra* UE, deve essere preso in considerazione il Regolamento CE n. 116/2009 che consente il trasferimento ai soli soggetti muniti di apposita licenza<sup>783</sup>.

Il secondo comma della disposizione punisce con la medesima pena del primo comma chi ometta di far rientrare il bene culturale una volta scaduto il termine per l'«autorizzata permanenza dello stesso all'estero».

Del tutto nuova è invece l'«ultima condotta delineata dalla norma in esame, che assoggetta a pena chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al

---

782 Art. 65 D.lgs. n. 42/2004 «Uscita definitiva»: 1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. È vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

783 Art. 74 D.lgs. n. 42/2004 – Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea”:

“1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima”.

Cfr. A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit..

competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

## ***12. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici***

Il nuovo articolo art. 518-*duodecies* punisce con la fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici *“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”*

La fattispecie di nuovo conio, unitamente a quella prevista per il furto, appare di fondamentale importanza nel sistema delle tutele apprestate sul piano penalistico ai beni culturali in quanto rappresenta un reato autonomo con un sufficiente grado di tutela rispetto all’“elevato disvalore che comportano le condotte di danneggiamento nei confronti dei beni culturali. La previsione è finalizzata dunque a salvaguardare l’unicità e la irripetibilità dei beni culturali e ciò dimostra l’“acquisita consapevolezza della considerazione del bene giuridico “patrimonio culturale” come valore in sé, caratterizzato non solo da una componente materiale ma anche da quella di tipo ideale.

Il danneggiamento infatti può comportare in molti casi non solo la lesione del bene ma anche la distruzione dello stesso. L’“oggetto materiale del reato

comprende sia beni culturali che beni paesaggistici, inoltre la tutela riguarda sia i beni "altrui", di proprietà di terzi, ma anche i beni "propri" dell'autore del reato, con ciò estendendo l'ambito di applicazione della norma, rispetto alle previgenti fattispecie di danneggiamento, anche alle ipotesi di danneggiamento della cosa propria<sup>784</sup>.

La condotta materiale riprende quella del previgente ex art. 635 c.p., tuttavia specificandone l'oggetto materiale, e consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni culturali. La non fruibilità del bene fa riferimento a quelle condotte che non consentono il godimento estetico del bene<sup>785</sup>.

Il secondo comma, ai fini dell'estensione massima della tutela nei confronti dei beni culturali, contempla anche una forma più lieve di danneggiamento, sanzionando chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. .

L'ultimo comma della norma in commento invece subordina la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Si tratta dell'inserimento nel nuovo titolo di vere e proprie misure premiali, con le quali il legislatore, al fine di evitare che le condotte lesive dei beni culturali possano irrimediabilmente comprometterli, dà vita davvero ad un sistema progressivo e coerente con la natura del bene giuridico tutelato: dall'anticipazione di tutela con il reato di pericolo alla punizione del danno per finire con la ricostituzione del bene<sup>786</sup>.

---

784 Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit..

785 Così A. MARTINI, In G.U. *la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit..

786 Così DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 24.

Anche in relazione alla fattispecie in esame risultano applicabili le circostanze aggravanti previste all'art. 518 *sexiesdecies* e le circostanze attenuanti previste all'art. 518 *septiesdecies* c.p..

### ***13. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici***

La fattispecie di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è disciplinata ai sensi dell'art. 518-*terdecies* c.p., in base al quale *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e punito con la reclusione da dieci a sedici anni”*.

Anche in tale ipotesi il legislatore riprende la struttura della fattispecie generale di devastazione e di saccheggio a tutela dell'ordine pubblico, specificandone tuttavia l'oggetto materiale, in cui non rientrano unicamente i beni culturali ma anche quelli paesaggistici, nonché gli istituti e luoghi della cultura e prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo. La fattispecie in esame, come quella generale, deve essere tenuta distinta dal reato di danneggiamento: la differenza tra le due fattispecie risiede essenzialmente nell'entità del danneggiamento provocato che nel reato di devastazione deve risultare ampio e profondo. La giurisprudenza si era pronunciata sulla definizione di “devastazione” in relazione alla fattispecie generale, qualificandola come qualsiasi azione produttiva di rovina, distruzione o danneggiamento di una notevole quantità di cose mobili o immobili, che determini non solo un pregiudizio patrimoniale a danno di uno o più soggetti e/o la lesione della proprietà privata, ma anche un pericolo nei confronti dell'ordine pubblico da intendere nell'accezione materiale<sup>787</sup>. Pertanto la definizione risulta valida anche per la nuova fattispecie di devastazione di cui all'art. 518-*terdecies* c.p., in cui l'oggetto materiale sono i beni culturali, che non può quindi esaurirsi in un semplice danno, in quanto recato a molti oggetti o particolarmente distruttivo, e specifico rilievo andrebbe dato anche alla parola

---

<sup>787</sup> Cass., 1aprile 2010, n. 16553 in riferimento alla fattispecie di devastazione di cui all'art. 419 c.p.

“fatti”, per la quale si è in dubbio se essa comporti il riferimento a una “serialità” o indichi semplicemente le diverse modalità dell’azione devastatrice<sup>788</sup>.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico come consapevolezza e volontà di porre in essere fatti di devastazione e saccheggio che dunque superano l’ordinario disvalore del danneggiamento<sup>789</sup>.

Si applicano le circostanze aggravanti previste all’art. 518 sexiesdecies e le circostanze attenuanti previste all’art. 518 septiesdecies c.p..

#### **14. La contraffazione di opere d’arte**

Il delitto di contraffazione di opere d’arte è stato inserito nel codice penale all’art. 518-*quaterdecies* c.p. che statuisce *“E punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. E sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e vietate, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato//.*

---

<sup>788</sup> Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 27. Secondo l’A. l’espressione “devastazione”, esso andrà riempita di contenuto insistendo sui principi di offensività e di proporzione, e dato che la devastazione-base e un danneggiamento qualificato nella sua intensità sia qualitativa che quantitativa dalla sua idoneità a ledere l’ordine pubblico a questa idoneità va aggiunta quella relativa alla lesione del patrimonio culturale, affermando sempre la dimensione di concreta pericolosità dei fatti incriminati e sfuggendo a semplificazioni e presunzioni.

<sup>789</sup> Così E. MEZZETTI, *I reati contro l’ordine pubblico*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. Fiorella, Giappichelli, 2019, p. 527.

Quello della contraffazione<sup>790</sup> rappresenta un fenomeno da sempre diffuso proprio in considerazione della insidiosità della fattispecie nonché della forte eterogeneità dei possibili soggetti attivi della fattispecie. Infatti la condotta in esame non solo vede come protagonisti collezionisti e acquirenti ma anche gallerie pubbliche e musei<sup>791</sup>.

La fattispecie di contraffazione era già stata annoverata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 178 "*contraffazione di opere d'arte*"<sup>792</sup> che tuttavia prevedeva una pena sensibilmente minore rispetto alla nuova fattispecie in esame. Per quanto concerne il bene giuridico, si tratta di una fattispecie plurioffensiva<sup>793</sup>, volta, oltre alla tutela dei beni culturali, anche a protezione

---

790 In argomento si veda ampiamente F. LEMME, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale, seconda edizione*, Cedam, 2001, pp. 41 ss.. Cfr. anche A. VISCONTI, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon*, 1, 2020, pp. 1 ss., secondo la quale "Le fattispecie dell'art. 178 Cbc presentano alcuni rilevanti problemi di precisione e di obsolescenza, soprattutto in rapporto alla consistente evoluzione delle forme di espressione artistica, oltre a problemi probatori legati principalmente alla complessità dell'elemento soggettivo da accertare. E se, rispetto a quest'ultimo profilo, una revisione legislativa non appare né necessaria né opportuna, stante il delicatissimo bilanciamento, operato per il tramite della calibrazione del dolo, tra diversi interessi meritevoli di tutela, sotto il primo aspetto una riformulazione della fattispecie appare quanto mai urgente, così come sarebbe necessaria una regolamentazione legislativa delle attività di autenticazione (in particolare sotto il profilo dell'individuazione e positività di standard minimi di diligenza, prudenza e perizia da seguire nel rilascio di expertise e/o nelle attività di archiviazione e inserimento in cataloghi ragionati, nonché, eventualmente, dell'istituzione di albi di soggetti specificamente qualificati) e, correlativamente, una „rivitalizzazione" dell'art. 64 Cbc".

Cfr. anche A. ARZONE, *I falsi in numismatica*, in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, pp. 435 ss.; L. MALNATI *La falsificazione dei reperti archeologici nel commercio clandestino*, in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, pp. 69 ss., e ivi anche D. CALAON, *Falsi, copie e repliche nel XXI secolo. Idee, materialità e contesti intorno alla contraffazione in archeologia*, pp. 396 ss.; S. MACKENZIE-T. DAVIS, *Cambodian Statue Trafficking networks: an empirical report from regional case study fieldwork*, in S. Manacorda-A. Visconti, *Protecting Cultural Heritage as a Common Good for Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, Milano, 2014, pp. 155-156; I. ERCOLE, *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti in Sist. Pen., [https://www.sistemapenale.it/pdf CONTENUTI/1654592958\\_ercole-cass-30687-2021-falsi-darte-confisca-senza-condanna.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf CONTENUTI/1654592958_ercole-cass-30687-2021-falsi-darte-confisca-senza-condanna.pdf).

791 Cfr. A. VISCONTI, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit..

792 La fattispecie di contraffazione contemplata dal Codice Urbani riprendeva la formulazione dell'art. 127 del d.lgs. 490/1999, introdotta con la c.d. Legge Pieraccini, l. 1062/1971 per una tutela diretta dei beni culturali, anticipandone la protezione e prevedendo la punibilità non solo delle condotte di contraffazione in senso stretto ma anche l'indotto collegato al falso. Il falso artistico era punito come truffa, falso in scrittura privata nel caso di opere sottoscritte e in talune ipotesi come violazione del diritto d'autore; sul punto U. PIOLETTI, sub art. 178, in Cammelli (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 738; F. LEMME, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, cit., 2001, pp. 6 ss.

In argomento cfr. anche VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Padova, 2013, 373; E. SALAMONE, *La contraffazione di opere d'arte*, cit., p. 98.

793 Cass. 20.10.1995, Bevilacqua, in Cass. pen., 1997, 1477. Cfr. G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 27.

dall'interesse alla trasparenza e alla correttezza del mercato dei beni culturali e della pubblica fede<sup>794</sup>.

Si tratta di un esempio di norma a più fattispecie <sup>795</sup> che al n. 1) punisce le condotte di: contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico. Già durante la vigenza del Codice dei beni culturali e del paesaggio si poneva il problema della possibile inclusione delle nuove forme artistiche, tra cui le opere d'arte contemporanee e le opere grafiche che espressamente non rientravano nel novero dei beni elencati dalla norma sulla contraffazione, che riproponeva il lessico impiegato nel 1971 e mai modificato<sup>796</sup>. Il legislatore della riforma tuttavia non ha introdotto alcuna modifica normativa tale da poter consentire di annoverare tra i beni oggetto di tutela anche le c.d. nuove forme d'arte, non assumendo rilievo dunque la sopravvivenza dell'autore o al tempo di esecuzione dell'opera<sup>797</sup>.

Al n. 2) della norma è punita la condotta di chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone

---

<sup>794</sup> Così F.E. SALAMONE, *La contraffazione di opere d'arte*, cit., p. 98. In giurisprudenza Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2014, n. 13966; Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 39474; Cass. pen., Sez. III, 4 maggio 2006, n. 19249; Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2004, n. 5407; Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2003, n. 48695; Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2000, n. 4084; Cass. pen., Sez. II, 20 ottobre 1995, n. 11253.

Sulla tutela della fede pubblica si veda anche V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 303. Secondo l'A. anche la giurisprudenza (si richiama la giurisprudenza dallo stesso indicata) tra i vari beni tutelati dalla disposizione, ravviserebbe quello della fede pubblica, secondo il tipico schema del reato plurioffensivo, affermando l'irrelevanza della riconoscibilità del falso da parte del medio collezionista, ritenendo integrato il reato ove ad essere tratta in inganno è la generalità dei terzi. Cfr. anche Cass. 16.5.1984, Morini, in Cass. pen., 1985, 1897.

<sup>795</sup> Così A. MARTINI, In G.U. *la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., secondo la quale A. VISCONTI, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., la quale in relazione all'estensione della tutela anche alle nuove forme d'arte ha affermato "resta però lecito dubitare che un'interpretazione di questo tipo non sconfini in forme di analogia in *malam partem* contrarie al principio di legalità in materia penale. [...] Se dunque la prospettiva di tutela che anima la citata interpretazione, asseritamente estensiva, ma in realtà sostanzialmente analogica, appare perfettamente comprensibile, ne resta ineliminabile la nota incostituzionale: e quindi urgente che sia il legislatore a provvedere a un'attualizzazione delle fattispecie, col supporto delle più avanzate cognizioni storico-artistiche"

<sup>796</sup> In argomento cfr. F. LEMME, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, cit., pp. 41 ss.; A. VISCONTI, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit.;

Cfr. P. CIPOLLA, *La repressione penale della falsificazione di opere d'arte*, cit., in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, pp. 20139.

<sup>797</sup> Di avviso contrario in precedenza Cass. pen. sez. III, n. 11096/2008 secondo la quale la tutela della norma senza dubbio si estende anche ad "opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni rispetto al reato contestato".

In argomento si veda G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit., p. 28. Secondo l'A. "l'arte contemporanea si caratterizza più per l'invenzione che per la qualità esecutiva ed è dunque facilmente imitabile e non semplicemente distinguibile il vero dal falso. Tale dubbio non si pone certamente con la nuova autonoma fattispecie, che vive senza richiami ad altri contesti normativi. Rimane il dubbio invece se le altre fattispecie ora inserite nel codice penale possano applicarsi anche al discusso settore dell'arte contemporanea. Riguardo alla tutela penale delle opere d'arte contemporanea, già Mantovani rilevo come convergano contrastanti esigenze di libertà, di tutela artistica e di certezza giuridica".

in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico. La norma riproduce il testo della disposizione di cui all'art. 178 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine i numeri 3) e 4) contemplano rispettivamente la falsa autenticazione e la falsa asseverazione poste in essere da chi, pur conoscendo la falsità dell'opera, decide di autenticarla o accreditarla con dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, timbri, etichette o altri mezzi.

All'ultimo comma della norma è prevista l'applicazione della confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre delle cose confiscate e vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. Si tratta di un'ipotesi di confisca obbligatoria<sup>798</sup> delle opere e degli oggetti falsificati per impedire la circolazione sul mercato di opere d'arte false presentate come autentiche; istituto già previsto ai sensi della previgente disciplina all'art. art. 178, co. 4 del Codice dei beni culturali.

Il successivo art. 518 *quinquiesdecies* c.p. contempla un'ipotesi di non punibilità in relazione al falso artistico nel caso in cui chi riproduce, detiene, pone in vendita o diffonde copie di opere di pittura, scultura o grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, ne dichiari espressamente la non autenticità *“all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita”* così come nell'ipotesi di restauri artistici *“che non abbiano*

---

<sup>798</sup> Sulla confisca in relazione al reato di contraffazione di beni culturali si veda Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, con nota di ERCOLE I., *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti. In tale pronuncia la Suprema Corte approfondisce la natura della confisca prevista dal reato di contraffazione (prima della riforma della tutela penale dei beni culturali del 2022) escludendo l'equivalenza delle due ipotesi di confisca. Quella prevista dal codice penale ai sensi dell'art. 240 co. 2 c.p. ha ad oggetto le cose "intrinsecamente pericolose", in un'ottica preventiva. L'ipotesi confisca delineata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 178 "contraffazione di opere d'arte" avrebbe natura di sanzione amministrativa. Inoltre la stessa può essere ordinata anche nei confronti di colui che non sia l'autore materiale della contraffazione, in un'ottica pienamente punitivo-repressiva.

Per un approfondimento del sistema di confische precedentemente delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio cfr. G. BAFFA, *La confisca delle cose di interesse artistico nel sistema sanzionatorio previsto dal c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano e nel diritto internazionale ed euorunitario*, in A.A.V.V., *Il traffico illecito di beni culturali*, cit., pp. 153 ss.

ricostruito in modo determinante l'“opera originale”<sup>799</sup>. In realtà nonostante la norma sia rubricata sotto il titolo di “*casi di non punibilità*” sembrano permanere dei dubbi circa la natura della disposizione. Secondo parte della dottrina la norma sarebbe meglio inquadrabile in una causa di limitazione del tipo di reato in quanto il legislatore non scinde reato e punibilità ma definisce la portata del precetto contenuto nel precedente articolo<sup>800</sup>.

### ***15. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli***

Una novità della riforma tra le fattispecie di nuovo conio è la contravvenzione prevista codice penale all'art. 707-bis, che punisce – con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 - “*chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge*”.

Si tratta di una contravvenzione inquadrabile nel *genus* dei reati di possesso e di sospetto<sup>801</sup>, con funzione dunque preventiva<sup>802</sup>, al pari dell'art. 707 c.p. “*Possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli*”.

---

<sup>799</sup> *Ibidem*, p. 9.

Cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 26072; Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 26710.

<sup>800</sup> Cfr. G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 29, secondo il quale “Con tale disposizione vengono fissati i limiti e le modalità attraverso le quali possono circolare le copie di opere d'arte: la precisazione è particolarmente opportuna in considerazione anche dello sviluppo del mercato dei c.d. “falsi d'autore”, fedeli ripetizioni pittoriche di quadri famosi”.

In argomento si veda anche P. CIPOLLA, La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d'arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge, in Cass. Pen., 2007, 3421; P. ERCOLE, I., *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti, cit., p. 9.

In giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2000, n. 4084; Cass. pen., Sez. II, 20 ottobre 1995, n. 11253.

<sup>801</sup> Per una più diffusa trattazione dei reati di sospetto si veda V.N. D'ASCOLA, *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale – senza prova*. *Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, Iiriti Editore, Reggio Calabria, 2008, pp. 36 ss.. Secondo l'A. i reati di sospetto costituiscono senz'altro un'ipotesi radicale ed eclatante, di rinuncia legislativa alla tipicità dell'offesa. La logica retrostante a tali incriminazioni risiede nell'incapacità del legislatore di punire un fatto tipico perché indimostrabile; per tale motivo si sceglie di anticipare la tutela nei confronti del bene giuridico, incriminando una determinata condotta che fa sospettare l'avvenuta offesa.

Nei reati di possesso, frequenti nella legislazione speciale, l'oggetto del divieto è proprio il possesso o la detenzione di una cosa<sup>803</sup>. Un particolare sottogruppo dei c.d. reati di possesso è rappresentato dai reati di sospetto, un residuo della legislazione poliziesca, i quali rilevano sul piano processuale in ragione dell'introduzione di un'anomala regola di giudizio con cui l'onere della destinazione o della provenienza lecita della cosa incombe sull'imputato<sup>804</sup> che dovrà dimostrare il contrario di quanto la norma sospetta e dunque che quel possesso, contrariamente fosse di lecita provenienza<sup>805</sup>. Si tratta di ipotesi di responsabilità per un fatto di reato ancorate ad una tipicità solo sospettata e dunque di ipotesi tipiche di responsabilità senza prova, in violazione dei principi di materialità e offensività<sup>806</sup>.

Per tali ragioni la nuova fattispecie di cui all'art. 707 *bis* c.p., in contrasto con più principi fondanti del diritto penale, risulta fortemente discussa.

Con l'espressione "apparecchiature per la rilevazione dei metalli" si fa riferimento ai *metal detectors*, apparecchi per il rilevamento di metalli nel sottosuolo, di cui si auspica da tempo una regolamentazione legislativa in quanto costituiscono oggi il principale strumento di rilevamento dei beni culturali da parte dei c.d. tombaroli<sup>807</sup>, i quali ricercano e scavano abusivamente nelle aree archeologiche scoperte o non ancora note al fine di prelevare beni culturali.<sup>808</sup> Questi soggetti spesso agiscono anche in maniera organizzata e molto spesso sono individuati come i soggetti che danno origine al circuito illecito dei beni culturali, poi venduti ad altri

---

Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., pp. 228 ss. Secondo gli autori la presenza di una vera e propria azione come attività umana che si manifesti all'esterno all'interno di questi reati è piuttosto controversa.

802 G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis*, cit, p. 30. Secondo l'A. la fattispecie poteva essere piuttosto immessa insieme agli altri di pericolo astratto nella legislazione complementare, in particolare accanto alla fattispecie di ricerche archeologiche abusive dell'art. 175 Codice dei beni culturali e del paesaggio, della quale costituisce un'anticipazione (ulteriore) di tutela.

803 Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., pp. 228 ss.

804 *Ibidem*, p. 229

805 V.N. D'ASCOLA, *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale –senza prova//. Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, p. 39.

806 *Ibidem*, p. 39.

807 Così Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit..

808 Con l'espressione "tombaroli" originariamente si faceva riferimento ai soggetti che depredavano beni culturali violando tombe antiche.

soggetti<sup>809</sup>. In realtà l'impiego dei *metal detector* non sempre consente di selezionare con precisione l'oggetto della ricerca e inoltre gli stessi, ove impiegati nei pressi o all'interno di strutture antiche, in ceramica o pietra, possono cagionare gravi danni, talvolta irreparabili.<sup>810</sup>

## 16. La confisca

All'interno del nuovo titolo di reati contro i beni culturali, ai sensi dell'art. 518-*duodevicies* c.p.<sup>811</sup> è previsto l'istituto della confisca. La riforma così modificato il catalogo dei delitti per i quali è prevista la confisca ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p., prevedendo la confisca allargata e per equivalente anche per i nuovi delitti a tutela dei beni culturali di cui agli artt. 518 *quater* – 518 *septies* c.p.

Il primo comma che sostituisce l'abrogato art. 174 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2002, contempla la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies* c.p. che hanno costituito l'oggetto del reato, con l'unico limite che le stesse non appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Al secondo comma della disposizione è previsto che nell'ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo VIII *bis* c.p., e sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle

---

809 In argomento si veda P.B. CAMPBELL, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal network: Characterizing and Anticipating Trafficking of cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 20, Issue 2, Cambridge University Press, 2013.

810 Cfr. L. DELLA RAGIONE, *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, cit.

811 Art. 518-*duodevicies* "Confisca": "Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato|.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi."

cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo il caso in cui le cose appartengano a persona estranea al reato. La riforma introduce dunque la confisca “*in casi particolari*” ex art. 240 *bis* c.p.<sup>812</sup>, anche nota come “confisca allargata” o come “confisca per sproporzione”, originariamente prevista dall’art. 12 *sexies* DL 306/1992, in relazione ai delitti contro il patrimonio. Tale istituto ai fini dell’applicazione richiede due elementi necessari: la condanna per determinati reati indicati dallo stesso art. 240 *bis* c.p., per lo più compiuti in forma professionale e sistematica e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone rispetto ai redditi che lo stesso ha dichiarato al fisco ovvero alla sua attività economica; beni di cui il reo non riesca a provare la provenienza lecita<sup>813</sup>. Secondo parte della dottrina l’applicazione della misura comporterebbe l’inversione dell’onere della prova: ogni bene che risulti di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica, di cui non venga provata la legittima provenienza è oggetto di confisca, in quanto se ne presume la sua provenienza illecita. Tuttavia la presunzione non è da ritenere assoluta in quanto è ammessa prova contraria con cui il destinatario della misura dia prova che i beni siano di fonte lecita. In ragione di tale volto sanzionatorio della confisca allargata, la giurisprudenza di legittimità più recente ha messo in dubbio la sua natura di misura di sicurezza. Si noti dunque come l’aggressione patrimoniale abbia conquistato ormai un ruolo primario nel diritto penale moderno, come principio irrinunciabile delle scelte politico criminali<sup>814</sup>, oggi anche rispetto a condotte lesive dei beni culturali al fine di una strategia di contrasto rafforzata nei confronti di questo settore insidioso di criminalità.

Tornando all’analisi della confisca in relazione ai beni culturali, l’art. 518-*duodevicies* c.p. dispone che ove non sia possibile la confisca diretta di tali beni, il terzo comma consente la confisca per equivalente del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. La confisca per equivalente,

---

812 Per un approfondimento dell’istituto si veda E. SQUILLAGI, *Efficienza e garanzie nel sistema penale: la confisca –allargata// quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità*, in *Dir. pen. proc.*, 12, 2009.

813 Cfr. A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 612.

814 Così D. ATTANASIO, *La metamorfosi della –confisca in casi particolari//: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sist. Pen.*, p. 4, consultabile su [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1617917949\\_attanasio-2021a-metamorfose-confisca-in-casi-particolari.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1617917949_attanasio-2021a-metamorfose-confisca-in-casi-particolari.pdf).

detta anche di valore o indiretta costituisce una tipologia di confisca speciale, finalizzata a privare per sempre l'autore di ogni vantaggio economico acquisito mediante l'attività criminosa, ove la confisca diretta non risulti applicabile. L'ipotesi di confisca in esame prescinde dal nesso di derivazione che dovrebbe sussistere tra la *res* confiscata ed il reato, per tale motivo sono sorti in giurisprudenza dubbi circa la sua natura, in particolare in merito alla possibilità di inquadrarla nel novero delle misure di sicurezza.<sup>815</sup> Sin dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio la suprema Corte in riferimento alla "confisca senza condanna" in materia di beni culturali, ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di procedere alla confisca del prezzo o del profitto del reato anche in assenza di una condanna definitiva che abbia accertato la responsabilità penale del soggetto imputato, anche rispetto all'applicazione della misura nell'ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato<sup>816</sup>. Come già evidenziato in precedenza, la Suprema Corte ha approfondito la natura della confisca prevista dal reato di contraffazione, prima della legge riforma della tutela penale dei beni culturali del 2022, escludendo l'equivalenza di tale ipotesi speciale di confisca con quella disciplinata dall'art. 240 c.p. co. 2 c.p.. Quella contemplata dal codice penale ai sensi ha ad oggetto le cose "intrinsecamente pericolose", in un'ottica preventiva. L'ipotesi confisca delineata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 178 "contraffazione di opere d'arte" avrebbe natura di sanzione amministrativa. Inoltre la stessa può essere ordinata anche nei confronti di colui che non sia l'autore materiale della contraffazione, in un'ottica pienamente punitivo-repressiva<sup>817</sup>. Anche rispetto alla confisca precedentemente prevista dal reato di uscita o di esportazione illecita di beni culturali all'art. 174 del D.lgs. n. 42/2004, la Corte aveva evidenziato come tale confisca non si ponesse in rapporto

---

815 Cfr. Cass., 27 novembre 2019, n. 8538, secondo la quale la confisca per equivalente possiederebbe un carattere fortemente sanzionatorio. Si veda anche Cass., S.U., 31 gennaio 2013, secondo le Sezioni Unite la natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporterebbe il divieto di una sua applicazione retroattiva, in ossequio al principio di irretroattività ex art. 25 comma 2 Costituzione.

816 Così BAFFA G., *La confisca delle cose di interesse artistico*, in *Il Traffico illecito di beni culturali*, cit., pp. 168 e ss. e la giurisprudenza richiamata (Cass., sez. III, 4 novembre 2009, n. 49438; Cass., Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42458, Cass., Sez. III, 8 marzo 2018, n. 10468 con nota di A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, cit., p. 125).

817 Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, con nota di I. ERCOLE, *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti.

di genere e specie con la confisca prevista ai sensi dell'art. 240 co. 2 c.p. che necessariamente richiede la pericolosità della cosa oggetto del provvedimento. La confisca prevista dall'art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio avrebbe in realtà una natura di "sanzione amministrativa" in quanto finalizzata al recupero del bene e per tali ragioni la Corte ha ritenuto che ben potesse trovare applicazione anche rispetto ai casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato o in caso di assoluzione dal reato per difetto dell'elemento soggettivo.<sup>818</sup> Un riferimento importante in relazione al tema è certamente rappresentato dalla pronuncia a Sezioni Unite Spinelli<sup>819</sup> in materia di confisca di prevenzione, disciplinata ai sensi dell'art. 24 del Codice Antimafia e che comporta la devoluzione allo Stato dei beni precedentemente sequestrati appartenenti al destinatario o di cui lo stesso abbia la effettiva titolarità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica o di beni derivanti da attività illecite o in esse reimpiegati, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza<sup>820</sup>. Secondo la pronuncia appena richiamata, il sistema delle confische nell'ordinamento italiano si caratterizzerebbe per una natura multiforme data la presenza di diverse tipologie. Dunque spetta sempre al giudice tenere in considerazione le particolari finalità dell'istituto al momento della sua applicazione. L'ultimo comma della norma prevede, infine, che l'autorità giudiziaria, su richiesta degli organi di polizia, affidi in custodia giudiziale a tali organi le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati in operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali perché vengano impiegati in attività di tutela dei medesimi beni<sup>821</sup>.

---

818 BAFFA G., *La confisca delle cose di interesse artistico*, in *Il Traffico illecito di beni culturali*, cit., p. 171.

819 Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, con nota a Cass. pen. Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015) n. 4880, Pres. Santacroce, Rel. Bruno, ric. Spinelli e altro, di F. MAZZACUVA, *Le Sezioni unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2015.

820 Cfr. G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, *Trattato breve di Diritto penale*, Parte generale - I, II edizione, 2019, Cedam, Padova, p. 533.

Per una più ampia trattazione della materia delle misure di prevenzione si rinvia a V.N. D'ASCOLA, *Il mutamento impresso alle misure di prevenzione: dalla prevenzione alla punizione. Ambiguità e aspirazioni punitive in un sistema tenuto a mezza via*, Pisa University Press, 2021; E. SQUILLACI, *La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale —reale*, Editoriale scientifica, 2020.

821 A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit.

## 17. La responsabilità degli enti

La legge riforma dei reati contro il patrimonio culturale tra le varie novità, ai sensi dell'art. 3 ha esteso la responsabilità nei confronti dell'ente con l'ampiamiento del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/01, mediante l'introduzione degli artt. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)<sup>822</sup>. La riforma gradua le sanzioni nei confronti dell'ente in base alla commissione di uno specifico delitto.

Così in base all'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale," in caso di commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. In relazione ai delitti agli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Rispetto ai delitti agli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, la sanzione pecuniaria è da quattrocento a novecento quote.

In tali ipotesi il giudice, nell'applicazione della sanzione per quote, deve tenere sempre in considerazione la gravità del fatto, il grado della responsabilità

---

<sup>822</sup> Art. 3. Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche

1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). — 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

dell'ente e dell'attività ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze oltre che per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Inoltre mediante l'art. Art. 25-*duodevicies* il legislatore ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche in caso di realizzazione di condotte più gravi e dunque nell'ipotesi di commissione del reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. In tali casi, il codice stabilisce che in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Sono inoltre prevista sanzioni interdittive di durata non superiore a due anni e l'interdizione definitiva nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti agli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* 518-*novies*, 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies*, 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* c.p..

La responsabilità amministrativa potrà essere applicata ove i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da un soggetto apicale o sottoposto, secondo i tradizionali criteri d'imputazione del D.lgs. 231/2001<sup>823</sup>, consistenti nell'interesse o nel vantaggio dell'ente<sup>824</sup>. È dunque di fondamentale importanza che anche l'ente che operi nel mercato dei beni culturali adotti ed attui efficacemente un modello di gestione e di controllo<sup>825</sup> al fine di evitare il rischio di commissione di un reato previsto dal nuovo Titolo VIII *bis* c.p. o che adotti quest'ultimo modello a seguito della commissione del reato per attenuare le conseguenze della sua condotta illecita.

L'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche in caso di commissione di determinati delitti contro il patrimonio culturale rappresenta senza dubbio uno dei maggiori profili di novità della riforma con cui finalmente è stata

---

<sup>823</sup> Sui criteri di attribuzione della responsabilità si veda G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*; in Jura, edizioni eTs, 2012.

Temi e problemi del diritto M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, seconda edizione, Giappichelli, 2020, p. 84.

<sup>824</sup> In argomento si veda G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico dogmatico*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2007, p. 445 ss.; A. Fiorella, *Le strutture del Diritto penale*, cit., p. 651 ss.; M. GAMBARDILLA, *Modelli di responsabilità e pene per l'ente*, in *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni*, a cura di A. Fiorella, A. Gaito, A.S. Valenzano, Sapienza Università Editrice, 2018, pp. 105 ss.; M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., p. 78.

<sup>825</sup> Cfr. M. PELISSERO, in F. Antolisei, *Manuale di Diritto penale, Leggi complementari*, vol. II, a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, 2018, p. 753; A.S. VALENZANO, *Illecito dell'ente da reato per omessa o insufficiente vigilanza*, Jovene, 2019.

colmata una lacuna normativa, data la considerazione della dimensione sempre più spesso organizzativa e «d'impresa» di tali reati contro i beni culturali e soprattutto degli enti che ineriscano a tale ambito. Il rischio si profila in particolare rispetto alle case d'asta, ai musei, alle fondazioni e agli istituti di credito che operino nel settore dei beni culturali. La previsione di una responsabilità amministrativa da reato per gli enti costituisce inoltre un importante adempimento rispetto agli obblighi di criminalizzazione previsti dalla Convenzione di Nicosia del 2017, volta a prevenire e a combattere il traffico illecito di beni culturali nel quadro d'azione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

In un'ottica di riflessione e di prospettiva *de jure condendo*, ai fini del rafforzamento della nuova disciplina a tutela dei beni culturali anche nei confronti dell'ente si potrebbe proporre l'introduzione di uno specifico modello di gestione e di controllo per i soggetti che operino nel settore dell'arte<sup>826</sup>. La previsione di uno specifico modello senz'altro potrebbe sollevare molteplici obiezioni.

Innanzitutto alla possibile obiezione della creazione di una superfetazione dell'istituto del modello, già previsto dall'art. 6, potrebbe sottolinearsi come nel caso di un nuovo e specifico modello per l'ente che operi nel settore dell'arte, si tratterebbe di un modello calibrato su tutte le particolarità e le esigenze di tali soggetti, campo che, a causa dei rilevanti interessi in gioco, richiede il rispetto di precisi obblighi e alta competenza e professionalità al fine di salvaguardare i beni giuridici a tutela. L'aspetto decisivo ai fini di tale sistema di responsabilità non riguarda infatti la natura della stessa ma involge in realtà l'efficacia della stessa nonché il sistema di garanzie che a questa siano accordate<sup>827</sup>.

Ulteriore critica paventabile riguarderebbe eventuali notevoli costi che le imprese dovrebbero sopportare ai fini di una siffatta articolazione. Il problema si

---

<sup>826</sup> La proposta di chi scrive si basa sulla parallela previsione di uno specifico modello di gestione e di controllo per le imprese alimentari dall'art. 6 *bis* con la previsione di differenti classi di obblighi eterogenei con finalità di tutela diverse: obblighi a tutela del consumatore, obblighi a protezione della genuinità e sicurezza degli alimenti sin dalla fase originaria di produzione e obblighi in merito agli standard di monitoraggio e controllo. Il modello se adottato ed attuato efficacemente comporta il beneficio di attenuazione o esclusione della responsabilità per l'ente alimentare costituito in forma societaria.

<sup>827</sup> Cfr. A. FIORELLA-N. SELVAGGI, *Compliance programs e dominabilità –aggregata// del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale, Relazione al Congresso italo-spagnolo* svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano il 29 e 30 maggio 2014, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC\\_Trim\\_3-4\\_2014-111-125.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-111-125.pdf).

pone in specifico modo per le imprese di più piccole dimensioni; ma lo stesso potrebbe essere superato ove la disciplina introducesse anche misure agevolatrici per tali imprese<sup>828</sup>. In realtà, anche per le imprese di maggiori dimensioni, gli oneri da affrontare possono essere letti in ottica di beneficio, in quanto un modello-tipo consentirebbe una più agevole capacità di organizzazione e di autoregolamentazione che guiderà gli operatori del settore.

L'“autoregolamentazione, infatti, diviene un elemento vitale dell'intero sistema: la normativa, ai fini di efficaci risultati in termine di prevenzione, deve rifuggire da logiche di visioni e modelli in cui il soggetto risulti come un mero recettore “passivo delle conseguenze giuridiche”<sup>829</sup>. Ma i benefici maggiori di una siffatta novità potrebbero emergere soprattutto in tema di idoneità ed efficacia dei modelli: ove il modello risulti adottato ed attuato efficacemente, l'“idoneità sarà presunta, mentre per il giudizio sull'“efficacia, il giudice sarà certamente facilitato e guidato dai parametri normativi previsti. Tra le questioni interpretative che tuttora costituiscono problemi aperti del sistema 231/01, vi è la necessità di ricercare una più compiuta indicazione dei contenuti del modello con le conseguenti ricadute in tema di accertamento della sua idoneità che riducano dunque il sindacato del giudice sul giudizio stesso. Anche per ciò che concerne la efficace attuazione, le imprese in questione potrebbero finalmente beneficiare di parametri normativi certi<sup>830</sup>.

L'“introduzione di uno specifico modello dovrebbe essere letta in ottica di beneficio, come logica premiale e non come strumento limitativo della libertà d'impresa. Ne discende che l'“adozione di un modello tipo di controllo e di gestione, se idoneo ed efficacemente attuato, consentirebbe inoltre alle persone giuridiche operanti nel settore dei beni culturali di assicurarsi la continuità dell'attività di impresa, scongiurando così il rischio di verifica di reati, cui conseguenze

---

<sup>828</sup> Così come previsto in materia di reati agroalimentari dal D.L. A.C. n. 2427 - *Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari*, presentato dal precedente Ministro della Giustizia (A. Bonafede) e dal precedente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (T. Bellanova) il 6 marzo 2020.

Sulle agevolazioni per le imprese di piccole dimensioni si veda C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto penale degli alimenti, Scritti a margine del convegno Expo-Milano 2015*, Rubbettino, 2018.

<sup>829</sup> Sul tema N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito nello «spazio globale»*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 35.

<sup>830</sup> Cfr. P. SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001. Alcuni problemi aperti*, in *La responsabilità degli enti. Dieci proposte di riforma.*, F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2020.

potrebbero essere assai gravose e comportare un danneggiamento o addirittura una dispersione di beni artistici di rilievo.

Si avverte così la necessità di positivizzare i modelli di gestione e di controllo, che dovrebbero essere adattati al singolo contesto aziendale, in modo che il modello si adatti alle singole caratteristiche di questo. Modello che potrà poi rappresentare un virtuoso esempio di *best practice* da esportare in altri settori dell'ambito economico ove si dimostri funzionale.

Certamente l'introduzione di un siffatto modello costituisce una soluzione altamente innovativa, ma la stessa non pare confliggente in alcun modo con la disciplina tradizionale della responsabilità degli enti, che anzi verrebbe così valorizzata, con il superamento di alcuni suoi limiti e la sua estensione anche ad ambiti in cui la criminalità corporativa è in aumento, come il mercato dei beni culturali. E' ormai assodato che la responsabilizzazione degli enti costituisca un presidio di criminalizzazione irrinunciabile innanzi a condotte illecite di una precisa politica d'impresa, è un dato ormai acquisito nell'esperienza giuridico penale ed in questa linea di tendenza è fondamentale concepire l'ente non come una struttura che accentri meccanicamente o addirittura "subisca" l'imputazione di sanzioni, ma come soggetto dell'ordinamento in relazione al quale deve porsi il problema dei diritti e delle garanzie, soprattutto sostanziali<sup>831</sup>. E proprio lungo questa linea garantista potrebbe presentarsi la previsione di uno specifico modello di gestione e di controllo per i soggetti che operano nel settore dei beni culturali, che nonostante il suo contenuto a tratti "radicale", costituirebbe un moderno presidio per le imprese per limitare la verifica di illeciti e attraverso cui l'ente sia agevolato in termini di organizzazione al fine di una migliore consapevolezza della politica della *compliance* aziendale.

---

<sup>831</sup> Si veda A. FIORELLA-N. SELVAGGI, op. cit., p. 2.

## *Conclusioni*

Giunti al termine di questo studio si può concludere come la previsione di una tutela penale più coerente e rafforzata dei beni culturali appaia in linea sia con il richiamo costituzionale a tali beni, sia con le istanze di tutela espresse dall'ordinamento sovranazionale.

La novella legislativa, introdotta con L. 9 marzo 2022 riesce a valorizzare il bene oggetto di tutela mediante una protezione penale di tipo diretto che cambia prospettiva rispetto alla previgente disciplina inadeguata e allocata in più fonti. La riforma ha dato finalmente attuazione alla Convenzione di Nicosia e conferma la centralità assunta dai beni artistici e culturali nella selezione degli interessi giuridici meritevoli di tutela penalistica. Ciò anche in virtù della polivalente rilevanza culturale, sociale, politica ed economica che rivestono. Il "bene culturale" non si caratterizza unicamente per la sua natura materiale ma si distingue proprio in ragione della componente di tipo ideale. I beni culturali appaiono così connotati da una doppia anima: sia quella privatistica, legata al concetto di proprietà, sia quella pubblicistica relativa al valore culturale, in cui il bene manifesta la sua capacità di essere espressione di ulteriori valori in cui la società si rispecchia, quali la memoria delle tradizioni del passato e l'identità dei popoli. Il Diritto penale dei beni culturali deve dunque prendere in considerazione la "culturalità" del bene", come valore ideale, che diviene elemento della fattispecie penale. Dalla tutela del patrimonio culturale discendono rilevanti effetti, quali lo sviluppo della persona all'interno della società; si tratta di valori direttamente ricollegabili ad altri valori costituzionalmente rilevanti e beni, ma nonostante ciò è opportuno evidenziare come tale tipo di protezione rappresenti già essa stessa un "fine" direttamente ricollegabile al valore intrinseco del bene. La consapevolezza che i beni culturali siano, specialmente nell'attuale epoca, pienamente meritevoli di una propria tutela anche di tipo penale emerge anche in considerazione che la protezione prevista per il "patrimonio individuale" risulta inadeguata e incapace di considerare la singolarità del patrimonio in esame. Non deve trascurarsi che le aggressioni al patrimonio artistico culturale possono manifestarsi sotto molteplici forme: le condotte penalmente

rilevanti appaiono eterogenee in quanto risultano inquadrabili sia nelle più tradizionali fattispecie, come quella del furto, sino a quelle più sofisticate, come la condotta di illecita importazione o esportazione del patrimonio artistico. Così si tratta di beni unici ed irripetibili e da ciò discende una profonda esigenza di tutela al fine di evitare condotte dispersive o di spoglio a danno di tali beni, con la consapevolezza delle certe ripercussioni in caso di perdita di tale patrimonio per le prossime generazioni.

Ciò emerge dall'analisi generale del diritto penale dei beni culturali e in particolare del bene giuridico del patrimonio culturale, in relazione alla sua nozione, al suo inquadramento tra i beni giuridici, al suo rapporto con il diritto penale, al riferimento costituzionale in materia e alla sua evoluzione nel corso del tempo. Dalla lettura della norma costituzionale si evince dunque un riferimento espresso al patrimonio storico-artistico, che unitamente al bene "paesaggio" è stato considerato come bene meritevole di salvaguardia, in connessione alla libertà di arte, di scienza e alla promozione della cultura. Emerge così la piena funzione culturale del patrimonio storico-artistico che essendo riconosciuto tra i principi della Carta costituzionale si caratterizza per un fine ben preciso: lo sviluppo della personalità individuale nonché il mantenimento e l'accrescimento dei vincoli di appartenenza culturale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni. Il richiamo costituzionale a tali beni è certamente un elemento fondamentale per legittimare il ricorso del legislatore al diritto penale ai fini di una tutela più coerente ed efficace dei beni culturali. E proprio tale prospettiva "dinamica" che anima i beni culturali legittimerebbe il ricorso ad una tutela diretta anche di tipo penale di tali beni, fondata su un regime pubblicistico e ancorata alla consapevolezza del valore ideale del bene. Solo una tale considerazione della componente immateriale del patrimonio storico artistico, intesa in termini di valore intrinseco, consente di superare l'altra opzione di salvaguardia dei beni, legata alla concezione di tutela indiretta, a sua volta basata su un regime privatistico. Valorizzando quest'ultimo assunto che dunque rafforzerebbe la convinzione della presenza di un c.d. obbligo di tutela penale costituzionalmente rilevante in relazione all'art. 9 cost. per i beni culturali, si riconosce uno spazio di legittimazione al ricorso al diritto penale come

strumento di tutela perché direttamente derivante dalla norma costituzionale. Inoltre la scelta del sistema di tutela, così come delineato dalla riforma del 2022 in cui il legislatore non si esprime espressamente sul punto, è quella di una tutela reale. Come osservato, l'unica ragione alla base di una tale scelta risiederebbe proprio sulla singolarità dei beni culturali: il loro valore ideale, una componente che non sempre potrebbe facilmente essere oggetto di un preventivo accertamento da parte della pubblica amministrazione. L'impostazione di tutela reale ridurrebbe inoltre gli spazi di discrezionalità rimessi alla pubblica amministrazione: l'accertamento spetterebbe così unicamente al giudice *ex post* e tale sistema secondo parte della dottrina ridurrebbe anche il rischio di inerzia ed eventuali collusioni nella p.a. Inoltre un più ampio raggio di tutela, considerevole anche del patrimonio culturale reale, risulterebbe maggiormente in linea con la nozione ampia elaborata dalla Commissione Franceschini e inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. In argomento chi scrive, al fine di non far residuare dubbi su una tale scelta di regime di tutela, propone una rivisitazione della stessa, valorizzando proprio la dichiarazione di interesse *ex art.* 13 D.lgs. n. 42 del 2004, quale elemento proprio della teoria della tutela del patrimonio culturale dichiarato. La dichiarazione, attraverso questa differente chiave di lettura, potrebbe essere interpretata non come un atto preventivo con cui la pubblica amministrazione decreti il valore culturale di un bene, bensì come una dichiarazione successiva sempre della pubblica amministrazione e dunque come elemento esterno alla fattispecie penale, identificabile come condizione obiettiva di punibilità. Nel caso che interessa, la condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla dichiarazione di interesse culturale opererebbe solo *ex post* attraverso un accertamento demandato dal giudice penale alla pubblica amministrazione, solo a seguito dell'accertamento di un fatto di reato già perfetto. Nell'ipotesi in cui l'eventuale dichiarazione riveli l'interesse culturale del bene, la stessa sarà da interpretare come condizione esterna alla fattispecie di reato già perfetta. Tale interpretazione consentirebbe pertanto una tutela piena e coerente nei confronti del patrimonio culturale, data la difficoltà di una catalogazione di tutti i beni e anche in considerazione della difficoltà di

condurre un accertamento preventivo di tutti i beni storico-artistici, data la mancanza di precisi criteri.

La consapevolezza della componente ideale di tali beni è emersa tuttavia solo di recente.

Come già illustrato, la nozione giuridica di “bene culturale” coniata dalla Commissione Franceschini, poi trasfusa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, non ha del tutto sopito le incertezze in relazione alla definizione giuridica da attribuire a tale bene, in quanto, nonostante abbia recepito la nuova sensibilità verso il valore ideale del bene, appare ancora fortemente ancorata all’elemento materiale. La riforma poteva rappresentare certamente l’occasione per delineare una nozione più circoscritta degli stessi in relazione al settore della tutela penale, in ossequio al principio di precisione e per evitare un’interpretazione in *malam partem*. Non si dimentichi però che si tratta di un bene estremamente complesso e nel cui *genus* possono rientrare beni tra loro eterogenei. Proprio da queste difficoltà che discendono dall’individuazione di un bene “sfumato”, quasi “inafferrabile”, il legislatore della riforma ha preferito non cedere alla tentazione di formulare una specifica nozione di beni culturali per il diritto penale per evitare anche possibili violazioni del canone di determinatezza. Le nuove norme codicistiche rimangono spesso ancorate a una necessaria opera di rinvio da parte dell’interprete al Codice dei beni culturali e del paesaggio che fornisce le specifiche definizioni tecniche per l’individuazione dei beni oggetto di tutela penale. Da qui discendono le possibili difficoltà nell’opera ricostruttiva dei beni e nell’applicazione delle singole fattispecie.

In assenza di un chiarimento legislativo sul punto, anche rispetto ai beni culturali, data la molteplice convergenza di interessi su tali valori, potrebbe valorizzarsi il concetto di “patrimonio”, inteso come patrimonio storico-artistico, un concetto più specifico che meglio si adatta a questo ambito di tutela per eliminare le varie incertezze legate all’ampia categoria di beni che possono rientrare nel concetto di “bene culturale” secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Privilegiando la “dimensione collettiva” del patrimonio, tentativo già ipotizzato in dottrina, si riuscirebbe così a garantire e a rafforzare uno spazio più

ampio nei confronti dei valori dell'individuo, per la salvaguardia di più risorse economiche, intese come ricchezza collettiva.

La completa comprensione dell'unicità e della irripetibilità del patrimonio non può prescindere da un'analisi del diritto penale dei beni culturali a livello sovranazionale: un simile approfondimento appare necessario al fine di comprendere la percezione del patrimonio storico-artistico come bene giuridico oggetto di tutela oltre i tradizionali confini nazionali mediante lo studio dei documenti predisposti in materia a livello europeo e sovranazionale, che hanno fortemente inciso sulle discipline dei vari Stati parte e da cui si desume che la percezione del valore del patrimonio culturale è infatti affiorata con modalità e intensità diverse nei vari ordinamenti nazionali. Anche la considerazione dei beni culturali da parte del c.d. *ius in bello* non è stata immediata ma rappresenta oggetto di una lenta sensibilizzazione in cui è mutata l'attenzione nei confronti del patrimonio culturale. Da ciò emerge come la tematica della protezione dei beni culturali non rappresenti una voce isolata nel contesto dei singoli ordinamenti ma rappresenti un valore universale, in cui la tutela del patrimonio culturale è fortemente connessa alla protezione dei diritti fondamentali della persona.

Anche sul piano internazionale non si rinviene una specifica nozione di "patrimonio culturale" nonostante Convenzione UNESCO del 1970, che, pur invertendo la rotta nella scelta della terminologia ai fini dell'identificazione del bene rispetto a quella di "*cultural property*" eccessivamente ancorata a una visione patrimoniale, non offre una definizione di cosa debba intendersi per patrimonio culturale. Il testo del Preambolo fa esclusivamente riferimento a "ideali e principi" parte della tradizione comune degli Stati europei, espressione che sembra aver ispirato successivamente la definizione coniata dalla Commissione Franceschini in Italia e inglobata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42 del 2004. All'art. 5 la Convenzione lascia libera scelta agli Stati nel considerare gli oggetti che rivestano valore culturali, come parte del patrimonio culturale comune e dunque da tutelare. Tale previsione non rappresenta certamente un ausilio per le legislazioni interne, libere di modellare e di circoscrivere l'oggetto di tutela, in quanto, il bene dovrebbe essere già un valore pre-positivo nell'ordinamento.

Nella tutela penale dei beni culturali bisogna apprezzare lo sforzo della convenzione di Nicosia che ha determinato un significativo mutamento nella percezione della tutela da apprestare al patrimonio culturale, orientata verso l'edificazione di legislazioni statali che apprestino una tutela più coerente e rafforzata nei confronti dei beni culturali. Si tratta infatti della prima Convenzione interamente dedicata al diritto penale-sia sostanziale che procedurale- che prevede l'obbligo di criminalizzazione di una serie di condotte espressamente specificate, un sistema di aggravanti e la previsione di una responsabilità sia per le persone fisiche che giuridiche per il contrasto al traffico dei beni culturali e alle forme di traffico organizzate.

Complessivamente il riordino della materia realizzato, in linea con la direttrice politico-legislativa della c.d. riserva di codice e mediante l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo VIII-*bis*, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*", può ritenersi soddisfacente e coerente con le istanze di tutela da troppo tempo auspiccate. La novella, oltre a dare attuazione al progetto di codificazione, ha previsto nuove figure di reato, contenute nel titolo richiamato, tra cui la nuova contravvenzione ai sensi dell'art. 707 *bis* c.p. e ha introdotto anche un sistema di circostanze aggravanti e attenuanti applicabili a tutti i reati contro i beni culturali per inasprire o attenuare le norme penali poste alla protezione di questi ultimi

quando oggetto dei reati comuni siano i beni culturali. Sulla scia di precise sollecitazioni internazionali volte ad aggredire patrimoni di formazione illecita o anche solo sospetta, la riforma è intervenuta anche sull'art. 240-*bis* c.p. e lo ha fatto

estendendo il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la confisca allargata, mediante l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali.

In sintesi queste scelte legislative puntano finalmente ad apprestare una più ampia tutela ad un bene addirittura dotato di rilevanza costituzionale, data la disposizione dell'art. 9 Costituzione che assegna alla Repubblica il compito di formazione intellettuale dell'individuo attraverso processi educativi in senso ampio: paesaggio e patrimonio storico e artistico sono dunque strumenti di cultura.

La riforma è dunque indice della piena consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale, quale bene meritevole di tutela giuridica anche sul piano penalistico ed inoltre ha il pregio di riuscire a delineare un sistema di tutela diretto, incentrato sulla tutela del bene giuridico "patrimonio culturale" e non più una tutela indiretta, conseguente alla mera violazione di provvedimenti amministrativi.

Di fondamentale importanza tra le nuove fattispecie è quella autonoma di furto a tutela dei beni culturali, con la quale si colma così la precedente lacuna normativa: come già illustrato, prima della riforma, la protezione rispetto a simili condotte era offerta dal ricorso alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. con una tutela inadeguata, in quanto l'aggravante poteva venire meno a seguito di un giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti ed il riferimento ai beni era estremamente generico.

Data la consapevolezza dell'aumento del fenomeno dei traffici di beni culturali a livello transnazionale, un'importante previsione è quella della fattispecie di importazione dei beni culturali, in quanto prima dell'intervento della novella legislativa non si rinveniva alcuna norma posta a protezione dei beni culturali contro tale condotta illecita. Così le condotte di illecita importazione di beni culturali erano generalmente ricondotte alla fattispecie di contrabbando. Rispetto alla condotta di contraffazione, probabilmente il legislatore ha perso l'occasione di introdurre una modifica normativa tale da poter consentire di annoverare tra i beni oggetto di tutela anche le c.d. nuove forme d'arte, non assumendo rilievo dunque la sopravvivenza dell'autore o il tempo di esecuzione dell'opera.

Tra le introduzioni più discutibili vi è quella della contravvenzione prevista codice penale all'art. 707-bis *Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*. Si tratta di una contravvenzione inquadrabile nel *genus* dei reati di possesso e di sospetto, con funzione preventiva che pone problemi con diversi principi del diritto penale. La fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità per un fatto di reato ancorata ad una tipicità solo sospettata, dunque un'ipotesi di impoverimento della fattispecie per mano legislativa riconducibile alle ipotesi tipiche di responsabilità senza prova, in violazione dei principi di materialità e offensività.

La legge riforma dei reati contro il patrimonio culturale tra le varie novità, ai sensi dell'art. 3, ha esteso la responsabilità nei confronti dell'ente con l'ampiamiento del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/01, mediante l'introduzione degli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. L'introduzione rappresenta senza dubbio uno dei maggiori profili di novità della riforma con cui finalmente è stata colmata una lacuna normativa, data la considerazione della dimensione sempre più spesso organizzativa e «d'impresa» di tali reati contro i beni culturali e soprattutto degli enti che ineriscano a tale ambito. In un'ottica di riflessione e di prospettiva *de jure condendo*, ai fini del rafforzamento della nuova disciplina a tutela dei beni culturali anche nei confronti dell'ente, si potrebbe proporre l'introduzione di uno specifico modello di gestione e di controllo per i soggetti che operino nel settore dell'arte mediante il quale potrebbero emergere benefici soprattutto nell'ottica dell'accertamento di idoneità ed efficacia dei modelli: ove il modello risulti adottato ed attuato efficacemente, l'idoneità sarà presunta, mentre per il giudizio sull'efficacia, il giudice sarà certamente facilitato e guidato dai parametri normativi previsti.

Infine si osserva come nella prospettiva di una complessiva ed efficace riforma della tutela penale dei beni culturali è necessario che i vari Paesi armonizzino le loro legislazioni soprattutto rispetto alle condotte di circolazione illecita di beni culturali.

## Bibliografia

- ALDER C.-K. POLK, *Crime in the World of Art*, in H.N. Pontell-G. Geis, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007, pp. 1 ss.;
- AV.VV., *Salvare Torino e l'arte. Storie di interventi per la tutela del patrimonio umano e artistico durante la II Guerra Mondiale*, Graphot Editrice, 2018;
- ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, in *Aedon Rivista di arte e diritto online*, il Mulino, n. 2, 2003;
- AINIS M., *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova 1991, p. 132;
- AINIS M.- FIORILLO M., *I beni culturali*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, vol. II: Diritto amministrativo speciale, II ed., Milano 1991, pp. 1449-1511;
- ALBAMONTE A., *Sistema penale ed ambiente*, Padova, 1989, pp. 105 ss.;
- ALIBRANDI T.- FERRI P.G., *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, p. 25 ss.;
- ALBENZIO G.-BUDELLI S.-CEVOLIN-GARZIA G.-GIUNGATO M.-MITROTTI A.-MORRONE A., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Esegesi delle recenti riforme e novità normative*, AmbienteDiritto.it-Editore, 2018;
- AMATO G., *Sufficienza e completezza della legge penale*, in *Giur. cost.*, 1964, pp. 486 ss.;
- ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *RIDPP*, 1989, pp. 1440 ss.;
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983;
- ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto penale. Parte speciale I*, Giuffrè Editore, 1972, pp.
- ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale*, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, 2003;
- A. ARZONE, *I falsi in numismatica*, in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018; pp. 435 ss.;
- ASCHERI M., *La tutela dei beni culturali: un flash sulla lunga durata*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, p. 5;
- ATTANASIO D., *La metamorfosi della –confisca in casi particolari||: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sist. Pen.*, p. 4, consultabile su [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1617917949\\_attanasio-2021a-metamorfosi-confisca-in-casi-particolari.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1617917949_attanasio-2021a-metamorfosi-confisca-in-casi-particolari.pdf);

- AUTIERI T., M. DE PAOLIS, M.V. LUMETTI, ROSSI S., *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Maggioli, 2007, p. 28;
- BAFFA G., *La confisca delle –cose// d'interesse artistico*, in *Il Traffico illecito di beni culturali.*, in *Roma 3 UniPress*, 2021; pp. 168 e ss.;
- BALDACCI V., *Tre diverse concezioni del patrimonio culturale*, in *Cahiers d'études italiennes*, 2014, p. 18;
- BALDI F., *Sub artt. 169-171*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio, –Le nuove leggi civili commentate//*, a cura di G. Trotta-G. Caia-N. Aicardi, 2006, p. 235;
- BARBATI C., *la valorizzazione: gli artt. 101, 104, 107, 112, 115, 119*, in *Aedon*, 3, 2008;
- BARBATI C., CAMMEI M., CASINI L., PIPERATA G., SCIULLO G., *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, seconda edizione, 2020, p. 37 ss., pp. 141 ss.;
- BARTOLINI A., G. MORBIDELLI (a cura di), *L'immateriale economico del bene culturale*, Torino 2016;
- BARTOLINI A., *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, pp. 1 ss.;
- BATTELLI E., Cortese B., Gemma A., Massaro A., *Patrimonio Culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma Tre-Press, 2017, pp.,
- BELLACOSA M., *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (e tutela penale del)*, 1990, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 1;
- BELTRAMETTI S., *Dati e analisi sul traffico illecito di beni culturali*, in *Aedon*, 2013, pp. 1 ss.
- BERNARDI S., *Il nuovo principio della –riserva di codice// e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2018;
- BERNASCONI C., *Il reato ambientale, Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza. Jura Temi e Problemi del diritto-Studi discipline penalistiche-Criminalia*, Edizioni ETS, 2008, pp. 15 ss.;
- BENVENUTI P.- SAPIENZA R., *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2008, pp. 1 ss.;
- BERSANI L., *La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale, identità e diritti culturali*, in *La comunità internazionale*, fasc. 1/2015, pp. 37 ss.;

BETTIOL G., *Diritto penale. Parte generale*. Priulla Editore, Palermo, I edizione, 1945, P. 124;

BIRNBAUM J.M.F., *Ueber das Erforderniß einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts*, 14, 1834, pp. 149-194;

BISOGNI F., *Da Pietro Leopoldo a Napoleone: tutela e dispersione di beni culturali a Siena e in Toscana*, in *Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del Trattato di Tolentino, Atti del convegno Tolentino, 18-21 settembre 1997*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Saggi 55, 2000, pp. 563 ss.;

BLAKE J., *On defining the cultural heritage*, in *International Comparative Law Quarterly*, 49, 1, 2000, pp. 61 ss.;

BRICOLA F., *Carattere 'sussidiario' del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, vol. I, Milano, 1984, p. 99, p. 127;

BRICOLA F., *La verifica delle teorie penali alla luce del processo e della prassi: problemi e prospettive*, in *Quest. crim.*, 1980, pp. 453 ss

BRICOLA F., *Limiti di operatività della regola –nullum crimen nulla poena sine lege|| nel diritto francese*, in *Ind. Pen.*, 1967, pp. 22 e ss., oggi anche in BRICOLA F., *Scritti di diritto penale, Vol. I. Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 359 ss.

BRICOLA F., *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico, (a proposito della legge 22 maggio 1975 n. 152) (1975)*, in *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 101;

BRICOLA F., BRICOLA F., *Scritti di diritto penale, Vol. I. Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 359 ss.; pp. 807 ss.;

BRICOLA F., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale*, a cura di M. De Acutis, G. Palombarini, Padova, 1984, p. 29;

BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Azara – Eula (diretto da), XIX, Torino, 1974, p. 8;

BRICOLA F., voce *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967;

BROCCA M., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, 3, 2001, pp. 1 ss.;

BRODIE N.- DIETZLER- MACKENZIE, J.S., *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di S. Manacorda-A. Visconti, *Vita e Pensiero*, 2019, p. 19 ss.;

BROWDEN A., *Emerging Voices: A Case of Firsts for the International Criminal Court: Destruction of Cultural Heritage as a War Crime, Islamic Extremism and a Guilty Plea*, in *Opinio Juris*, <http://opiniojuris.org/2016/08/09/emerging-voices-a-case-of-firsts-for-the-international-criminal-court-destruction-of-cultural-heritage-as-a-war-crime-islamic-extremism-and-a-guilty-plea/#.V2RPQ5MrLBI>;

BUONOMO G., *La richiesta di pubblicità dell'udienza sull'appartenenza dell'Atleta di Fano*, in *Diritto penale e processo*, 9/2005, p.1181;

CADOPPI-P. VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, ottava ed., 2021, pp. 107 ss..

CAIA G. (a cura di), *Il testo unico sui beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano 2000;

CALAON D., *Falsi, copie e repliche nel XXI secolo. Idee, materialità e contesti intorno alla contraffazione in archeologia*, in in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, pp. 396 ss.;

CAMMELLI M., *Il diritto del patrimonio culturale: un'introduzione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 17;

CAMMELLI M., *La nuova disciplina dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna 2000;

CAMPBELL, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, 2013, Cambridge University Press, Vol. 20, Issue 2, p. 113;

CANNONE A., *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, Cacucci Editore, Bari, 2014;

CANTUCCI, *Voce —Bellezze naturali—*, in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, 1964, p. 295;

CANTUCCI M., *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova, 1953, 7 ss.;

CAPUTO, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, in <https://revista.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/2057> ;

CARDUCCI G., *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*. Paris, LGDJ, 1997, p. 493;

CARMONA A., *La –possibile// tutela del –patrimonio collettivo//*, in *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, a cura di A. Carmona, il Mulino, 1996, pp. 236 e ss.;

CASSESE A., *Lineamenti di diritto penale internazionale. Il Diritto Processuale*, a cura di P. Cassese, il Mulino, 2006;

CASSESE S., *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 7, p. 781;

CAVALLARO M. C., *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, in *Aedon*, 3/2018, p. 1 ss;

CAPUTO A., *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, in *Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte*, n. 76, pp. 71-85, jan./jun. 2020.

CARAVITA B., *Diritto dell'ambiente*, III ed., Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 22 ss;

CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, 2013, 1;

CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto penale. Il reato*, I, Giuffrè, Milano, 1943, pp. 85 ss.;

CARNELUTTI F., *Teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1983, p. 1 ss.

CARPENTIERI P., *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di S. Manacorda e A. Visconti, Vita e Pensiero, 2013, pp. 31-54 ;

CARTEI G. F., *Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto*, in *Aedon*, Il Mulino rivisteweb, Fascicolo 3, dicembre 2008;

CASINI L., *La disciplina dei beni culturali da Spadolini agli anni duemila*, in *Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme*, Milano, Giuffrè, 2008, 423 ss.

CASINI L., *La valorizzazione dei beni culturali*, in *Riv. trim.dir. pubbl.*, 2001, pp. 651 ss;

CASINI L., *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato, in teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006

CASINI L., *La globalizzazione dei beni culturali*, in *Aedon Rivista di arti e diritto online*, n. 3 ottobre dicembre 2012;

CASINI L., *La globalizzazione dei beni culturali*, il Mulino, Bologna 2010;

- CASINI L., *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2012, pp. 1-2, par. 1;
- CASINI L., *Riprodurre il patrimonio culturale? I –pieni// e i –vuoti// normativi*, in *Aedon*, 3, 2018;
- CASINI L., –*Todo es peregrino y raro...// Massimo Severo Giannini e i beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, Milano, 2015, pp. 989 ss.;
- CASSESE S., *Diritto amministrativo speciale*, vol. II, Milano, 2000, p.1066;
- CASSESE S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, 1975, in ID., *L'amministrazione dello Stato. Saggi*, Milano, 1976, 153 ss., qui 175. Milano, 1976, 153 ss., qui 175;
- CATENACCI M., *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Diritto penale e processo*, 2015, n. 9, p. 1075;
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Cedam, Padova, 1996, pp. 1 ss.;
- CAVALLARO M. C., *I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica*, in *Aedon*, 3/2018, p. 1 ss..
- CAVALLO B., *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, negli *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, p. 113 ss;
- CAVALLO PERIN R., *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. amm.*, 2016, p. 495;
- CECCHETTI, *Art. 9*, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006;
- CENINI M., *Inalienabilità del bene culturale tra valori estetici e identità collettiva*, in *Cultura giuridica e diritto vivente- Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, pp. 4 ss.
- CENTONZE F.-MANTOVANI M., *La responsabilità penale degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, 2016;
- CERAMI F.R., SCADUTO M.L., A. DE TOMMASI A., *I Beni culturali e la progettazione sociale orientata all'Heritage Making. Tra politiche giovanili, innovazione sociale e diversità culturale. Il framework del progetto ABACUS – Attivazione dei bacini culturali siciliani alla luce della Convenzione Quadro del consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, All'Insegna del giglio, 2020;

CERULLI IRELLI V., *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in AA.VV., *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano, Giuffrè, vol. I, pag. 1;

CERULLI IRELLI V., *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in *Beni culturali e comunità europea*, a cura di P. Chiti, Milano, 1994, p. 3;

CESCHI G., *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *Riviste.unimi.it*, Cross Vol.5 N. 3 (2019);

CHECHI A., *The Gurlitt Hoard: An Appraisal of the Role of International Law with Respect to Nazi-Looted Art*, in *The Italian Yearbook of International Law Online*, Brill-Nijhoff, 2014, Leida-Boston, vol. 23 – n. 1, pp. 199-217;

CIVELLO G., *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, *Anima juris ratio*, Collana Studi giuridici diretta da M. Ronco, Giappichelli, 2022;

COCCO G., *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini-C. E. Paliero, vol. I, Giuffrè, Milano 2006, p. 173;

COCCO G.-E. M. AMBROSETTI, *Trattato breve di Diritto penale*, Parte generale - I, II edizione, 2019, Cedam, Padova, p. 533;

CONTI L., *Considerazioni brevi sulla tutela dei beni culturali e suoi possibili riflessi penalistici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, II, 641 ss;

CORNACCHIA L., *La punibilità sub conditione*, in <https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2017/12/L.-Cornacchia-La-punibilità-sub-condizione.pdf>, p. 4;

CORNU M, RENAULD M. A., *New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution*, *International Journal of Cultural Property*, 2012;

CORTESE B., *Le nozioni di –bene culturale// e di –tutela del bene culturale// in diritto romano: una breve riflessione storico giuridica*, in *Cura e tutela dei beni culturali*, a cura di Esposito G. M. -Fasolino F., Padova, 2020, pp. 105 ss.;

CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto penale degli alimenti*, *Scritti a margine del convegno Expo-Milano 2015*, Rubbettino, 2018;

COUHIN C., *La proprietà industriale, artistique e littéraire*, Parigi, 1984;

CROSETTI A., *La tutela ambientale dei beni culturali*, Padova, Cedam 2001;

CURATOLA P., voce *Condizioni obiettive di punibilità*, in *ED*, VIII, 1961, pp. 807 ss.;

D'AGOSTINO L., *Dalla –vittoria di Nicosia// alla –navetta// legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino\\_1\\_18.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf) , p. 82.

D'ANGELO U., *Tutela dei beni culturali e proposte di riforma legislativa*, in *Riv. giur. edil.*, 1972, II, p. 4;

D'ASCOLA V.N., *Il mutamento impresso alle misure di prevenzione: dalla prevenzione alla punizione. Ambiguità e aspirazioni punitive in un sistema tenuto a mezza via*, Pisa University Press, 2021;

D'ASCOLA N. V., *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale –senza prova// Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, Reggio Calabria, 2008, pp. 38 ss.;

D'ASCOLA V. N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *RIDPP* 1993, pp. 652 ss.;

D'ASCOLA V. N., *Reato e pena nell'analisi delle condizioni obiettive di punibilità*, Napoli 2004, pp. 236 ss.;

DE SANTIS V., *Evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Aedon*, pp. 1 ss., consultabile su [http://www.aedon.mulino.it/risorse/dib\\_tu/desantis.htm](http://www.aedon.mulino.it/risorse/dib_tu/desantis.htm) ;

DE VERO G., *Corso di Diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 119 ss.;

DEGRASSI L., *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008.

DE FLAMMINEIS, *L'età della (apparente) codificazione. Brevi riflessioni sul D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2018;

DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*; in *Jura*, edizioni eTs, 2012;

DELITALA G., *Contributo alla determinazione della nozione giuridica del reato di bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, 437;

DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Giappichelli, 2008;

DELLA RAGIONE L., *I reati contro il patrimonio culturale fanno ingresso nel codice penale*, in *Il Penalista*, 26 maggio 2022, consultabile su <https://ilpenalista.it/articoli/focus/i-reati-contro-il-patrimonio-culturale-fanno-ingresso-nel-codice-penale> ;

DEMURO G.P., *Commenti articolo per articolo: d.lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, in *La Legislazione penale*, 2004, n. 3, pp. 425-471, p. 429;

DEMURO G.P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 1 ss.;

DEMURO G.P., *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis c.p.*, in *Sist. Pen.*, 29/04/2022, pp. 2 ss; <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/demuro-delitti-contro-patrimonio-culturale-codice-penale-titolo-viii-bis>

DEMURO G.P., *La riforma dei reati contro il patrimonio: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sit. pen.*, 2, 2022, pp. 1 ss.;

DEMURO G.P., *Verso la riforma dei reati contro i beni culturali: approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega per l'introduzione nel codice penale delle più gravi forme di aggressione al patrimonio culturale. Una proposta di rafforzamento costituzionalmente orientato del sistema di tutela dei beni culturali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1/2017, p. 193;

DEGRASSI, *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008;

DIAMANTI F., *Diritto penale e beni culturali. Sputi (non solo) di politica criminale in Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto globale*, a cura di M. C. Fregni, M. Gestri, M. Santini, Giappichelli, Torino 2021, p. 38;

DI BONITO F., *Il problema definitorio del –bene culturale// tra reale e dichiarato*, in *Il Diritto dei beni culturali*, a cura di B. Cortese, 36 Collana L'Unità del Diritto, RomaTrePress, 2021, p. 61;

DI PORTO A., *Interdetti popolari e –res in usu publico// in Diritto e processo nell'esperienza romana. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera*, Napoli, 1994, pp. 481 ss;

DI PORTO A., *Res in usu publico// e –beni comuni//. Il nodo della tutela*, Torino, 2013;

DONINI M., *Il diritto come etica pubblica*, Seminari Mutinensi, Piccole Conferenze, Collana diretta da A. Vignudelli, Mucchi editore, Modena 2019, II ed., pp. 1 ss.;

DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in [www.penalecontemporaneo](http://www.penalecontemporaneo), 2013, pp. 1 ss., anche in DPC 2013, *Riv. trim.*, n. 4/2013, pp. 4 ss., pp. 10 ss.;

DONINI M. (a cura di), *La de-divinizzazione del diritto in Grozio ed Hobbes, in Populismo e ragione pubblica. Il post-populismo penale tra lex e ius*, Piccole Conferenze, Collana diretta da A. Vignudelli Mucchi Editore, I ed., 2019, pp. 24 e ss.;

DONINI M., *Le condizioni obiettive di punibilità*, in *SI* 1997, pp. 592 ss.;

DUGATO, *Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio di pubblica utilità*, in *Aedon*, 2, 2007;

ERCOLE I., *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti in *Sist. Pen.*, [https://www.sistemapenale.it/pdf/contenuti/1654592958\\_ercole-cass-30687-2021-falsi-darte-confisca-senza-condanna.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf/contenuti/1654592958_ercole-cass-30687-2021-falsi-darte-confisca-senza-condanna.pdf);

ESER A., *Bene giuridico e vittima del reato. Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 39, 1997, pp. 1061-1084;

ESPOSITO G.M.-FASOLINO F., *Cultura e tutela dei beni culturali*, Padova 2020;

EUSEBI L., *Laicità e dignità umana nel diritto penale. Pena, elementi del reato, biogiuridica*, in A.A.V.v., *Scritti per Federico Stella*, Jovene, Napoli 2007, vol I. ;

FADDA C., *L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale*, vol. I, parte storica diritto romano, Roma, 1972, p. 370 ss;

FALCONE N. A., *Codice di belle arti ed antichità*, Firenze, Baldoni, 1913, p. 74;

FASOLINO F., *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale: l'utilità di una riflessione storico giuridica*, in *Cura e tutela dei beni culturali*, a cura di Esposito G. M. – Fasolino F., Padova 2020, p. 2;

FECHNER F., *Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Eine Einführung*, in AA.VV., *Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Ansätze im deutschen, europäischen und internationalen Recht*, a cura Fechner-Oppermann-Protz, Berlin, 1996, pp. 159 ss.;

FERRO D., *L'Estensione dell'applicazione della Convenzione UNTOC nel campo dei reati contro il patrimonio culturale*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2022;

FERRO D., *La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (2): la risposta delle Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2, dicembre 2021;

FERRARA L., *La concezione economica dei diritti sui beni immateriali*, Napoli, 1910;

FERRI P.G., *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, in *Digesto disc. pubbl.*, II, Torino 1987, pp. ss. 218;

FERRI P.G., *Brevi osservazioni sulla tutela penale dei reperti archeologici*, in A. Pannella-F. Broccardi (a cura di), *AES ARTS+ECONOMICS*, n. 7, 2020, p. 91 ss.

FERRI P.- PACINI M., *La nuova tutela dei beni culturali e ambientali*, Milano, *Il Sole-24 ore*, 2001;

FERRO D., *L'Estensione dell'applicazione della Convenzione UNTOC nel campo dei reati contro il patrimonio culturale*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2022;

FERRO D., *La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (2): la risposta delle Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 2021;

FIANDACA G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 1 ss;

FIGLIOLA A., *Le strutture del Diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 206;

FIGLIOLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del Diritto penale*, a cura di A. Figliola, Giappichelli, Torino 2019, pp. 205 ss.;

FIGLIOLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, pp. 789 ss.;

FIGLIOLA A.- SELVAGGI A., *Compliance programs e dominabilità –aggregata// del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale, Relazione al Congresso italo-spagnolo*  
*svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano il 29 e 30 maggio 2014*, in [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC\\_Trim\\_3-4\\_2014-111-125.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-111-125.pdf);

FIGLIOLA N. – SELVAGGI N., *Dall'//utile// al –giusto//. Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello spazio globale*, Giappichelli, Torino, 2018;

FIORENTINO L., *Le amministrazioni pubbliche tra conservazioni e riforme*, a cura di L. Fiorentino, H. Caroli Casavola, L. Casini, E. Chiti, M. Monticelli, A. Fioritto, M. Gnes, C. Lacava, M. Macchia, A. Mari, C. Meoli, A. Natalini, C. Notarmuzi, L. Saltari, M. Savino, Giuffrè, 2008;

FORREST C., *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, London-New York, 2010, p.63 ss.,

FORZATI F., *Il diritto penale dell'obbedienza fra fondamento etico-religioso dell'offesa e funzione potestativa della pena*, in *Arch. Pen.*, 2017, n. 3, pp. 1 ss.;

FRANCONI F., *Le commerce de l'art et son controle: la convention d'Unidroit*, 1995, in *Revue du Marchè Unique*, 1998, pp. 69 e ss.;

FRANCONI F., voce *Beni culturali (protezione internazionale dei)*, in *Enc. dir.*, Ann. IX, Giuffrè 2016, pp. 1 ss.-59 ss.;

FRANCONI F., *Public and Private in the International Protection of Global Cultural Goods*, Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd, 2012, p. 723.

FRIGO M., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1986;

FRIGO M., *Cultural property v. cultural heritage: —a battle of concepts|| in International law?*, in *Internationa Review of the Red Cross*, vol. 86, 854, 2004, pp. 367 ss.;

FRIGO M., *Methods and techniques of dispute settlement in the international practice of the restitution and return of cultural property*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Padova, 3/2017;

FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, 2007, p. 10;

FRIGO M., *La convenzione Unidroit sui beni culturali o illecitamente esportati*, in *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 1996, pp. 453 ss.;

FUMAGALLI MERAVIGLIA M., *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. Degrossi, Giuffrè, Milano 2008;

GALLO M., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, Terza edizione, Vol. I, Giappichelli, Torino 2020, pp. 24 ss.- p. 292;

GAMBARDELLA M., *Condotte economiche e responsabilità penale*, seconda edizione, Giappichelli, 2020, p. 78.

GAMBARDELLA M., *Modelli di responsabilità e pene per l'ente*, in *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni*, a cura di A. Fiorella, A. Gaito, A.S. Valenzano, Sapienza Università Editrice, 2018, pp. 105 ss.;

GARABELLO R.-SCOVAZZI T. *The Protection of the Underwater Cultural Heritage: Before and after the 2001 Unesco Convention*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003;

GATTI G., *Il riciclaggio di opere d'arte*, in *The Journal of Cultura Heritage Crime*, 2021;

GIAGNORIO M., *Brevi cenni sul regime delle cose in uso pubblico nell'esperienza giuridica romana*, n. XIII, 2020, in *Teoria e storia del diritto privato- Rivista internazionale online*, p. 26;

GIAGNORIO M., *Interdictum de cloacis privatis*, in *I beni di interesse pubblico*, II, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di Garofalo L., Napoli 2016, p. 575;

GIANNINI M.S., *"Ambiente//: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, p. 1 ss;

GIANNINI M.S., *I beni culturali*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1975, pp. 5 ss;

GIANNINI M. S., *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. tri. dir. pubbl.*, 1971, 1123 ss.;

GIANNINI M. S., *Uomini, leggi e beni culturali*, 1971, Scritti, VI, Milano, Giuffrè, 2005, 281 ss.;

GILKS D. *Attitudes to the displacement of cultural property in the wars of the french revolution and Napoleon*, in *The Historical Journal*, vol. 56, Cambridge University Press, 2013, pp. 113-143;

GIRALDI A.- SORBELLO P., *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in A.A.V.V. *Il Traffico illecito di beni culturali*, cit. pp. 119 ss.;

GIUNTA F., *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?* In *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, pp. 1100 ss;

GRECO N., *Stato di cultura e gestione deli beni culturali*, Bologna, 1981, p. 24;

GREPPI E.-G. VENTURINI, *Codice di Diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino, 3 ed., 2012;

GRISOLIA M., *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952, pp. 19 ss.;

GRISOLIA M., *Monumenti e oggetti d'art nella recente legge di tutela*, in *Emporium*, 1939, pp. 213-230;

GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, cit., pp. 1 ss.;

GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, 3, 2020;

HAMMER F., *Das Schutzsystem der deutschen Denkmalschutzgesetze*, in *Jus*, 1997, p. 971;

HAMMER J., *Zur Geschichte des Kulturgüterschutzes- und Denkmalschutzes*, in AA.VV., *Prinzipien des Kulturgüterschutzes-Ansätze in deutschen, europäischen un internationalen Recht*, a cura di Fechner-Oppermann-Prott, Berlino, 1996, pp. 47-66;

HASKELL F., *La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico*, in *Storia dell'arte italiana*, Einaudi, Vol. X, p. 11;

KAGAN, "Res corporalis// and –res incorporalis//. A comparaisn of roman and english law, in *Tulane Law Rewiew*, 1945 e 1946;

KOUROUPAS M.P., *U.S. Efforts to Protect Cultural Property: Implementation of the 1970 UNESCO Convention*, *African Arts*, Vol. 28, n. 4, *Special Issue: Protecting Mali's Cultural Heritage*, 1995, UCLA James S. Coleman African Studies Center, pp. 32-41;

LAMBERTI C., *Ma esistono i beni culturali immateriali?* (in margine al Convegno di Assisi sui beni culturali immateriali), in *Aedon*, 2014, p. 1, par. 1;

LANCIOTTI A., *La Corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, 2013;

LAZZARI C., *L'art. 733 c.p., una norma priva di virtualità applicativa*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2260 ss..

LEANZA U., *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz*, III ed., Napoli, 2004;

LEMME F., *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale, seconda edizione*, Cedam, 2001, pp. 41 ss.;

LENZNER L.N., *The Illicit International Trade in Cultural Property: Does the Unidroit Convention Provide an Effective Remedy for the Shortcomings of the Unesco Convention*, 15 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 469, 1995, pp. 1 ss.;

LEMME F., *La legislazione italiana dei beni culturali tra continuità ed innovazione*, in *Sintesi della Conferenza tenuta il 24 novembre 2012 nella Pinacoteca Stuard di Parma, per il ciclo –Colloqui d'arte//*;

LIÉVAUX P., *The Faro Convention, an original tool for building and managing Europe's heritage*, in *Council of Europe, Heritage and Beyond, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009*, pag. 45;

LOGAN W.S., (2007). *Closing Pandora's Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage*. In Silverman, Helaine; Ruggles, D. Fairchild (eds.). *Cultural heritage and human rights*. New York, NY: Springer, pp. 33 ss.;

LOSEGNO R., *Il traffico illecito di opere d'arte*, in G. Negri-Clementi-S. Stabile (a cura di) *Il diritto dell'arte, la protezione del patrimonio artistico*, vol. 3, Skira, Losanna, 2014, pp. 187 ss.;

MACCARI A.-V. PIERGIGLI, *Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano 2006;

MACKENZIE-T. DAVIS, *Cambodian Statue Trafficking networks: an empirical report from regional case study fieldwork*, in S. Manacorda-A. Visconti, *Protecting Cultural Heritage as a Common Good for Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, Milano, 2014, pp. 155-156;

MACKENZIE, S.-YATES, D., *What Is Grey about the –Grey Market// in Antiquities?*, in Beckert, J.-Dewey, M., a cura di, *The Architecture of Illegal Markets*, Oxford, 2017, pp. 70 ss.;

MACKAY QUINN, *The Art Confiscations of the Napoleonic Wars*, in *The American Historical Review*, vol. 50, n. 3, 1945;

MAGRI G., *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011;

MAGRI G., *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, in *Aedon*, 2, 2021;

MALNATI L., *La falsificazione dei reperti archeologici nel commercio clandestino*, in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, pp. 69 ss.;

MANACORDA D., *Il patrimonio culturale tra politica e società*, in *DigitCult | Scientific Journal on Digital Cultures*, 2018, pag. 21 ss.;

MANACORDA D., *L'Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*, Bari, Edipuglia, 2014;

MANACORDA S.-VISCONTI A., *Beni culturali e sistema penale, Diritto e Ricerche*, VP Vita e Pensiero, Atti del Convegno "Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale", 2013, pp. 1 ss.;

MANACORDA- S.D. CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York, 2011, pp. 1 ss.

MANACORDA S., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegno di studio —Enrico de Nicola// *Problemi attuali di diritto e procedura penale*, Fondazione Cariplo, Giuffrè, 2015, pp. 4 ss.;

MANACORDA S. (2011). *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*. In: Manacorda, S., Chappell, D. (eds) *Crime in the Art and Antiquities World*, Springer, New York, NY. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7946-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7946-9_2)

MANACORDA S., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Circolazione*, cit., p. 11;

MANES, V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 95 ss.;

MANES M., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, p. 84;

MANES V., *La tutela penale* in Barbati, C.-Cammelli, M.-Sciullo, G., a cura di, *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011, p. 291;

MANISCALCO F., *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 2002;

MANNA A., *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in ID. *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 1 ss.

- MANSI A., *La tutela dei beni culturali*, Padova, 1998, p. 6 ss;
- MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1976, p. 56 ss.;
- MARINI F.S., *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 7;
- MARINI F. S., *Profili costituzionali della tutela dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, in *Manuale dei beni culturali*, a cura di N. Assini-P. Francalacci, Padova, 2000, pp. 46 ss.;
- MARINI L., *La protezione dei beni culturali, fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, in *Questione giustizia*, consultabile su <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali-fra-interessi-pubblici-diritti-dei-singoli-sicurezza-collettiva-433.php>
- MARINUCCI G.- DOLCINI E., *Corso di diritto penale*,1, Milano 2001, pp. 546, 551;
- MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico dogmatico*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2007, p. 445 ss.;
- MARINUCCI, G. DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, decima edizione, 2021, pp. 74 ss.-pp. 84 ss.;
- MARRELLA F., *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006;
- MARTINI A., *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/2022/03/23/in-g-u-la-tutela-del-patrimonio-culturale-le-modifiche-al-codice-penale> ;
- MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) , 17.12.2015;
- MASSARO A., *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5/2018;
- MASSARO A., *Diritto penale dei beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, L'Unità del Diritto. Collana del Dipartimento di giurisprudenza, RomaTrepress, Roma 2017, pp. 179-192;

- MASSARO A., *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma 3 UniPress, 2021, p. 5;
- MASSARO A., *La tutela penale dei beni culturali nella prospettiva del principio di necessaria offensività*, in *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*. Scuola Superiore dell'Avvocatura. Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, Rivista quadrimestrale, anno VI, numero 1, gennaio-aprile 2017, pp. 1 ss..
- MATTIONI A. in *Cultura e persona nella Costituzione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 1 ss.;
- MAZZACUVA F., *Le Sezioni unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2015;
- MAUGERI A.M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, pp. 1 ss;
- MERLIN A., *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99 CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009, pp. 89 e ss.;
- MERRYMAN J.H., *A licit international trade in cultural objects*, in *International Journal of Cultural Property*, vol. 4, 1995, p. 13; in J.H. Merryman, *Thinking about the Elgin marbles. Critical essays on Cultural Property, Art and Law*, Wolters Kluwer, 2009, p. 244;
- MERUSI F., *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, (a cura di) G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli/Soc. ed. Foro Italiano, 1975, pp. 434 ss.;
- MERUSI F., *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, p. 1 ss;
- MEZZETTI E., *I reati contro l'ordine pubblico*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. Fiorella, Giappichelli, 2019, p. 527;
- MILITELLO V., *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, a cura di M. Catenacci, V.N. D'Ascola e R. Rampioni, Roma 2021, p. 290.
- MYKLEBUST H., *Denkmale und Kulturelle Identität*, Berlin, 1987, p. 123;

MOCCIA S., *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, Editoriale scientifica, 1988, p. 17.

MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-moderne e influssi illiberali*, Relazione svolta al seminario “*La politica criminal y el sistema del dret penal*”, Università di Barcellona, 17-18 giugno 1984, a cura del *Department de Justicia Generalitat de Catalunya*, 1995, p. 348;

MOCCIA S., *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, Relazione svolta al convegno “*Tutela e circolazione delle opere d’arte: attualità e prospettive*” - Pesaro 24 e 25 aprile, a cura della Federazione Italiana delle Associazioni “*Amici dei Musei*”, 1993, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, pp. 1295 ss.;

MODOLO M., *La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d’autore e diritto al patrimonio*, in *Aedon*, 1, 2021;

MODOLO M., *Promozione del pubblico dominio e riuso dell’immagine del bene culturale*, in *Archeologia e Calcolatori*, 2018, pp. 73 ss.;

MODOLO M., *Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid*, in *Territori della Cultura*, 2020, pp. 210 ss.;

MONTANARI T., *Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane*, Roma, *Minimumfax*, 2013 e *Privati del patrimonio*, Torino, Einaudi, 2015;

MONTELLA M., *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, in *La valorizzazione dell’eredità culturale in Italia. Atti del convegno, Il Capitale culturale*, 2016, 15, pag. 13;

MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, p. 1.

MORGANTE G., *Art. 174*, in *Leggi penali complementari*, a cura di T. Padovani, Giuffrè, 2007, Milano, p. 65;

MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 1 ss. – pp. 28 ss.;

MOUSTAFA, L. H. (2016). *Cultural Heritage and Preservation: Lessons from World War II and the Contemporary Conflict in the Middle East*. *The American Archivist*, 79(2), 320–338. <http://www.jstor.org/stable/26356664>;

- MUCCI F., *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale*, Editoriale Scientifica, 2012;
- MUCCIARELLI F., *Bellezze naturali (Distruzione o deturpamento)*, in *DDP*, I, Torino, 1988, pp. 433 ss.;
- MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, pp. 99 ss.;
- MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Zanichelli, 2022;
- NAFZIGER J.A.R., *Cultural Heritage Law: The internationale Regime*, in J.A.R.-T. Scovazzi, *Le patrimoine culturel de l'humanité. Cultural heritage of Mankind*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, pp. 1 ss.;
- NEPPI MODONA G., voce *Condizioni obiettive di punibilità*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, pp. 1 ss.; P. BELLINI, *Le condizioni obiettive di punibilità*, Torino, 1988;
- NUVOLONE P., *Il Sistema del diritto penale*, Cedam, Padova 1975, pp. 219 ss.;
- NUVOLONE P., *Introduzione*, in A.A.V.V., *La tutela penale del patrimonio artistico*, Atti del Sesto simposio di studi di diritto e procedura penali, promosso dalla fondazione «Angelo Luzzani» (Como 25-26 ottobre 1975) Milano, p. 25;
- O'KEEFE P.J., *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, 2 ed., *Inst of Art & Law; 2nd Revised edition*, 2007;
- OMODEI R.E., *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, pp. 975 ss.;
- OOST T. I., *Restitution Policies on Nazi-Looted Art in the Netherlands and the United Kingdom: A Change from a Legal to a Moral Paradigm?*, in *International Journal of Cultural Property* (2018) 25:139–178, doi:10.1017/S0940739118000103.
- PACINI V., *La tutela delle opere d'arte tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento*, pubblicato su *La Tutela del Patrimonio Culturale – Blog*, 2020, consultabile su <https://latpc.altervista.org/la-tutela-delle-opere-darte-tra-gli-anni-trenta-e-quaranta-del-novecento/>;
- PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 1998, pp. 111;
- PADOVANI T., *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984;

- PADOVANI T., *Tutela di beni e di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzioni ed illecito amministrativo*, in *Cassazione penale*, 1987, pp.95 ss.;
- PALAZZO C.F., *Corso di diritto penale. 1 Le fonti, il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano. 1999, p. 294;
- PALAZZO F.C., *Corso di Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione*, Giappichelli, Torino 2021, pp. 57 ss.;
- PALAZZO F.C., *I confini di tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 476;
- PALAZZO F.C., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, Firenze, 1999, II, pp. 555 ss.;
- PALIERO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *RIDPP*, 1990, p. 475 ss.;
- PANZERA A.F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993;
- PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Jura. Temi e problemi di diritto. Discipline penalistiche *criminalia*, Edizioni ETS, 2009;
- PARTSCH J.K., *Human rights and Humanitarian Law*, in *Encyclopedia of Public International Law*, 1989;
- PATRONO P., *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in [www.lalegislationepenale.eu](http://www.lalegislationepenale.eu);
- PELISSERO M., in F. Antolisei, *Manuale di Diritto penale, Leggi complementari*, vol. II, a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, 2018;
- PERDONÒ G.L., *L'uso illecito e le violazioni in materia di alienazione: riproposizione di vecchi schemi a fronte della rinuncia alle chances offerte dalle nuove frontiere della politica criminale*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, pp. 104 ss.;
- PERINI C., *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *Leg. pen.*, 19.2.2018, [www.lalegislationepenale.eu](http://www.lalegislationepenale.eu); p. 5 ss.;
- PETRONE M., *La tutela penale dei beni culturali*, in *Ricerca sui beni culturali* (Camera dei Deputati, Segretariato generale), I, Roma, 1975, 243;

PIERGIGLI V., *I Beni culturali*: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 17 ss.

PIERGIGLI V.-A. L. MACCARI A. L. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giappichelli, Torino, 2001;

PIOLETTI G., voce *Beni culturali-Diritto penale*, in Enc. giur. Treccani, V., Treccani, Roma 2005, pp. 16 ss;

PIOLETTI G. *Commento all'art 174*, in M. Cammelli, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2007;

PIOLETTI G., *Dubbi di legittimità costituzionale sulla presunzione di illiceità del possesso privato di oggetti archeologici*, in *Riv. Polizia*, 1996, p. 3 ss.;

PIOLETTI G., *Sulla probatio diabolica della legittimità del possesso di cose di interesse archeologico*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 517 ss.;

PIVA G., *Cose d'arte*, in *Encicl. dir.*, Vol. IX, 1962, p. 93;

PITRUZZELLA G., *La nozione di bene culturale (artt. 1, 2, 3 e 4 d.lg. 490/1999)*, in *Aedon*, 2000;

PIZZORUSSO A., *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli 1997, pp. 309 ss.;

PLANTAMURA V., *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, pp. 918 ss.;

PLANTAMURA V., *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuale e degli enti*, Cacucci editore, Bari 2006, p. 16 ss;

POGGI A., *La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali* in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2003, n. 8, p. 3;

POUILLET E., *Traite théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, 2 ed., Parigi, 1984;

PREDIERI A., *La tutela del paesaggio*, in *Le libertà civili e politiche*, Vol. II, Firenze, 1969, p. 395;

PREDIERI A., *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, p. 394 ss.;

PROTT L.V., *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, *Uniform Law Review*, Volume 1, Issue 1, January 1996, pp. 59-71;

- PULITANÒ D., *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, pp. 55 ss.;
- QUATREMÈRE DE QUINCY A., *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie*, 1796, pp. 152 ss.;
- RAMACCI F., *Corso di Diritto penale*, ed. VI, Torino, 2017, pp. 24 ss.;
- ROCCO A., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica*, Torino, 1913
- RANDAZZO S., *I beni e la loro fruizione tra pubblico e privato: a proposito della "dictatio ad patriam"* in AA.VV., *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di Gagliardi L., Milano 2018, pp. 347 ss.;
- RANIERI R., *La tutela del patrimonio culturale in Italia durante la Seconda guerra mondiale, in Protezione e recupero del patrimonio culturale durante i conflitti. Atti della Conferenza –I Lunedì della Crociera// Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma 23 novembre 2009*, Fondazione Ranieri Di Sorbello, pp. 53-67;
- RESTA F., *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di danneggiamento di beni culturali*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Giuffrè, Milano 2005, pp. 31 ss.;
- RICCIO L., voce *Beni culturali*, *d.lgs. 29 ottobre 1999*, n. 490, in F. Palazzo-C. E. Paliero, *Commentario breve alle leggi complementari*, Padova, 2003, p. 403 ss..
- RIMOLI F., *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. -batelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, RomaTre Press, 2017, p. 92 ss.;
- RISTORI, voce *Patrimonio archeologico, storico o artistico (offese al)* in *Dig. Pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 267.
- RIVELLO P., *La nozione di reato militare alla luce dell'art. 14 della legge 16 aprile 2009 n. 45, relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Rassegna della giustizia militare*, Volume 4-5-6, luglio - dicembre 2009;
- ROCELLA A., *Manuale di legislazione dei beni culturali*, Bari, 2017;
- ROCCO A., *Il concetto di bene e di interesse nel diritto penale e nella teoria generale del diritto*, in *Riv. Ital. Sc. Giurid.*, 1910, p. 59;
- W. V. RODINO, *La convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Giuffrè, Roma, 2000, p. 103;

- ROLLA G., *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 53;
- ROMANO M., *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1981, pp. 477 ss.;
- RONCO M., *Le condizioni oggettive di punibilità*, in *Id.*, *Scritti patavini*, Tomo I, Torino 2017, pp. 413 ss.;
- ROSSI A.- QUATTROCOLO S., *Autoriciclaggio. La sistematica punitiva*, *Un. Torino-Quaderni Dip. Giurisprudenza*, Feltrinelli, 2016;
- ROXIN C., *Derecho Penal*, parte generale, tomo I. *Fundamentos. La estructura de la Teoria del Delito*, p. 65 ss., 2003.
- SACCOCCIO A., *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class actions*, in *Aa.Vv.*, “*Actio in rem*” e “*actio in personam*”. *In ricordo di Mario Talamanca*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, pp. 713 ss.;
- SALAMONE F. E., *Argomenti di Diritto penale dei beni culturali*, Torino 2017, pp. 11 ss.;
- SALCUNI, G., *La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo testo unico sui beni culturali*, in *Manna, A.*, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano 2005, pp. 123 ss.;
- SANDULLI A. M., *Il Codice dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2019;
- SANDULLI A. M., *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. dell'edilizia*, II, 1967, p. 69;
- SANNA G., *L'azione popolare come strumento di tutela dei –beni pubblici*:// alcune riflessioni tra –bene pubblico// ambiente nell'ordinamento giuridico italiano e –res publica// nel sistema giuridico romano, in *Diritto@Storia*, n. 5, 2006;
- SANTI G., *I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione*, Milano, 2012, p. 53;
- SEVERINI G., sub artt. 1-2, in *M. A. Sandulli* (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 3 ss.;
- SANNA G., *L'azione popolare come strumento di tutela dei –beni pubblici*:// alcune riflessioni tra –bene pubblico// ambiente nell'ordinamento giuridico italiano e respublicae nel sistema giuridico romano, in *Core*, *Diritto@storia*, n. 5 – 2006;
- SANTANA V.- DULCE M., *Diritto penale minimo e obblighi costituzionali taciti di tutela penale*, *Dei delitti e delle pene: Rivista*;

SAPIENZA R., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Un formidabile incubatore concettuale, in diritto internazionale e valori umani*, RomaTre UniPress, Roma, 2019, p. 271;

SETTIS S., *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012;

SETTIS S., *Il paesaggio come bene comune*, La Scuola di Pitagora Editore, 2013, pp. 6 ss.;

SETTIS S., *Il patrimonio artistico tra scienza e politica: Europa e Italia*, in *Kunst + Architektur in der Schweiz* 59.1.208, pp. 27 ss.;

SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale*, *Dizionario di storia*, 2011, in *Treccani*;

SETTIS S., *Le radici romane del patrimonio culturale*, in <https://www.chiesadinapoli.it/wp-content/uploads/sites/2/2009/Le-radici-romane-della-tutela-del-patrimonio-culturale.pdf>;

SETTIS S., *Paesaggio Costituzione e cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino 2010; pp. 87 ss.;

SEVERINI S., *L'immateriale economico nei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2015;

SEVERINI G., *Commento all'art. 6, in Codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di) M.A. Sandulli, cit., pag. 58;

SEVERINI G., *La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali*, in *Testo unico sui beni culturali e ambientali*, a cura di G. Caia, Milano, 2000, 1 ss.;

SCHNEIDER M., *La Convenzione UNIDROIT e il principio della buona fede*, in *La circolazione illecita delle opere d'arte. Principio della buona fede. Atti del 6° Convegno Internazionale patrocinato dalla Commissione Europea e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, *Bollettino di Numismatica*, Supplemento al N. 36, (2001), pp. 85 – 102;

SCOGNAMIGLIO M., *La disciplina giuridica delle biblioteche a Roma tra età repubblicana ed età imperiale*, in *I beni d'interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2016, pp. 1 ss.;

SCOGNAMIGLIO M., *I beni culturali in Roma antica: l'esempio delle biblioteche di epoca repubblicana e imperiale*, in *I beni d'interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2016, pp. 165 ss.;

SCOVAZZI T., *La prima sentenza della Corte Penale Internazionale in tema di distruzione di beni culturali*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, 1, 2017, pp 77-86;

SGUBBI F., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Il Mulino, 2019, pp. 52 ss.;

SGUBBI F., *Parte prima: profili generali (delitti contro il patrimonio)*, in S. Canestrari; A. Gamberini; G. Insolera; N. Mazzacuva; F. Sgubbi; L. Stortoni; F. Tagliarini *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006, pp. 515-520;

SGUBBI F., *Patrimonio (reati contro il)*, voce, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982, pp. 331 ss.;

SIRACUSA L., *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2010, pp. 1 ss.;

SIRACUSA L., *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. Dir. pen. ec.*, 2008, pp. 863 ss.;

SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli —ecodelitti//: una svolta —quasi// epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9.7.2015;

SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 2 ss.;

SOLIDORO L., *Politiche e soluzioni organizzative del patrimonio culturale nell'impero romano*, p. 61;

SOTIS C., *Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2002, p. 171;

SPAGNA MUSSO E., *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961, p. 80;

SPERONI M., *La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari*, Milano, 1988, 135 ss.;

SPEROTTO F., *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Pen. cont.*, pp. 1 ss.-16 ss.,  
<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/13334033991333384227articolo%20sperotto.pdf> ;

SQUILLACI E., *Efficienza e garanzie nel sistema penale: la confisca —allargata// quale fronte avanzato di neutralizzazione dell'allarme criminalità*, in *Dir. pen. proc.*, 12, 2009;

SQUILLACI E., *La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale –reale*//, Editoriale scientifica, 2020;

STABILE S., *Tutela e circolazione dei beni culturali: Modelli internazionali, comunitari e nazionali*, Università degli studi di Roma Tre, Scuola Dottorale di Scienze Politiche, Sezione Studi Europei ed internazionali, Relatore Prof. Raffaele Torino, 2013;

STEINMANN D., *Der Kunstraub Napoleons*, Roma, Bibliotheca Hertziana, 2017;

STELLA RICHTER P.– E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in *I beni e le attività culturali* a cura di A. Catelani – S. Cattaneo, Cedam, 2002 Padova, p. 387;

TAMIOZZO R., *Commento all'art. 174*, in R. Tamiozzo, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, Milano, 2005, pp. 755 ss.;

TARASCO A. L., *Beni, patrimonio e attività culturali. Attori privati e autonomie territoriali*, Napoli, 2004, p. 45;

TEDESCHI G., *Voce –bene immateriale*//, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, 1964, pp. 356 ss.;

TIJHUIS E.A.J.G., *The traffick problem: a criminological perspective*, in *Crime in the Art and Antiquities World*, cura di s. Manacorda-D. Chappell, Springer, 2011, pp. 87 ss.;

TOMAN J., *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, Routledge, 1996, Londra;

TOMASELLI A., *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione europea*, Aracne, 2015, pp. 40 ss.;

TOMASINELLI, E. *Illecita esportazione dal territorio italiano di beni culturali: il caso del –Ritratto di Isabella D'Este*// di Leonardo Da Vinci, in *Giur. Pen.*, 2019, p. 7, consultabile su [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/01/Tomasinelli\\_gp\\_2019\\_1.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/01/Tomasinelli_gp_2019_1.pdf);

TRAPANI M., *Riflessioni a margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, Roma TrE-Press, 2017, p. 249;

TRONCONE P., *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in *Dir. Pen. cont.*, 2016, pp. 2 ss., consultabile su <https://archivioppc.dirittopenaleuomo.org/d/4572-la-tutela-penale-del-patrimonio-culturale-italiano-e-il-deterioramento-strutturale-del-reato-dell-a>

VACCA L., *La nozione del bene culturale: alcune riflessioni*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Batelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma Tre Press, 2017, p. 259;

VALENZANO A.S., *Illecito dell'ente da reato per omessa o insufficiente vigilanza*, Jovene, 2019;

VARESANO B., *La Tutela Del Patrimonio Culturale: Riflessioni a margine della sentenza di merito resa dalla Corte Penale Internazionale nel caso Al-Faqui-Al-Madhi*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2017., pp. 1 ss.;

VASSALLI G., (1999). *Statuto di Roma: Note sull'istituzione di una Corte Penale Internazionale*. *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, 66(1 (261)), 9-95. <http://www.jstor.org/stable/42739339>;

VALENTI A., *La —musa negletta||: quando la Costituzione non ispira più il legislatore nelle scelte di incriminazione*, in *Ind. pen.*, 2003, pp. 967 ss.;

VALENTINI, A.P., *Verso una nuova governance nella circolazione internazionale dei beni culturali: contrastare la circolazione illecita con strumenti amministrativi e meccanismi di soft law idonei a regolarne l'esportazione, —Il diritto dei beni culturali|| – Papers Convegno OGIPaC (27 maggio 2021)*, in *Aedon*, p. 1;

VERCHER NOGUERA A., *Delitos contra patrimonio histórico*, in *El nuevo Còdigo penale y su applicatiòn a empresas y profesionales. Manual teòrico pràtico*, V, Madrid, 1996, p. 565;

VERES Z., *The Fight against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, 12 Santa Clara J. Int'l L. 91, 2013;

VIGORITO A., *nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013;

VIDETTA C., *Beni culturali nel diritto amministrativo*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, 2012;

VIGANÒ F., *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di M. Romano*, Jovene, Napoli, 2011, vol., II, p. 2645;

VISCONTI A., *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon*, 1, 2020, pp. 1 ss.;

VISCONTI A., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in <https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2021/12/Visconti-Approfondimenti-09.12.2021.pdf> , p. 8;

VISCONTI A., *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di Manarcorda S.- Visconti A., Milano, 2013;

VISCONTI A., *Diritto penale dei beni culturali*, in *Diritto online-Approfondimenti enciclopedici*, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2019, p. 1 ss.;

VISCONTI A., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, in AA. VV. *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, p. 169;

VOLPE G., *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Padova, 2013, pp. 13 e ss.

VOZZA, D., *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, in AA.VV., in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pp. 185-243;

WESCHER P., *I furti d'arte: Napoleone e la nascita del Louvre*, Einaudi, Torino 1988;

WIERCZYŃSKA K.- JAKUBOWSKI A., (2017). *Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case*. *Chinese Journal of International Law*, 16(4), 696-697;

ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e Secondo Protocollo 1999*, Milano, 2008;

ZANARDI B., *Conservazione, restauro e tutela. 24 dialoghi*, Milano, 1999, pp. 56 ss;

ZANKER P., *L'arte greca a Roma in La forza del bello. L'arte greca conquista l'Italia*, a cura di Catoni M. L., Milano, 2008, pp. 165 ss;

ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, vol. IV, Milano, 1958, p. 210;

ZANOTTI R., *L'art. 733 c.p., e la tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*, in *Cassazione penale*, 1997, fasc. 5, p. 1344;